

Centro Diritti Umani Università di Padova

annuario italiano dei diritti umani 2018

PADOVA **UP**

Annuario italiano dei diritti umani

Pubblicazione del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» dell'Università di Padova

Direttore

Paolo De Stefani

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Paolo De Stefani, Roberto De Vogli, Marco Mascia, Claudia Pividori

Redazione

Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca»

Università degli Studi di Padova

via Martiri della Libertà, 2 - 35137 Padova

tel. 049.8271817

annuario@unipd-centrodirittiumani.it

www.annuarioitalianodirittiumani.it

<http://unipd-centrodirittiumani.it>



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

CENTRO DI ATENEO
PER I DIRITTI UMANI
"ANTONIO PAPISCA"



CATTEDRA UNESCO
DIRITTI UMANI
DEMOCRAZIA E PACE
UNIVERSITÀ DI PADOVA



REGIONE DEL VENETO

A R C H I V I O
PACE DIRITTI UMANI
peace human rights

Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova

© 2018 Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca», Università di Padova

© 2018 Padova University Press

Università degli Studi di Padova

via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it

Prima edizione: luglio 2018

Progetto grafico e redazione: Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca», Università di Padova

ISBN: 978-88-6938-133-1

Stampato per conto della casa editrice dell'Università di Padova -
Padova University Press nel mese di luglio

Tutti i diritti di traduzione, riproduzione e adattamento, totale o parziale,
con qualsiasi mezzo (comprese le copie fotostatiche e i microfilm) sono riservati.

Sommario

L'Italia e i diritti umani nel 2017: tempo di ripartenza	XV
Agenda italiana dei diritti umani 2018	XXI
Struttura dell'Annuario 2018	XXVII
Approfondimento. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015: realizzazione e realizzabilità di un Piano d'azione nazionale	XXIX
1. La violenza maschile contro le donne in Italia	XXIX
2. Analisi del Piano d'azione italiano alla luce degli standard internazionali	XXXII
3. Conclusioni: il PAN italiano è un buon Piano?	XXXVII
 PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA	
1. La normativa internazionale sui diritti umani	5
1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite	5
1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione	5
1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa	6
1.4. Normativa dell'Unione Europea	6
1.4.1. Trattati	6
1.4.2. Normativa dell'UE nel 2017	6
2. Normativa italiana	9
2.1. Costituzione della Repubblica Italiana	9
2.2. Legislazione nazionale	9
2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni	12
2.4. Leggi regionali	13

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani	21
1.1. Organismi parlamentari	22
1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani	22
1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani	23
1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza	24
1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani	27
1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri	41
1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile	41
1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali	42
1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica	43
1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	44
1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)	45
1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO	46
1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali	47
1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	48
1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità	49
1.5. Ministero della giustizia	50
1.6. Autorità giudiziaria	50
1.7. Autorità indipendenti	51
1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)	51
1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali	52
1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali	52
1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	54
1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale	55
1.8. Organizzazioni non-governative	58
1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana	62
2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale	73
2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni	73
2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane	73
2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici	74
2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza	75

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani	76
2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani	77
3. Regione del Veneto	79
3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar	80
3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace	80
3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo	81
3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»	81
3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace	82
3.6. Garante regionale dei diritti della persona	83
3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna	85
3.8. Osservatorio regionale immigrazione	85
PARTE III - L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI	
1. Sistema delle Nazioni Unite	89
1.1. Assemblea generale	89
1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia	91
1.2. Consiglio diritti umani	97
1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2017	100
1.2.2. Esame periodico universale	111
1.2.3. Procedure speciali	112
1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)	114
1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)	115
1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)	116
1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali	118
1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)	119
1.5.3. Comitato contro la tortura	124
1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale	128
1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne	128
1.5.6. Comitato dei diritti del bambino	134
1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità	135
1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate	135
1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti	135
1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite	136
1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)	136

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)	139
1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)	140
1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)	140
1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)	141
1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN-Environment)	141
1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)	142
1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)	142
1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)	143
2. Consiglio d'Europa	145
2.1. Assemblea parlamentare	146
2.2. Comitato dei Ministri	147
2.3. Corte europea dei diritti umani	151
2.4. Comitato per la prevenzione della tortura	152
2.5. Comitato europeo dei diritti sociali	160
2.6. Commissario per i diritti umani	167
2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza	170
2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali	171
2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto	171
2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani	173
2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione	174
2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica	175
2.13. Comitato di Lanzarote	175
3. Unione Europea	177
3.1. Parlamento europeo	177
3.2. Commissione europea	178
3.3. Consiglio dell'Unione Europea	179
3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea	179
3.5. Servizio europeo per l'azione esterna	180
3.6. Rappresentante Speciale per i diritti umani	180
3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)	180
3.8. Mediatore europeo	181
3.9. Garante europeo della protezione dei dati	182
4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)	183
4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)	183
4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali	184

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media	184
4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani	185
5. Diritto umanitario e penale	187
5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale	187
5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali	188
 PARTE IV – GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE	
1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana	193
1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea	196
1.1.1. Obbligo di conformarsi alle sentenze della CtEDU: l'art. 46 CEDU non impone la revocabilità delle sentenze definitive in materia civile e amministrativa	196
1.1.2. Il regime della prescrizione per le frodi sull'IVA: rapporto tra ordinamento italiano e ordinamento della UE	198
1.1.3. Le sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali: le sentenze definitive non vanno annullate	199
1.1.4. Sanzioni amministrative che succedono a sanzioni penali	200
1.2. Dignità della persona, diritto all'identità	201
1.2.1. Parto anonimo e diritto del figlio di conoscere l'identità della madre	201
1.2.2. Rettificazione di sesso nei registri anagrafici	201
1.2.3. Maternità «surrogata»	202
1.2.4. Trascrizione di atti stranieri e presunta contrarietà all'ordine pubblico del matrimonio omosessuale	203
1.2.5. Accesso alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto	204
1.2.6. Violenza sulle donne	205
1.3. Diritti associativi e politici; cittadinanza; libertà di stampa	206
1.3.1. Legge elettorale	206
1.3.2. Diritti politici dei membri delle forze armate	207
1.4. Asilo e protezione internazionale	207
1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale	207
1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino	210
1.5. Discriminazione – questioni generali	210
1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità	210
1.5.2. Provvisori a favore delle vittime delle leggi razziali	211
1.6. Diritti delle persone con disabilità	212
1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana	212
1.6.2. Spazi riservati al parcheggio di persone con disabilità	212

1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno	212
1.6.4. Assistenza a parenti con disabilità	213
1.7. Diritti sociali	213
1.7.1. Leggi con effetti retroattivi in materia pensionistica e caso delle «pensioni svizzere»	213
1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle pensioni medio-alte	214
1.8. Immigrazione	215
1.8.1. Rilascio, diniego di rilascio o revoca del permesso di soggiorno	215
1.8.2. Non è legittimo il decreto di convalida della proroga del trattenimento presso un centro di identificazione e espulsione adottato senza l'audizione dell'interessato giustificato da una profilassi anti-scabbia	216
1.8.3. Revoca delle misure di accoglienza per richiedenti asilo	216
1.8.4. Accesso al gratuito patrocinio	217
1.8.5. Espulsioni, respingimenti	217
1.8.6. «Respingimento differito»	219
1.8.7. Sanzione pecuniaria penale per il reato di procurato ingresso illegale	219
1.8.8. Diritti sociali dei cittadini immigrati	219
1.8.9. Minori non accompagnati	220
1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà	221
1.9.1. Intercettazioni e segretezza della corrispondenza	221
1.9.2. «Diritto all'oblio»	221
1.9.3. Reato di interferenza nella vita privata	223
1.9.4. Vita privata e <i>social media</i>	223
1.10. Diritti dei bambini	223
1.10.1. Ruolo processuale della famiglia affidataria	223
1.10.2. Maltrattamenti in famiglia e abuso di mezzi di correzione	224
1.10.3. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori	225
1.11. Giusto processo: legge Pinto	225
1.11.1. Problematiche applicative	225
1.11.2. Questioni di costituzionalità	226
1.12. Questioni penali	226
1.12.1. Determinazione della pena	226
1.12.2. Regime delle prove nel processo	227
1.12.3. Tortura e trattamenti inumani	228
1.12.4. Indennità per ingiusta detenzione	229
1.12.5. Ergastolo «ostativo»	230
1.12.6. Termine per il deposito della motivazione delle ordinanze sulla custodia cautelare	230
1.12.7. La condizione dei detenuti in regime speciale (art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario)	231

1.12.8. Mandato di arresto europeo	232
1.12.9. Traduzione nella lingua dell'accusato degli atti giudiziari	232
1.12.10. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo	232
1.12.11. Reato di violenza privata – violenza impropria	233
1.12.12. Propaganda e istigazione all'odio razziale. Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa	234
2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	237
2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti	237
2.2. Equo processo, diritto alla proprietà privata	239
2.3. Vita privata e familiare	243
2.4. Libertà di espressione, libertà di circolazione	246
3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea	249
3.1. Parità di trattamento in materia di prestazioni familiari	249
3.2. Discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	250
3.3. Diritto ad essere ascoltato in un ricorso contro il diniego di una istanza di protezione internazionale	250
3.4. <i>Ne bis in idem</i> e doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) per omesso versamento dell'IVA	251
Indice dei luoghi e delle parole notevoli	253
Indice delle principali fonti normative	259
Indice della giurisprudenza citata	261
Comitato di ricerca e redazione	267

Elenco delle abbreviazioni

AG: Assemblea generale delle Nazioni Unite

CAT: Convenzione internazionale contro la tortura

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

CEDAW: Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne

CEDU: Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali

CGUE: Corte di giustizia dell'Unione Europea

CIDU: Comitato interministeriale dei diritti umani

CIE: Centro di identificazione ed espulsione

CIG: Corte internazionale di giustizia

CM: Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa

COHOM: Gruppo di lavoro sui diritti umani del Consiglio dell'Unione Europea

COJUR: Gruppo di lavoro sul diritto internazionale pubblico del Consiglio dell'Unione Europea

CPED: Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate

CPT: Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti

CRC: Convenzione sui diritti dell'infanzia

CRPD: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità

CtEDU: Corte europea dei diritti umani

ECOSOC: Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite

ECRI: Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

ESC-R: Carta sociale europea (riveduta)

FAO: Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura

FRA: Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea

FRONTEX: Agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione Europea

ICCPR: Patto internazionale sui diritti civili e politici

ICERD: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale

ICESCR: Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali

ICRMW: Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

ODIHR: Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE

OHCHR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani

OIL: Organizzazione internazionale del lavoro

OIM: Organizzazione mondiale per le migrazioni

OMS: Organizzazione mondiale per la sanità

OPCAT: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura

OPG: Ospedale psichiatrico giudiziario

PACE: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

PE: Parlamento europeo

REMS: Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

SPRAR: Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

TUE: Trattato sull'Unione Europea

UNAR: Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica

UNDP: Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo

UNESCO: Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura

UNEP: Programma per le Nazioni Unite per l'ambiente

UNHCR: Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati

UNICEF: Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia

UPR: Esame periodico universale (Consiglio diritti umani)

L'Italia e i diritti umani nel 2017: tempo di ripartenza

Il 22 febbraio 2018 il Governo italiano ha presentato al Presidente dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite la lettera di candidatura per l'elezione del Paese a membro del Consiglio diritti umani per il periodo 2019-2021. Per la terza volta, quindi, dopo i trienni 2007-2010 e 2011-2014, l'Italia si propone come attore globale per la promozione e la salvaguardia dei diritti umani, attraverso la partecipazione nella principale piattaforma multilaterale in materia.

Oggi più che mai è importante che un Paese come l'Italia concorra a tale posizione. In primo luogo, per la qualità e la coerenza che ha caratterizzato negli anni il contributo dello Stato italiano all'avanzamento dell'agenda diritti umani nel panorama internazionale. Promozione del multilateralismo, moratoria sulla pena di morte, diritti delle donne e abbandono delle pratiche tradizionali che colpiscono la salute delle donne, impegno contro il traffico di persone, diritto di religione e convinzione, educazione ai diritti umani: tutela dei difensori dei diritti umani: i temi portanti dell'azione internazionale del governo italiano sono, nelle loro attuali articolazioni, di assoluta centralità per l'azione globale a tutela dei diritti. In secondo luogo, la candidatura italiana è da apprezzare per la posizione cruciale che ha l'Italia nel mare mosso delle dinamiche politiche, economiche, culturali, strategiche e umanitarie del nostro tempo. Da questo punto di vista, la scelta di concorrere ad un seggio nel Consiglio diritti umani non era affatto scontata. Essa costituisce anche una coraggiosa assunzione di responsabilità e – questo è il nostro auspicio – di *leadership*.

Gli impegni che l'Italia intende assumere dinanzi alla comunità internazionale per gli anni a venire sono ambiziosi e strategicamente rilevanti. Il documento che declina le linee di azione che l'Italia intende perseguire qualora fosse eletta a membro del Consiglio menziona i seguenti ambiti: rafforzamento del sistema delle Nazioni Unite per i diritti umani (Consiglio, UPR, *special procedures*, giustizia penale internazionale, risposta alle emergenze, educazione ai diritti umani e sostegno alle organizzazioni di società civile); lotta al razzismo e alla xenofobia e contro ogni forma di discriminazione, compresa quella fondata sull'orientamento sessuale, e contrasto ai discorsi di odio, anche online; lotta alla violenza sulle donne, per l'abbandono delle pratiche tradizionali nocive e per l'*empowerment* delle donne in tutti i campi, compreso quello dell'azione umanitaria; sostegno a tutti i livelli per i diritti di bambini, adolescenti e giovani, soprattutto attraverso l'educazione; moratoria universale della pena di morte; tolleranza religiosa e prevenzione delle atrocità attraverso il dialogo

interreligioso e interculturale; contrasto al traffico di persone; tutela e sostegno delle persone con disabilità e dei loro diritti; promozione dei diritti culturali e tutela del patrimonio culturale a rischio; sostegno dei difensori dei diritti umani e loro protezione da ogni tipo di rappresaglia.

Da una lettura critica del documento in questione, e dalla comparazione del nuovo documento con quanto promesso nelle precedenti lettere di candidatura nel 2007 e nel 2011, emerge che gli impegni assunti dal Paese sono articolati in forma piuttosto generale e soprattutto non sembrano discostarsi molto dal solco ben tracciato dai precedenti documenti e ribadiscono con modeste varianti le tradizionali linee d'azione del Paese. Coerenza e continuità, quindi. Ma forse i tempi attuali richiedono qualcosa di più.

Le molteplici guerre e crisi umanitarie, le tensioni sociali che percorrono il pianeta, i rischi che incombono sull'habitat umano e naturale, la diffusa sfiducia verso le istituzioni del multilateralismo, gli attacchi e le ritorsioni che i difensori dei diritti umani subiscono in molti Paesi, e la crisi di effettività che colpisce il diritto internazionale dei diritti umani in gran parte del mondo, richiederebbero forse, da parte del Consiglio diritti umani, un cambio di passo, un salto di qualità. Se vogliamo trovare un limite nella lettera di candidatura del governo italiano, questo consiste nel fatto che essa non sembra cogliere l'urgenza dei tempi e la necessità di fronteggiare in modo attivo e innovativo le molteplici sfide che interessano sia l'azione internazionale per i diritti umani, sia la loro tutela in Italia.

Un cambio di passo sarebbe auspicabile – da parte del Consiglio dei diritti umani e, più specificamente, da parte degli Stati genuinamente partecipi delle preoccupazioni per i diritti – non solo per quanto riguarda le politiche globali, ma anche con riguardo all'impegno per l'effettività dei diritti da realizzare in casa propria e, per quanto concerne l'Italia, in ambito europeo.

La lettera di candidatura dell'Italia cita, a sostegno della propria domanda, alcuni recenti successi conseguiti sul fronte delle politiche nazionali. Tra questi, l'adozione dei Piani nazionali d'azione su «Imprese e diritti umani» e «Donne, pace e sicurezza»; l'introduzione del reato di tortura nel codice penale; l'adozione della legislazione sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso. È agevole notare, tuttavia, che si tratta di azioni che vedono la luce a rilevante distanza di tempo dalle relative raccomandazioni e assunzioni di impegno. Lo scarto di tempo che intercorre tra il momento in cui un certo impegno è fatto proprio e quello in cui le relative misure applicative sono adottate è indicativo non solo della complessità e delicatezza delle problematiche implicate da qualsiasi azione che tocchi la materia dei diritti fondamentali, ma anche, almeno in alcuni casi, della scarsa attenzione prestata a certi temi a livello politico e decisionale. Conseguenza di questa situazione è una sensazione di scollamento tra la realtà rappresentata dalle compressioni, riduzioni e vere e proprie violazioni dei diritti, e le risposte date dalle istituzioni. Questa generale difficoltà da parte delle istituzioni politiche democratiche di stare al passo con le sfide e gli sviluppi contemporanei del dibattito e della prassi socio-politica e giuridica sui diritti fondamentali emerge anche dall'analisi condotta periodicamente dal Comitato di ricerca dell'*Annuario*.

La lettura diacronica delle successive versioni della *Agenda italiana dei diritti umani*, dal 2012 a oggi, evidenzia infatti un andamento stagnante. L'Agenda si propone di mappare le principali iniziative in materia di diritti umani che le autorità italiane dovrebbero intraprendere sul piano normativo, infrastrutturale e delle politiche pubbliche. Ogni anno, il Comitato di ricerca dell'*Annuario* si perita di eliminare o riformulare qualche punto o sotto-punto dell'Agenda, alla luce delle raccomandazioni indirizzate all'Italia e delle iniziative elaborate o realizzate da quest'ultima. Ebbene, la maggior parte delle voci dell'Agenda, individuate nel 2012, è rimasta sostanzialmente invariata in questi sei anni. L'azione dell'Italia per l'attuazione dei diritti umani, insomma, non brilla per dinamismo e anzi, in alcuni ambiti, segnatamente quello dell'immigrazione e della gestione dei flussi di profughi e potenziali richiedenti asilo, si assiste a politiche regressive sul fronte dei diritti umani (come evidenziato, tra gli altri, dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa). Anche la prospettiva di concorrere per l'accesso, nel 2019, al Consiglio diritti umani, non sembra aver cambiato sostanzialmente questa tendenza generale.

Sul piano istituzionale (ad esempio, per quanto riguarda le ratifiche di strumenti internazionali, l'adozione di piani d'azione, la partecipazione attiva al dialogo con i meccanismi di monitoraggio a livello regionale e internazionale) l'impegno dell'Italia è apprezzabile e costante, ponendo il Paese tra quelli che più intensamente sostengono l'azione multilaterale per la garanzia dei diritti umani. Sul piano della effettiva realizzazione degli impegni sostanziali, tuttavia, alcune questioni fondamentali sono rimaste irrisolte. È il caso, ad esempio, della discriminazione nei confronti degli appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti, nonostante l'adozione nel 2012 della Strategia di inclusione loro dedicata. La problematica resta sul tappeto, soprattutto con riferimento alla questione abitativa e al riconoscimento giuridico degli «apolidi di fatto» provenienti dalla ex Jugoslavia. Come nella prima edizione dell'*Annuario* (2011), anche nella presente edizione (2018), così come in tutte quelle intermedie, la situazione degli appartenenti a queste minoranze rimane una preoccupazione per gli organismi internazionali di monitoraggio. Un altro esempio è la questione del sovraffollamento delle carceri: nonostante la promettente riduzione del fenomeno riscontrata nel biennio 2014-2015, dovuta all'introduzione di una molteplicità di misure, tra cui alcune volte a limitare il ricorso alla detenzione penale *tout-court*, il rapporto tra persone detenute e capienza degli istituti penitenziari è ritornato a crescere, come puntualmente evidenziato, tra gli altri, dal Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa nel suo più recente rapporto sull'Italia. È quasi stucchevole menzionare la mancata creazione di Istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani, lacuna strutturale e perdurante, oggetto di decine di raccomandazioni indirizzate alle autorità italiane nell'ultimo decennio (v. *Annuario 2017*, pp. XV-XX). Rispetto alle precedenti lettere di candidatura al Consiglio diritti umani, quella presentata nel 2018 tralascia di menzionare l'istituzione di una Commissione nazionale tra gli impegni volontari del Governo per il prossimo triennio.

È particolarmente allarmante notare come un calo di dinamismo sembri caratterizzare anche l'infrastruttura sub-nazionale per i diritti umani. L'effervescenza di iniziative innovative e avanzate, sviluppate in rete con soggetti internaziona-

li e transnazionali, ha infatti tradizionalmente caratterizzato l'Italia nel panorama internazionale, facendone complessivamente un attore vivo e dinamico. Grazie a questa infrastruttura, articolata in città, Regioni e altri enti locali, l'Italia è riuscita a sopperire alla carenza di organismi apicali per i diritti umani a livello nazionale. Negli ultimi anni, tuttavia, si riscontra anche in questo ambito una graduale flessione di operatività. Tale conclusione appare fondata fattualmente, oltre che alla luce di alcune osservazioni empiriche, anche dalla considerazione di un indicatore significativo: la presenza sulla rete Internet di pagine istituzionali di enti subnazionali dedicate ai temi della pace e dei diritti umani. Tale presenza è divenuta in generale più rarefatta, concentrandosi in alcune realtà territoriali dove il tema è particolarmente radicato. Accanto allo sfilacciarsi delle iniziative e al contrarsi della presenza in rete e mediatica, si riscontra anche una minore visibilità e capacità operativa delle strutture di coordinamento nazionale delle istanze locali di promozione e tutela dei diritti umani. Questa tendenza coinvolge anche le reti più o meno formalizzate di difensori civici, garanti dell'infanzia, garanti dei diritti dei detenuti, ecc. attivi a livello regionale o locale, la cui capacità di raccordo e di rappresentanza, di *advocacy* e di influenza sulla politica nazionale appare complessivamente indebolita.

Le realizzazioni sul piano normativo e istituzionale sopra ricordate, in particolare l'adozione di importanti documenti programmatici e piani d'azione su temi-chiave per la promozione e la garanzia dei diritti, come la lotta alle discriminazioni o la violenza contro le donne, sono spesso indicate dalle autorità nazionali come prova dell'impegno attivo del Paese in materia di diritti fondamentali. In realtà, però, l'approvazione e la messa in esercizio di un piano d'azione su materie che hanno impatto sui diritti non basta, se a tali azioni non si collegano risultati, debitamente documentabili, sul piano materiale. In particolare, la probabilità che dall'adozione dei piani d'azione e dalla loro messa in opera discendano risultati positivi per il godimento dei diritti è funzione anche della qualità dei piani d'azione stessi. E proprio la qualità tecnica di questi strumenti programmatori risulta talora discutibile. Le carenze riguardano, ad esempio, il modo generico in cui obiettivi e priorità d'azione sono formulati, e l'esistenza di significative lacune per quanto concerne il monitoraggio periodico e la valutazione dei risultati raggiunti. L'approfondimento contenuto in questa edizione dell'*Annuario*, dedicato all'attuazione del *Piano d'azione nazionale sulla violenza contro le donne*, mostra in modo evidente la natura e l'entità di queste perduranti difficoltà.

A fianco di queste criticità e debolezze si possono osservare alcuni spunti promettenti. Sul tema dei difensori dei diritti umani, ad esempio, il Governo ha mostrato crescente interesse e disponibilità a cooperare con le recenti proposte della società civile, in particolare l'azione di *advocacy* promossa dalla rete «In difesa di». Un impegno che sembra trovare particolarmente riscontro nel lavoro dell'OSCE, di cui l'Italia avrà la Presidenza nel corso del 2018. Altra esperienza-pilota di grande valore è l'iniziativa dei «corridoi umanitari», una sinergia tra organismi di società civile e realtà comunitarie e di volontariato, accompagnata dalle istituzioni dello Stato, volta a rendere possibile l'arrivo in Italia in condizioni di legalità e di sicurezza di individui e famiglie provenienti da aree di conflitto che beneficeranno, una volta in Italia, della protezione internazionale (v. Parte II, 1.8).

L'anno 2018 segna numerose ricorrenze importanti per i diritti umani e per l'impegno del Paese su questo campo. In primo luogo, il 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, e il 20° della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani. Per quanto riguarda la sfera domestica, il 2018 è anche il 70° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e il Trentesimo della prima legge regionale sui diritti umani e la cultura di pace (la l.r. 18/1988 del Veneto). Anche nell'ottica del generale impegno proclamato in vista della probabile elezione dell'Italia al Consiglio diritti umani, l'insieme di queste ricorrenze potrebbe contribuire a fornire uno stimolo per il Paese ad uscire dal suo relativo «immobilismo», e per favorire una riflessione sui diritti umani a livello nazionale e sub-nazionale che sfoci in una maggiore capacità generativa riguardo a norme e politiche per i diritti umani e la pace.

Oltre a proporsi come un modello per la comunità internazionale, l'impegno dell'Italia per lo sviluppo e l'attuazione dei diritti umani deve trovare riscontro coerente nell'azione all'interno dei suoi confini e nel quadro dell'Unione Europea. Gli spazi di miglioramento sono molti e ampi, e un'azione coraggiosa e lungimirante sarebbe la giusta risposta alle tante voci che alimentano, per lo più in malafede, scetticismo e ostilità sul perdurante valore dei diritti umani.

Agenda italiana dei diritti umani 2018

Come ogni anno, il Comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario italiano dei diritti umani*, costituito presso il Centro di Ateneo per i diritti umani «Antonio Papisca» dell'Università di Padova (Centro Diritti Umani), propone in queste pagine la versione aggiornata della *Agenda italiana dei diritti umani*, costruita sulla base dell'analisi delle raccomandazioni ricevute dall'Italia in ambito internazionale e degli aspetti di maggior criticità identificati nelle diverse edizioni dello stesso *Annuario*. L'Agenda si propone come uno strumento di orientamento in relazione alle principali iniziative da realizzare sul piano normativo, infrastrutturale e delle *policies* per rafforzare il sistema nazionale di promozione e protezione dei diritti umani (le versioni precedenti dell'Agenda sono consultabili online, all'indirizzo www.annuarioitalianodirittiumani.it).

Come anticipato, in linea con la tendenza all'immobilismo sul tema diritti umani messa in luce nell'Introduzione, anche quest'anno il Comitato di ricerca e redazione non ha riscontrato avanzamenti significativi riguardo l'azione dell'Italia in materia. Se la precedente edizione dell'Agenda aveva visto l'eliminazione di un solo punto e la riformulazione di altri quattro, le variazioni contenute nell'edizione 2018 sono ridotte al minimo. Queste riguardano lo spostamento dei sottopunti relativi a due piani nazionali d'azione (il Piano strategico sulla violenza maschile nei confronti delle donne e il Secondo Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità) dal punto dell'Agenda in cui se ne raccomandava l'adozione, effettivamente avvenuta nel corso del 2017, al punto in cui si sottolinea la necessità di fornire informazioni circa l'attuazione e l'impatto dei vari piani adottati e in corso di implementazione.

Agenda italiana dei diritti umani 2018

Piano normativo	<p>1) Ratificare i seguenti strumenti normativi in ambito Nazioni Unite e Consiglio d'Europa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie;b. Protocollo XII alla Convenzione europea dei diritti umani;c. Protocollo XV alla Convenzione europea dei diritti umani;d. Protocollo XVI alla Convenzione europea dei diritti umani;e. Convenzione europea sulla nazionalità;f. Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione.
------------------------	---

segue

Piano normativo	<p>2) Depositare gli strumenti di ratifica per i seguenti strumenti normativi per cui il Parlamento ha già approvato le rispettive leggi di ratifica ed esecuzione:</p> <p>a. Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo);</p> <p>b. Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana.</p>
	<p>3) Promuovere la conoscenza e l'applicazione della Dichiarazione sul diritto alla pace approvata il 19 dicembre 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.</p>
	<p>4) Accettare l'art. 25 della Carta sociale europea (riveduta) relativo al diritto dei lavoratori alla tutela dei propri crediti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro.</p>
	<p>5) Ritirare la dichiarazione che esclude l'applicabilità per l'Italia del Capitolo C della Convenzione europea sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, e prevedere quindi di introdurre il diritto di voto attivo e passivo alle elezioni amministrative locali per gli stranieri residenti da un certo numero di anni.</p>
	<p>6) Incorporare la circostanza aggravante delle motivazioni di odio nell'art. 61 del codice penale.</p>
	<p>7) Allineare il reato di tortura, introdotto all'art. 613-<i>bis</i> del codice penale, all'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura.</p>
	<p>8) Riconoscere espressamente alle organizzazioni nazionali non-governative rappresentative, dipendenti dalla giurisdizione italiana e specialmente qualificate nelle materie regolamentate dalla Carta sociale europea (riveduta), il diritto di presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.</p>
	<p>9) Finalizzare il processo di adozione del d.d.l. in materia di diffamazione, tenendo conto degli standard delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.</p>
	<p>10) Proseguire negli sforzi di riforma del sistema per la prevenzione e la repressione della corruzione sia nel settore pubblico sia nel privato, con particolare riferimento alle più recenti raccomandazioni elaborate dal GRECO sui seguenti temi: incriminazioni per corruzione, trasparenza del finanziamento ai partiti e prevenzione della corruzione nei confronti dei membri del Parlamento, dei giudici e dei pubblici ministeri.</p>
	Piano infrastrutturale
<p>12) Garantire l'esistenza di una Commissione parlamentare permanente in materia di diritti umani, presso uno o entrambi i rami del Parlamento.</p>	
<p>13) Dotare tutti i Ministeri di un ufficio <i>ad hoc</i> in materia di diritti umani.</p>	

segue

Piano infrastrutturale	14) Dotare delle necessarie risorse umane e finanziarie le autorità indipendenti operanti in settori di diretta rilevanza per i diritti umani.
Implementazioni di obblighi e impegni internazionali	15) Completare il processo normativo per l'implementazione dello Statuto della Corte penale internazionale sul versante del diritto sostanziale.
	16) Incrementare la pronta e piena esecuzione delle sentenze dalla Corte europea dei diritti umani, ivi inclusa la liquidazione dei risarcimenti, e migliorare la capacità di adeguamento agli standard definiti dalla Corte stessa.
	17) Affrontare in via prioritaria la questione dell'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, compresi quelli istituiti per riparare all'eccessiva durata dei primi.
Adozione di policies	18) Svolgere in Parlamento un dibattito annuale sui diritti umani.
	19) Adottare i seguenti piani nazionali d'azione, dotandoli di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione: a. Piano nazionale d'azione relativo alla situazione dei diritti umani nelle strutture di detenzione; b. Programma nazionale relativo all'educazione alla cittadinanza democratica e all'educazione e formazione ai diritti umani.
	20) Fornire informazioni sull'attuazione e sull'impatto dei seguenti piani nazionali d'azione: a. Strategia nazionale d'inclusione dei rom, sinti e caminanti (2012-2020); b. Strategia nazionale per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere; c. Piano nazionale contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza per il triennio (2013-2015); d. Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani (2016-2018); e. Piano nazionale d'azione impresa e diritti umani (2016-2021); f. Piano d'azione nazionale su «Donne, Pace e Sicurezza» (2016-2019); g. Quarto piano nazionale di azione e di interventi per la protezione dei diritti e dello sviluppo dei soggetti in età evolutiva (2016-2017); h. Piano strategico nazionale sulla violenza maschile nei confronti delle donne (2017-2020); i. Secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (2018-2020).
	21) Estendere formalmente le competenze dell'UNAR affinché esse ricomprendano tutte le forme di discriminazione, incluse quelle basate su lingua, religione, origine nazionale, disabilità, orientamento sessuale e identità di genere.
	22) Garantire adeguati livelli di spesa pubblica per le varie tipologie di prestazioni sociali (salute, disabilità, famiglia, disoccupazione, edilizia sociale e lotta all'esclusione sociale).

segue

Adozione di policies	23) Rafforzare gli sforzi volti a risolvere il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, dando ulteriore seguito agli interventi strutturali e ai meccanismi di deflazione predisposti.
Iniziative in ambiti specifici	
Diritti delle donne	<p>24) Promuovere l'effettiva parità tra uomini e donne in tutti gli aspetti della vita pubblica e privata, in particolare attraverso l'adozione di politiche e azioni volte a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ridurre il divario di rappresentanza delle donne nei più alti ruoli decisionali degli organismi politici, incluso il Parlamento e i Consigli regionali, della pubblica amministrazione, incluso il servizio diplomatico, e del settore privato; b. ridurre il divario salariale tra uomini e donne; c. favorire un maggiore bilanciamento del carico di lavoro familiare, sia domestico che di cura, tra uomini e donne; d. eliminare atteggiamenti stereotipati sui ruoli e le responsabilità delle donne e degli uomini nella famiglia, nella società e nei luoghi di lavoro; e. favorire percorsi di integrazione delle donne straniere; f. affrontare e risolvere il fenomeno delle dimissioni senza giusta causa [«dimissioni in bianco»] delle donne in gravidanza e delle madri lavoratrici.
Diritti dei bambini	<p>25) Adottare un provvedimento legislativo generale che sancisca il diritto dei bambini a essere ascoltati nelle corti, negli organismi amministrativi, nelle istituzioni, a scuola e in famiglia in ogni materia che li riguarda direttamente, e istituire, a tal fine, adeguati meccanismi e procedimenti per garantire che la partecipazione dei bambini sia effettiva.</p> <p>26) Emendare il codice penale al fine di proibire espressamente e criminalizzare il reclutamento e l'impiego di persone minori di 18 anni nel corso di conflitti armati da parte delle forze armate o gruppi armati.</p> <p>27) Adottare una legislazione che proibisca e criminalizzi la vendita di armi leggere e di piccolo calibro a quei Paesi in cui i bambini sono impiegati nelle forze armate.</p>
Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione	<p>28) Affrontare il fenomeno migratorio come un fenomeno strutturale, la cui pianificazione sistemica deve essere demandata a strumenti di natura ordinaria (e non emergenziali, legati puramente ad un'ottica securitaria) nonché ad una governance multi-livello, a cui dovrebbero partecipare i Ministeri competenti, le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni non-governative.</p> <p>29) Rispettare il principio di <i>non-refoulement</i>, il diritto dei richiedenti protezione internazionale ad un esame individuale del proprio caso, nonché ad un accesso immediato alle procedure di asilo e ad altre forme di protezione nazionale e internazionale, anche nell'ambito di accordi bilaterali di riammissione o di cooperazione in materia di gestione dei flussi migratori.</p>

segue

<p>Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione</p>	<p>30) Concretizzare le iniziative tese a superare la rigidità dei parametri del regolamento Dublino III per rispondere sia alle aspettative dei richiedenti protezione internazionale, sia alle esigenze delle comunità che in Europa sono particolarmente esposte all’impatto dell’afflusso di migranti potenziali richiedenti asilo.</p>
<p>Diritto di cittadinanza, migranti, rifugiati e richiedenti protezione</p>	<p>31) Sostenere le attività del «tavolo giuridico rom» istituito il 30 gennaio 2013 nell’ambito della Strategia nazionale di inclusione degli appartenenti a queste comunità allo scopo di trovare soluzioni alla situazione di apolidia di molti rom e sinti provenienti dai territori della ex Jugoslavia e dei loro figli nati di Italia (cosiddetta «apolidia di fatto»).</p> <p>32) Sviluppare un sistema di identificazione più rapido, al fine di limitare il più possibile il periodo di detenzione dei migranti per le procedure di identificazione, assicurando il pieno rispetto dei diritti delle persone trattenute nei centri per il rimpatrio.</p> <p>33) Rivedere la legislazione sulla cittadinanza alla luce del principio dello <i>ius humanae dignitatis</i>, proseguendo il percorso iniziato con la semplificazione del procedimento di acquisizione della cittadinanza previsto dall’art. 33 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69.</p>

Struttura dell'Annuario 2018

Come le sue precedenti edizioni, l'*Annuario italiano dei diritti umani 2018* si propone di restituire una fotografia della situazione dei diritti umani in Italia sia dal punto di vista normativo e «infrastrutturale», sia da quello dell'attuazione concreta di politiche e iniziative per la loro promozione e protezione. L'arco diacronico di riferimento è l'anno solare 2017. Il grado di dettaglio e approfondimento perseguito nelle varie sezioni del volume consente letture trasversali e mirate, che si possono sviluppare anche attraverso la consultazione degli indici analitici.

Le informazioni presentate nelle prime tre Parti dell'*Annuario* provengono da documenti di pubblico dominio, generalmente rintracciabili all'interno delle pagine web ufficiali di ciascun organismo analizzato. Per la Parte IV si sono utilizzate le banche dati delle corti citate (per la giurisprudenza italiana si è fatto uso in particolare della banca dati «De Iure» di Giuffrè). Gli elenchi completi e aggiornati degli strumenti giuridici internazionali adottati e il comportamento dell'Italia a riguardo (ratifiche, firme, nessuna azione) sono disponibili online nell'apposita sezione ospitata sul sito dell'Archivio regionale «Pace Diritti Umani» (www.annuarioitalianodirittiumani.it, sezione «Allegati») gestito dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università di Padova ai sensi dell'art. 2 della l.r. Veneto 55/1999.

Nella *Parte I* dell'*Annuario* sono illustrate le principali novità circa lo stato di recepimento delle norme internazionali e regionali nell'ordinamento interno. La rassegna muove dal livello universale (Nazioni Unite) per giungere a quello regionale, costituito dalla produzione normativa del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea, e pervenire quindi a presentare la normativa interna che recepisce gli obblighi internazionali attraverso le leggi statali e regionali.

La *Parte II* illustra l'infrastruttura diritti umani presente in Italia ed è articolata in tre capitoli. Il primo riguarda la struttura, le funzioni e le attività degli organismi dello Stato: Parlamento, Governo, potere giudiziario, autorità indipendenti; presenta inoltre le attività delle organizzazioni di società civile e delle istituzioni accademiche che operano a livello nazionale. Il secondo capitolo fa riferimento al livello subnazionale dell'ordinamento italiano e ricostruisce la variegata infrastruttura locale e regionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e le relative strutture di coordinamento nazionale. Il terzo capitolo è dedicato all'infrastruttura «pace diritti umani» e alle iniziative sviluppate in materia dalla Regione del Veneto. Questa attenzione specifica si spiega in ragione del pionieristico impegno profuso dal Veneto, sin

dall'adozione della l.r. 18 del 1988, nella promozione della cultura dei diritti umani, della pace e della solidarietà internazionale.

La *Parte III* riguarda le relazioni dell'Italia con gli organi e i meccanismi internazionali e regionali di controllo sull'attuazione dei diritti umani. Viene dato ampio spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali organismi nei confronti dell'Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l'Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza il ruolo dell'Italia all'interno di queste organizzazioni e il contributo dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite soffermandosi in particolare sulle attività dell'Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei *Treaty Bodies* e sull'azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d'Europa, mentre il terzo si occupa dell'Unione Europea. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), relativamente all'azione del Consiglio d'Europa e dell'UE nel corso del 2016. Il quarto capitolo riguarda l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto internazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggiornamenti sul grado di adattamento dell'Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2017.

La *Parte IV* presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l'Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamente la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardanti l'Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all'indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.

All'informazione aggiornata fornita nelle quattro Parti dell'*Annuario*, il Comitato di ricerca e redazione presenta da quest'anno una nuova sezione dell'Introduzione volta all'approfondimento di aspetti specifici dell'azione per i diritti umani del Paese. Il tema di questa edizione riguarda la formulazione e l'attuazione del *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* ed è curato dalla dott.ssa Claudia Pividori.

Le versioni precedenti a questa edizione dell'*Annuario* – dal 2011 al 2017 – sono completamente fruibili online al seguente indirizzo: www.annuarioitalia.nodirittiumani.it.

Approfondimento. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015: realizzazione e realizzabilità di un Piano d'azione nazionale

Il presente focus propone una valutazione, in una duplice prospettiva, del *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere* (2015-2017), previsto dalla legge 119/2013 e adottato con d.p.c.m. il 7 luglio 2015.

In primo luogo, viene presentata un'analisi della conformità del Piano nazionale d'azione italiano (PAN) rispetto agli standard internazionali, in *primis* quelli stabiliti dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica. Ciò che in sostanza si è voluto indagare è se il Piano possiede quelle caratteristiche e quegli elementi, da punto di vista del contenuto ma anche della sua struttura, tali da renderlo uno strumento operativo efficace per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza maschile contro le donne in Italia. Le dimensioni rispetto alle quali la conformità del PAN con gli standard internazionali è stata valutata sono: a) i principi guida e le premesse giuridiche fondamentali; b) la fase di elaborazione del PAN; c) il sistema di *governance* centrale e territoriale; d) la definizione di politiche pubbliche nei settori della prevenzione, protezione e contrasto della violenza; e) la fase di attuazione; f) la fase di valutazione e di monitoraggio.

La seconda parte di questo approfondimento ha come obiettivo quello di rendere un quadro il più possibile completo e preciso del processo di attuazione del PAN, di quanto in esso previsto è stato effettivamente realizzato e di quali altre attività non espressamente previste sono state attuate. Per ciascuna delle linee di azione del PAN (prevenzione, protezione, punizione), nonché dei corrispondenti assi di intervento, si sono messi a confronto gli obiettivi e le azioni previste con le azioni effettivamente realizzate e le risorse stanziare. Prima degli approfondimenti sul PAN, presentiamo un quadro sintetico sul fenomeno della violenza maschile sulle donne in Italia.

1. La violenza maschile contro le donne in Italia

Secondo la più recente indagine condotta dall'ISTAT in materia di violenza contro le donne (*Indagine sulla sicurezza delle donne* – 2014), il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Il 20,2% ha subito violenza

fisica; il 21% violenza sessuale; il 5,4% ha subito stupri o tentati stupri. La stessa indagine rivela che il 26,4% delle donne ha subito violenza psicologica o economica dal partner attuale e il 46,1% da parte di un ex partner. Sono vittime di *stalking* il 16,1% delle donne. Anche per quanto riguarda le forme di violenza più gravi, gli autori sono prevalentemente i partner attuali o gli ex partner.

Rispetto all'analogia indagine ISTAT del 2006, si possono cogliere alcuni segni di evoluzione. Dal confronto dei dati circa le violenze verificatesi nei 5 anni precedenti le due rilevazioni (2006 e 2014), calano la violenza fisica e sessuale da parte dei partner attuali e da parte degli ex partner, così come la violenza sessuale perpetrata da uomini diversi dai partner e la violenza psicologica commessa dal partner attuale (dal 42,3% al 26,4%). Resta tuttavia stabile la violenza nelle sue forme più gravi (stupri e tentati stupri) e aumenta la gravità delle violenze rilevate. Rispetto al 2006, nel 2014 aumentano le violenze che hanno causato ferite (quelle commesse dal partner passano dal 26,3% al 40,2%) e il numero di donne che hanno temuto per la propria vita ha visto un incremento dal 18,8% del 2006 al 34,5% del 2014.

Confrontando i dati dei 5 anni precedenti le indagini del 2006 e del 2014, inoltre, sembra emergere una maggiore consapevolezza della violenza subita. Più spesso le donne considerano la violenza un reato (dal 14,3% al 29,6% per la violenza da partner) e la denunciano con più frequenza alle forze dell'ordine (dal 6,7% all'11,8%). Più spesso ne parlano con qualcuno (dal 67,8% al 75,9%) e cercano aiuto presso i servizi specializzati, tra cui in primis i centri antiviolenza (dal 2,4% al 4,9%).

Questi trend sono sostanzialmente confermati dai dati forniti dal Ministero dell'interno sul numero totale delle denunce presentate (vittime di ambo i sessi). Con l'eccezione dei delitti di violenza sessuale, le cui denunce negli ultimi sei anni sono diminuite di circa il 12%, si osserva, infatti, una crescente tendenza alla denuncia per il reato di *stalking* (da 9.027 nel 2011 a 13.177 nel 2016, +31%) e di maltrattamenti in famiglia (da 9.294 casi del 2011 a oltre 14.000 casi nel 2016, +33%). A conferma, tuttavia, della dimensione di genere del fenomeno, l'incidenza percentuale del numero di vittime di sesso femminile per le tre tipologie di reato è rispettivamente: 88%, 77%, 80%.

Mentre negli ultimi 25 anni in Italia il numero di omicidi volontari si è nel complesso ridimensionato, ad essere diminuiti sono stati soprattutto gli omicidi di uomini (da 4 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,9 nel 2015). Il quoziente di vittime femminili è rimasto invece complessivamente stabile (scendendo da 0,6 a 0,4 per 100.000 femmine). Nella serie storica 2011-2016, il numero di donne uccise è stato in media 160 all'anno. Le donne, tuttavia, a differenza degli uomini, sono uccise soprattutto nell'ambito familiare o da conoscenti. In base alle elaborazioni dall'ISTAT sui dati del Ministero dell'interno, negli ultimi dieci anni gli omicidi di donne ad opera del partner o dell'ex partner incidono tra il 39% e il 55%. Se insieme a questi casi si considerano anche gli omicidi commessi da altri parenti, risulta che i tre quarti degli omicidi di donne avvengono in ambito familiare.

La violenza maschile contro le donne è dunque un fenomeno strutturale, non meramente episodico o emergenziale, strettamente collegato alla dimensione

della disuguaglianza e perciò alla differenza in termini di potere tra uomini e donne. Fondamentali, dunque, per completare il quadro conoscitivo sul fenomeno della violenza contro le donne in Italia sono le rilevazioni sul contesto sociale e culturale in cui esso si sviluppa, in particolare quelle relative ai ruoli e agli stereotipi di genere. Secondo l'indagine dell'ISTAT «Stereotipi, rinunce e discriminazioni di genere» del 2011, ad esempio, mentre appaiono superati in Italia alcuni stereotipi sui tradizionali ruoli di genere, ne permangono altri, come quello sulla distribuzione dei compiti domestici.

Spunti interessanti sono forniti anche dall'Eurobarometro del 2016 sulla violenza di genere, il quale rileva come gli italiani da un lato pensino in larga maggioranza (il 90%) che la violenza nei confronti delle donne in Italia sia un fenomeno comune, ma dall'altro dichiarino, in misura molto più alta che negli altri Paesi europei, di non essere a conoscenza di donne vittime di violenza nella propria cerchia familiare o amicale. Inoltre, mentre l'88% degli intervistati dichiara di considerare la violenza contro le donne inaccettabile e sempre perseguibile per legge, l'11% pensa che la violenza domestica sia una questione privata e quindi da risolvere all'interno della famiglia, e il 18% pensa che sia sbagliato ma non contro la legge costringere il partner a un rapporto sessuale. Infine, sebbene il 78% degli italiani pensi che la violenza contro le donne avvenga principalmente tra le pareti domestiche, il 30% ritiene che una donna abbia maggiori probabilità di subire uno stupro da uno sconosciuto.

Più in generale, riferimento può essere fatto agli indicatori sull'uguaglianza tra uomini e donne. Considerando l'indice elaborato dall'EIGE (Istituto europeo per l'eguaglianza di genere), l'Italia, che pure ha compiuto progressi significativi verso l'uguaglianza di genere nella maggior parte degli ambiti di cui si compone l'indice (lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute), resta al di sotto della media UE (66,2) e presenta disuguaglianze di genere significative.

	2005	2010	2012	2015
Indice uguaglianza di genere	49.2	53.3	56.5	62.1
Lavoro	60.8	61.3	62.4	62.4
Denaro	76.2	78.9	78.7	78.6
Conoscenza	54.1	53.8	56.7	61.4
Tempo	60.1	55.1	61.4	59.3
Potere	16.1	25.2	29.4	45.3
Salute	85.8	86.3	86.5	86.3

Fonte: EIGE

Il più rilevante miglioramento dal 2005 si riscontra rispetto all'ambito «potere», sebbene continui a essere il dominio con il punteggio più basso. Nonostante le donne abbiano compiuto progressi nelle posizioni decisionali

nell'ambito politico ed economico, restano ancora fortemente sotto-rappresentate. Un altro ambito rispetto al quale si rilevano delle criticità è quello del tempo, espressione di una ancora iniqua distribuzione tra donne e uomini del tempo dedicato alle attività domestiche, assistenziali e ricreative. Anche l'ambito del lavoro è caratterizzato da disuguaglianze di genere significative, con il tasso occupazionale femminile più basso tra i Paesi UE.

2. Analisi del Piano d'azione italiano alla luce degli standard internazionali

a) I principi guida e le premesse giuridiche fondamentali

Una prima osservazione circa la rispondenza tra il *Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017* (PAN) e le premesse giuridiche fondamentali relative alla violenza contro le donne, concerne il titolo stesso del documento. Mentre, infatti, il titolo fa riferimento alla violenza sessuale e alla violenza di genere, i contenuti del PAN sono rivolti essenzialmente al fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne. Quest'ultima, benché basata sul genere, non è sinonimo di violenza di genere, come invece il titolo del PAN potrebbe erroneamente far supporre.

Nel complesso, il PAN, adotta coerentemente un approccio basato sui diritti umani. Esso richiama in maniera appropriata gli strumenti internazionali in materia e riconosce la violenza maschile come una violazione dei diritti umani delle donne e una forma di discriminazione di genere che affligge la società in maniera strutturale e non meramente episodica. Sebbene nella parte del PAN dedicata al Sistema integrato di raccolta dati si sottolinei l'importanza di accrescere la conoscenza delle varie forme della violenza contro le donne (fisica, sessuale, psicologica, economica), nelle sue premesse il PAN manca tuttavia nel fornire una definizione di violenza che riconosca le molteplici e interrelate manifestazioni del fenomeno. Assente risulta anche qualsiasi riferimento ai concetti di discriminazione multiple e di inter-sezionalità ovvero a quelle prospettive che non considerano il genere come una categoria isolata, ma che piuttosto guardano alle sue interconnessioni o ibridazioni con altre categorie sociali quali l'etnia, la disabilità, l'orientamento sessuale.

Rispetto alla metodologia di lavoro multi-agenzia, correttamente il PAN riconosce la necessità di lavorare in sinergia e in maniera coordinata con tutti gli attori, istituzionali e non, che a diverso titolo e a diverso livello sono impegnati nel contrasto al fenomeno della violenza maschile contro le donne. Meno coerente è invece il riconoscimento del ruolo dei centri antiviolenza. Nella parte dedicata agli obiettivi i centri antiviolenza sono infatti segnalati per la loro rilevanza sociale e per i saperi di cui sono portatori, anche in connessione con l'esperienza politica femminista, nelle restanti parti del PAN perdono centralità, essendo considerati sostanzialmente al pari di altri soggetti del privato sociale.

b) La fase di sviluppo del Piano

Il Piano straordinario, emanato ai sensi dell'art. 5 della l. 119/2013, è stato approvato con d.p.c.m. 7 luglio 2015, quindi due anni dopo. Uno degli aspetti di maggiore criticità del PAN rispetto a quanto previsto dalle raccomandazioni internazionali concerne la sua struttura complessiva. Il PAN non stabilisce un programma di attività organico, coerente e multi-settoriale, fondato sui dati e sulle conoscenze attuali del fenomeno. In particolare, benché fossero già disponibili le rilevazioni dell'ISTAT del 2006 e del 2014, il PAN non presenta alcun dato quantitativo o qualitativo circa le cause, l'incidenza o l'impatto della violenza maschile contro le donne in Italia, mancando così la possibilità di collegare le azioni individuate a una strategia chiaramente indirizzata alle problematiche identificate dalle rilevazioni statistiche e quindi di condurre un'azione di monitoraggio. Rispetto a quest'ultimo punto, benché presenti alcuni riferimenti al monitoraggio e alla valutazione, il PAN non fornisce una descrizione analitica di obiettivi e indicatori di risultato (v. oltre, punto f).

Per quanto concerne la partecipazione nella fase di elaborazione del PAN delle organizzazioni di società civile impegnate sulla violenza contro le donne, come prescrive l'art. 7 della Convenzione di Istanbul, l'art. 5(1) della l. 119/2013 disponeva che il Ministro delegato per le pari opportunità dovesse avvalersi del «contributo delle amministrazioni interessate, delle associazioni delle donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza». Anche a tal fine, il 22 luglio 2013 è stata costituita una *task force* interministeriale, organizzata in sette sottogruppi tematici, di cui hanno fatto parte, oltre al Dipartimento per le pari opportunità, rappresentanti dei ministeri della giustizia, dell'interno, della salute, dell'istruzione, degli affari esteri, della difesa, dell'economia e delle finanze, del lavoro e dello sviluppo economico, nonché delle realtà territoriali impegnate nella lotta al fenomeno (Udi, Telefono rosa, Dire, Pangea, Maschile plurale e Centro di ascolto uomini maltrattanti). Dalle informazioni disponibili, non è chiaro quanta parte del lavoro dei sette sottogruppi tematici della *task force* sia effettivamente confluito nel testo del PAN. Allo stesso modo, è difficile ricostruire l'eventuale contributo dato dalla società civile chiamata a partecipare alla consultazione *online* sulla bozza del Piano aperta sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento per le pari opportunità dal 10 dicembre 2014 al 10 gennaio 2015.

c) Sistema di governance centrale e territoriale

L'art. 10 della Convenzione di Istanbul prevede che le Parti designino o istituiscano uno o più organismi ufficiali responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche e delle misure destinate a prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente Convenzione.

La *governance* del Piano nazionale si presenta come una strategia multilivello potenzialmente adeguata a coordinare le azioni di intervento tra il governo centrale e quello territoriale. Ai sensi del Piano, spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, avvalendosi del Dipartimento per le pari opportunità, le funzioni centrali di direzione, coordinamento del sistema e pianificazione

delle azioni, «in sinergia con le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti locali e le realtà del privato sociale e dell'associazionismo non-governativo impegnate nel contrasto alla violenza e alla protezione delle vittime (centri antiviolenza)». La conduzione del sistema viene affidata a due organismi collegiali: una Cabina di regia inter-istituzionale con compiti di indirizzo politico, composta da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali; e un Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza, con compiti di supporto tecnico, con la partecipazione degli stessi soggetti istituzionali che fanno parte della Cabina, nonché dei rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne e di esperti designati dall'autorità politica delegata in materia di pari opportunità.

Entrambi gli organismi sono stati formalmente istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 25 luglio 2016, un anno dopo l'adozione del PAN. Questo ha inevitabilmente comportato un ritardo nell'avvio delle attività previste dallo stesso, così come nello stanziamento delle risorse. L'architettura di *governance* del PAN, inoltre, sconta una certa debolezza politico-istituzionale del Dipartimento pari opportunità. Il Dipartimento, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato diretto da ministre senza portafoglio, specificamente nominate per questo compito, da ministre che ricoprivano contemporaneamente altri importanti incarichi (lavoro, welfare) o da sottosegretarie. Dall'entrata in vigore della l. 119/2013 che prevedeva l'adozione del PAN, l'incisività dell'azione del Dipartimento è stata compromessa anche dall'avvicendamento di ben quattro delegate (le ministre o sottosegretarie Idem, Guerra, Martelli, Boschi) e da molti mesi di assenza di guida politica nelle more del conferimento delle deleghe da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne la *governance* territoriale, il Piano la demanda ai Tavoli di coordinamento da istituire presso la sede degli ambiti territoriali, cui viene affidato il compito di «agevolare gli indirizzi di programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche territoriali di contrasto e trattamento della violenza contro le donne». Da segnalare in questo ambito che il Dipartimento pari opportunità si è attivato per avere riscontro, per ogni Regione, dell'istituzione di tali organismi e dell'attività dagli stessi svolta a fine giugno 2016, (Corte dei Conti, deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G).

d) Definizione di politiche pubbliche nei settori della prevenzione, protezione e contrasto al fenomeno della violenza

Realizzazione di «Politiche globali e coordinate volte alla prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza contro le donne, nonché alla protezione delle vittime e alla criminalizzazione degli autori della violenza»: questo è quanto dispone la Convenzione di Istanbul e quanto indicato dalle raccomandazioni internazionali.

Prevenzione

Rispetto agli obiettivi della prevenzione, il Piano fa riferimento alla necessità di promuovere un cambiamento degli atteggiamenti, dei ruoli di genere e degli stereotipi che rendono accettabile la violenza maschile nei confronti delle donne. L'obiettivo è articolato su tre assi: comunicazione, educazione,

formazione. In materia di comunicazione, l'ambito dei media viene identificato quale ambito privilegiato. Nell'area educazione non è menzionata l'educazione non formale, né ambiti significativi quali la famiglia, i luoghi di lavoro, le associazioni sportive o religiose. Non vi sono infine azioni o linee di intervento dedicate a particolari categorie di soggetti (uomini e ragazzi, genitori, minori o adolescenti a rischio) o dirette ad intervenire sui fattori di rischio associati alla violenza.

Protezione

Rispetto alla definizione di politiche volte alla protezione e alla presa in carico delle donne vittime di violenza, il PAN identifica quali assi di intervento la valutazione del rischio, il soccorso e il re-inserimento socio-lavorativo. È dato particolare risalto agli aspetti dell'accoglienza medico-ospedaliera per il trattamento integrato delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza sulla salute delle donne. Il PAN tuttavia non tratta di accoglienza in emergenza, di accesso a servizi di supporto specializzati, del numero verde antiviolenza, dei servizi di supporto legale, della tutela dei minori coinvolti in situazioni di violenza. Il PAN inoltre, pur menzionandoli, non considera le case rifugio e i centri antiviolenza come elementi fondamentali per il sostegno specialistico alle donne coinvolte in situazioni di violenza.

Punizione

Nonostante la valenza strategica delle forze dell'ordine e del settore giudiziario rispetto al tema oggetto del Piano, l'unica azione individuata dal Piano nell'ambito della linea di azione «Punizione» è quella riguardante il recupero degli uomini maltrattanti. In questo senso, pur nel rispetto delle competenze degli organismi deputati alle funzioni giudiziarie e di pubblica sicurezza, nessun riferimento è fatto ad azioni dirette alla tutela delle vittime di violenza nell'ambito di indagini/procedimenti penali ovvero al tema della vittimizzazione secondaria, delle misure di protezione, della necessità di coordinamento tra azione civile e penale.

Sistema di raccolta dati

Nel PAN, il tema della raccolta dati e della ricerca, richiamato dall'art. 11 della Convenzione di Istanbul, assume un rilievo centrale. Indicata tra le finalità del Piano già nella l. 119/2013, alla raccolta dati sul fenomeno della violenza è dedicato un corposo sotto-paragrafo della sezione sulla *governance* centrale. In linea con le raccomandazioni internazionali, il PAN ha previsto la costituzione, presso il Dipartimento delle Pari opportunità, di un sistema integrato di raccolta ed elaborazione dati allo scopo di rafforzare la conoscenza del fenomeno e costruire un sistema di monitoraggio dell'attuazione del PAN e delle politiche ad esso collegate. A tal fine, con d.p.c.m 19 ottobre 2015 è stato nominato un gruppo di esperti per la formulazione di proposte di progettazione e sviluppo del sistema informativo della banca dati, mentre il 25 novembre 2016 è stato siglato un protocollo tra Dipartimento Pari opportunità e ISTAT, a cui il 24 marzo 2017 ha fatto seguito un accordo istituzionale tra i due medesimi enti.

e) Attuazione del Piano

Il Piano non include una descrizione articolata di obiettivi, priorità, azioni di breve, medio o lungo termine. Inoltre, a parte l'indicazione del periodo di validità (2015-2017), nel PAN non vi sono indicazioni circa i tempi di realizzazione delle attività previste, né rispetto ai soggetti in capo ai quali è posta la responsabilità di attuare una data azione. Gli obiettivi sono spesso declinati in maniera molto generale e, in alcuni casi, agli obiettivi non sono chiaramente collegate specifiche attività.

In considerazione del fatto che tra gli elementi cruciali per l'attuazione di un Piano d'azione vi è un adeguato sistema di *governance*, la «debolezza» politico-istituzionale dell'autorità di governo centrale incaricata della sua regia, che tra le altre cose ha avuto come conseguenza la nomina tardiva degli organismi deputati a fornire indirizzo politico (Cabina di regia) e supporto tecnico (Osservatorio), ha inciso sulle modalità e sulle tempistiche di attuazione del PAN.

Come conseguenza dei ritardi nelle procedure di costituzione della Cabina di regia e dell'Osservatorio, la cui istituzione come detto è avvenuta un anno dopo l'entrata in vigore del PAN, la prima iniziativa riconducibile al PAN è stata avviata all'inizio del 2016. Si è trattato della pubblicazione di un avviso pubblico volto a finanziare i progetti per il rafforzamento dei servizi territoriali e dei centri-antiviolenza (pubblicato sulla G.U. dell'8 marzo 2016).

Per quanto riguarda il budget, l'art. 4 del PAN fa riferimento alle risorse stanziare per le annualità 2013-2015 (per un totale di circa 30 milioni di euro), richiamando ulteriori 10 milioni di euro stanziati per il 2016. In base ai dati forniti dal Dipartimento Pari Opportunità, tutte le risorse previste dal PAN sono state stanziare, per un totale di oltre 43 milioni euro. A questa somma si aggiungono 10 milioni di euro stanziati nell'Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, pubblicato il 24 luglio 2017.

Inoltre, sebbene il paragrafo 4 del PAN individui quattro diverse destinazioni per le risorse stanziare, non vi sono indicazioni chiare circa la destinazione delle risorse rispetto a ciascuna delle linee di azione, prevenzione, protezione, punizione, e dei collegati assi di intervento individuati all'art. 5 del PAN. Come sottolineato anche dalla Corte dei Conti (deliberazione 5 settembre 2016, n. 9/2016/G), infatti, nel Piano non sono esplicitati i criteri sulla cui base si è proceduto alla ripartizione delle risorse assegnate. Il capitolo 5 del PAN, dedicato alle linee di azione, non è corredato da analisi finanziaria e manca qualunque collegamento tra le linee di azione e la ripartizione del plafond disponibile.

f) Valutazione e monitoraggio del Piano

Rispetto alla valutazione e al monitoraggio, al paragrafo 3(1) dedicato alla *governance* centrale, il PAN assegna all'Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza il compito di monitorare la sua attuazione e di operare una valutazione sull'impatto delle politiche in tema di contrasto alla violenza maschile sulle donne. All'Osservatorio, inoltre, è assegnato il compito di monitorare l'attuazione delle azioni positive conformi alle Linee guida elaborate dal Gruppo di esperti sul linguaggio, nonché dell'utilizzo dei congedi

retribuiti per le donne inserite nei percorsi di protezione. All'art. 7, infine, il PAN prevedeva che entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza annuale fosse competenza del livello centrale di governo trasmettere al Parlamento italiano lo stato di attuazione delle azioni e degli interventi indicati nello stesso.

La scelta di incaricare del monitoraggio e della valutazione l'Osservatorio, organismo con rappresentanza istituzionale multi-settoriale e con la partecipazione delle associazioni impegnate sul tema della violenza sulle donne, così come quella di incaricare il Dipartimento Pari Opportunità di relazionare ad intervalli annuali il Parlamento sui progressi effettuati, si pone in linea con le indicazioni internazionali. Il PAN tuttavia non individua indicatori di risultato (finali o intermedi) per ciascuno degli obiettivi e delle azioni previste. Mancano, in sostanza, parametri di riferimento sui quali valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi adottati per realizzare le finalità perseguite.

In ogni caso, in base alle informazioni disponibili, non risulta che l'Osservatorio abbia svolto attività di monitoraggio o di valutazione del Piano, così come non risulta che il Dipartimento Pari Opportunità abbia presentato relazioni al Parlamento circa lo stato di attuazione del PAN. In data 16 giugno 2017 il Dipartimento Pari Opportunità ha siglato un Accordo con il Dipartimento del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che ha tra i suoi obiettivi, oltre alla valutazione del prossimo PAN triennale, anche la valutazione dei risultati degli interventi attuati dal PAN 2015-17.

3. Conclusioni: il PAN italiano è un buon Piano?

In base all'analisi condotta, le dimensioni rispetto alle quali la conformità del PAN con gli standard internazionali risulta deficitaria appaiono molteplici. Per quanto riguarda i contenuti di politiche pubbliche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, l'insieme delle linee di intervento individuate risponde in maniera poco soddisfacente all'obbligo di sviluppare una risposta globale e coordinata. Settori chiave quali l'educazione non formale, i servizi specializzati e la giustizia non vengono considerati, così come deboli appaiono i meccanismi di raccordo tra le azioni pertinenti i settori individuati. Sono tuttavia gli aspetti attinenti alla strutturazione complessiva del PAN a risultare maggiormente deficitari rispetto agli standard internazionali. Come già evidenziato, il PAN italiano non presenta una descrizione articolata di obiettivi, priorità, azioni di breve, medio o lungo termine; non include indicazioni circa i tempi di realizzazione delle attività previste o dei soggetti esecutori; non fornisce parametri di riferimento in base ai quali valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi adottati. Queste caratteristiche, o piuttosto l'assenza delle stesse, rendono il PAN italiano uno strumento complesso da monitorare e da valutare, ma anche poco funzionale per un processo di apprendimento per la definizione di politiche future. Il PAN italiano dunque appare essere poco adeguato rispetto alle finalità di un piano d'azione nazionale ovvero il configurarsi come uno strumento operativo efficace in grado orientare in maniera globale e coordinata l'azione di un Paese per prevenire e contrastare la violenza contro le donne.

Nonostante i limiti della sua articolazione complessiva, nella sezione seguente si è comunque tentato di dar conto dello stato di attuazione del PAN nell'arco temporale di riferimento 2015-2017. Nelle tabelle a seguire, per ciascuna delle linee di azione del PAN, sono rappresentati e posti confronto gli obiettivi e le azioni previste con le azioni realizzate e le risorse stanziare. Il quadro di sintesi circa lo stato di attuazione del PAN che emerge è variegato: per alcune linee di azione, agli obiettivi e alle azioni previste è stato dato puntuale seguito; in altri casi, le azioni realizzate corrispondono solo in parte o per nulla a quanto previsto dal PAN; in altri casi ancora, non sono state rilevate attività ovvero risorse rispondenti agli obiettivi indicati.

Sintesi dello stato di attuazione del PAN

1. Prevenzione	
Comunicazione	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilizzare operatori dei media 	<ul style="list-style-type: none"> • Promuovere il linguaggio di genere nella pubblica amministrazione
<p>Azioni previste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Redazione di Linee Guida per sensibilizzare e promuovere linguaggio di genere 	<p>Azioni realizzate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protocollo con Ferrovie dello Stato e Poste Italiane per sensibilizzazione <ul style="list-style-type: none"> • Campagne di comunicazione e promozione 1522 in occasione del 25 novembre (2015, 2016, 2017)
<p>Risorse destinate</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11,7 milioni mediante avviso pubblico • 615 mila annuali per il 1522 	<ul style="list-style-type: none"> • d.lgs 70/2017 ridefinizione disciplina contributi diretti a editori • DPCM 28 aprile 2017 sul servizio pubblico

Educazione	
Obiettivi	
<ul style="list-style-type: none"> • Educazione alla parità e al rispetto per docenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Approccio di genere nella pratica educativa e didattica
<p>Azioni previste</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento di indirizzo per istituzioni scolastiche • Riflessione uso dei linguaggi nei libri di testo • Tavolo tecnico con editori per revisione codice autoregolamentazione 	<p>Azioni realizzate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 107/2015 "Buona Scuola" <ul style="list-style-type: none"> • Piano nazionale Educazione al Rispetto e Linee Guida MIUR 2017
<p>Risorse destinate</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 milioni tramite avviso pubblico 	

Formazione

Obiettivi

- Formazione specifica per tutte le figure professionali

Azioni previste

- Formazione integrata e multidisciplinare per tutti gli operatrici/tori presenti nel territorio

Azioni realizzate

- Protocollo e accordo di collaborazione DPO/Arma Carabinieri, DPO/Ministero Interno
- Formazione personale socio-sanitario tra gli obiettivi indicati per la ripartizione dei fondi regionali

Risorse destinate

- 260 mila (Accordo con Arma dei Carabinieri)
- Quota fondi ripartiti alle Regioni

2. Protezione

Valutazione del rischio

Obiettivi

- Promuovere azioni protettive e di sostegno verso le donne a rischio di violenza

Azioni previste

- Messa a disposizione delle Linee guida sulla valutazione del rischio allegate al Piano

Azioni realizzate

- Nessuna specifica azione rilevata

Risorse destinate

- Nessuna specifica risorsa rilevata

Asse Soccorso

Obiettivi

- Trattamento integrato conseguenze fisiche e psicologiche della violenza
- Rafforzamento prestazioni erogate dai servizi socio-sanitari pubblici e privati

Azioni previste

- Codici di riconoscimento nei livelli di prestazione per gli accessi ai servizi sanitari di emergenza
- Percorsi di cura dedicati nei PS
- Sigla protocolli di intesa a livello territoriale per realizzazione percorsi

Azioni realizzate

- Adozione Linee guida per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza

Risorse destinate

- 12 milioni per centri anti violenza, servizi di assistenza, rete dei servizi territoriali
- 1 milione bando per donne migranti + 1 milione donne detenute

Asse Reinserimento socio-lavorativo

Obiettivi

- Empowerment (sostegno, protezione, assistenza e integrazione sociale)
- Autonomia economica

Azioni previste

- Percorsi di sostegno per raggiungere autonomia lavorativa ed economica
- Monitoraggio accesso a congedo ex art. 24, d.lgs. 80/2015

Azioni realizzate

- Obiettivo indicato per ripartizione dei fondi regionali
- Circolare applicativa INPS su congedo retribuito (n. 65/2016)

Risorse destinate

- 4,4 milioni mediante avviso pubblico
- Quota fondi assegnati alle Regioni (focus inserimento lavorativo e autonomia abitativa)
- 250 mila mediante avviso pubblico per progetti su violenza economica

3. Punizione

Recupero maltrattanti

Obiettivi

- Prevenire comportamenti violenti e prevenire recidiva
- Contrastare negazione della responsabilità maschile

Azioni previste

- Attivazione interventi integrati, psicologici, criminologici, per recupero maltrattanti

Azioni realizzate

- Nessuna specifica azione rilevata

Risorse

- 1,25 milioni mediante avviso pubblico

4. Altre azioni

Banca Dati Integrata

Obiettivi

- Misurazione e conoscenza della violenza di genere contro le donne

Azioni previste

- Costituzione di una Banca dati nazionale dedicata al fenomeno della violenza

Azioni realizzate

- Nomina gruppo di esperti
- Sigla protocollo + Accordo istituzionale DPO/ISTAT
- Quadro informativo integrato sulla violenza contro le donne

Risorse destinate

- 2 milioni (Accordo DPO - ISTAT)

PARTE I - IL RECEPIMENTO DELLE NORME INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. La normativa internazionale sui diritti umani

La prima parte dell'*Annuario* è suddivisa in due capitoli. Il primo è dedicato alle novità relative ai principali strumenti internazionali sui diritti umani a cui l'Italia ha aderito nonché a quelli che il Paese ha firmato, ma non ratificato, ed eventualmente a quelli, adottati nel corso del 2017, che non risultano ancora oggetto di alcuna iniziativa di accettazione.

Il quadro degli obblighi internazionali dell'Italia prende in considerazione le convenzioni di portata universale adottate dalle Nazioni Unite e quelle relative ai temi del disarmo e della non proliferazione, le convenzioni del Consiglio d'Europa, nonché i trattati e la normativa derivata dell'Unione Europea. Le informazioni che così vengono fornite sono preliminari alla presentazione dell'apparato normativo nazionale – la Costituzione e la legislazione statale e regionale – di cui si occupa il capitolo successivo.

La rassegna completa, aggiornata a dicembre 2017, dei 116 strumenti giuridici sui diritti umani considerati in questa pubblicazione (43 delle Nazioni Unite, 17 in materia di disarmo e non proliferazione e 56 del Consiglio d'Europa) e dello stato di accettazione (ratifica, firma, nessuna iniziativa) dell'Italia a riguardo è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.1. Strumenti giuridici delle Nazioni Unite

Nel corso del 2017, l'Italia non ha depositato nuovi strumenti di ratifica.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2017, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione

Nel 2017 le Nazioni Unite hanno adottato il Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, non ancora entrato in vigore al 31 dicembre 2017.

Andrea Cofelice, Pietro de Perini, Claudia Pividori

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2017, degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.3. Strumenti giuridici del Consiglio d'Europa

Nel corso del 2017 l'Italia ha ratificato, in data 21 febbraio, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo del 2005 e il rispettivo Protocollo addizionale del 2015. Nella medesima data, l'Italia ha anche proceduto al deposito dello strumento di ratifica del Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione del terrorismo, adottato nel 2003. Il 19 maggio 2017, il Consiglio d'Europa ha aperto alle firme la Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmato dall'Italia il 24 ottobre.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2017, degli strumenti giuridici del Consiglio d'Europa e dello stato di accettazione dell'Italia a riguardo (ratifica, firma, nessuna iniziativa) è disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

1.4. Normativa dell'Unione Europea

1.4.1. Trattati

Dal 1° dicembre 2009, come previsto dal Trattato di Lisbona, il quadro giuridico dell'Unione si articola a partire da due strumenti fondamentali: il Trattato sull'Unione Europea (TUE) e il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). L'art. 6 TUE attribuisce il rango di diritto primario alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, facendo altresì specifico riferimento ai diritti garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (CEDU) e a quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, i quali fanno parte del diritto UE in quanto principi generali.

Nel Preambolo del TUE sono inoltre esplicitamente richiamati la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989 e la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa (CoE) del 1961 (riveduta nel 1996). Ambedue questi strumenti sono menzionati anche nel TFUE nel contesto del Titolo X sulla politica sociale (art. 151).

1.4.2. Normativa dell'UE nel 2017

Nel corso del 2017 Parlamento europeo e Consiglio dell'UE hanno adottato direttive, regolamenti e decisioni aventi una rilevanza specifica per i diritti umani. Dal canto suo, la Commissione europea ha presentato rilevanti proposte di legislazione derivata e comunicazioni.

Nel 2017 sono state adottate le direttive: sulla lotta contro il terrorismo, che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (2017/541 del 15 marzo 2017); sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (2017/2398 del 12 dicembre 2017).

Tra i regolamenti adottati nel 2017 aventi particolare rilevanza per il tema dei diritti umani si segnalano: il regolamento 2017/1601, del 26 settembre 2017, che istituisce il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile; il regolamento 2017/1563, del 13 settembre 2017, relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa.

Sono state, inoltre, adottate alcune decisioni particolarmente rilevanti per il tema qui considerato: la decisione 2017/866, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda l'asilo e il non-respingimento; la decisione 2017/865, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale; la decisione (PESC) 2017/346, del 27 febbraio 2017, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione Europea per i diritti umani; la decisione 2017/2269, del 7 dicembre 2017, che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione Europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022.

Per quanto riguarda le comunicazioni adottate dalla Commissione, nel 2017 si segnalano quelle relative a: il seguito dato alla strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani e individuazione di ulteriori azioni concrete (COM/2017/0728); il Piano d'azione dell'UE per il 2017-2019 su come affrontare il problema del divario retributivo di genere (COM/2017/0678); sull'attuazione dell'agenda europea sulla migrazione (COM/2017/0558); alla Revisione intermedia del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom (COM/2017/0458); Un'agenda per una transizione socialmente equa verso una mobilità pulita, competitiva e interconnessa per tutti (COM/2017/0283); l'Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali (COM/2017/0250); la protezione dei minori migranti (COM/2017/0211); per una politica dei rimpatri più efficace nell'Unione Europea – un piano d'azione rinnovato (COM/2017/0200); la prima relazione annuale sullo strumento per i rifugiati in Turchia (COM/2017/0130); lavoro più sicuro e più sano per tutti – aggiornamento della normativa e delle politiche dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro (COM/2017/012); scambio e protezione dei dati personali in un mondo globalizzato (COM/2017/07).

Dall'adozione della l. 24 dicembre 2012, n. 234, l'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo avviene tramite due strumenti legislativi: la legge europea e la legge di delegazione europea. Mentre la prima contiene norme di diretta attuazione del diritto UE volte a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa europea, la seconda contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione.

Il 25 ottobre 2017 il Parlamento ha adottato la legge di delegazione europea 2016-2017. Con particolare riferimento alla protezione dei diritti fondamen-

tali, il provvedimento conferisce al Governo delega di recepire il regolamento 2016/679, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, mentre adotta principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2016/681, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Il 20 novembre viene adottata la legge 167/2017 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea (Legge europea 2017). Nell'ambito di tale provvedimento, interventi concernenti la tutela dei diritti fondamentali hanno riguardato: disposizioni per la completa attuazione della decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (caso EU Pilot 8184/15/JUST); l'accesso alle prestazioni del Fondo per l'indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (procedura di infrazione 2011/4147); disposizioni in materia di tutela delle acque: monitoraggio delle sostanze chimiche (caso EU Pilot 7304/15/ENVI); modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e disposizioni in materia di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda alcune procedure di infrazione aperte in anni precedenti, si segnala che rispetto alla procedura di infrazione 2011/2215 relativa alla violazione dell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE in materia di discariche, il 17 maggio 2017 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia dell'UE ai sensi dell'art. 258 TFUE. Rispetto alla procedura di infrazione n. 20142059, il 15 maggio 2017 la Commissione ha presentato un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE per la non corretta applicazione della direttiva 91/271/EEC concernente il trattamento delle acque reflue urbane, mentre il 27 aprile lo ha presentato per la violazione della direttiva 2008/50/EC sulla qualità dell'aria e, in particolare, sul non rispetto dei limiti di NO₂ e PM10.

Nel 2017 sono state archiviate le procedure di infrazione 2013/0276 sul mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011 che estende l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale; n. 2014/0135 sul mancato recepimento della direttiva 2011/95/UE in materia di attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale; la n. 2014/2126 sulla presunta violazione del regolamento 604/2013 (regolamento Dublino) e della direttiva 2005/85/CE (direttiva procedure); la n. 2014/2235 sul non corretto recepimento della direttiva 2008/115/CE (direttiva rimpatri) e la presunta violazione della direttiva 2003/9/CE (direttiva accoglienza); la n. 2014/4253 sul contributo per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lunga durata.

2. Normativa italiana

2.1. Costituzione della Repubblica Italiana

«La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2).

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

«L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici» (art. 10).

«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo» (art. 11).

All'enunciazione dei diritti fondamentali della persona e dei correlati doveri sono interamente consacrati i *Principi Fondamentali* e la *Parte I* della Costituzione (articoli 1-54), la quale si articola intorno a quattro ambiti: rapporti civili, rapporti etico-sociali, rapporti economici, rapporti politici.

2.2. Legislazione nazionale

Nel corso del 2017 il Parlamento e il Governo hanno adottato atti normativi (leggi, decreti-legge, decreti legislativi) riconducibili in maniera più o

meno diretta alla tutela e alla protezione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti. Di seguito sono elencati gli atti legislativi sulla base di una tipologia che corrisponde a quella usata per la catalogazione degli strumenti internazionali:

- a) atti legislativi generali;
- b) atti legislativi che riguardano materie specifiche;
- c) atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari.

a) Atti legislativi generali

Unioni civili

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 (Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76).

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 (Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76).

D.lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 (Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76).

Elezioni

L. 3 novembre 2017, n. 165 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali).

Sicurezza

L. 18 aprile 2017, n. 48 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città).

b) Atti legislativi che riguardano materie specifiche

Reati, processo penale

D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 (Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

L. 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).

L. 14 luglio 2017, n. 110 (Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano).

L. 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato).

Servizio civile

D.lgs. 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106).

Educazione, cultura

L. 8 marzo 2017, n. 44 (Modifiche alla l. 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale).

D.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 (Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multi-territoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 60 (Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Salute

L. 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie).

L. 31 luglio 2017, n. 119 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale).

L. 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).

Povertà

L. 15 marzo 2017, n. 33 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali).

D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

c) Atti legislativi che riguardano la protezione di gruppi particolari*Migranti*

L. 13 aprile 2017, n. 46 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale).

Minori d'età

L. 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati).

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

L. 29 maggio 2017, n. 71 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo).

D.lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 (Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'art. 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220).

Persone con disabilità

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107).

Minoranze linguistiche

L. costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1 (Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina).

Vittime di disastri / reati

L. 25 gennaio 2017, n. 9 (Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo).

L. 8 marzo 2017, n. 20 (Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie).

L. 20 dicembre 2017, n. 212 (Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità).

L. 29 dicembre 2017, n. 227 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada).

2.3. Statuti di Comuni, Province e Regioni

A partire dal 1991, a seguito dell'adozione della l. 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), la cosiddetta norma «pace diritti umani», originariamente contenuta nell'art. 1 della legge regionale del Veneto 30 marzo 1988, n. 18 (oggi aggiornata dalla l.r. 55/1999) recante «Interventi regionali per la promozione di una cultura di pace», è stata inclusa negli statuti di numerosi Comuni, Province e Regioni italiane.

Il testo standard recita:

«Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...), in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovono la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale della persona e dei popoli.

A tal fine il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.

Il Comune ... (la Provincia ... la Regione...) assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale».

Sono numerosi altresì gli statuti di enti locali e regionali che contengono al loro interno un richiamo specifico a norme e principi internazionali in materia di diritti umani, in particolare alla Carta delle Nazioni Unite, alla Dichiarazione universale dei diritti umani, al Patto internazionale sui diritti civili e politici, al Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali, alla Convenzione internazionale sui diritti del bambino, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (v. *Annuario 2011*, pp. 55-58).

Nel 2017 non sono state adottate modifiche agli statuti regionali con attinenza alla norma «pace diritti umani». In totale, le Regioni italiane che contengono tale norma all'interno della propria legge statutaria nella sua formulazione standard o in formulazioni alternative sono 14 (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto).

2.4 Leggi regionali

In questa sezione sono elencate le leggi adottate dai Consigli delle Regioni e delle Province autonome nel corso del 2017 aventi implicazioni dirette in materia di diritti umani, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale, difesa civica e tutela dei diritti dei bambini e delle persone private della loro libertà, diritti dei lavoratori, diritti delle persone con disabilità, solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie, educazione alla cittadinanza e alla legalità. Gli atti normativi sono suddivisi per tema ed elencati, per ciascun ente, in ordine cronologico. Se il tema di un atto è trasversale a più categorie, quest'ultimo è richiamato in ciascuna di esse, in forma breve.

Pace, diritti umani, cooperazione allo sviluppo, commercio equo e solidale

L.r. Friuli-Venezia Giulia 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

L.r. Veneto 12 settembre 2017, n. 29 (Recesso dall'Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell'art. 18 della l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 (Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà)).

Pari opportunità, genere

L.r. Campania 1 dicembre 2017, n. 34 (Interventi per favorire l'autonomia personale, sociale ed economica delle donne vittime di violenza di genere e dei loro figli ed azioni di recupero rivolte agli uomini autori della violenza).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 17 novembre 2017, n. 38 (Modifiche alla l.r. 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà)).

L.r. Umbria 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere).

Difensori civici, Garanti dell'infanzia, Garanti della persona

L.r. Calabria 1 febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio regionale per i minori).

L.r. Campania 7 agosto 2017, n. 25 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).

L.p. Trento 20 giugno 2017, n. 5 (Modificazioni della l.p. sul Difensore civico 1982: Istituzione del Garante dei diritti dei detenuti e del Garante dei diritti dei minori).

Persone con disabilità

L.r. Basilicata 20 novembre 2017, n. 30 (Disposizioni per il riconoscimento della lingua dei segni italiana e la piena accessibilità delle persone sorde alla vita collettiva).

L.r. Campania 7 agosto 2017, n. 2 – citata sopra: *Difensori civici, Garanti dell'infanzia, Garanti della persona*

L.r. Campania 6 ottobre 2017, n. 26 (Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico).

L.r. Lombardia 22 febbraio 2017, n. 2 (Contributi regionali per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno delle residenze per anziani e per disabili della Lombardia).

L.r. Molise 24 ottobre 2017, n. 16 (Disposizioni regionali in materia di disturbi dello spettro autistico e disturbi pervasivi dello sviluppo).

L.r. Molise 18 dicembre 2017, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza).

L.r. Sicilia 1 marzo 2017, n. 4 (Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale).

L.r. Toscana 18 ottobre 2017, n. 60 (Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità).

L.r. Toscana 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità).

L.r. Veneto 17 ottobre 2017, n. 38 (Norme per il sostegno delle famiglie e delle persone anziane, disabili, in condizioni di fragilità o non autosufficienza, per la qualificazione e il sostegno degli assistenti familiari).

Diritti dei lavoratori

L.r. Abruzzo 21 aprile 2017, n. 27 (Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti).

L.r. Calabria 5 luglio 2017, n. 31 (Disposizioni per favorire l'accesso dei giovani al settore primario e contrastare l'abbandono e il consumo dei suoli agricoli).

L.r. Campania 9 ottobre 2017, n. 29 (Norme per la tutela della salute psicologica nei luoghi di lavoro e per la prevenzione dei fenomeni del mobbing e del disagio lavorativo).

L.r. Campania 20 novembre 2017 (Disposizioni in materia di prevenzione e protezione dei rischi di cadute dall'alto nelle attività in quota su edifici. Modifiche alla l.r. 27 febbraio 2007, n. 3 (Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania)).

L.r. Emilia-Romagna 10 febbraio 2017, n. 1 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'associazione «Vanguard initiative for new growth through smart specialization»).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno all'occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all'assunzione con contratti di lavoro subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento intensivo alla ricollocazione).

L.r. Lombardia 24 novembre 2017, n. 26 (Disposizioni per promuovere la stabilità dei lavoratori tramite l'adozione di clausole sociali nei bandi di gara regionali).

L.r. Lombardia 12 dicembre 2017, n. 35 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

L.r. Molise 5 luglio 2017, n. 6 (Misura per il sostegno al reddito degli occupati nel settore della filiera avicola molisana).

Solidarietà, promozione sociale, assistenza alle famiglie

L.r. Abruzzo 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017).

L.r. Abruzzo 30 novembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 30 agosto 2017, n. 49 (Norme per il sostegno alle piccole imprese operanti nei territori della Regione interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017) e altre disposizioni di carattere finanziario).

L.r. Abruzzo 15 dicembre 2017, n. 63 (Modifiche alla l.r. 26 aprile 1978, n. 21 (Istituzione del servizio per l'assistenza alla famiglia, all'infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili) e ulteriori disposizioni di carattere sociale).

L.r. Basilicata 20 novembre 2017, n. 29 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni).

L.r. Calabria 22 dicembre 2017, n. 50 (Interventi per la realizzazione di soggiorni educativo-terapeutici nella Regione Calabria in favore di bambini, adolescenti e giovani con diabete mellito).

L.r. Campania 22 maggio 2017, n. 11 (Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania).

L.r. Campania 9 ottobre 2017, n. 29 – citata sopra: *Diritti dei lavoratori*

L.r. Friuli-Venezia Giulia 12 aprile 2017, n. 8 (Istituzione delle Consulte comunali dei giovani) tramite modifica della l.r. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2017, n. 17 (Modifiche alla l.r. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti gli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 6 ottobre 2017, n. 33 (Norme per la promozione del diritto al gioco e all'attività ludico-motoria-ricreativa).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 6 novembre 2017, n. 35 (Disposizioni per l'ampliamento del Reddito di Inclusione e il suo coordinamento con la misura attiva di sostegno al reddito).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 1 dicembre 2017, n. 40 (Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori).

L.r. Lazio 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del Servizio civile regionale).

L.r. Lombardia 7 febbraio 2017, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo).

L.r. Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).

L.r. Marche 19 aprile 2017, n. 14 (Disposizioni per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e lo sviluppo di progetti a sostegno delle «Città sostenibili e amiche dei bambini e degli adolescenti» della regione Marche).

L.r. Marche 15 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla l.r. 10 agosto 1998, n. 30 (Interventi a favore della famiglia)).

L.r. Marche 2 agosto 2017, n. 25 (Disposizioni urgenti per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 2016).

L.r. Piemonte 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento).

L.r. Puglia 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione).

L.r. Puglia 22 novembre 2017, n. 45 (Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico).

L.r. Toscana 29 settembre 2017, n. 53 (Interventi indifferibili ed urgenti per fronteggiare le conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 9 e 10 settembre 2017 verificatisi nei territori dei Comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e Collesalveti).

L.p. Trento 22 settembre 2017, n. 10 (Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse).

L.p. Trento 16 novembre 2017, n. 14 (Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010).

L.r. Umbria 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti).

L.r. Umbria 14 novembre 2017, n. 16 (Interventi regionali per la promozione delle attività di donazione e distribuzione a fini di solidarietà sociale di prodotti alimentari, non alimentari e farmaceutici).

L.r. Veneto 14 aprile 2017, n. 10 (Norme per la valorizzazione dell'amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

L.r. Veneto 8 agosto 2017, n. 23 (Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo).

L.r. Veneto 17 ottobre 2017, n. 38 – citata sopra: *Persone con disabilità*

Educazione alla cittadinanza e alla legalità

L.r. Abruzzo 12 giugno 2017, n. 36 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 novembre 2004, n. 40 (Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini). Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2017, n. 16 (Modifiche alla l.r. 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), concernenti la promozione di progetti scolastici per lo studio dei principi di educazione alla cittadinanza).

L.r. Friuli-Venezia Giulia 9 giugno 2017, n. 21 (Norme in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

L.r. Liguria 8 febbraio 2017, n. 2 (Modifiche alla l.r. 5 marzo 2012, n. 7 (Iniziative regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità).

L.r. Marche 7 agosto 2017, n. 27 (Norme per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile).

L.r. Umbria 3 agosto 2017, n. 13 (Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 ottobre 2012, n. 16 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore del contrasto e prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Integrazione alla l.r. 14 ottobre 2008, n. 13 recante disposizioni relative alla promozione del sistema integrato di sicurezza urbana ed alle politiche per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini – abrogazione della l.r. 19 giugno 2002, n. 12)).

PARTE II - L'INFRASTRUTTURA DIRITTI UMANI IN ITALIA

1. Organismi nazionali con competenza in materia di diritti umani

Il diritto internazionale dei diritti umani obbliga gli Stati a dotarsi di strutture adeguatamente specializzate per la promozione e la protezione dei diritti fondamentali, distinguendo, da un lato, gli apparati strettamente governativi, dall'altro, le strutture indipendenti, di diretta emanazione della società civile, il cui obiettivo consiste nel partecipare alla formazione delle politiche, promuovere e sviluppare la cultura dei diritti umani e prevenirne la violazione per vie che sono diverse da quelle perseguite dai poteri governativi.

Nel presente capitolo si illustrano composizione, mandato e attività di:

- *Organismi di natura parlamentare*: la Commissione straordinaria per i diritti umani del Senato della Repubblica; il Comitato permanente sui diritti umani istituito presso la Commissione affari esteri (III) della Camera dei Deputati; la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza.

- *Organismi di natura governativa*: organismi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: il Dipartimento per le pari opportunità, la Commissione per le adozioni internazionali, il Comitato nazionale per la bioetica; organismi istituiti presso il Ministero degli affari esteri: il Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO; organismi istituiti presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; i dipartimenti e gli uffici del Ministero della giustizia che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

- *La Corte costituzionale*.

- *Autorità giudiziaria*: la Corte di cassazione quale supremo giudice di legittimità.

- *Autorità indipendenti*: Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni; Garante per la protezione dei dati personali; Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

L'infrastruttura nazionale per i diritti umani dell'Italia è completata dalle istituzioni accademiche che promuovono, insieme alla ricerca, la formazione e l'educazione ai diritti umani, nonché da numerose organizzazioni non-governative, alcune delle quali organizzate in rete.

1.1. Organismi parlamentari

1.1.1. Senato della Repubblica: Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani

La Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani del Senato della Repubblica è stata istituita per la prima volta durante la XIV legislatura (mozione 20 del 1° agosto 2001), dopo la lunga esperienza maturata dal Comitato contro la pena di morte (1996-2001). Poiché la Commissione non ha carattere permanente, è necessario che sia istituita, con atto formale, all'inizio di ogni legislatura: questo è avvenuto nella XV legislatura (mozione 20 del 12 luglio 2006), nella XVI legislatura (mozione 13 del 26 giugno 2008) e nella XVII legislatura (mozione 7 del 26 marzo 2013). Con quest'ultima mozione, il Senato ha deliberato, tra l'altro, di intraprendere l'iter di costituzione della Commissione permanente dei diritti umani.

La Commissione ha compiti di studio, osservazione e iniziativa in materia di tutela e promozione dei diritti umani internazionalmente riconosciuti; a tal fine, essa può: prendere contatto con istituzioni di altri Paesi e con organismi internazionali; effettuare missioni in Italia o all'estero, in particolare presso Parlamenti stranieri anche, ove necessario, allo scopo di stabilire intese per la promozione dei diritti umani o per favorire altre forme di collaborazione; svolgere procedure informative e formulare proposte e relazioni all'Assemblea; formulare pareri su disegni di legge e affari deferiti ad altre Commissioni.

La Commissione è costituita da 25 membri, in ragione della consistenza dei gruppi parlamentari d'appartenenza; tra di essi, la Commissione elegge i membri dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

La Commissione nel 2017 risulta così composta: *Presidente*: Luigi Manconi; *Vicepresidenti*: Riccardo Mazzoni, Daniela Donno; *Segretari*: Giovanni Bilardi, Paola De Pin; *membri*: Silvana Amati, Anna Maria Bernini, Federica Chiavaroli, Franco Conte, Peppe De Cristofaro, Aldo Di Biagio, Enzo Fasano, Emma Fattorini, Elena Ferrara, Miguel Gotor, Sergio Lo Giudice, Emanuela Munerato, Venera Padua, Francesco Palermo, Maria Rizzotti, Lucio Romano, Manuela Serra, Ivana Simeoni, Daniela Valentini, Guido Viceconte.

Nel 2017, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Italia e nella realtà internazionale, la Commissione ha condotto 12 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportate.

- 15 febbraio: Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, sulle attività del CIDU.
- 21 febbraio: Marco Minniti, Ministro dell'Interno, sul fenomeno migratorio.
- 23 febbraio: Ismail Mohammed, rappresentante del *Sudan Liberation Movement*, e Antonella Napoli, presidente dell'*Associazione Italians for Darfur*, sul rapporto annuale del 2017.
- 28 febbraio: Davide Faraone, Sottosegretario di Stato alla salute, sulla contenzione.
- 1 marzo: Stephane Jaquet, delegato dell'UNHCR per il Sud Europa, e Andrea De Bonis, funzionario dell'UNHCR, sulle proposte dell'UNHCR

per una migliore protezione dei rifugiati nell'Unione Europea e nel mondo.

- 8 marzo: Franco Gabrielli, capo della Polizia, in materia di immigrazione.

- 3 maggio: Carlo Stasolla e Marco Zanne, dell'*Associazione 21 luglio*, sul rapporto annuale 2016 dell'associazione relativo alla condizione di rom e sinti in emergenza abitativa in Italia.

- 9 maggio: Michel Forst, Relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, e Francesco Martone, responsabile *advocacy* di *Un ponte per...*, sulla tutela dei difensori dei diritti umani.

- 26 settembre: Roberto Mignone, rappresentante dell'UNHCR in Libia, sul tema del rispetto dei diritti umani e delle condizioni dei migranti in Libia.

- 27 settembre: Santi Consolo, capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulle condizioni carcerarie in Italia.

- 11 ottobre: Rezan Kader, Alto rappresentante del governo regionale del Kurdistan in Italia e presso la Santa Sede, sul futuro della regione del Kurdistan dopo il referendum.

- 5 dicembre: Laura Baldassarre, assessora alla persona, scuola e comunità solidale, e Michela Micheli, dirigente del Dipartimento politiche sociali, sussidiarietà e salute del comune di Roma, sul sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e su campi e centri di raccolta rom nella capitale.

Inoltre, nel corso del 2017 la Commissione ha adottato due rapporti: il *Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione* (gennaio), ed il *Rapporto sui centri di permanenza per il rimpatrio in Italia* (dicembre).

1.1.2. Camera dei Deputati: Comitato permanente sui diritti umani

La tutela dei diritti umani a livello internazionale rappresenta uno dei temi centrali dell'attività della Commissione affari esteri e comunitari (III Commissione) della Camera dei Deputati. A partire dalla X legislatura (1987-1992), la Commissione ha istituito al proprio interno il Comitato permanente sui diritti umani che, soprattutto attraverso lo strumento delle indagini conoscitive, assicura al Parlamento un aggiornamento continuo circa lo stato dei diritti umani a livello internazionale. Il Comitato, inoltre, ha il compito di seguire l'iter di singoli provvedimenti in tema di diritti umani, svolgendo un lavoro di carattere istruttorio rispetto alle attività della Commissione. Nell'attuale legislatura (XVII), il Comitato è stato istituito il 16 luglio 2013.

Nel 2017 il Comitato risulta così composto: *Presidente*: Pia Elda Locatelli; *Vicepresidente*: Gianni Farina; *Segretario*: Marta Grande; *membri*: Maria Rosaria Carfagna, Franco Cassano, Khalid Chaouki, Edmondo Cirielli, Fucsia Fitzgerald Nissoli, Michele Nicoletti, Erasmo Palazzotto, Gianluca Pini, Lia Quartapelle Procopio, Mariano Rabino, Carlo Sibilìa (fino al 23 gennaio), Maria Edera Spadoni, Sandra Zampa.

Nel 2017, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela dei diritti delle minoranze per il mantenimento della pace e della sicurezza a livello internazionale, il Comitato ha condotto 10 audizioni di rappresentanti di associazioni e organizzazioni, istituzioni, singole personalità, così come di seguito riportato.

- 23 febbraio: Fabrizio Petri, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, e Cristiana Carletti, esperta giuridica presso il CIDU, sul terzo Piano d'azione nazionale dell'Italia in attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000) su «donne, pace, sicurezza».

- 7 marzo: Francesca Tardioli, direttrice centrale per le Nazioni Unite e i diritti umani presso la Direzione generale affari politici e di sicurezza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla strategia e l'azione dell'Italia sul tema «donne, pace e sicurezza», nell'ambito del mandato presso il Consiglio di Sicurezza.

- 3 maggio: Ramy Salhi, direttore dell'Ufficio regionale Maghreb della *Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, Naïma Hammami, Segretaria generale aggiunta della *Union Générale Tunisienne du Travail*, Jamel M'Sallem, Presidente della *Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme*, Malek Kfif, componente del *Bureau National du Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux*, e Lilia Rebai, coordinatrice dei programmi *Tunisia per la Rete euro-mediterranea per i diritti umani*, sulle attività della rete *EuromedRights*.

- 28 giugno: Safak Pavey, deputata della Grande assemblea nazionale di Turchia, e Gloria Muñoz Ramirez, attivista per i diritti umani in Messico.

- 19 luglio: Igor Kochetkov, direttore dell'associazione *Russian LGBT Network*, e Yuri Guaiana, responsabile delle questioni transnazionali dell'*Associazione Radicale Certi Diritti*, sulla situazione dei diritti umani delle persone LGBTI in Russia.

- 12 ottobre: Sam Rainsy e Saumura Tioulong, deputati del *Cambodia National Rescue Party* presso l'Assemblea nazionale della Cambogia, nonché Elisabetta Zamparutti e Matteo Angioli, componenti della presidenza del *Partito Radicale*, sulle violazioni dei diritti umani in Cambogia nel contesto di aspri scontri politici connessi alla campagna elettorale per le elezioni del 2018.

- 19 ottobre: Federico Soda, direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sulle attività dell'Organizzazione nel Mediterraneo, con particolare riferimento alla Libia.

- 25 ottobre: Abdirahman Mahdi, Vicepresidente della *Unrepresented Nations and Peoples Organization*, sulla situazione dei diritti umani in Etiopia.

- 21 novembre: Rajaa Altalli, co-direttrice del *Center for Civil Society and Democracy*, e Federico Calabrese Martuscelli, consigliere del Ministero degli affari esteri, sulla situazione dei diritti umani in Siria.

- 5 dicembre: Armando Armas, deputato dell'Assemblea nazionale del Venezuela, sulla situazione dei diritti umani in Venezuela.

1.1.3. Organi bicamerali: Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

La Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza è stata istituita dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ma la sua denominazione e le sue competenze sono state modificate con l. 3 agosto 2009, n. 112.

La Commissione svolge essenzialmente compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti dei minori. Inoltre, può sottoporre alle Camere osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di un adeguamento della legislazione vigente, per assicurarne la rispondenza alla normativa internazionale in materia di diritti del bambino.

La Commissione è composta da 20 Senatori e da 20 Deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei Deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Nel 2017, la Commissione risulta così composta: *Presidente*: Michela Vittoria Brambilla; *Vicepresidenti*: Rosetta Enza Blundo, Sandra Zampa; *Segretari*: Maria Antezza; *membri per la Camera*: Maurizio Baradello (prematuramente scomparso nel maggio 2017), Eleonora Bechis, Annagrazia Calabria, Vittoria D'Incecco, Gabriella Giammanco, Maria Tindara Gullo, Vanna Iori, Roberta Lombardi, Loredana Lupo, Gaetano Nastri, Marisa Nicchi, Giovanna Petrenga, Francesco Prina, Giuseppe Romanini, Emanuele Scagliusi, Maria Valentina Vezzali, Giorgio Zanin; *membri per il Senato*: Donatella Albano, Lorenzo Battista, Ornella Bertorotta, Valeria Cardinali, Nunzia Catalfo, Stefano Collina, Elena Ferrara, Rosanna Filippin, Antonio Gentile, Pietro Langella, Donella Mattesini, Venera Padua, Antonio Razzi, Maria Rizzotti, Mariarosaria Rossi, Annalisa Silvestro, Erika Stefani, Mara Valdinosi.

Nel 2017, la Commissione ha condotto l'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, svolgendo le seguenti audizioni:

- 10 gennaio: Claudio Favre, direttore del Centro di oncologia ed ematologia pediatrica dell'Azienda ospedaliera universitaria Meyer di Firenze, e Alberto Garaventa, responsabile del Dipartimento di emato-oncologia pediatrica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dell'Istituto G. Gaslini di Genova, sul tema dell'oncologia pediatrica.
- 17 gennaio: Antonia Madella Noja, Segretario generale della *Fondazione Together to go Onlus*, e Anna Mazzucchi, coordinatrice della rete *Gravi Cerebrolesioni Acquisite* dei centri della Fondazione Don Gnocchi.
- 24 gennaio: Umberto Ambrosetti, professore associato di audiologia e foniatra dell'Università di Milano, e Eleonora Carravieri, logopedista presso la *Fondazione Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano*, sul problema della sordità grave e profonda, in grado di provocare gravi disturbi nell'acquisizione del linguaggio.
- 31 gennaio: Adriano Ferrari, direttore dell'Unità di riabilitazione delle gravi disabilità infantili dell'età evolutiva del Dipartimento materno infantile, e Laura Beccani, fisioterapista presso l'*IRCCS Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia*, sul tema della riabilitazione infantile delle disabilità gravi.
- 7 febbraio: Giovanna Russo, direttore dell'Unità operativa complessa Emato-oncologia pediatrica, Azienda Policlinico-Vittorio Emanuele, Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, Università di Catania, e Paolo D'Angelo, direttore dell'Unità operativa di oncoematologia pediatrica ARNAS, Civico di Cristina e Benfratelli di Palermo, in tema di oncoematologia.
- 14 febbraio: Amalia Schiavetti, responsabile del day-hospital Unità operativa complessa Oncoematologia, Dipartimento di pediatria, Università di

Roma «Sapienza» - Policlinico Umberto I, Ivano Iavarone, primo ricercatore del Dipartimento ambiente e salute, e Gemma Calamandrei, primo ricercatore del Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale dell'Istituto superiore di sanità, in tema di oncologia infantile.

- 21 febbraio: Giovanni Cioni, ordinario di neuropsichiatria infantile dell'Università di Pisa, e Carlo Hanau, membro del comitato scientifico dell'*Associazione nazionale genitori soggetti autistici*, sul tema dell'autismo.

- 28 febbraio: Beatrice Lorenzin, Ministra della salute, in tema di disabilità e malattia oncologica nella pediatria.

- 7 marzo: Bernardo Dalla Bernardina, direttore del Dipartimento sperimentale di pediatria dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, e Claudia Cervelli, direttore sanitario del Centro di rieducazione psicomotoria ABILI S.r.l. di Milano, in tema di epilessie e disabilità dello sviluppo.

- 14 marzo: Letizia Leocani, associato di neurologia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, e Maria Grazia Natali Sora, neuropediatra presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, sul tema della neuromodulazione.

- 21 marzo: Stefano Vicari, responsabile dell'Unità operativa di neuropsichiatria infantile del Dipartimento di neuroscienze e neuroriabilitazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Luigi Piccinini, responsabile dell'Unità operativa semplice Riabilitazione pediatrica post-chirurgica presso l'Istituto scientifico *E. Medea* - Bosisio Parini (LC), sul tema della disabilità dei bambini.

- 28 marzo: Giulia Ghibellini, fondatrice dell'iniziativa *The SeaStar Project*, e Lucia Mazzi, terapeuta della neuro psicomotricità dell'età evolutiva presso la U.O.S. di neuropsichiatria infantile della Ulss 22 Distretto Bussolengo-Verona, in tema di disabilità infantile sulle connettivo-patie e gli effetti sullo sviluppo psicofisico del bambino.

- 4 aprile: Angelo Luigi Vescovi, professore associato di biologia cellulare presso il Dipartimento di bioscienze e biotecnologie dell'Università degli studi di Milano Bicocca, e Elisa Maria Fazzi, professore ordinario di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli studi di Brescia, sull'uso delle cellule staminali per terapie neurologiche innovative.

- 11 aprile: Stefania Cruciani, Maria Pia de Bari e Vincenzo Cabala, rappresentanti del Centro di riabilitazione *Vaclav Vojta* di Roma, sulle attività della cooperativa.

- 2 maggio: Franca Benini, responsabile del Centro di riferimento veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, e Lucia De Zen, referente terapia del dolore e cure palliative pediatriche AAS5 Friuli occidentale Pordenone.

- 9 maggio: Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore generale dell'Istituto di ortofonologia, sulle attività dell'istituto.

- 16 maggio: Diletta Valentini, responsabile del Centro di alta specializzazione per la sindrome di Down presso l'Unità operativa complessa Pediatria generale e malattie infettive dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Maura Manca, presidente dell'Osservatorio nazionale adolescenza, sulla sindrome di Down.

- 23 maggio: Gianni Casale e Annalisa Ronchi, rispettivamente ideatore e collaboratrice del *Progetto Anthea*, sul tema delle problematiche conflittuali dei minori.

- 13 giugno: Elisabetta Armiato, Giorgio Mattioli e Vincenzo Spavone, rispettivamente presidente, Vicepresidente e referente istituzionale del movimento culturale *Pensare Oltre*, sulle attività dell'associazione che funge da osservatorio del fenomeno della «moda dei disturbi» infantili.

- 18 luglio: Vincenza Palmieri e Pierluigi Bonici, rispettivamente presidente e Vicepresidente dell'Istituto nazionale di pedagogia familiare; Elisabetta Scala, Vicepresidente del *Movimento italiano genitori*; Virginia Ciaravolo e Iolanda Ippolito, rispettivamente presidente e consigliera dell'associazione *Mai più violenza infinita*, sul tema della violenza di genere e nei confronti dei minori.

- 19 settembre: Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria, e Maria Luisa Scattoni, ricercatrice dell'Istituto superiore di sanità, sulla rete pediatrica in Italia.

- 26 settembre: Rita Potena, direttore dell'Unità operativa complessa Tutela salute mentale e riabilitazione dell'età evolutiva del Dipartimento salute mentale dell'ASL Roma2, e Gianluigi Scannapieco, Direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico «Burlo Garofalo» di Trieste, in tema di disabilità.

- 10 ottobre: Mario Melazzini, direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Nicola Pinelli, direttore della *Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere*, e Massimiliano Raponi, rappresentante dell'*Associazione ospedali pediatrici italiani*, sullo sviluppo psicofisico dei minori.

- 17 ottobre: Andrea Vania, responsabile del Centro di dietologia e nutrizione pediatrica del Dipartimento di pediatria dell'Università La Sapienza di Roma, e Teresa Di Fiandra, della Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ufficio prevenzione delle dipendenze, doping e salute mentale, del Ministero della salute, sui problemi collegati all'alimentazione in età pediatrica.

- 24 ottobre: Antonella Della Pina, rappresentante della campagna nazionale *Nidi Violati*, e Stefano Boschi, rappresentante dell'associazione *Aiutiamo le famiglie*, sulla salute psicofisica dei minori a seguito dell'allontanamento coatto dal nucleo familiare.

- 7 novembre: Laura Dalla Ragione, presidente della Società italiana riabilitazione disturbi del comportamento alimentare e del peso.

Inoltre, nel corso del 2017 la Commissione ha adottato due documenti conclusivi, relativi, rispettivamente, all'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale (aprile), e all'indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori, con riferimento alla sezione *Il diritto alla salute dei minori diversamente abili* (giugno).

1.1.4. Atti parlamentari in materia di diritti umani

Viene qui di seguito presentata una sintesi dei principali atti parlamentari in materia di diritti umani nell'anno 2017, suddivisa per disegni di legge ed atti di indirizzo e di controllo (mozioni, interpellanze, interrogazioni a risposta

orale e scritta, risoluzioni, ordini del giorno). Per ciascun atto viene riportato il proponente o primo firmatario, il codice (in particolare, la lettera «C» indica che l'atto è stato presentato alla Camera dei Deputati, la lettera «S» indica che l'atto è stato presentato al Senato), l'intestazione, la data di presentazione e dell'ultimo aggiornamento.

Nel corso del 2017, il Parlamento ha adottato complessivamente 166 atti in materia di diritti umani, di cui 14 disegni di legge, 17 mozioni, 8 interpellanze, 17 interrogazioni a risposta orale, 54 interrogazioni a risposta scritta, 21 interrogazioni in commissione, 5 risoluzioni in assemblea, 8 risoluzioni in commissione e 22 ordini del giorno in assemblea.

Disegni di legge

Dei 14 disegni di legge presentati, 5 riguardano il diritto di voto; 3 il diritto alla privacy e all'oblio; 2 il diritto alla libertà religiosa; e 1 ciascuno dei seguenti temi: ratifica di strumenti internazionali, libertà di opinione ed espressione, bioetica, diritti economici, sociali e culturali.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
10/01/2017	Daniele Gaetano BORIOLI (PD) – S.2638 Estensione del diritto di voto per l'elezione del Senato della Repubblica alle cittadine e ai cittadini che hanno compiuto diciotto anni	16/02/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
23/01/2017	Lucrezia RICCHIUTI (Art.1-MDP-LeU) e altri – S.2659 Disposizioni in materia di iniziative governative temerarie nei confronti dei giornalisti	31/01/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
08/03/2017	Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) e altri – C.4356 Modifica dell'art. 57 e abrogazione del primo comma dell'art. 58 della Costituzione in materia di composizione e di elettorato attivo del Senato della Repubblica	19/04/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
04/04/2017	Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.4404 Modifiche agli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, concernenti l'eliminazione del principio del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei diritti fondamentali delle persone nelle decisioni finanziarie e nell'organizzazione dei pubblici uffici	03/05/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
21/04/2017	Matteo MANTERO (M5S) – S.2801 [Ddl testamento biologico] Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento	14/12/2017 approvato definitivamente. Legge
29/05/2017	Ricardo Antonio MERLO (SC-ALA CLP-MAIE) e altri – C.4518 Introduzione dell'art. 21-bis della Costituzione, in materia di diritto di accesso all'informazione e di tutela della riservatezza	19/06/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/09/2017	Fausto Guilherme LONGO (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) – S.2907 Disposizioni per favorire il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'introduzione del voto elettronico	30/10/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
20/09/2017	Luigi LACQUANITI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.4650 Norme in materia di libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi	13/12/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
27/09/2017	Paolo GENTILONI SILVERI e altri – S.2921 Ratifica ed esecuzione dei seguenti protocolli: a) Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013; b) Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013	17/10/2017 in corso di esame in commissione
28/09/2017	Ernesto PREZIOSI (PD) – C.4667 Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi	28/09/2017 da assegnare
10/10/2017	Nunzia DE GIROLAMO (FI-PdL) e altri – C.4692 Introduzione del divieto dell'uso anonimo della rete internet e disposizioni in materia di tutela del diritto all'oblio	10/11/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
25/10/2017	Gian Marco CENTINAIO (Lega) e altri – S.2953 Disposizioni volte a garantire la segretezza del voto	12/12/2017 assegnato (non ancora iniziato l'esame)
29/11/2017	Giovanni ENDRIZZI (M5S) – S.2991 Disposizioni per favorire l'esercizio del voto dei cittadini che si trovano temporaneamente in un luogo diverso da quello di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche	29/11/2017 da assegnare
18/12/2017	Stefano QUINTARELLI (Misto) e altri – C.4791 Disposizioni per la tutela dell'identità degli utilizzatori della rete internet e delega al Governo per la disciplina della fornitura e dell'impiego di identità digitali protette	18/12/2017 da assegnare

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Mozioni

Delle 17 mozioni presentate, 6 riguardano la bioetica; 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 3 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Venezuela e Yemen); 2 il disarmo; e 1 ciascuno dei seguenti temi: diritto all'educazione, diritti delle donne.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
16/01/2017	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) – C.1/01465 Premesso che: 5.022 persone sono morte in mare nel 2016 provando a raggiungere l'Europa...	18/01/2017 concluso
20/03/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.1/01547 Premesso che: secondo quanto riportato dall'UNHCR, il 2016 è stato l'anno record per il numero di vittime nella traversata del Mediterraneo...	09/05/2017 accolto
11/04/2017	Lucio ROMANO (Aut[SVP-UV-PATT-UPT]-PSI) e altri – S.1/00778 Premesso che: con la l. 28 marzo 2001, n. 145, è stata autorizzata la ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina...	11/04/2017 presentato
20/04/2017	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.1/01611 Premesso che: il capo della polizia, intervenendo il 7 marzo 2017 in audizione presso la commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza...	16/05/2017 non accolto
16/05/2017	Roberta AGOSTINI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.1/01634 Premesso che: la natura e la portata del fenomeno migratorio...	16/05/2017 accolto
12/07/2017	Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.1/01662 Premesso che: il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato più risoluzioni sullo Yemen...	19/09/2017 non accolto
13/07/2017	Roberto COTTI (M5S) – S.1/00811 Premesso che: a far data dal marzo 2015, con l'operazione denominata «Tempesta di fermezza», una coalizione militare composta da 9 Paesi (Arabia saudita, Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirati...	13/07/2017 presentato
01/08/2017	Giancarlo GIORGETTI (Lega) – C.1/01679 Premesso che: tra gli italiani amanti della libertà e della democrazia è sempre più grave la preoccupazione per il grave deterioramento del clima politico in Venezuela...	01/08/2017 presentato
14/09/2017	Elena CENTEMERO (FI-PdL) – C.1/01692 Premesso che: l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo determinante e possono contribuire in maniera significativa a promuovere una cittadinanza attiva...	14/09/2017 presentato

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
25/09/2017	Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.1/01706 Premesso che: il patriarcato è quel sistema di dominio degli uomini sulle donne...	25/09/2017 presentato
06/10/2017	Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.1/01722 Premesso che: come si evince dalla «Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo della esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento...	06/10/2017 presentato
12/10/2017	Maria RIZZOTTI (FI-PdL) – S.1/00848 Premesso che: il Parlamento italiano, con la l. n. 145 del 2001 ha, autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina...	12/10/2017 presentato
17/10/2017	Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (Ncl) e altri – S.1/00854 Premesso che: la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti della biologia e della medicina...	17/10/2017 presentato
17/10/2017	Loredana DE PETRIS (Misto) – S.1/00851 Premesso che: la Convenzione di Oviedo, promossa dal Consiglio d'Europa...	17/10/2017 presentato
17/10/2017	Lucio BARANI (ALA-PRI) e altri – S.1/00850 Premesso che: la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, nota anche come Convenzione di Oviedo...	17/10/2017 presentato
05/12/2017	Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.1/01772 Premesso che: il 17 novembre 2017 si è conclusa a Ginevra la prima sessione del Gruppo di esperti governativi della Convenzione sulle armi non convenzionali...	06/12/2017 non accolto
22/12/2017	Maurizio ROMANI (Misto) e altri – S.1/00870 Premesso che: la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina...	22/12/2017 presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interpellanze

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
17/01/2017	Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.2/01589 Milagro Sala, fondatrice e leader dell'organizzazione sociale argentina Tupac Amaru, oltre che deputata del Parlasur, è detenuta illegalmente insieme ad altri membri del movimento sociale...	09/05/2017 concluso
01/02/2017	Carlo GIOVANARDI (FL[Id-PL, PLI]) e altri – S.2/00443 Al Ministro della salute - Si chiede di sapere: che cosa si intenda fare per porre fine alle sperimentazioni sanitarie verso le persone transessuali italiane (o comunque residenti in Italia)...	01/02/2017 presentato
28/02/2017	Renato BRUNETTA (FI-PdL) – C.2/01685 Sulla questione della violazione del diritto di difesa...	10/03/2017 concluso
12/04/2017	Sergio LO GIUDICE (PD) – S.2/00461 Premesso che: la Repubblica cecena fa parte della Federazione russa...	12/04/2017 presentato
19/04/2017	Renato BRUNETTA (FI-PdL) – C.2/01765 Sulla questione della violazione del diritto di difesa...	19/04/2017 presentato
20/11/2017	Roberto GIACHETTI (PD) – C.2/02025 Convocare con urgenza una nuova conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope...	20/11/2017 presentato
27/11/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.2/02034 Premesso che: il 3 ottobre 2013 morirono a poche miglia dal porto di Lampedusa centinaia di migranti...	27/11/2017 presentato
28/11/2017	Roberto RAMPI (PD) – C.2/02043 Premesso che: nei giorni del 26 e del 27 ottobre 2017, si è svolta, nelle carceri di Torino ed Asti...	28/11/2017 presentato

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta orale


Delle 17 interrogazioni a risposta orale presentate, 5 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Venezuela, Russia, Mediterraneo, Repubblica Democratica del Congo, Iraq); 4 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 ciascuno dei seguenti temi: diritto alla salute riproduttiva; libertà di espressione; diritto ad un alloggio adeguato; diritti delle persone con disabilità; impresa e diritti umani; discriminazioni basate sull'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
11/01/2017	Laura FASIOLO (PD) – S.3/03385 Premesso che: negli ultimi anni i grandi flussi migratori verso il nostro Paese, via terra e via mare...	11/01/2017 presentato
24/01/2017	Stefano VACCARI (PD) – S.3/03421 La popolazione carceraria al 31 dicembre 2015 è risultata pari a...	25/01/2017 concluso
26/01/2017	Ivana SIMEONI (Misto) e altri – S.3/03444 In data 28 dicembre 2016, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, ha depositato la deliberazione n. 18/2016/G, relativa al «Fondo per le non autosufficienze»...	30/03/2017 concluso
16/03/2017	Roberto COTTI (M5S) – S.3/03590 L'organizzazione non-governativa «Facing Finance» ha presentato il rapporto «Dirty profits 5» nel quale si evidenzia come gli impegni volontari assunti da aziende...	16/03/2017 assegnato in commissione
28/03/2017	Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri – S.3/03622 Secondo quanto denunciato dal Movimento identità transessuale (Mit)...	28/03/2017 presentato
04/04/2017	Luis Alberto ORELLANA (Aut(SVP-UV-PATT-UPT)-PSI) e altri – S.3/03640 Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale - Premesso che: il Venezuela...	19/04/2017 concluso
18/04/2017	Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.3/02961 In relazione all'applicazione della legge n. 194 del 1978...	19/04/2017 concluso
19/04/2017	Loredana DE PETRIS (Misto) – S.3/03673 La questione dei diritti e delle libertà civili in Russia	19/04/2017 presentato
02/05/2017	Giulio MARCON (SI-SEL-POS) – C.3/02992 Il 27 aprile 2017 il procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro...	03/05/2017 concluso
12/09/2017	Pia LOCATELLI (Misto) – C.3/03213 Il 20 e 21 maggio si è tenuta a Roma una riunione di lavoro organizzata da Euromed Rights...	12/09/2017 presentato
16/10/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.3/03302 Dalla fine della seconda guerra del Congo, nel 2003...	17/10/2017 concluso
18/10/2017	Riccardo MAZZONI (ALA-PRI) e altri – S.3/04060 Premesso che: lo straordinario risultato del referendum sull'indipendenza della regione del Kurdistan...	18/10/2017 presentato

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
15/11/2017	Francesco CAMPANELLA (Art.1-MDP-LeU) e altri – S.3/04100 Sull'accordo economico tra le milizie armate libiche ed il Governo italiano per impedire ai barconi di partire...	15/11/2017 presentato
17/11/2017	Giuditta PINI (PD) – C.3/03368 L'Alto commissariato dell'organizzazione delle Nazioni Unite per i diritti umani ha definito nella seguente maniera la politica europea sul tema dei flussi migratori dall'Africa...	17/11/2017 presentato
28/11/2017	Michela ROSTAN (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.3/03391 Nell'area a nord di Napoli, nei comuni di Scampia, Casoria e Giugliano vi è un'emergenza che riguarda 360 famiglie che vivono accampate in un inferno dimenticato e in condizioni sconvolgenti...	29/11/2017 concluso
05/12/2017	Enrico BUEMI (Aut[SVP-UV-PATT-UPT]-PSI) e altri – S.3/04136 Premesso che: in presenza del divieto di ostentare simboli nazisti...	05/12/2017 presentato
14/12/2017	Ornella BERTOROTTA (M5S) – S.3/04158 Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia – Si chiede di fornire informazioni in merito alla detenzione in Libia di una cittadina italiana, Tiziana Gamannossi...	20/12/2017 concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Interrogazioni a risposta scritta



Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Delle 54 interrogazioni a risposta scritta, 17 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Brasile, Pakistan, Iran, Venezuela, Eritrea, Libia, Iraq, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Israele/Palestina, Gambia, Azerbaijan); 10 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 5 i difensori dei diritti umani; 4 bioetica e diritto alla salute; 3 disarmo e commercio di armi; 3 diritti delle donne; 3 condizioni carcerarie e dei diritti dei detenuti; 2 discriminazioni razziali; 2 discriminazioni in base all'identità di genere e all'orientamento sessuale; 1 ciascuno dei seguenti temi: diritti del bambino; diritti culturali; impresa e diritti umani; diritto ad un alloggio adeguato; diritti civili.

Interrogazioni in commissione

Delle 21 interrogazioni in commissione, 12 riguardano la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Israele/Palestina, Corea del Nord, Iraq, Russia, Turchia, Egitto, Congo, Myanmar, Marocco, Cambogia); 2 i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 2 le condizioni carcerarie e i diritti dei detenuti; 1 ciascuno dei seguenti temi: disarmo e commercio di armi; diritti delle persone con disabilità; diritto alla salute riproduttiva; diritti delle donne; cooperazione allo sviluppo.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
01/02/2017	Maria Edera SPADONI (M5S) – C.5/10444 Effettiva autorizzazione del transito e dell'esportazione di armamenti dall'Italia verso l'Arabia Saudita...	02/02/2017 concluso
28/02/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/10701 In data 25 maggio 2016 veniva presentata dall'interrogante un'interrogazione a risposta in Commissione, la n. 5-08784, in cui si riportava il caso del calciatore diciottenne nordcoreano...	25/05/2017 concluso
09/03/2017	Eleonora CIMBRO (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.5/10802 È noto come il Governo Israeliano stia procedendo rapidamente e in maniera preoccupante con piani di trasferimento forzoso di 46 comunità beduine...	22/03/2017 concluso
30/03/2017	Donatella DURANTI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.5/11002 Il 17 marzo 2017, come si apprende anche da una dettagliata denuncia di Amnesty International, un attacco aereo della coalizione anti-Isis a guida USA ha provocato a Mosul la morte di...	30/03/2017 presentato
10/04/2017	Giovanna MARTELLI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.5/11092 Sull'applicazione della legge n. 194 del 1978...	10/04/2017 presentato
12/04/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/11129 Secondo quanto riportato da autorevoli testate della stampa russa quali «Novaya Gazeta» nel fine settimana del 2 aprile ci sarebbero stati in Cecenia dei rastrellamenti...	11/07/2017 concluso

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
27/04/2017	Arturo SCOTTO (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.5/11233 Mentre il Consiglio d'Europa decideva l'avvio del monitoraggio sul rispetto dei diritti umani, la democrazia e il rispetto della legge all'indomani dell'esito del referendum in Turchia...	19/07/2017 concluso
10/05/2017	Maria Edera SPADONI (M5S) – C.5/11318 Il 29 agosto 2014 è entrata in vigore la nuova legge «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo»...	10/05/2017 presentato
26/05/2017	Marietta TIDEI (PD) – C.5/11458 Il 17 aprile 2017 circa 1.500 prigionieri palestinesi, su iniziativa del leader di Al Fatah...	26/05/2017 modificato per commissione assegnataria
11/07/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/11787 Secondo quanto riportato da testate russe e internazionali quali «Novaya Gazeta», nonché dalle organizzazioni non-governative impegnate nella difesa dei diritti umani...	19/07/2017 concluso
26/07/2017	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.5/11984 Il 17 marzo 2017 dalla casa di reclusione San Michele di Alessandria, è evaso un detenuto in regime di semilibertà...	28/07/2017 concluso
20/09/2017	Gianna MALISANI (PD) – C.5/12225 L'avvocato Ibrahim Metwaly, prelevato all'aeroporto del Cairo...	20/09/2017 modificato per commissione assegnataria
21/09/2017	Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12253 La violenza contro le donne, come testimoniato dalle cronache...	21/09/2017 modificato per commissione assegnataria
21/09/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/12245 Dalla fine della seconda guerra del Congo, nel 2003...	16/10/2017 concluso
27/09/2017	Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) – C.5/12289 In Myanmar sono presenti numerose etnie e religioni...	28/09/2017 concluso
28/09/2017	Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12332 Negli ultimi mesi vi è stata una sensibile riduzione degli arrivi di migranti via mare dalle coste libiche...	28/09/2017 modificato per commissione assegnataria
06/10/2017	Ernesto PREZIOSI (PD) – C.5/12377 L'importante risultato acquisito dall'azione di Governo in merito al crollo degli sbarchi di profughi provenienti dal Nord Africa...	06/10/2017 modificato per commissione assegnataria

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/10/2017	Beatrice BRIGNONE (SI-SEL-POS) e altri – C.5/12508 Elena, di ventuno anni, e Maria Chiara P., di anni ventisei, sono due sorelle disabili di Senigallia...	20/11/2017 modificato per ministro delegato
15/11/2017	Cristian IANNUZZI (Misto) e altri – C.5/12723 Il Marocco spesso è considerato il Paese più stabile del Nord Africa...	19/12/2017 modificato per ministro delegato
20/12/2017	Andrea MAESTRI (SI-SEL-POS) e altri – C.5/12957 La Cassa delle ammende è un ente pubblico italiano, istituito presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria...	20/12/2017 concluso
20/12/2017	Filippo GALLINELLA (M5S) – C.5/12952 Violazioni dei diritti umani segnalate in Cambogia...	20/12/2017 concluso

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in assemblea

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
02/08/2017	Eleonora CIMBRO (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.6/00343 Sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri sulla partecipazione dell'Italia alla missione in supporto alla Guardia costiera libica...	02/08/2017 non accolto
02/08/2017	Luca FRUSONE (M5S) – C.6/00340 Premesso che: il governo di accordo nazionale libico guidato da al Sarraj...	02/08/2017 non accolto
02/08/2017	Erasmus PALAZZOTTO (SI-SEL-POS) – C.6/00339 Premesso che: la legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali...	02/08/2017 non accolto
18/10/2017	Michela MONTEVECCHI (M5S) – S.6/00267 Lo scorso 13 settembre il Presidente della Commissione Europea, Jean Claude Juncker, ha illustrato al Parlamento europeo lo «Stato dell'Unione 2017» dedicando gran parte del suo discorso al fenomeno migratorio...	18/10/2017 non accolto
18/10/2017	Ettore ROSATO (PD) – C.6/00359 Premesso che: al Consiglio europeo che si svolgerà il prossimo 19-20 ottobre si esamineranno alcune delle questioni più urgenti riguardanti la migrazione...	18/10/2017 accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Risoluzioni in commissione

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
22/02/2017	Roberto COTTI (M5S) – S.7/00302 A conclusione dell'esame, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali...	22/02/2017 dichiarato precluso
17/05/2017	Marietta TIDEI (PD) – C.7/01261 Premesso che: dal 2011 il popolo siriano vive drammatiche ed indicibili sofferenze...	17/05/2017 presentato
18/05/2017	Maria Edera SPADONI (M5S) – C.7/01263 Premesso che: nell'aprile 2017 si è svolta una retata in 82 province di tutta la Turchia...	18/05/2017 presentato
31/05/2017	Francesco VERDUCCI (PD) – S.7/00333 Un partenariato rinnovato con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico [ACP]...	31/05/2017 approvato
01/08/2017	Peppe DE CRISTOFARO (Misto) – S.7/00349 A conclusione dell'esame, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali...	01/08/2017 non accolto
01/08/2017	Vincenzo SANTANGELO (M5S) – S.7/00348 Sui recenti sviluppi della situazione in Libia...	01/08/2017 non accolto
06/10/2017	da Pia LOCATELLI (Misto) – C.7/01359 Dopo due guerre d'indipendenza combattute contro la Federazione Russa, la Cecenia...	06/10/2017 presentato
12/12/2017	Pia LOCATELLI (Misto) – C.7/01419 La Corte suprema cambogiana ha ordinato lo scioglimento del principale partito di opposizione...	19/12/2017 accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

Ordini del giorno in assemblea

Dei 22 ordini del giorno presentati in assemblea, 5 riguardano i diritti di migranti, rifugiati e richiedenti asilo; 5 la bioetica; 3 la tutela dei diritti umani a livello internazionale (con particolare riferimento a Siria, Israele/Palestina e Libia); 3 il diritto alla libertà di espressione; 2 il reato di tortura; 1 ciascuno dei seguenti temi: partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di *peacekeeping*; diritti di bambini e bambine; ratifica di strumenti internazionali; diritti umani e imprese.

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
08/03/2017	Bruno MARTON (M5S) – S.9/DOC.XXIV,N A conclusione dell'esame, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento, dell'affare assegnato sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali...	08/03/2017 non accolto
15/03/2017	Erika STEFANI (Lega) – S.9/02067/005 Introduzione di un nuovo reato (bambine spose) di costrizione al matrimonio o all'unione civile e quello di induzione al viaggio finalizzato al matrimonio...	15/03/2017 dichiarato precluso
29/03/2017	Michela MONTEVECCHI (M5S) – S.9/02705/014 In sede di esame del decreto legge 17 febbraio 2017 n. 13 recante Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale...	29/03/2017 dichiarato precluso
29/03/2017	Loredana DE PETRIS (Misto) – S.9/02705/011 Premesso che: è da apprezzare la previsione del reclutamento aggiuntivo di funzionari specializzati da adibire ai compiti di riconoscimento della protezione internazionale...	29/03/2017 dichiarato precluso
11/04/2017	Paola BINETTI (Misto) e altri – C.9/04394/058 Premesso che: la situazione internazionale in Siria...	11/04/2017 accolto come raccomandazione
11/04/2017	Lara RICCIATTI (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.9/04394/019 Premesso che: all'art. 19 del provvedimento, rubricato «Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di...	11/04/2017 non accolto
11/04/2017	Stefano QUARANTA (Art.1-MDP-LeU) e altri – C.9/04394/011 Premesso che: la natura e la portata del fenomeno migratorio richiedono un mutamento radicale delle politiche sul tema, al di là dell'emergenza...	11/04/2017 non accolto
20/04/2017	Guido GUIDESI (Lega) – C.9/01142-A/038 Sui trattamenti dell'alimentazione e idratazione...	20/04/2017 accolto come raccomandazione
20/04/2017	Stefano ALLASIA (Lega) – C.9/01142-A/035 Premesso che: il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano...	20/04/2017 accolto come raccomandazione

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
20/04/2017	Barbara SALTAMARTINI (Lega) e altri – C.9/01142-A/034 Premesso che: il 4 aprile 1997 è stata firmata a Oviedo la «Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano...	20/04/2017 accolto come raccomandazione
20/04/2017	Matteo MANTERO (M5S) – C.9/01142-A/016 Premesso che: il provvedimento all'esame, disciplina le disposizioni anticipate di trattamento...	20/04/2017 accolto come raccomandazione
11/05/2017	Marietta TIDEI (PD) – C.9/04225/004 Tenere conto, nella cooperazione con Israele in materia di lotta al terrorismo, dell'esigenza di assicurare il più possibile il pieno e libero esercizio delle attività intraprese dalle ONG e dai difensori dei diritti umani...	11/05/2017 accolto
11/05/2017	Luis Alberto ORELLANA (Aut{SVP-UV-PATT-UPT}-PSI) e altri – S.9/DOC.XXIV,N Premesso che: a livello globale le imprese multinazionali...	11/05/2017 accolto
05/07/2017	Milena SANTERINI (DS-CD) e altri – C.9/02168-B/005 Preoccupazioni su alcuni aspetti del testo sul reato di tortura in via di approvazione...	05/07/2017 non accolto
05/07/2017	Edoardo NESI (Misto) e altri – C.9/02168-B/001 Premesso che: la proposta di legge trasmessa dal Senato, dopo le ulteriori modifiche apportate, introduce nell'ordinamento italiano il delitto di tortura...	05/07/2017 non accolto
19/07/2017	Michela MARZANO (Misto) e altri – C.9/04505-A/003 Premesso che: l'art. 3 del presente provvedimento, in attuazione della Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo...	19/07/2017 accolto
02/08/2017	Peppe DE CRISTOFARO (Misto) – S.9/DOC.XXIV,N Centri di accoglienza migranti sul territorio libico	02/08/2017 non accolto
02/08/2017	Vincenzo SANTANGELO (M5S) . S.9/DOC.XXIV,N Sui recenti sviluppi della situazione in Libia	02/08/2017 non accolto
12/09/2017	Michela MARZANO (Misto) e altri – C.9/03343-A/002 Premesso che: la presente proposta di legge introduce nel codice penale una nuova disposizione [art. 293- <i>bis</i>] che punisce la propaganda del regime fascista...	12/09/2017 accolto

segue

Data	Atto	Ultimo aggiornamento
26/09/2017	Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (Misto) e altri – C.9/02801-A/001 Premesso che: la ratifica dei protocolli in esame pone l'occasione per riflettere sul ruolo della Corte europea dei Diritti dell'Uomo...	26/09/2017 accolto
25/10/2017	Adriana GALGANO (Misto) e altri – C.9/03868-A/008 Premesso che: è in esame il nuovo testo del disegno di legge C. 3868 Governo, approvato dal Senato, e abbinato, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali...	25/10/2017 accolto
08/11/2017	Michela MARZANO (Misto) e altri – C.9/04505-B/010 Premesso che: il presente provvedimento prevede tra l'altro, in attuazione della Decisione quadro 2008/913/GAI sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo...	08/11/2017 accolto

Fonte: openparlamento (criteri di ricerca: «diritti umani», «diritti della persona»).

1.2. Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri è disciplinata dal d.p.c.m. del 1 ottobre 2012. Presso la Presidenza sono istituiti alcuni dipartimenti e uffici (che costituiscono le c.d. «strutture generali»), di cui il Presidente si avvale per le funzioni di indirizzo e coordinamento relative a specifiche aree politico-istituzionali. Di particolare rilevanza per la tematica dei diritti umani è il Dipartimento per le pari opportunità.

Nell'ambito della Presidenza operano anche alcuni comitati e commissioni aventi specifici compiti in materie di interesse economico e sociale. Tra questi si segnalano la Commissione per le adozioni internazionali e il Comitato nazionale per la bioetica.

1.2.1. Dipartimento per le pari opportunità: UNAR e Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

Il Dipartimento per le pari opportunità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si occupa di progettare e coordinare le iniziative normative, amministrative e di studio in tutte le materie attinenti alle politiche di pari opportunità. Nel 2017, la sua gestione è stata affidata alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi.

Il Dipartimento è stato istituito con il d.p.c.m. 28 ottobre 1997, n. 405, successivamente modificato numerosi decreti (da ultimo il D. M. del 4 dicembre 2012). È articolato in tre uffici: Ufficio per gli affari generali, internazionali e gli interventi in campo sociale; Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità; Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR).

L'UNAR è stato istituito con il d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, di recepimento della direttiva comunitaria 2000/43 CE, al fine di garantire l'effettività del principio di parità di trattamento fra le persone, di vigilare sull'operatività degli strumenti di tutela vigenti contro le discriminazioni e di contribuire a rimuovere le discriminazioni fondate sulla razza e l'origine etnica, analizzando il diverso impatto che le stesse hanno sul genere e il loro rapporto con le altre forme di razzismo di carattere culturale e religioso.

Nell'ottobre 2017 è stata presentata la nuova edizione del *Dossier Statistico Immigrazione*, curata dal «Centro studi e ricerche IDOS/Immigrazione», in collaborazione con l'UNAR. Secondo il Dossier, alla fine del 2016 la popolazione straniera in Italia (5.047.028) è aumentata di appena 20.875 unità rispetto all'anno precedente. Tuttavia, tra sbarchi, altri flussi in arrivo e cancellazioni anagrafiche, i movimenti migratori hanno interessato quasi un milione di persone: l'esiguo aumento netto di questa popolazione è stato determinato dal gran numero di acquisizioni della cittadinanza italiana. Tra il 2007 e il 2016, la popolazione straniera residente in Italia è aumentata di 2.023.317 unità. I cittadini comunitari sono il 30,5% (1.537.223, di cui 1.168.552 romeni, che hanno in Italia il loro maggiore insediamento). Solo 13 paesi hanno più di 100.000 residenti: Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina, Filippine, India, Moldavia, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Sri Lanka e Senegal.

Gli arrivi in Italia via mare sono passati dai 153.842 del 2015 ai 181.436 del 2016 (+17,9%) e le richieste d'asilo, secondo Eurostat, da 84.085 a 122.960 (+46,2%). Tali dati collocano l'Italia, a livello mondiale, subito dopo Germania, Stati Uniti, Turchia e Sudafrica per domande d'asilo ricevute (fonte: UNHCR). Tra gli sbarcati, i minori non accompagnati sono stati 25.843: di questi, 6.561, dopo essere stati censiti, non sono entrati nel circuito dell'accoglienza e si sono resi irreperibili.

In aggiunta ai tre uffici sopraindicati, afferiscono al Dipartimento per le pari opportunità anche i seguenti organismi collegiali: Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento (di cui al d.p.r. 14 maggio 2007, n. 102); Commissione per la prevenzione e il contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile; Commissione di valutazione per la legittimazione ad agire per la tutela delle persone con disabilità; Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna; Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

L'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è stato istituito ai sensi della l. 3 agosto 1998, n. 269, come modificata dalla l. 6 febbraio 2006, n. 38, con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Tra gli altri compiti dell'Osservatorio, figura, in particolare, la predisposizione del *Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori*.

1.2.2. Commissione per le adozioni internazionali

L'art. 6 della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, adottata il 29 maggio 1993 ed entrata

in vigore il 1° maggio 1995, richiede agli Stati parti di istituire un'autorità centrale per garantire che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione stessa. L'Italia, con legge di ratifica 31 dicembre 1998, n. 476, ha istituito la Commissione per le adozioni internazionali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale Autorità centrale italiana per l'applicazione della Convenzione.

La Commissione è composta da un Presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (fino al luglio 2017: Silvia Della Monica, consigliere di Cassazione; dal luglio 2017: Paolo Gentiloni, Presidente del Consiglio dei Ministri) e dai seguenti membri: tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; un rappresentante del Ministero degli affari esteri; un rappresentante del Ministero dell'istruzione; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante del Ministero dell'interno; due rappresentanti del Ministero della giustizia; un rappresentante del Ministero della salute; un rappresentante del Ministero dell'economia; quattro rappresentanti della Conferenza unificata Stato-Regioni; tre rappresentanti delle associazioni familiari; esperti.

Nell'aprile 2017, la Commissione ha pubblicato i dati sulla situazione delle adozioni internazionali in Italia per il biennio 2014-2015. Secondo tali dati, l'Italia si conferma sia nel 2014 (con 2.206 minori adottati) che nel 2015 (2.216 minori adottati) come primo Paese di accoglienza in Europa per numero di minori adottati, nonché secondo Paese al mondo dopo gli Stati Uniti (6.641 minori adottati nel 2014 e 5.648 minori adottati nel 2015). I primi cinque paesi di origine, nel biennio considerato, sono: Federazione Russa (1.060 minori adottati, pari al 24%), Polonia (365), Cina (360), Colombia (293) e Vietnam (225).

1.2.3. Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato svolge funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, al fine di orientare gli strumenti legislativi e amministrativi volti a definire i criteri da utilizzare nella pratica medica e biologica per tutelare i diritti umani. Svolge, inoltre, funzioni di informazione nei confronti dell'opinione pubblica sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e delle applicazioni tecnologiche nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute.

Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 1990. È costituito dai seguenti organi: *Presidente* (vicario Lorenzo d'Avack, Ordinario di filosofia del diritto); *Vicepresidenti* (Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma; Laura Palazzani, Ordinario di filosofia del diritto); *Consiglio di Presidenza* (composto dal Presidente e dai Vicepresidenti); *Assemblea*.

Tra i compiti del Comitato figura quello di elaborare studi e indicare soluzioni anche ai fini della predisposizione di atti legislativi. I documenti del Comitato offrono un approfondimento tematico e una riflessione sui problemi di natura etica e giuridica che emergono con il progredire delle conoscenze nel campo delle scienze della vita. In base alla loro natura e finalità, i documenti del Comitato vengono indicati come: *pareri* (approvati in Assemblea sulla base dell'approfondimento svolto dai gruppi di lavoro); *mozioni* (documenti aventi carattere di urgenza, approvate con la maggioranza dei due terzi dei presenti all'Assemblea); *risposte* (documenti con cui il Comitato dà indicazioni su questioni

per le quali è stato richiesto il suo parere da altri enti o persone fisiche).

Nel corso del 2017 sono stati approvati i seguenti pareri e mozioni:

Pareri:

- In difesa del servizio sanitario nazionale (26 gennaio).
- L'editing genetico e la tecnica CRISPR-CAS9: considerazioni etiche (23 febbraio).
- I comitati per l'etica nella clinica (31 marzo).
- Immigrazione e salute (23 giugno).
- La cura delle persone con malattie mentali: alcuni problemi bioetici (23 giugno).

Mozioni:

- Mozione per una politica di accesso equo a farmaci innovativi ad alta efficacia per patologie gravi: riduzione dei prezzi e contenimento dei costi a carico del servizio sanitario nazionale e dei cittadini (23 febbraio).
- Dichiarazione sull'etichettatura dei preparati omeopatici e sulla trasparenza dell'informazione (28 aprile).
- Mozione sulle confezioni non ottimali dei farmaci (23 giugno).

1.3. Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale operano diverse direzioni generali e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani, disarmo e cooperazione. Nel 2017, la delega ai temi trattati nell'ambito delle Nazioni Unite è stata affidata al Sottosegretario Vincenzo Amendola.

Si segnala, in particolare, l'ufficio II «Promozione dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, Consiglio d'Europa» all'interno della Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza. All'interno della stessa Direzione operano l'ufficio I «Sistema delle Nazioni Unite e processo di riforma dei suoi organi, operazioni per il mantenimento della pace e diplomazia preventiva»; l'ufficio V «Disarmo e controllo degli armamenti, non proliferazione nucleare, batteriologica e chimica, Ufficio dell'Autorità Nazionale per la proibizione delle armi chimiche»; l'ufficio VI «Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa». Il tema dei diritti umani è trasversale anche alla Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali (ufficio IV «Politiche energetiche, di protezione dell'ambiente e per lo sviluppo sostenibile del pianeta»), alla Direzione generale per l'Unione Europea (ufficio III «Spazio europeo di libertà, giustizia e sicurezza, libera circolazione delle persone e flussi migratori verso l'Unione Europea»), e alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (ufficio I «Politiche di cooperazione allo sviluppo nell'ambito dell'Unione Europea»; ufficio II «Cooperazione allo sviluppo multilaterale»; ufficio VI «Interventi umanitari e di emergenza»; ufficio VIII «Programmazione e monitoraggio del bilancio di cooperazione, questioni di genere, diritti dei minori e delle disabilità»).

1.3.1. Comitato interministeriale per i diritti umani (CIDU)

Il CIDU è stato istituito con decreto del Ministro degli affari esteri del 15 febbraio 1978, n. 519; la sua composizione è stata aggiornata con d.p.c.m. 11 maggio 2007. Tra il 2012 ed il 2013, il CIDU è stato coinvolto in un processo di ristrutturazione: inizialmente soppresso ai sensi della *spending review*, è stato ricostituito il 5 settembre 2013, preservandone le competenze funzionali, perché ritenuto organismo indispensabile nell'indirizzo e guida strategica in materia di promozione e tutela dei diritti umani e di corretto espletamento degli obblighi assunti dall'Italia a seguito della sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali in tale ambito.

Il CIDU è presieduto da un funzionario della carriera diplomatica nominato dal Ministro degli affari esteri: nel 2017 è Fabrizio Petri. Fanno parte del CIDU i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri e di numerose istituzioni (tra cui il CNEL, l'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI), la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione delle Province d'Italia (UPI), la Commissione nazionale italiana per l'UNESCO, il Comitato UNICEF Italia, la Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI)), nonché tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani.

Il CIDU ha il compito di promuovere i provvedimenti necessari per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali dell'Italia; favorire l'attuazione in Italia delle convenzioni internazionali; curare la preparazione dei rapporti che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali; mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Nel settembre 2017 è stata trasmessa alla Camera dei Deputati la relazione sull'attività svolta dal CIDU relativamente all'anno 2016. La relazione fornisce al Parlamento i risultati delle attività di collaborazione con gli organismi delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea in merito alla presentazione dei rapporti periodici previsti dagli strumenti internazionali sui diritti umani di cui l'Italia è parte, nonché alle visite predisposte dalle suddette organizzazioni al fine di ottenere elementi specifici o constatare situazioni concrete in ambiti ritenuti particolarmente sensibili per i diritti umani. A tale proposito, nel 2016 il CIDU ha svolto le attività indicate di seguito.

Nazioni Unite

- Discussione del I rapporto periodico presentato dall'Italia sull'attuazione della Convenzione per i diritti delle persone con disabilità (Ginevra, 24-25 agosto 2016).
- Redazione della risposta alla list of issues relativa al Patto internazionale sui diritti civili e politici.
- Redazione del Primo rapporto alla Convenzione per la protezione dalle sparizioni forzate.
- Discussione del 19-20° rapporto periodico relativo all'attuazione della Convenzione per l'eliminazione della discriminazione razziale (Ginevra, 1-2 dicembre 2016).

- Secondo ciclo dell'Esame periodico universale da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite.
- Visita in Italia della delegazione di esperti dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite (27 giugno-1 luglio 2016).
- Seguiti della visita in Italia del Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite, svoltasi dal 16 al 22 settembre 2015.

Consiglio d'Europa

- Seguiti della visita in Italia della delegazione del Comitato consultivo della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa, svoltasi dal 29 giugno al 3 luglio 2015;
- Seguiti della visita in Italia della delegazione della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa, svoltasi dal 14 al 18 settembre 2015;
- Visita in Italia del Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa (7-21 aprile 2016).

Unione Europea

- Visita in Italia del direttore della FRA (4-5 luglio 2016).

1.3.2. Commissione nazionale italiana per l'UNESCO

La Commissione è stata istituita con decreto interministeriale 11 febbraio 1950, presso il Ministero degli affari esteri, due anni dopo l'ingresso dell'Italia nell'Organizzazione (la sua istituzione è prevista, infatti, dall'art. 7 dell'atto costitutivo dell'Organizzazione).

Fanno parte della Commissione nazionale rappresentanti del Parlamento, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di vari Ministeri ed enti pubblici e privati, degli enti locali e della società civile.

La Commissione ha lo scopo di promuovere l'attuazione dei programmi UNESCO in Italia, diffondere, soprattutto fra i giovani, gli ideali dell'Organizzazione e divulgare informazioni sui suoi principi, obiettivi e sulle sue attività, stimolando, in tal senso, l'azione delle istituzioni, della società civile e del mondo culturale, educativo e scientifico. Svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti del Governo nell'ambito dei suoi rapporti con l'UNESCO.

Nel 2017, il Presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri, è Franco Bernabè; l'incarico di Segretario generale è ricoperto da Enrico Vicenti.

La Commissione nazionale è finanziata per l'attività istituzionale ed il suo funzionamento tramite il capitolo 2471/10 dello stato di previsione della spesa del Ministero affari esteri. Nel 2017, tale stanziamento di competenza è stato pari a circa 7.000 euro, che consente il mero funzionamento della Commissione, rendendo estremamente difficoltosa la sua attività esterna.

Nel corso del 2017 la Commissione nazionale ha realizzato numerose attività (seminari, convegni, incontri nelle scuole, concorsi, mostre, laboratori,

spettacoli) in diverse città italiane, soprattutto in occasione delle varie giornate internazionali delle Nazioni Unite, tra cui la giornata internazionale della lingua madre (21 febbraio), della poesia (21 marzo), del libro e del diritto d'autore (23 aprile) del jazz (30 aprile).

1.4. Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Si segnalano, in particolare:

- *Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali.* Funzioni: promozione delle politiche di contrasto alla povertà, alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; promozione e monitoraggio delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza e tutela dei minori; coordinamento delle politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunità delle persone con disabilità; gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze, del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e di altri fondi di finanziamento delle politiche sociali e monitoraggio delle risorse trasferite; studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; partecipazione a tutte le attività di rilievo internazionale, per quanto di competenza, e cura dei rapporti con Unione Europea, Consiglio d'Europa, Organizzazione internazionale del lavoro, Nazioni Unite e Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.

- *Direzione generale per il terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese.* Funzioni: promozione e sostegno delle attività svolte dai soggetti del terzo settore, in particolare degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale e di volontariato, per favorire la crescita di un welfare della società attiva a supporto delle politiche di inclusione e integrazione sociale; promozione, sviluppo e coordinamento di politiche, iniziative e attività di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale d'impresa.

- *Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.* Funzioni: programmazione dei flussi, gestione e monitoraggio delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cooperazione bilaterale con i Paesi d'origine; coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali, nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Dal 2012 la Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ha assunto le funzioni del precedente Comitato per i minori stranieri, soppresso ai sensi del decreto sulla cosiddetta *spending review* (art. 12(20), del d.l. 95/2012, convertito con modificazioni nella l. 135/2012). Pertanto, la Direzione generale è attualmente competente a vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente presenti sul territorio dello Stato, siano essi minori presenti non accompagnati o minori accolti.

Per quel che riguarda i minori presenti non accompagnati, la Direzione generale può adottare due tipologie di provvedimenti: il provvedimento di non luogo a procedere, che equivale a dare il via agli interventi volti all'integrazione sul territorio dello Stato, e il provvedimento di rimpatrio assistito, volto al ricongiungimento familiare nel Paese di origine. Rispetto alla prima tipologia, sono rimessi alle autorità del territorio la gestione

e il monitoraggio degli interventi. La scelta preponderante in Italia per i minori non accompagnati è il collocamento in comunità d'accoglienza.

Per quel che riguarda i minori accolti, la Direzione generale delibera, previa adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonché per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi; provvede all'istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici; definisce i criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti.

Al 31 dicembre 2017, il numero di minori stranieri non accompagnati segnalati alla Direzione generale è di 18.303, circa mille in più rispetto alle presenze registrate al 31 dicembre 2016. La componente maschile si conferma prevalente, pari al 93,2% del totale. I principali paesi di provenienza sono il Gambia (12%), l'Egitto (9,9%), la Guinea (9,6%), l'Albania (9,2%) e l'Eritrea (8%): considerate congiuntamente, queste cinque cittadinanze rappresentano poco meno della metà dei minori stranieri non accompagnati presenti in Italia (48,7%). La Sicilia si conferma come la regione che ospita il maggior numero di minori (circa il 43% del totale) all'interno delle proprie strutture di accoglienza, in linea con un andamento consolidato da molti anni, seguita da: Calabria (7,9%), Lombardia (6,6%), Lazio (5,7%), Emilia Romagna (5,6%), e Puglia (5%).

1.4.1. Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

L'Osservatorio svolge un ruolo di coordinamento tra le amministrazioni centrali, gli enti locali e regionali, le associazioni, gli ordini professionali e le organizzazioni non-governative che si occupano di infanzia.

È stato istituito dalla l. 23 dicembre 1997, n. 451, ed è attualmente regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, che ne affida la presidenza congiunta al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per le politiche della famiglia. È composto da rappresentanti di pubbliche amministrazioni nazionali e locali, enti, associazioni e ordini professionali, organizzazioni del volontariato e del terzo settore, esperti in materia di infanzia e adolescenza.

Il d.p.r. 103/2007 attribuisce all'Osservatorio il compito di predisporre tre documenti relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia:

– *Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva*. Elaborato ogni due anni, contiene le linee strategiche fondamentali e gli impegni concreti che il Governo intende perseguire per sviluppare un'adeguata politica per l'infanzia e l'adolescenza in Italia. L'ultimo Piano nazionale adottato dall'Osservatorio fa riferimento al biennio 2016/2017.

– *La Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata degli aspetti e dei fenomeni che caratterizzano la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, nonché il sistema dei servizi e degli interventi di promozione e tutela dei diritti di bambini e ragazzi. Nell'ottobre 2017, l'Osservatorio ha pubblicato la *Relazione sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2012-2015*, articolata in cinque aree tematiche: sguardo d'insieme sull'infanzia e l'adolescenza in Italia (con particolare riferimento a denatalità, relazioni familiari in

evoluzione e in crisi, risorse per l'infanzia e l'adolescenza); povertà dei bambini e delle famiglie e misure di contrasto all'esclusione sociale; sistema dei servizi educativi per l'infanzia in Italia; integrazione e inclusione sociale da un punto di vista socio-giuridico (con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti con cittadinanza straniera, ai bambini e ai ragazzi rom, sinti e caminanti, ai minori stranieri non accompagnati, ai bambini e agli adolescenti con disabilità e bisogni educativi speciali e agli adolescenti coinvolti nel circuito penale minorile); sostegno alla genitorialità e sistema dell'accoglienza.

– Lo *Schema del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino del 1989*, ai sensi dell'art. 44 della Convenzione. L'ultimo rapporto (III e IV congiunto) è stato inviato dall'Italia nel gennaio 2009 ed è stato discusso nell'ottobre 2011 (v. *Annuario 2012*, pp. 155-159).

Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio nazionale si avvale del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, che ha compiti di documentazione, analisi, ricerca, monitoraggio e formazione.

In particolare, il Centro nazionale di documentazione si occupa di:

- raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione Europea e internazionali, dati statistici e pubblicazioni scientifiche;
- realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle Regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;
- analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti da altri Paesi;
- predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio nazionale, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e del rapporto del Governo al Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del bambino sull'applicazione della Convenzione internazionale sui diritti del bambino;
- formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per l'elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva, nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale.

1.4.2. Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

L'Osservatorio è un organismo consultivo e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità.

È stato istituito dalla l. 3 marzo 2009, n. 18, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. È presieduto dal Ministro del lavoro ed è composto da un massimo di 40 membri, nominati con decreto ministeriale, in rappresentanza delle amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilità, degli enti locali e regionali, degli istituti di previdenza, dell'Istituto nazionale di statistica, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilità; a essi si aggiungono un massimo di cinque esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilità. All'interno dell'Osservatorio è istituito, inoltre, un Comitato tecnico-scientifico, con finalità di analisi e indirizzo scientifico in relazione alle attività e ai compiti dell'organismo.

L'Osservatorio svolge, tra gli altri, i seguenti compiti: promuove l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ed elabora il rapporto dettagliato sulle misure adottate ai sensi della stessa Convenzione, in raccordo con il CIDU; predispose un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale; promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire a individuare aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, la durata dell'Osservatorio è stata prorogata per il triennio 2017-2020. Il nuovo Osservatorio si è insediato l'11 ottobre 2017.

1.5. Ministero della giustizia

Presso il Ministero della giustizia operano dipartimenti e uffici che si occupano in maniera specifica di diritti umani; si segnalano, in particolare:

– *Ufficio II* (Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione affari giuridici e legali): si occupa, in particolare, del contenzioso avanti la Corte europea dei diritti umani. Inoltre, cura la redazione dei rapporti richiesti dagli organismi internazionali in tema di diritti umani, prevalentemente dagli organismi e dai comitati del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite.

– *Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità*: si occupa della promozione e protezione dei diritti dei minori stranieri non accompagnati e dei soggetti a rischio di esclusione sociale.

Nella Gazzetta ufficiale del 14 agosto 2017, n. 189, è stato pubblicato il «Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti», approvato dal Ministero della giustizia e dalla conferenza Stato-Regioni. Il Piano nazionale prevede come punti principali gli strumenti di rilevazione del rischio, il presidio delle situazioni potenzialmente critiche, i protocolli operativi per la gestione dei casi a rischio e per la gestione delle urgenze, nonché il monitoraggio e la valutazione delle azioni intraprese.

1.6. Autorità giudiziaria

L'Autorità giudiziaria, ovvero l'insieme degli organi di giustizia, sia ordinaria sia amministrativa e contabile, che costituiscono il potere giudiziario, rappresenta la fondamentale garanzia dei diritti e della legalità in uno Stato che rispetti i principi di democrazia, divisione dei poteri e primato della legge. Le corti italiane – la Corte costituzionale quale giudice delle leggi, la Corte di cassazione come suprema istanza di legittimità, i tribunali e le corti di merito in sede penale e civile e in campo amministrativo, contabile e militare – trattano in forma contenziosa casi che spesso, nei modi più vari e secondo le prospettive più diverse, investono i diritti della persona. L'accesso a un giudice per ottenere una pronuncia su un proprio diritto che si pretende sia stato leso costituisce a sua volta un diritto fondamentale della persona, al quale si ricollegano i numerosi altri diritti procedurali che caratterizzano l'equo processo.

Oltre a statuire su casi singoli, il sistema giudiziario contribuisce a costruire e a far evolvere, attraverso la propria giurisprudenza, il diritto applicabile. Negli anni recenti, e proprio con particolare riferimento al tema dei diritti fondamentali, la giurisprudenza italiana è stata fortemente influenzata dalla giurisprudenza di corti internazionali, in particolare la Corte europea dei diritti umani e la Corte di giustizia dell'Unione Europea. L'interazione tra organi giudiziari nazionali e corti internazionali con giurisdizione in materia di diritti umani evidenzia il carattere universale di questi ultimi. Il dialogo con le corti internazionali e con i tribunali di altri Paesi chiamati ad applicare gli stessi standard sui diritti della persona interessa non solo le corti supreme di uno Stato, ma tutti i giudici, che possono attingere alle argomentazioni elaborate in sede estera o internazionale per affinare le garanzie dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della Costituzione e delle leggi.

In questo *Annuario*, la Parte IV è specificamente dedicata alla sintetica presentazione di casi tratti dalla giurisprudenza italiana giunti a sentenza nel corso del 2017 (con particolare riguardo ai giudizi della Corte costituzionale e della Cassazione), nonché alla giurisprudenza elaborata dalla Corte europea dei diritti umani e della Corte di giustizia dell'UE che ha direttamente interessato l'Italia o perché lo Stato italiano compariva in qualità di «accusato», o perché l'intervento del giudice europeo riguardava ricorsi presentati da cittadini italiani o era relativo a norme del diritto italiano.

1.7. Autorità indipendenti

Le Autorità indipendenti istituite in Italia sono dieci: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM); il Garante per la protezione dei dati personali; la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali; l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB); l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP); l'Autorità per l'energia elettrica e il gas; l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza; il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Qui di seguito verranno trattate le cinque Autorità che hanno più diretta rilevanza per la materia dei diritti umani.

1.7.1. Autorità per le garanzie nelle comunicazioni [AGCOM]

L'AGCOM è stata istituita dalla l. 31 luglio 1997, n. 249 e assolve al duplice mandato di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare le libertà fondamentali dei cittadini nel settore delle comunicazioni, con particolare riferimento alla tutela dei minori.

La composizione dell'Autorità è disciplinata dal decreto 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. «Salva Italia») e dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214. Nel 2017 l'Autorità risulta così composta: *Presidente* è Angelo Marcello Cardani; componenti della *Commissione per i servizi e i prodotti*: Antonio Martusciello e Francesco Posteraro;

componenti della *Commissione per le infrastrutture e le reti*: Antonio Nicita e Mario Morcellini (dal 15 marzo 2017). Il *Consiglio* è composto dal Presidente e da tutti i Commissari.

Secondo quanto riportato nella relazione annuale 2017 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro (periodo di riferimento: maggio 2016 - aprile 2017), l'Autorità ha dedicato particolare attenzione allo svolgimento dell'attività di vigilanza in materia di tutela dei minori e delle persone con disabilità. In particolare, a livello regolatorio, sono state adottate misure di carattere generale per garantire la fornitura del servizio universale e l'accessibilità dei servizi agli utenti con disabilità. Per quanto concerne le attività di vigilanza sui contenuti, l'Autorità, nello svolgimento del monitoraggio dei programmi televisivi nazionali, ha dato avvio a una serie di procedimenti istruttori per violazioni di disposizioni a tutela dei minori, il 57% dei quali è terminato con un'ingiunzione.

1.7.2. Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante è stato istituito dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, successivamente sostituita dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), al fine di assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità delle persone nel trattamento dei dati personali.

È un organismo collegiale composto da quattro membri eletti dal Parlamento, i quali rimangono in carica per un mandato di sette anni non rinnovabile. L'attuale collegio è composto da Antonello Soro (Presidente), Augusta Iannini (Vicepresidente), Giovanna Bianchi Clerici e Licia Califano.

Nel corso del 2017, il Garante ha adottato 533 *provvedimenti* a tutela dei diritti fondamentali delle persone nel trattamento e diffusione dei dati personali, con particolare riferimento, tra le altre, alle seguenti materie: libertà di stampa, diritto all'istruzione, lavoro, sanità e ricerca scientifica, diritti dei minori, trattamento dei dati sensibili, internet e social media.

1.7.3. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

La Commissione è stata istituita dalla l. 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni; è composta da cinque membri designati dai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica tra esperti in materia di diritto costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nel 2017 ricoprono la carica di Commissari Giuseppe Santoro Passarelli (Presidente), Lauralba Bellardi, Alessandro Bellavista, Domenico Carrieri, Orsola Razzolini.

La Commissione ha tra l'altro il compito di:

- valutare l'idoneità delle prestazioni indispensabili a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- invitare i soggetti che hanno proclamato lo sciopero a differire la data dell'astensione dal lavoro qualora ritenga necessario consentire l'esperimento di un tentativo di com-

posizione della controversia, oppure qualora la medesima violi gli obblighi legali e/o contrattuali previsti per l'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- indicare ai soggetti interessati eventuali violazioni delle disposizioni relative al preavviso e a ogni altra prescrizione riguardante la fase precedente all'astensione collettiva;
- segnalare all'autorità competente per la precettazione le situazioni nelle quali dallo sciopero o astensione collettiva può derivare un imminente e fondato pericolo di pregiudizio ai diritti della persona costituzionalmente tutelati;
- rilevare i comportamenti delle amministrazioni o imprese che erogano i servizi pubblici essenziali in evidente violazione della legge;
- valutare il comportamento delle parti e, se rileva eventuali inadempienze o violazioni degli obblighi legali o contrattuali sulle prestazioni indispensabili, deliberare le sanzioni previste dall'art. 4 della l. 146/1990 come modificato dall'art. 3 della l. 83/2000, prescrivendo al datore di lavoro di applicare le sanzioni disciplinari.

Nel giugno 2017 è stata presentata la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno 2016. Secondo i dati contenuti nella relazione, nel settore dei servizi pubblici essenziali lo sciopero si mantiene a livelli piuttosto elevati, facendo registrare, nell'anno in esame, un andamento in lieve crescita rispetto a quello precedente. Il dato complessivo di tutte le proclamazioni di sciopero (nazionali, locali, settoriali, delle prestazioni straordinarie, ecc.), si attesta a 2.352, rispetto alle 2.261 del 2015. Le giornate interessate dalle azioni di sciopero scendono, tuttavia, a 840, distribuite nei vari settori dei servizi pubblici essenziali. In particolare, la conflittualità si mantiene sostenuta nei seguenti settori: trasporto pubblico locale (368 proclamazioni), igiene ambientale (340), pulizie e multiservizi (243), trasporto aereo (215), regioni e autonomie locali (179), trasporto ferroviario (145).

In larga parte, le azioni di sciopero risultano proclamate nel pieno rispetto della normativa: la Commissione, a seguito di proclamazioni ritenute illegittime, è intervenuta con il proprio potere di segnalazione preventiva solo su 466 di esse. Tali interventi hanno avuto un tasso di adeguamento pressoché totale (oltre il 96%). In conseguenza di ciò, sono state solo 23 le delibere di valutazione del comportamento dei soggetti sindacali, dei singoli lavoratori, o dei datori di lavoro.

Analizzando le cause di insorgenza del conflitto, nella sua relazione la Commissione intende richiamare l'attenzione delle istituzioni pubbliche sull'esigenza di individuare le risorse disponibili per la conclusione e i rinnovi dei contratti collettivi nazionali, dal momento che una persistente situazione di incertezza, a seguito della loro naturale scadenza, contribuisce ad alimentare il conflitto, spingendolo spesso anche fuori dal controllo delle organizzazioni sindacali. L'auspicio della Commissione, inoltre, è che la contrattazione collettiva, anche nella sua dimensione decentrata, sia meno frammentata possibile e non dia luogo a ingiustificati squilibri, sotto il profilo dei trattamenti, nell'ambito di uno stesso servizio; e sia assistita, ove possibile, da clausole rivolte a salvaguardare i livelli occupazionali, spesso già al di sotto le soglie minime previste dai contratti collettivi nazionali di riferimento.

1.7.4. Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

L'Autorità garante è stata istituita con l. 12 luglio 2011, n. 112. Si tratta di un organo monocratico, il cui titolare è nominato dai Presidenti della Camera e del Senato tra le personalità dotate di indiscussa moralità, indipendenza e professionalità nel campo dei diritti delle persone di minore età, per un mandato di quattro anni. Dal marzo 2016, titolare dell'Autorità garante è Filomena Albano.

All'Autorità garante sono attribuite, tra le altre, le seguenti competenze:

- promuovere l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, nonché degli altri strumenti internazionali ed europei in materia, ed assicurare forme idonee di collaborazione con tutti gli organismi e le organizzazioni nazionali e internazionali per la promozione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza;
- esprimere il proprio parere sugli atti normativi in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e sul rapporto che il Governo presenta periodicamente al Comitato dei diritti del bambino delle Nazioni Unite;
- segnalare al Governo, alle Regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- segnalare alle autorità giudiziarie e agli organi competenti situazioni di disagio o di rischio di violazione dei diritti dei minori, nonché la presenza di persone di minore età in stato di abbandono, al fine della loro presa in carico da parte delle autorità competenti;
- diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo, a tal fine, iniziative di sensibilizzazione, studi e ricerche.

L'art. 6 della l. 112, inoltre, permette a chiunque di rivolgersi all'Autorità garante per la segnalazione di violazioni o situazioni di rischio di violazione. L'art. 3 prevede, infine, che l'Autorità garante istituisca idonee forme di collaborazione con i garanti regionali o figure analoghe. A tal fine, è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che riunisce, con il coordinamento dell'Autorità garante nazionale, tutti gli altri Garanti, ove istituiti (v., in questa Parte, 2.4).

Nel giugno 2017, la Garante ha presentato la relazione al Parlamento sull'attività svolta nell'anno 2016.

Nel corso dell'anno, l'Autorità garante ha proseguito l'esame dei disegni di legge di competenza, seguendo con particolare attenzione le proposte volte a garantire la tutela dei minori nell'ambiente digitale, le pari opportunità ai bambini e agli adolescenti, la realizzazione di un sistema di giustizia a misura di bambino. Tra questi, si evidenzia il d.d.l. A.S. 2583, approvato il 29 marzo 2017 (l. 7 aprile 2017, n. 47), contenente una riforma organica della disciplina dei minori stranieri non accompagnati, che nell'istituire un elenco dei tutori volontari presso il tribunale per i minorenni, attribuisce all'Autorità garante il compito di selezionare e formare tali tutori, nonché di stipulare con i presidenti dei tribunali appositi protocolli d'intesa per promuovere e facilitare la loro nomina nelle regioni prive di garanti regionali.

Nel corso del 2016, l'Autorità ha svolto tre audizioni in Parlamento. Il 28 giugno è stata audita in sede di Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia. Questo incontro ha rappresentato l'occasione per sottolineare che l'allonta-

namento di un figlio dalla famiglia di origine deve costituire l'*extrema ratio*, praticabile solo laddove tutte le misure di sostegno al suo nucleo familiare non abbiano dato gli esiti sperati. Le questioni aperte sono: il problema dei dati dei minori collocati fuori famiglia, ad oggi frammentari e da aggiornare; la questione dei controlli sulle collocazioni, in cui si riscontra carenza di collaborazione tra i soggetti istituzionali competenti; l'assenza di standard normativi nazionali relativi alle comunità residenziali che ospitano i minori fuori famiglia.

Il 30 giugno 2017, l'Autorità garante è stata audita dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido. L'Autorità ha fornito il proprio contributo alla ricognizione della prassi applicativa della l. 4 maggio 1983, n. 184, in tema di diritto del minore ad una famiglia, per verificarne la coerenza e l'attualità.

Infine, il 27 luglio l'Autorità garante è stata audita dalle Commissioni riunite della Camera dei Deputati, affari costituzionali e lavoro, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti norme in materia di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani disabili e minori in situazione di disagio. Secondo il parere dell'Autorità garante, nel caso di bambini occorre operare un bilanciamento tra la tutela della incolumità fisica degli stessi e la salvaguardia della loro stessa riservatezza da mezzi eccessivamente invasivi, atteso che gli altri interessi in gioco, pure rilevanti, devono essere interpretati alla luce del principio del superiore interesse della persona minore di età, che assurge a rango superiore. Tale bilanciamento può essere realizzato con un sistema di telecamere a circuito chiuso, purché le immagini possano essere viste esclusivamente dalle forze dell'ordine, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, in presenza di una richiesta motivata di soggetti interessati ovvero nell'ambito di un procedimento penale scaturito dalla denuncia di un reato.

Numerose sono state anche le azioni che l'Autorità garante ha intrapreso a favore di alcune categorie particolarmente vulnerabili di minori (minori fuori famiglia, non accompagnati, figli dei genitori detenuti, appartenenti a minoranze etniche), nonché le occasioni di incontro con bambini e ragazzi, in attuazione del diritto all'ascolto, sancito all'art. 12 della Convenzione sui diritti del bambino.

1.7.5. Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

Il Garante nazionale è stato istituito dall'art. 7 del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla l. 21 febbraio 2014, n. 10. È costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra personalità indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani. I membri del collegio sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, per un mandato di cinque anni, non prorogabili.

Nel 2017 il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è Mauro Palma; i membri del collegio sono Daniela De Robert e Emilia Rossi.

Il Garante ha la funzione di vigilare affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e delle persone sottoposte ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani e dalle leggi dello Stato. A tal fine, ha la facoltà di visitare, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari e ogni altra struttura destinata ad accogliere le persone sottoposte a misure di privazione della libertà personale.

Il Garante è stato individuato quale meccanismo di monitoraggio nazionale indipendente, la cui istituzione è richiesta dal Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (OPCAT), ratificato dall'Italia nel 2012.

Spetta inoltre al Garante nazionale coordinare la rete dei garanti territoriali, promuovendone il consolidamento istituzionale mediante il riconoscimento di adeguate garanzie di indipendenza e autonomia rispetto ai governi locali di cui sono espressione.

Infine, il Garante monitora le procedure relative ai rimpatri forzati ai sensi del sistema previsto dall'art. 8(6) della direttiva UE 115/2008.

Nel periodo gennaio-luglio 2017, il Garante nazionale ha svolto otto visite e attività di monitoraggio, come di seguito riportato.

- 26 gennaio: monitoraggio di un'operazione congiunta di rimpatrio forzato di cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Roma a Lagos.

- 9 febbraio: visita alla comunità residenziale terapeutico riabilitativa «Sorella Luna». Con tale visita, il Garante nazionale ha iniziato il monitoraggio delle comunità che ospitano persone private della libertà personale, al fine di verificare le condizioni degli ospiti, le condizioni ambientali, la regolarità amministrativa, nonché composizione, formazione e metodo riabilitativo utilizzato dal personale.

- 23 febbraio: monitoraggio di un'operazione congiunta di rimpatrio forzato di 43 cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Roma a Lagos.

- 23-31 marzo: visita nella Regione Campania.

- 13 aprile: monitoraggio di un volo charter per il rimpatrio di 23 cittadini tunisini provenienti dai Centri di identificazione e espulsione di Caltanissetta e dall'hotspot di Trapani.

- 17 maggio: monitoraggio di un volo charter di rimpatrio forzato di 15 cittadini nigeriani, avvenuto con trasporto aereo da Palermo a Lagos.

- 23 giugno: visita al Centro di primissima accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati di Roma.

- 13 luglio: monitoraggio di un volo charter, organizzato dal Ministero dell'interno e finanziato da Frontex, destinato al rimpatrio di cittadini tunisini.

Nel giugno 2017 è stato inoltre pubblicato il *Rapporto CIE e Hotspot 2016-2017*, che raccoglie i resoconti delle visite nei CIE e negli hotspot effettuate dal Garante nazionale nel primo anno di attività. Il documento contiene alcune raccomandazioni generali e una serie di raccomandazioni specifiche indirizzate al Ministero dell'interno.

Per quel che riguarda i CIE, il Garante nazionale raccomanda di:

- eseguire con urgenza tutti i necessari interventi di manutenzione ordinaria e

straordinaria delle strutture al fine di accrescerne significativamente gli standard di vivibilità;

- favorire il più possibile la separazione tra coloro che provengono dal circuito penale e coloro che si trovano solamente in una posizione di irregolarità amministrativa o sono richiedenti asilo;
- allestire e attrezzare, con urgenza, spazi idonei alle previste attività ricreative e aree dedicate alla preghiera, invitando il Ministero dell'interno a uno stringente monitoraggio circa l'effettiva erogazione di suddette attività da parte dell'ente gestore;
- istituire un registro degli eventi critici, da compilarsi quotidianamente e da conservare presso la struttura di riferimento;
- intensificare gli sforzi, attraverso l'ente gestore e i mediatori presenti nei centri, per aumentare la quantità e la qualità delle informazioni fornite ai cittadini stranieri trattenuti, rendendo disponibili moduli cartacei informativi in un numero più ampio di lingue e prevedendo un congruo numero di colloqui individuali e di gruppo finalizzati ad accrescere la comprensione e la consapevolezza dei cittadini trattenuti circa il complesso dei diritti e dei doveri a loro riferibili.

In relazione alle criticità rilevate negli hotspot, il Garante nazionale raccomanda di:

- definire al più presto, con una fonte normativa primaria, la modalità di permanenza delle persone all'interno degli hotspot, prevedendo il vaglio giurisdizionale e i relativi mezzi di ricorso per quanto riguarda gli aspetti di privazione della libertà personale;
- adottare uniformemente in tutti gli hotspot regole concernenti la possibilità per i cittadini stranieri già identificati di entrare e di uscire dai centri;
- limitare la permanenza in tali strutture al tempo strettamente necessario all'identificazione e, in caso di categorie vulnerabili quali minori stranieri non accompagnati o donne in gravidanza, assicurare la massima celerità di trasferimento;
- indirizzare le prassi in uso negli hotspot prioritariamente a garantire ai migranti appena sbarcati condizioni essenziali di dignità personale (fornitura di un ricambio pulito, calzature, coperte per scaldarsi in caso di condizioni meteorologiche avverse) e di soddisfazione di bisogni primari, quale la possibilità di lavarsi e rifocillarsi, che precedono o, comunque, non possono essere sovvertite dalle esigenze di identificazione e fotosegnalamento;
- potenziare le attività di coordinamento e il lavoro in team delle varie squadre operanti, al fine di armonizzare le procedure e i reciproci ruoli, soprattutto per quanto concerne il coordinamento tra sicurezza, procedure di identificazione e accoglienza;
- rendere gli hotspot maggiormente accessibili alla stampa, al mondo accademico e alle associazioni, in particolare a quelle impegnate nella tutela dei diritti delle persone migranti.

1.8. Organizzazioni non-governative

In Italia sono attive numerose organizzazioni non-governative che si occupano di promozione e protezione dei diritti umani; alcune di queste, costituite in reti a livello nazionale e internazionale, hanno acquisito status consultivo presso gli organismi internazionali e partecipano attivamente ai loro programmi.

Al 31 dicembre 2017 risultano 118 organizzazioni non-governative italiane con status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, di cui 8 con status generale, 92 con status speciale e 18 con status *roster*. Sono 174 le organizzazioni non-governative con status partecipativo presso il Consiglio d'Europa che hanno la sede principale o una rappresentanza in Italia e che si occupano in maniera specifica di diritti umani.

Alcune delle principali organizzazioni non-governative internazionali, inoltre, hanno un'apposita sezione italiana: tra esse Amnesty International, Federazione internazionale dei diritti umani, Save the Children, Medici senza frontiere, Action Aid. Alto rilievo internazionale hanno Nessuno tocchi Caino e Non c'è pace senza giustizia.

Le organizzazioni non-governative svolgono un importante ruolo di monitoraggio in merito al livello di attuazione e protezione dei diritti umani in Italia. Si segnala, in particolare, che nel 2017 sono stati pubblicati i seguenti rapporti di monitoraggio.

- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC): *3° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, anno 2016-2017. Il rapporto, pubblicato in vista dell'esame a cui sarà sottoposta l'Italia nel 2018 da parte del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, riflette la posizione delle 96 associazioni del Gruppo CRC e di quanti sono, a vario titolo, impegnati nel promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, su tematiche quali: politiche sociali e risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza in Italia; impegno per l'infanzia e l'adolescenza nella cooperazione internazionale; principi di non discriminazione, superiore interesse, partecipazione e ascolto delle persone di età minore; diritti civili e libertà; violenza contro le persone di età minore; ambiente familiare e misure alternative; salute, disabilità e servizi di base; educazione, gioco e attività culturali; misure speciali di protezione per i minorenni migranti non accompagnati. Secondo il rapporto, nonostante negli ultimi anni siano stati fatti molti progressi, soprattutto dal punto di vista legislativo, per rendere concreti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia, la strada da percorrere è ancora lunga; molte ancora le criticità non risolte e le disuguaglianze che si fanno sempre più acute, a partire dalla evidente disparità a livello regionale. Pertanto, il Gruppo CRC formula 157 raccomandazioni ai rappresentanti istituzionali locali e nazionali al fine di migliorare le politiche per l'infanzia e l'adolescenza in Italia.

- Associazione Antigone: *XIII Rapporto nazionale sulle condizioni di detenzione – Torna il carcere*. La tesi di fondo del rapporto è che, dopo alcuni anni caratterizzati da un calo significativo della popolazione detenuta, i numeri del

carcere siano tornati a crescere. Nel 2010, quando è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il sovraffollamento penitenziario, la popolazione detenuta aveva raggiunto livelli senza precedenti; da allora è stata avviata una serie di interventi, su numerosi fronti, che ne hanno determinato un calo notevole. Si è così passati dai 68.000 detenuti del 2010 ai 52.000 del 2015. Il calo dei numeri aveva determinato un generale miglioramento per il sistema penitenziario italiano, generando una diminuzione complessiva: della componente dei detenuti stranieri, spesso detenuti per fatti meno gravi e più a lungo rispetto agli italiani; del numero di persone in custodia cautelare, fenomeno che da sempre in Italia registra livelli patologici; del numero di persone detenute per condanne brevi; del tasso dei suicidi in carcere. Era aumentata, invece, la percentuale di quanti tra i detenuti lavoravano o studiavano.

Eppure, a fronte di una sensibile diminuzione dei reati, al 30 aprile 2017 la popolazione detenuta ha nuovamente raggiunto le 56.436 presenze. Il tasso di affollamento è passato, di conseguenza, dal 105% del 2015 al 112,8% dell'aprile 2017. I detenuti in custodia cautelare sono passati contestualmente dal 34,1% al 34,5%; la percentuale degli stranieri tra i detenuti dal 33,2% al 34,1%; e i detenuti per condanne inferiori ai tre anni dal 23,7% al 24,3%.

Un ulteriore dato riguarda la composizione del personale in carcere. L'Italia è uno dei paesi con più personale impiegato in carcere, anche se paragonata ad altri paesi europei che hanno un numero maggiore di detenuti, quali Spagna, Francia, Germania o Regno Unito. Tuttavia, il 90,1% di tale personale è composto da personale di custodia (la media europea è del 68,6%); criminologi e psicologi in Italia sono lo 0,1%, a fronte di una media europea del 2,2%, mentre il personale medico e paramedico è lo 0,2%, contro il 4,3% della media europea.

Al fine di contrastare la nuova impennata dei numeri della detenzione e promuovere un complessivo miglioramento del sistema penitenziario italiano, il rapporto auspica che vengano adottate le riforme proposte dagli Stati generali dell'esecuzione penale, voluti dal Ministro della Giustizia Orlando (v. *Annuario 2017*, pp. 63-64).

- Associazione A Buon Diritto: *Rapporto sullo stato dei diritti in Italia*. Il rapporto analizza lo stato di attuazione dei diritti fondamentali della persona e delle garanzie poste a protezione delle minoranze in Italia. In particolare, il rapporto considera un'ampia gamma di diritti e garanzie correlati al pieno esercizio delle prerogative fondamentali della persona: libertà personale, libertà di movimento, libertà religiosa, libertà dalle discriminazioni di qualunque origine, diritti delle persone con disabilità, diritti, identità di genere e orientamento sessuale, diritti delle minoranze, diritti di migranti, profughi e richiedenti asilo, giustizia e garanzie, libertà di espressione e informazione, dati sensibili, riservatezza e diritto all'oblio, tutela dei minori, istruzione e mobilità sociale, diritti delle donne, diritto alla salute, garanzie del lavoro e del reddito, protezione dell'ambiente.

- Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo: *Armi leggere, guerre pesanti. Rapporto 2017*. L'obiettivo del rapporto è quello di monitorare l'evoluzione del quadro normativo e dell'export italiano di armi ad «uso civile». Secondo i dati contenuti nel rapporto, nel 2016 l'Italia ha stipulato contratti

di esportazioni di armi piccole e leggere ad uso civile (categoria comprendente pistole e fucili, munizioni ed esplosivi) per un valore totale di circa 579 milioni di euro. Secondo i dati del 2015, gli ultimi disponibili, l'Italia è il secondo Paese esportatore mondiale di tali armi. A beneficiare maggiormente delle armi di produzione italiana sono gli Stati Uniti (circa 248 milioni di euro), seguiti dai paesi dell'Unione Europea (circa 200 milioni di euro) e, con notevole distacco, dai paesi europei non UE (circa 37 milioni di euro). A livello globale, nel periodo 2010-2015, le armi da fuoco sono responsabili per il 46% delle morti violente, incidendo maggiormente nel numero di vittime in situazioni di «pace», piuttosto che in quelle di conflitto.

- Campagna Sbilanciamoci!: *Rapporto 2018 - Come usare la spesa pubblica per i diritti, la pace, l'ambiente*. Il rapporto, partendo dall'analisi della qualità della spesa pubblica in Italia, contiene 111 proposte dettagliate, elaborate dalle 47 organizzazioni aderenti a Sbilanciamoci!, per generare risparmi o maggiori entrate da un lato, tagli alla spesa sbagliata e maggiori stanziamenti per quella giusta dall'altro, in 7 aree chiave: fisco e finanza, lavoro e reddito, cultura e conoscenza, ambiente e sviluppo sostenibile, welfare e diritti, cooperazione pace e disarmo, altraeconomia.

- ANCI, Caritas Italiana, Cittalia, Fondazione Migrantes, Servizio Centrale dello SPRAR (in collaborazione con l'UNHCR): *Rapporto sulla protezione internazionale in Italia 2017*. Partendo dall'analisi del ruolo dello Stato, degli enti locali e del terzo settore rispetto all'asilo e all'accoglienza dei titolari di protezione internazionale, il rapporto intende fare il quadro su come, nel corso degli anni, si sta sviluppando l'accoglienza integrata in Italia e su come il fenomeno delle migrazioni riguardi un numero sempre più ampio di soggetti vulnerabili, come minori stranieri, apolidi e vittime di tratta le cui condizioni spesso si intrecciano con quelle dei rifugiati. I principali temi trattati nel rapporto riguardano: il sistema di accoglienza italiano e le principali novità legislative; il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia; la protezione internazionale in Europa; dinamiche e flussi delle migrazioni forzate nel mondo.

Nel novembre 2017, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle chiese evangeliche in Italia e la Tavola Valdese, affiancate dalla Conferenza episcopale italiana, da Caritas e Migrantes, hanno siglato con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministero dell'interno un protocollo d'intesa per l'istituzione dei cosiddetti «corridoi umanitari». Si tratta di un programma di trasferimento e integrazione in Italia rivolto a migranti e richiedenti asilo in condizione di particolare vulnerabilità: donne sole con bambini, vittime del traffico di essere umani, anziani, persone con disabilità o con patologie.

Si tratta del secondo accordo siglato dopo quello del 2015, che ha consentito l'ingresso in Italia di oltre 1.000 persone provenienti dal Libano, prevalentemente di nazionalità siriana. Il nuovo accordo consentirà l'ingresso di altre 1.000 persone dal Libano e di 500 persone dall'Etiopia (in questo secondo caso, rifugiati e richiedenti asilo provenienti da Eritrea, Somalia e Sudan).

Il meccanismo di collaborazione prevede che la lista dei possibili beneficiari dei

corridoi umanitari sia vagliata dal Ministero dell'interno, previa individuazione e segnalazione dei casi più bisognosi di tutela da parte delle organizzazioni di società civile. Il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale effettua quindi i controlli necessari per la concessione dei visti d'ingresso. La Caritas Italiana, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese Evangeliche e la Tavola Valdese si occupano quindi dell'accoglienza dei beneficiari al loro arrivo in Italia, garantendo alloggio e assistenza economica per il periodo di tempo necessario all'espletamento dell'iter della richiesta di protezione internazionale. I fondi per i corridoi umanitari provengono dall'8x1000 della Tavola Valdese e da donazioni private alle altre organizzazioni.

Si segnala, infine, che, a fine 2016, su impulso dell'associazione Un Ponte Per..., è stata istituita la rete *In Difesa Di – per i diritti umani e chi li difende*, composta da oltre 30 organizzazioni e associazioni italiane attive su tematiche quali diritti umani, ambiente, solidarietà internazionale, pace e disarmo, diritti dei lavoratori, la libertà di stampa e lo stato di diritto. Obiettivo della rete è quello di promuovere campagne e iniziative volte alla tutela di chi difende i diritti umani, sensibilizzare l'opinione pubblica su queste tematiche, e chiedere alle istituzioni italiane (Governo, Parlamento ed enti locali) di impegnarsi a sviluppare strumenti e meccanismi di protezione per difensori/e dei diritti umani.

Secondo gli ultimi dati riportati da *FrontLine Defenders* ed Amnesty International sono oltre 300 i difensori e difensore uccisi nel corso del 2017, la stragrande maggioranza attivisti per l'ambiente o per i diritti GLBQTI, in gran parte in Colombia, Brasile, Messico e Filippine. A migliaia sono stati minacciati, criminalizzati, perseguitati, arrestati arbitrariamente. Per far fronte a questa crescente emergenza, già nel 2004 l'Unione Europea ha adottato propri «orientamenti» sui difensori dei diritti umani, e predisposto una Piattaforma di coordinamento per l'asilo temporaneo dei difensori dei diritti umani, ed il programma «Protect Defenders». Alcuni paesi membri dell'Unione Europea si sono in seguito dotati di procedure di applicazione degli orientamenti UE, mentre L'OSCE ha adottato una serie di «linee guida» sulla difesa dei difensori dei diritti umani, alle quali dovrebbero attenersi i paesi membri, inclusa l'Italia, che si estendono non solo agli attivisti ma anche alle loro organizzazioni, e non solo in loco, ma anche in paesi terzi. Esiste poi un Relatore Speciale ONU sui Difensori dei Diritti Umani, attualmente il francese Michel Forst, che si può rivolgere a governi ed attori non statuali per sollecitarli su casi di violazioni, fare comunicazioni ufficiali, e rapporti all'Assemblea Generale su temi quali i difensori dell'ambiente, imprese e difensori dei diritti umani, e criminalizzazione della solidarietà. Un'emergenza globale, visto il volume degli attacchi, aggressioni ed omicidi che difensori dei diritti umani in ogni parte del mondo. È il tema dello «shrinking space for civil society» che andrà messo a fuoco contestualmente a quello relativo ai difensori e difensore dei diritti umani.

La rete *In Difesa Di* ha mosso i suoi primi passi nel novembre del 2016 con un convegno internazionale alla Camera dei Deputati, al quale hanno partecipato difensori e difensore da vari paesi (India, Afghanistan, Iraq, Mauritania, Siria). Nei mesi seguenti, la Commissione Esteri della Camera ha adottato un'importante risoluzione che impegna il Governo ed il Ministero degli

Esteri, a rafforzare il proprio impegno a tutela dei difensori dei diritti umani, attraverso le proprie rappresentanze diplomatiche, a collaborare attivamente con gli altri paesi membri della UE nell'applicazione delle linee guida UE. Nel maggio del 2017, la rete ha organizzato la visita in Italia del Relatore Speciale ONU sui Difensori dei Diritti Umani, Michel Forst. Obiettivo centrale di *In Difesa Di* è quello rafforzare l'iniziativa del corpo diplomatico italiano per l'attuazione degli orientamenti UE e le linee guida OSCE, permettendo agli/alle attivisti/e di essere informati delle possibilità di sostegno. Alcuni paesi membri dell'Unione Europea hanno dato di seguito adottato procedure di applicazione degli orientamenti UE. L'ONG Olandese *Justice and Peace* lavora ad un programma di città rifugio sponsorizzato dal Ministero degli affari esteri, grazie ad una procedura accelerata per la concessione di visti d'urgenza ai difensori dei diritti umani sotto minaccia. In Irlanda, il Ministero degli esteri ha predisposto un servizio di assistenza e coordinamento delle attività di supporto e di concessione di visti umanitari. Anche la Spagna si è dotata di buone pratiche allo stesso scopo, mentre i ministeri degli esteri finlandese, tedesco ed irlandese hanno proprie linee guida per l'applicazione degli orientamenti UE ed anche la Francia è impegnata con la sua rete di rappresentanze diplomatiche. Accanto a questi strumenti, andrà messo a punto un sistema di concessione di visti di emergenza per attivisti a rischio che permetta loro di entrare nel Paese per un dato periodo di tempo, per evitare rischi alla propria incolumità ed a quella delle proprie famiglie. A tal riguardo il MAECI organizzerà per la seconda metà del 2018 un workshop internazionale sulle buone pratiche per la protezione dei difensori dei diritti umani nel contesto della presidenza OSCE 2018. Anche la cooperazione può svolgere un ruolo importante sostenendo le attività di chi difende i diritti umani e di chi lavora per accompagnarli. Per questo la rete lavorerà affinché la Cooperazione italiana si doti di linee guida di finanziamento per le attività in sostegno ai difensori dei diritti umani, chiedendo che nel quadro del *Piano di Azione Nazionale su Imprese e Diritti Umani* si definiscano impegni chiari per la protezione dei difensori e la prevenzione dei conflitti e degli attacchi a chi protegge la terra. Il quarto pilastro della «cassetta degli attrezzi» sono gli enti locali, e la possibilità di creare una rete di città rifugio per attivisti minacciati che decidono di lasciare temporaneamente il loro Paese. Al riguardo a fine 2017 sono avviati contatti con la Provincia Autonoma di Trento ed in seguito è stata presentata una risoluzione al Consiglio Provinciale che impegna alla creazione di un programma di rifugio per difensori e difensore, primo passo per un lavoro di sensibilizzazione verso ANCI ed altre amministrazioni interessate.

1.9. Insegnamento e ricerca sui diritti umani nell'università italiana

Il mondo universitario italiano ha dimostrato una crescente attenzione alla ricerca e alla formazione in materia di diritti umani. Il tema è ormai presente negli insegnamenti impartiti in molte discipline e nei *curricula* di numerosi corsi universitari e post-universitari, così come in programmi di ricerca che spaziano tra le diverse aree disciplinari. Nelle pagine che seguono si offre una mappatura delle istituzioni e dei centri di ricerca universitari che si occupano specificamente di tematiche inerenti ai diritti umani, nonché degli insegna-

menti, dei corsi di laurea triennale e magistrale, dei master e dei corsi di dottorato, attivati nel 2017 o banditi entro tale anno, che trattano della materia. In particolare, sono stati identificati i corsi e le strutture che contengono nella loro denominazione formale la dizione «diritti umani», o altre espressioni equivalenti (diritti dell'uomo, diritti della persona, diritti fondamentali). La mappatura così ottenuta documenta, in modo sufficientemente attendibile, il grado di diffusione e di penetrazione della tematica dei diritti della persona, nelle sue molteplici dimensioni, nell'ambito accademico.

Istituzioni e centri di ricerca universitari

Università	Denominazione	Anno di fondazione
Università degli studi di Padova	Centro di Ateneo per i diritti umani	1982
Università del Salento	Centro interuniversitario di bioetica e diritti umani	1992
41 università europee partner	European Inter - University Centre for human rights and democratisation (EIUC)	2002
Università di Napoli	Centro studi sui diritti umani nell'era della globalizzazione e dei conflitti	2003
Università Ca' Foscari di Venezia	Centro studi sui diritti umani (CESTUDIR)	2003
Università di Salerno	Dipartimento dei diritti della persona e comparazione	2011

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

Corsi di laurea

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli studi di Padova	Scienze politiche, relazioni internazionali, diritti umani	L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

Corsi di laurea magistrale

Università	Denominazione	Classe di laurea
Università degli Studi di Bergamo	Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli Studi di Bologna	International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage	LM-81: Scienze per la cooperazione allo sviluppo
Università degli studi di Padova	Human rights and multi-level governance	LM-52: Relazioni internazionali

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

Insegnamenti

Nel 2017 sono attivati 88 insegnamenti in materia di diritti umani in 33 università. Circa il 58% di tali insegnamenti sono impartiti in corsi di laurea afferenti all'area delle scienze politiche e sociali (51 insegnamenti), mentre poco meno di un terzo fa riferimento all'area delle scienze giuridiche (30 insegnamenti); 5 insegnamenti pertengono all'area delle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e 2 all'area delle scienze economiche e statistiche.

Così come negli anni tra il 2010 e il 2016, anche nel 2017 l'Università con il maggior numero di insegnamenti in materia di diritti umani è Padova (16 insegnamenti), seguita dall'Università degli Studi di Milano (10), Torino (6), Bari (5) e Bologna (5 insegnamenti). Degli 88 insegnamenti, 21 sono in lingua inglese, di cui 8 presso l'Università di Padova, 7 all'Università degli Studi di Milano, 2 a Bologna, nonché 1 presso ciascuna delle seguenti università: Palermo, Roma Tre, Roma «La Sapienza» e Trento.

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bari «Aldo Moro»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Cannone
		Laurea Magistrale in Progettazione delle politiche di inclusione sociale	Cittadinanza e diritti umani	Giuseppe Campesi
	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Teoria dei Diritti Umani	Ivan Pupolizio
			Filosofie giuridiche, diritti umani e religioni del Medio ed Estremo Oriente	Gianfranco Longo
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Scienze filosofiche	Storia della filosofia dei diritti umani	Francesca Recchia e Romana Luciani	
Università degli Studi di Bergamo	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Pedagogia	Pedagogia della marginalità e dei diritti umani	Ivo Lizzola
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Diritto dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale	Cooperazione internazionale e diritti umani	Paolo Scevi

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Bologna	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in sviluppo locale e globale	Diritti umani e istituzioni politiche	Raffaella Gherardi
		Laurea Magistrale in Scienze internazionali e diplomatiche	Protezione internazionale dei diritti umani (seminario)	Marco Balboni
		Masters' Degree in International Cooperation on Human Rights and Intercultural Heritage	Political Power Beyond State Boundaries: Migration, Development and Human Rights	Annalisa Furia
			Public Law and Protection of Fundamental Rights	Caterina Drigo
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti fondamentali	Luca Mezzetti
Università di Camerino	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Scienze sociali per gli enti non-profit e la cooperazione internazionale	Tutela internazionale dei diritti umani	Agostina Latino
Università degli Studi di Ferrara	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani e diritto umanitario nei conflitti armati	Francesco Salerno
Università degli Studi di Firenze	Scienze giuridiche	Laurea Triennale in Scienze dei servizi giuridici	Sistemi processuali e tutela dei diritti	Beatrice Gambineri
			Stato sociale e diritti	Emilio Santoro, Marta Picchi, Antonio Gorgoni
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali e Studi europei	Corti costituzionali e protezione multilivello dei diritti fondamentali	Ginevra Cerrina Feroni
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale Socio- Sanitaria e Gestione dei Conflitti	Diritti umani e conflitti armati	Antonio Bultrini
Università degli Studi di Genova	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti di libertà e diritti sociali	Astride Canepa

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi dell'Aquila	Scienze economiche e statistiche	Laurea Triennale in Economia	Teoria dell'interpretazione e diritti fondamentali	Francesca Caroccia
Università degli Studi di Macerata	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali	Filosofia dei diritti umani	Nataschia Mattucci
		Laurea Magistrale in Teorie, culture e tecniche del servizio sociale	Diritti sociali e di cittadinanza	Angela Cossiri
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale in Studi politici internazionali	Diritti umani e delle differenze	Ines Corti
Università degli Studi di Messina	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo	Organizzazione internazionale e diritti umani	Carmela Panella
Università Cattolica del Sacro Cuore	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze politiche e delle relazioni internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Marinella Fumagalli Meraviglia
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Pasquale De Sena
Università degli Studi di Milano	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze internazionali e istituzioni europee	Tutela internazionale dei diritti umani	Ilaria Viarengo
		Laurea Triennale in Scienze del lavoro, dell'amministrazione e del management	Teorie dell'eguaglianza e dei diritti	Beatrice Magni
		Laurea Triennale in Scienze politiche	Theory and Practice of Human Rights	Alessandra Facchi
		Laurea Magistrale in Cooperazione internazionale e processi sociali trans-nazionali	Antropologia dei diritti umani	Nicola Riva
Università degli Studi di Milano	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	EU law on business and human rights	Angelica Bonfanti
			International refugee and human rights law	José Henrique Fischel De Andrade
			Legal clinic: business and human rights in the digital era, programma	Angelica Bonfanti

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Milano	Scienze giuridiche	LL.M. in Sustainable development	Access to Justice Protecting Human Rights	Barbara Randazzo
			European Criminal Law and Human Rights	Stefano Zirulia
			Sociology of Human Rights and the Ombudsman	Marco A. Quiroz Vitale
Università degli Studi di Milano-Bicocca	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Diritti e cittadinanza europea	Marina Calloni
		Laurea Magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali	Cooperazione e tutela dei diritti umani	Gabriella Citroni
	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Gabriella Citroni
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria e prassi dei diritti umani	Thomas Casadei
Università degli Studi del Molise	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale Scienze della Comunicazione	Diritti dell'uomo e globalizzazione	Lorenzo Scillitani
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche	Tutela dei diritti nello Stato multiculturale: modelli occidentali e asiatici	Domenico Amirante
		Laurea Magistrale Relazioni e Organizzazioni internazionali	Diritti della persona	Pasquale Femia
Seconda Università degli Studi di Napoli	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Andrea Saccucci
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali, Diritti Umani	Diritti umani	Elena Pariotti
			Politiche pubbliche e diritti umani	Paola Degani
			Sociologia generale e dei diritti umani	Giuseppe Giordan
			Sviluppo economico e diritti umani	Mario Pomini
			Tutela internazionale dei diritti umani	Paolo De Stefani

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Padova	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Studi Europei	Diritti fondamentali e cittadinanza europea	Costanza Margiotta Broglio Massucci
		Master's Degree in Human Rights and Multi-Level Governance	European Union Law and Human Rights	Paolo Piva
			Human Rights and International Justice	Costanza Margiotta Broglio Massucci
			International Law of Human Rights	Paolo De Stefani
			Women's Human Rights	Paola Degani
			Culture, Society and Human Rights	Andrea Maria Maccarini
			Economic Globalization and Human Rights	Roberto Antonietti
			Human Rights Governance	Léonce Maria Bekemans / Pietro de Perini
	Religions and Human Rights	Giuseppe Giordan		
Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti umani ed etica pubblica	Umberto Vincenti	
Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Triennale in Scienze della Formazione Primaria	Pedagogia dell'infanzia, dell'adolescenza e diritti del bambino	Mirca Benetton	
Università degli Studi di Palermo	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Human rights	Clelia Bartoli
Università degli Studi di Pavia	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Giustizia costituzionale e diritti fondamentali	Francesco Rigano
Università degli Studi di Perugia	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	Diritti umani, crimini e diritto internazionale umanitario	Amina Maneggia
Università degli Studi di Pisa	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze per la pace: cooperazione internazionale e trasformazione dei conflitti	Teorie giuridiche e politiche e diritti umani	Vittorio Benedetti

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Pisa	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela multilivello dei diritti fondamentali	Elena Malfatti
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» – LUISS	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Tutela internazionale dei diritti umani	Pietro Pustorino
Università degli Studi Roma Tre	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Scienze politiche per la cooperazione e lo sviluppo	Organizzazione internazionale e tutela dei diritti umani	Carlo Focarelli
		Laurea Magistrale in Relazioni internazionali	Theory of human rights	Francesco Maiolo
Università di Roma «La Sapienza»	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze dello Sviluppo e della cooperazione internazionale	Diritti Umani e Bioetica	Luca Marini
		Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali	European Union Law and Human Rights	Alessandra Mignolli
Università del Salento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Relazioni Internazionali	Diritto internazionale dei diritti umani	Luigino Manca
		Laurea Triennale in Relazioni Internazionali	Diritti umani	Attilio Pisanò
Università degli Studi di Salerno	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Stefano Pietropaoli
			Diritti dell'uomo e biodiritto	Anna Malomo
Università degli Studi di Siena	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Tutela internazionale dei diritti umani	Alessandra Viviani
Università degli Studi di Torino	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in Sociologia	Teorie dei diritti umani	Valentina Pazé
		Laurea Magistrale in Scienze Internazionali	Diritti umani e immigrazione	Alessandra Algostino
			Storia dei diritti dell'uomo	Franco Motta
	Laurea Magistrale in Politiche e servizi sociali	Cittadinanza, diritti sociali, giustizia	Franco Prina	
Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Soggetti deboli e tutela dei diritti	Maurizio Riverditi	
		Garanzie dei diritti fondamentali	Matteo Losana	
Università degli Studi di Trento	Scienze politiche e sociali	Laurea Triennale in Studi Internazionali	Relazioni internazionali e diritti umani	Alessia Donà

segue

Università	Area	Corso di laurea	Insegnamento	Docente
Università degli Studi di Trento	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in European and International Studies	Human rights and natural resources under international law	Marco Pertile
Università degli Studi di Udine	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Teoria dei diritti umani	Giovanni Turco
Università degli Studi di Urbino «Carlo Bo»	Scienze giuridiche	Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza	Diritti dell'uomo	Maria Paola Mittica
Università degli Studi di Venezia «Ca' Foscari»	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Laurea Magistrale in Antropologia Culturale, Etnologia, Etnolinguistica	Diritti umani e politiche di cittadinanza	Lauso Zagato
Università degli Studi di Verona	Scienze politiche e sociali	Laurea Magistrale in servizio sociale in ambiti complessi	Diritti sociali e di cittadinanza	Marco Peruzzi
			Tutela dei diritti fondamentali	Stefano Catalano

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018* su dati relativi all'offerta formativa di ciascuna università

Corsi di dottorato (a.a. 2015-2016 e a.a. 2016-2017)

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Università di Camerino, School of Advanced Studies	Dottorato in Scienze giuridiche, politiche e sociali - Curriculum in Diritti fondamentali nella società globale	M-STO/02; M-STO/04; M-DEA/01; M-FIL/03; M-FIL/06; IUS/04; IUS/08; IUS/09; IUS/13 - IUS/21 SECS-P/01; SECS P/02; SECS-P/04; SPS/01; SPS/02; SPS/04; SPS/06; SPS/07; SPS/11; SPS/12
Università degli Studi di Firenze	Teoria e storia del diritto- Teoria e storia dei diritti umani	IUS/18, IUS/19, IUS/20
Università degli Studi di Padova, Western Sydney University (Australia), Università di Zagabria (Croazia), Università Panteion di Atene (Grecia)	Joint Ph.D Degree in Human Rights, Society, and Multi-level Governance	IUS/13; IUS/20; IUS/21; SPS/04; SPS/08; SECS-P/01
Università degli Studi di Palermo	Dottorato internazionale in diritti umani: evoluzione, tutela e limiti	IUS/01, IUS/09, IUS/12, IUS/20, SPS/02, IUS/13, IUS/19, IUS/10, SPS/09, SECS-P/01, IUS/08
Università degli studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro»	Autonomie locali, servizi pubblici e diritti di cittadinanza	IUS/05, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/21

segue

Università	Denominazione	Settore scientifico disciplinare
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Politica, diritti umani e sostenibilità	SPS/01, SPS/06, IUS/13, IUS/03, IUS/14, SPS/04, SECS-P/02, SECS-P/06, SECS-P/08
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Ordine internazionale e diritti umani	IUS/13, IUS/14, IUS/08, IUS/07, IUS/01
Università degli studi di Salerno	Comparazione e diritti della persona	IUS/01, IUS/02, IUS/07, IUS/13, IUS/14, IUS/16, IUS/17

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

Master

Università	Denominazione	Livello
Università di Bologna	Diritti umani, migrazioni, sviluppo	I
European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation (EIUC, 41 università europee partner)	European Master's degree in human rights and democratisation E.MA - Master europeo in diritti umani e democratizzazione	I
Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento S. Anna di Pisa	Human rights and conflict management - Diritti umani e gestione dei conflitti	I
Università degli studi di Siena	European Joint Master of Human Rights and Genocide Studies	I
Università degli studi di Bari - Aldo Moro	Etica della pace, educazione ai diritti umani e inclusione	I
Università degli Studi di Roma «La Sapienza»	Tutela internazionale dei diritti umani «Maria Rita Saulle»	II
Università degli Studi Roma Tre	Educazione alla pace: cooperazione internazionale, diritti umani e politiche dell'Unione Europea	II
Società italiana per l'Organizzazione internazionale - SIOI	Relazioni internazionali e protezione internazionale dei diritti umani	-

Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

2. Strutture per i diritti umani a livello sub-nazionale

2.1. Uffici pace diritti umani di Comuni, Province e Regioni

A livello sub-nazionale, in virtù soprattutto dell'inserimento della norma «pace diritti umani» (v. Parte I, 2.3) in migliaia di statuti comunali, provinciali e regionali, nonché dell'adozione di apposite leggi regionali in materia, esistono in Italia consulte, assessorati, dipartimenti, uffici e centri per i diritti umani, la pace, le pari opportunità, la cooperazione allo sviluppo, il commercio equo e solidale, la solidarietà internazionale.

Nel corso del 2017, ad esempio, si è insediata a Palermo la Consulta comunale per la pace, i diritti umani, la non-violenza e il disarmo. Si tratta di un organismo con funzioni consultive e di proposta a sostegno dell'amministrazione comunale finalizzato ad affermare il ruolo di pace della città di Palermo e a sostenere attività di solidarietà, gesti di pace concreti e iniziative di educazione alla pace e ai diritti umani. Altri esempi di queste strutture sono stati presentati nell'edizioni precedenti dell'*Annuario*.

2.2. Difesa civica nelle Regioni e nelle Province italiane

Nel 2017 risultano 15 i Difensori civici regionali (o Garanti che riuniscono in sé anche le attribuzioni del Difensore civico) in carica su un totale di 19 Regioni e Province autonome (17 + 2) che hanno previsto tale istituto nei rispettivi statuti o in apposite leggi regionali: Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche (*Ombudsman*), Molise, Piemonte, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto (Garante dei diritti della persona, v. in questa Parte, 3.6), nonché le Province autonome di Bolzano e Trento. La carica di Difensore civico è vacante in Umbria (dove è stato presentato un documento programmatico che fa riferimento all'istituzione del «Difensore civico digitale»), e in Campania, dove la nomina del nuovo Difensore civico, avvenuta nel luglio del 2017, è stata annullata dal Consiglio di Stato nel dicembre dello stesso anno. In Calabria e in Puglia, l'*Ombudsman* regionale non è mai stato nominato. La figura del Difensore civico non è

Pietro de Perini

prevista normativamente dalle Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige (dove però la Regione ha delegato interamente ai due Difensori civici delle Province autonome le competenze nei confronti della Regione nei rispettivi territori), mentre in Friuli-Venezia Giulia la legge istitutiva è stata abrogata nel 2008 (l.r. 14 agosto 2008, n. 9).

A livello europeo e internazionale, nel 2017 sono stati confermati come membri del Consiglio direttivo dello *European Ombudsman Institute* (EOI) Gabriele Morandell, Difensore civico della Provincia autonoma di Bolzano, Antonia Fiordelisi, Difensore civico della Regione Basilicata, Daniela Longo, Difensore civico della Provincia autonoma di Trento e Vittorio Gasparrini, funzionario addetto all'Ufficio del Difensore civico della Regione Toscana. Inoltre, gli *Ombudsman* delle Province autonome di Bolzano e Trento, e delle Regioni Lombardia, Toscana e Valle d'Aosta sono membri dello *International Ombudsman Institute* (IOI).

2.3. Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici

Il Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome è un organismo associativo che opera per la concertazione e la valorizzazione del ruolo istituzionale della difesa civica in Italia e per garantire a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza, la tutela nei confronti della pubblica amministrazione a ogni livello, statale, regionale e locale.

Il Coordinamento è composto dai Difensori civici in carica delle Regioni e delle Province autonome. Esso opera attraverso la Segreteria di un Difensore civico di volta in volta eletto collegialmente e ha sede a Roma presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome dove si riunisce abitualmente. Il Coordinatore interviene anche su mandato del Mediatore europeo presso gli uffici centrali dello Stato e di quelle Regioni ed enti locali italiani privi di un Difensore civico regionale o locale. Inoltre, rappresenta la Difesa civica nazionale italiana con il Mediatore europeo e si raccorda con gli altri Difensori civici europei anche attraverso un funzionario di collegamento. Il 14 febbraio 2017, il Coordinamento ha nominato il suo nuovo Presidente nella persona di Fabrizio di Carlo, Difensore civico della Regione Abruzzo. I Vicepresidenti sono i Difensori civici della Provincia Autonoma di Trento, Daniela Longo, e della Valle d'Aosta, Enrico Formento Dojot.

Tra le attività promosse dal Coordinamento o a cui rappresentanti del Coordinamento hanno partecipato nel corso dell'anno in esame si segnalano il convegno «La dignità negata», tenutosi a Torino il 28 settembre 2017, che si è focalizzato sul tema della contenzione nei luoghi di cura degli anziani non autosufficienti. Il 6 ottobre 2017 si è tenuto a Firenze un seminario dal titolo: «Il Difensore Civico per rafforzare la democrazia deliberativa e la soluzione dei problemi dei cittadini», che ha inteso affrontare in modo coordinato gli aspetti sempre più «a carattere policentrico» connessi al ruolo del Difensore civico, a quarant'anni dall'inserimento di questa figura nel procedimento amministrativo e quindi nel rapporto tra cittadino e istituzioni. L'evento ha

rappresentato il primo passo di un rilevante percorso di approfondimento sui temi della difesa civica in Italia, nelle regioni e in Europa.

Nel momento di stesura di questo *Annuario 2018*, non risulta essere stata presentata in Parlamento la terza relazione periodica del Coordinamento sulla difesa civica in Italia.

2.4. Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza

17 Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno provveduto a istituire con legge propria Garanti dei diritti dell'infanzia a livello regionale. I Garanti effettivamente nominati sono 18 (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano). Tra i Garanti, alcuni hanno una funzione esclusiva a garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano), altri invece hanno competenza anche in altri ambiti come la difesa civica e/o la garanzia dei diritti delle persone ristrette nella libertà personale (Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e la Provincia autonoma di Trento).

Con l'approvazione della l. 12 luglio 2011, n. 112 è stata istituita l'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale (v., in questa Parte, 1.7.4.) ed è stata formalmente prevista e costituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, composta dai Garanti regionali (o figure analoghe). La Conferenza ha il compito di individuare linee comuni di azione da parte dei Garanti a livello nazionale e regionale in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da promuovere e sostenere nelle sedi internazionali, ha altresì il compito di definire modalità costanti di scambio di informazioni e di dati sulla condizione delle persone di minore età presenti sul territorio nazionale. La Conferenza si è dotata di un regolamento interno che ne sancisce il funzionamento.

La Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è presieduta dall'Autorità garante nazionale e si riunisce almeno due volte l'anno a Roma per discutere di temi di comune interesse. I temi discussi dalla Conferenza nel corso del 2017 sono stati i seguenti: la questione relativa alle procedure messe in atto dai Garanti regionali e delle Province autonome per selezionare e formare i tutori volontari dei minori stranieri non accompagnati, la necessità di adottare un sistema condiviso di rilevazione dei dati relativi agli aspiranti tutori, di rendere omogeneo su tutto il territorio nazionale il contenuto dei moduli formativi e di prevedere un sistema di accompagnamento per sostenere i tutori nominati nello svolgimento dell'attività; l'approvazione delle Linee Guida in materia di segnalazioni contenute nel documento «Procedure di gestione delle segnalazioni da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano», la creazione di gruppi di lavoro sul monitoraggio dell'istituto dei tutori volontari e sulla promozione dell'affido familiare.

2.5. Coordinamento nazionale degli enti locali per la pace e i diritti umani

Fondato il 12 ottobre 1986, il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i diritti umani è la più vasta rete italiana di Comuni, Province e Regioni impegnate nella costruzione della pace e nell'affermazione dei diritti umani: un'esperienza unica in Europa e nel mondo. Il Coordinamento è presieduto da Andrea Ferrari e diretto da Flavio Lotti.

Raccogliendo l'appello lanciato simultaneamente il 1° gennaio dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres e da Papa Francesco, il Coordinamento ha sviluppato per tutto il 2017 una vasta campagna tesa a rinnovare l'impegno per la pace e i diritti umani degli Enti Locali, delle associazioni e delle scuole italiane. Al centro dell'iniziativa tre grandi proposte: (1) investire sui giovani e sulla scuola; (2) fare pace «a Km 0»; (3) affrontare insieme le sfide globali.

La prima parte dell'anno è stata caratterizzata dall'impegno per la realizzazione del Programma nazionale di educazione alla cittadinanza democratica «Proteggiamo la nostra casa», teso a promuovere l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riflettere sulla lettera *Laudato si'* scritta da Papa Francesco.

Il 5 e 6 maggio 2017 oltre settemila studenti e insegnanti, amministratori locali, giornalisti, genitori ed esponenti della società civile di tutt'Italia si sono incontrati a Roma per partecipare al Meeting nazionale delle scuole per la pace, la fraternità e il dialogo «Proteggiamo la nostra casa».

Il Meeting si è aperto con otto laboratori che si sono svolti presso il Ministero dell'istruzione, il Ministero degli affari esteri, la Camera dei Deputati, il Dipartimento per le Pari Opportunità-Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di Roma. Il giorno successivo, tutti i partecipanti hanno incontrato Papa Francesco che, per oltre due ore, ha risposto spontaneamente a cinque domande poste dagli studenti e da un insegnante.

Nel 2017 il Coordinamento ha curato numerose attività di formazione dei docenti di diverse regioni (Umbria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Marche). Nell'ambito del programma «La pace si insegna e si impara», promosso in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Ufficio Scolastico Regionale, il Coordinamento ha curato l'elaborazione delle «Linee guida per l'educazione alla pace e alla cittadinanza globale». Il documento, diffuso dal MIUR nel settembre 2017, è stato scritto con un gruppo di 162 insegnanti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato ad un programma di formazione centrato sulla lettura riflessiva della realtà e della propria esperienza concreta.

A partire dal mese di luglio 2017, il Coordinamento è stato impegnato nella promozione dell'Anno dei diritti umani e del Programma di educazione ai diritti umani «Diritti e Responsabilità». Il programma è stato promosso in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e della Costituzione italiana in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Centro Diritti Umani dell'Università di Padova.

Il 4 e 5 dicembre 2017, presso l'Aula Magna «Galileo Galilei» dell'Università degli Studi di Padova, il Coordinamento e il Centro Diritti Umani hanno organizzato la Conferenza di Inaugurazione dell'Anno dei diritti umani intitolata «In spirito di fratellanza» e dedicata alla memoria del prof. Antonio Papisca, uno dei principali difensori e promotori dei Diritti Umani nel mondo.

Pochi giorni dopo, il 10 dicembre, 69° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, il Coordinamento ha promosso la «Giornata internazionale di mobilitazione per i diritti umani» con numerose iniziative in altrettante città italiane.

Nel corso del 2017, ha collaborato alla realizzazione di molti progetti, eventi, seminari di studio, lezioni, laboratori, meeting, marce e manifestazioni pubbliche. Tra questi ci sono il Meeting regionale delle scuole per la pace del Friuli Venezia Giulia «Il mondo ha bisogno di giovani costruttori di pace» (Udine, 26 maggio 2017) e il convegno nazionale «Ernesto Balducci: Profeta e maestro dell'Uomo Planetario» (Zugliano, Udine 20-24 settembre 2017).

Il 21 settembre 2017, Giornata mondiale della pace promossa dalle Nazioni Unite, il Coordinamento ha avviato il percorso di organizzazione della Marcia PerugiAssisi che si svolgerà domenica 7 ottobre 2018. La Marcia intende dare impulso ad una nuova straordinaria mobilitazione per l'attuazione dei diritti umani in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e sarà preceduta dal Meeting internazionale dei diritti umani (Perugia, 5-6 ottobre 2018).

2.6. Archivi e altri progetti regionali per la promozione della cultura di pace e dei diritti umani

Oltre all'Archivio «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» della Regione del Veneto, istituito con l.r. 18/1988 e gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (v., in questa Parte, 3.4), esistono in Italia altri archivi e progetti analoghi successivamente istituiti da Regioni e Province autonome allo scopo di favorire la promozione e la diffusione della cultura dei diritti umani e della pace.

Il progetto «Pace e Diritti Umani» della Regione Emilia-Romagna è stato avviato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Assessorato politiche sociali, immigrazione, progetto giovani, cooperazione internazionale ed il Servizio controllo di gestione e sistemi statistici della Giunta regionale. Il progetto, gestito dal 2013 dal Centro *Europe Direct* dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, si ispira ai contenuti della l.r. 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) ed è finalizzato a sostenere le attività descritte nella legge. L'impegno dell'Assemblea legislativa è raccontato nella pagina «Pace e diritti» del Centro *Europe Direct* Emilia-Romagna, che mette a disposizione dei cittadini anche repository di documenti e video sul tema (www.assemblea.emr.it/europedirect/pace-e-diritti).

Prosegue quindi l'impegno dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna per la difesa e la promozione dei diritti umani. Nel biennio 2016-2017 sono state realizzate numerose mostre e convegni, incontri di cittadini

e studenti e un impegno forte nel campo della formazione per i giovani e i docenti e di lavoro sul web e sui social network. Un lavoro che prosegue nell'anno in corso unito da un filo rosso: i valori della Costituzione repubblicana e i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il progetto «Concittadini», un corso di educazione civica promosso dall'Assemblea regionale, ha portato oltre 4.000 studenti all'anno a partecipare a iniziative dentro e fuori le scuole sui temi della memoria e della legalità. Le attività del Centro Europe Direct Emilia-Romagna hanno coinvolto migliaia di studenti e centinaia di docenti in progetti di formazione ai diritti di cittadinanza in Europa e nel mondo, così come è stata intensa complessivamente l'attività culturale dell'Assemblea legislativa, sempre volta alla promozione dei diritti umani. Infine, i premi e i concorsi, come il premio di laurea «René Cassin», che da diversi anni consente a tre giovani all'anno di sostenere un periodo di addestramento professionale per progetti internazionali di ambito ONU presso una delle sedi dove opera la KIP International School, o il concorso fotografico «EurHope» sul sentimento di identità europea, rivolto agli studenti degli istituti superiori di II grado della Regione Emilia-Romagna.

Il Forum «Trentino per la pace e i diritti umani», organismo permanente, è nato nel 1991 su volontà del Consiglio provinciale di Trento con l.p. 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace). Sito web: <http://www.forumpace.it/>.

Il tema annuale approvato nell'assemblea del Forum il 9 marzo 2017 è «Le Vie della Pace. Pratiche quotidiane per superare violenza», inteso come la ricerca di nuove vie della pace attraverso la pratica nel quotidiano della democrazia e della nonviolenza attiva praticata sia da singole persone che dalle istituzioni. In questa occasione il Forum ha lanciato un bando per le associazioni che vi aderiscono richiedendo a queste, individualmente o in partnership fra loro, di sviluppare progetti che stimolino una cultura di pace a partire dalle pratiche quotidiane che ogni persona può compiere.

3. Regione del Veneto

La Regione del Veneto opera organicamente nel settore della promozione dei diritti umani, della cultura di pace e della cooperazione internazionale sin dal 1988, anno in cui è stata adottata in Italia la prima legge regionale su queste materie (l.r. 30 marzo 1988, n. 18). La l.r. 18/1988 è stata sostituita con l'attuale l.r. 16 dicembre 1999, n. 55 recante «Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà». Con l.r. 24 dicembre 2013, n. 37, la Regione ha istituito la figura di *Garante regionale per i diritti della persona* che riunisce in sé le attribuzioni del Difensore civico e del Pubblico tutore dei minori (entrambi creati nel 1988 e operativi fino all'attuazione della suddetta l.r. 37/2013), nonché le funzioni di promozione e protezione dei diritti delle persone private della loro libertà personale.

Nell'ambito della Giunta regionale, le competenze in materia di diritti umani fanno riferimento all'Assessorato ai servizi sociali, attuazione programma e rapporti con il Consiglio regionale di cui è titolare Manuela Lanzarin. Interventi e attività legati ai temi delle relazioni internazionali e della cooperazione allo sviluppo rispondono direttamente al Presidente della Regione, Luca Zaia.

In virtù della l.r. 55/1999 operano il Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (articoli 12-13) e il Comitato per la cooperazione allo sviluppo (articoli 14-15), deputati alla formulazione dei programmi triennali e dei piani annuali di attuazione in relazione ai rispettivi ambiti di competenza e intervento. La legge promuove e sostiene l'Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights» (art. 2), la Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace (art. 17), i lavori della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (*Venice Commission*) del Consiglio d'Europa (art. 19) e iniziative di cooperazione decentrata promosse dal Ministero degli affari esteri e dall'Unione Europea (art. 7). L'infrastruttura regionale per la pace e i diritti umani si completa con la Commissione per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e l'Osservatorio regionale sull'immigrazione. Con l.r. 28 dicembre 1998, n. 33, la Regione promuove e sostiene finanziariamente il programma di Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA) con sede al Lido di Venezia. Ai sensi della l.r. 22 gennaio 2010, n. 6, la Regione

riconosce il valore sociale e culturale del commercio equo e solidale e s'impegna a favore delle organizzazioni che sostengono attività in questo settore.

Con l.r. 23 aprile 2013, n. 5 (Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne), è stato istituito presso la Giunta regionale un Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne. In attuazione di questa legge la Regione ha finanziato richieste pervenute per l'anno 2017 da 20 centri antiviolenza, 9 case rifugio e 8 case di secondo livello.

3.1. Direzione relazioni internazionali, comunicazione e sistar

La Direzione si occupa, tra le altre funzioni, dell'attuazione della l.r. 55/1999. Nel corso del 2017, il responsabile della struttura è stato Diego Vecchiato.

La Direzione si occupa di numerose attività internazionali intraprese dalla Regione, ivi comprese: la gestione dei rapporti internazionali, la sottoscrizione di protocolli di intesa con enti nazionali ed esteri, la partecipazione a organismi e iniziative internazionali, la solidarietà internazionale, il commercio equo e solidale e tutte le attività nel settore dei diritti umani, della cultura di pace, della promozione delle pari opportunità e della tutela delle minoranze linguistiche. Ospita al suo interno il Comitato regionale Veneto per l'UNICEF.

Nello specifico ambito di promozione dei diritti umani la Direzione fornisce supporto tecnico al Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace; cura l'organizzazione di eventi, partecipa alle attività della *Venice Commission* del Consiglio d'Europa e provvede agli adempimenti connessi alla partecipazione della Regione al Master europeo in diritti umani e democratizzazione.

Nel corso del 2017, tra le varie attività di comunicazione e promozione dei diritti umani, la Direzione ha pubblicato una relazione sull'utilizzo dei voucher per percorsi educativi erogati nel periodo 2014-2016. Durante il periodo esaminato sono stati presentati 236 percorsi educativi da enti non profit e assegnati 150 voucher per la realizzazione di percorsi educativi nelle scuole del territorio regionale (97 in scuole secondarie di primo grado e 53 in scuole primarie) sulle seguenti macro-tematiche: bullismo, internet e social network, tutela dell'ambiente e diritti dei bambini. I voucher sono stati introdotti dalla Regione nel 2014 per creare occasioni d'incontro e confronto tra scuole e associazioni del territorio sulle tematiche dei diritti umani.

3.2. Comitato per i diritti umani e la cultura di pace

Istituito ai sensi dell'art. 12 della l.r. 55/1999, il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi in materia di diritti umani e cultura di pace promossi dalla Regione del Veneto (art. 13). Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali.

Con d.g.r. n. 945 del 23 giugno 2017, la Giunta regionale ha adottato il Piano annuale di attuazione degli interventi regionali per la promozione dei

diritti umani e della cultura di pace, con una dotazione finanziaria complessiva di euro 100.000, quasi il doppio rispetto all'anno precedente. Oltre a garantire il sostegno finanziario, in adempimento alla l.r. 55/1999, all'Archivio «Pace Diritti Umani», questo finanziamento ha permesso l'assegnazione di 100 voucher educativi per percorsi di promozione dei diritti umani nelle scuole del territorio veneto (v., in questa Parte, 3.1). Diversamente, non è stato possibile attivare iniziative regionali dirette in materia di diritti umani, né interventi finanziati su bando. Tra gli altri adempimenti previsti dalla l.r. 55/1999, il Piano d'azione, che si sviluppa nell'ambito della programmazione triennale 2016-2018 della Regione in materia di diritti umani (v. *Annuario 2017*, pp. 84-85), conferma l'impegno per l'assegnazione del Premio regionale «Veneto per la pace e la solidarietà tra i popoli» e l'adesione alla Fondazione «Venezia per la ricerca sulla pace». Entrambe le iniziative non prevedono per il 2017 alcuna dotazione finanziaria.

3.3. Comitato per la cooperazione allo sviluppo

Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo è stato istituito ai sensi dell'art. 14 della l.r. 55/1999. Il Comitato ha il compito di concorrere alla formulazione della programmazione triennale e dei piani annuali degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà internazionale. Il Comitato è composto da rappresentanti delle amministrazioni locali, della società civile, dell'università, dell'imprenditoria e delle parti sociali.

Nell'ambito della programmazione triennale regionale 2016-2018 in materia di cooperazione allo sviluppo (v. *Annuario 2017*, p. 86), la Giunta regionale ha adottato con d.g.r. 903 del 23 giugno 2017 il nuovo Piano d'azione annuale per la cui attuazione sono stati stanziati sul bilancio regionale per l'anno 2017 euro 320.000 per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo promossi da enti ed organismi privati. In materia di commercio equo e solidale la programmazione regionale in materia prevede uno stanziamento pari a euro 90.000 per iniziative per l'anno 2017.

3.4. Archivio regionale «Pace Diritti Umani - Peace Human Rights»

L'Archivio è stato istituito con l.r. 18/1988 e riconfermato con successiva l.r. 55/1999. È gestito dal Centro Diritti Umani dell'Università di Padova, secondo quanto previsto dall'art. 2 della citata legge, che recita: «1. *La Regione promuove e sostiene: [...] c) l'Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18, in collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita convenzione [...]*». Si tratta di uno dei principali strumenti mediante i quali la Regione del Veneto promuove la cultura dei diritti umani, della pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà in Italia e all'estero.

L'Archivio ha funzioni di raccolta, elaborazione e pubblicazione di documenti, banche dati e risorse informative sulle tematiche della legge regionale, in

particolare mediante l'aggiornamento puntuale del portale «Archivio Pace Diritti Umani» ospitato presso il sito del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova (<http://unipd-centrodirittiumani.it>) in italiano e in inglese, e la diffusione del sapere dei diritti umani attraverso strumenti multimediali e *social network*. Oltre a ciò, l'Archivio cura la pubblicazione di volumi, sussidi didattici, dossier tematici di approfondimento e assicura il supporto tecnico-scientifico ai soggetti più immediatamente interessati alla promozione e alla pratica della cultura della pace, in particolare insegnanti, educatori e istituti scolastici e organizzazioni di società civile. Nel 2017, l'Archivio ha provveduto a pubblicare e diffondere a un ampio indirizzario qualificato 16 edizioni della newsletter «pace diritti umani» in italiano e in inglese.

Nel corso del 2017, l'Archivio ha aggiornato le banche dati offerte nel sito web, in particolare, il database degli strumenti di diritto internazionale dei diritti umani, umanitario, penale e dei rifugiati tradotti in lingua italiana; le pubblicazioni del Centro Diritti Umani dell'Università di Padova dal 1982 a oggi; e le associazioni e ONG attive in Veneto sui temi dei diritti umani e della cooperazione allo sviluppo. Oltre a gestire le consuete attività di aggiornamento, approfondimento e informazione, l'Archivio ha proceduto alla visibilità di *Peace Human Rights Governance* (PHRG) la nuova rivista scientifica del Centro patavino. Ha inoltre contribuito alla pubblicazione e alla promozione dell'edizione 2017 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* in italiano e in inglese e alla presentazione istituzionale di questa pubblicazione presso l'Aula Magna del Bo, Università di Padova, nell'ambito del Corso di formazione, informazione e ricerca «In spirito di fratellanza» (4-5 dicembre) (v., in questa Parte, 2.5).

Nel corso del 2017, inoltre, l'Archivio ha collaborato all'organizzazione di una serie di iniziative presso l'Università di Padova in collaborazione con organizzazioni ed esperti nazionali e internazionali, in particolare per quanto concerne gli aspetti documentali e multimediali. Oltre al sopra menzionato Corso di formazione, si segnala la Conferenza internazionale «The Role of Human Rights Research: Current Challenges and Future Opportunities» (27-28 novembre) e l'attività di promozione del *General course* «Diritti umani e inclusione» dell'Università di Padova per l'a.a. 2017/2018.

3.5. Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace

Come l'Archivio, la Fondazione è stata istituita con l.r. 18/1988 e riconfermata con l.r. 55/1999. La Fondazione persegue, come fine principale, la realizzazione di attività di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni nazionali e internazionali, su questioni relative a sicurezza, sviluppo e pace.

Nel corso del 2017, la Fondazione oltre a continuare a promuovere il progetto *Blind Spots* (v. *Annuario 2016*, p. 85) ha sostenuto la realizzazione di «*Dropping Seeds*», progetto artistico volto a «favorire uno scambio tra parole e immagini su conseguenze indelebili e sull'offrire rifugio». Nel medesimo anno, la Fondazione ha curato la pubblicazione di un nuovo Quaderno, dal titolo *Balceni. Europa. Violenza, politica, memoria* (a cura di R. Petri).

3.6. Garante regionale dei diritti della persona

Il Garante dei diritti della persona del Veneto è stato istituito con legge regionale 24 dicembre 2013, n. 37 (Garante regionale dei diritti della persona). Il primo e attuale Garante regionale è Mirella Gallinaro, nominata nei primi mesi del 2015.

Il Garante riunisce in sé le attribuzioni delle funzioni di Difensore civico e di Pubblico Tutore dei minori e quelle di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Tra le diverse iniziative poste in essere nel corso del 2017 dal Garante, comuni alle tre diverse funzioni (garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni; promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dei minori di età; promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), possono essere ricordate le seguenti:

- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di lavoro e confronto all'interno delle forme istituzionalizzate di coordinamento tra Garanti dei diritti parimenti competenti per materia; vale a dire: la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (v., in questa Parte, 2.4.), nonché gli incontri di lavoro tra Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli omologhi Garanti territoriali istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome, così come previsto all'interno delle disposizioni normative che hanno istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (art. 7 «Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale» del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), poi convertito nella l. 21 febbraio 2014, n. 10);
- la partecipazione, quale membro componente, alle riunioni di Coordinamento dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano (v., in questa Parte, 2.2);
- la partecipazione, quale membro componente, agli incontri del Coordinamento dei Garanti territoriali dei diritti persone detenute o private della libertà personale, una libera e spontanea associazione tra i Garanti regionali, provinciali e comunali con analoghe funzioni;
- la promozione – ai sensi dell'art. 7(1) lett. h, della propria legge istitutiva – di incontri di coordinamento, confronto e lavoro con i Garanti territoriali dei diritti delle persone ristrette o limitate nella libertà, istituiti in alcuni Comuni nel Veneto;
- la partecipazione, quale membro componente, ai lavori di osservatori, tavoli interistituzionali, comitati, istituiti al livello regionale;
- la partecipazione al gruppo di lavoro in tema di «Monitoraggio dell'istituto dei tutori volontari», istituito dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali nel 2017, presieduto dalla Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e composto dai Garanti delle Regioni e delle Province autonome;

- la partecipazione, anche nel ruolo di relatore, a convegni, seminari, tavole rotonde volti all'approfondimento e alla promozione del confronto su temi di interesse dell'azione del Garante ovvero su nuove questioni emergenti;
- le azioni di informazione, consulenza, facilitazione, mediazione in relazione a procedimenti e attività di uffici e servizi delle pubbliche amministrazioni e di gestori di servizi pubblici in ambito regionale, a richiesta di soggetti pubblici o privati.

Il Garante dei diritti della persona del Veneto ha relizzato nel 2017 una serie di iniziative che hanno interessato in modo distinto le diverse aree di attività, tra cui:

- la firma, in data 29 giugno del Protocollo di intesa con il Presidente del tribunale per i minorenni di Venezia, finalizzato a promuovere e facilitare la nomina di tutori volontari per minori stranieri non accompagnati;
- l'adesione e il sostegno ai progetti «*Care leavers network*» (2016-2017), volto alla promozione di una rete nazionale costituita da ragazzi ospiti ed ex-ospiti di comunità educativa, di famiglie affidatarie e di case-famiglia, e «C.r.e.s.c.e.r.e». (Costruire Relazioni ed Esperienze di Sviluppo Condivise con Empatia, Responsabilità ed Entusiasmo, 2009-2021), studio longitudinale che monitora nel tempo un campione di ragazzi e famiglie residenti in provincia di Padova e nel Comune di Rovigo nella transizione dall'infanzia all'adolescenza e verso l'età adulta;
- la promozione e la realizzazione di percorsi formativi volti a formare persone idonee e preparate ad assumere la tutela di minori di età, anche con specifico riferimento alla possibile tutela di minori stranieri non accompagnati e richiedenti protezione internazionale;
- la promozione e la realizzazione di seminari informativi presso i diversi istituti penitenziari del Veneto, allo scopo di promuovere tra le persone detenute e tra gli operatori penitenziari una nuova cultura della pena, rispettosa della dignità e dei diritti fondamentali delle persone ristrette ed effettivamente orientata ad un reinserimento del condannato nella collettività, in linea con le conclusioni a cui sono giunti gli Stati generali dell'esecuzione penale;
- la disponibilità a promuovere e/o partecipare luoghi e sedi di scambio e di messa in rete di informazioni, conoscenze, competenze e proposte finalizzate a realizzare sinergie ed efficaci risposte di tutela dei diritti della persona.

Alle diverse iniziative per la tutela dei diritti fondamentali della persona secondo un approccio pro-attivo, si sono affiancate, in una logica di complementarietà, le tradizionali attività di accoglienza e gestione di segnalazioni, istanze, reclami, richieste di consulenza o orientamento afferenti all'area della garanzia dei diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le pubbliche amministrazioni e a quelle di promozione, protezione e facilitazione del perseguimento dei diritti dei minori di età e dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Nel corso del 2017 il Garante ha pubblicato una relazione dell'attività nel periodo 2015-2016. Tra i dati più significativi la relazione mostra che sono state in totale 790 le richieste rivolte al Garante di indicazione di nominativi

di persone disponibili ad essere nominate tutore. Con riferimento alle attività di ascolto istituzionale (consulenza, mediazione, orientamento) il Garante ha aperto un totale di 545 fascicoli che, nei due anni in esame, hanno interessato un totale di 589 minori.

3.7. Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

La Commissione è stata istituita con l.r. 30 dicembre 1987, n. 62 ed è organo consultivo della Regione nelle iniziative riguardanti le politiche di genere per l'effettiva attuazione dei principi di parità e di pari opportunità sanciti dalla Costituzione e dallo statuto regionale. La Commissione è istituita presso la Giunta regionale del Veneto ed è presieduta da Elena Traverso.

La funzione principale della Commissione è svolgere indagini e ricerche sulla condizione della donna nel Veneto, con particolare riferimento alle problematiche dell'occupazione, del lavoro, della formazione professionale e di diffondere informazioni in materia mantenendo il proprio impegno di presenza nel territorio nonché lo sviluppo di nuove sinergie con tutti gli attori e tutte le forze per favorire e sostenere le pari opportunità nella realtà sociale, politica ed economica del Veneto. Può formulare pareri sullo stato di attuazione di leggi e su disegni di legge, nonché elaborare proprie proposte. La Commissione pari opportunità del Veneto svolge le proprie attività anche in collegamento con altre Commissioni a livello locale, regionale e nazionale confrontandosi attivamente con tutte le realtà femminili presenti sul territorio.

Tra le attività promosse dalla Commissione nel corso del 2017 e le iniziative a cui questa ha dato sostegno si segnalano:

- la mostra documentaria «Donne e lavoro, di ieri, oggi e domani» presso il Comune di Arcugnano (Vicenza), 1 - 8 aprile;
- il convegno «Imprenditrici e professioniste nei Colli Euganei», presso Arquà Petrarca (Padova), 23 giugno;
- il corso di formazione gratuito «Post elezione: come continua la comunicazione?», in collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca studi di genere dell'Università di Padova, 22 settembre- 20 ottobre;
- la mostra fotografica: «Donne ~ Ƶ», presso Forte Carpenedo (Venezia), 14-15 e 21-22 ottobre;
- la rappresentazione teatrale «Ho ucciso l'Angelo del focolare» – La battaglia di Virginia Woolf per l'accesso delle donne alle professioni, Verona, 24 novembre.

3.8. Osservatorio regionale immigrazione

L'Osservatorio è un servizio della Regione del Veneto, sezione «flussi migratori» ed è gestito da Veneto Lavoro. La sua istituzione è stata prevista dal programma triennale 2007-2009 di iniziative e interventi nel settore dell'immigrazione e confermata con l'adozione delle successive programmazioni

triennali, come previsto dall'art. 3 della l.r. 9/1990 (Interventi nel settore dell'immigrazione).

L'Osservatorio si qualifica come strumento tecnico-scientifico volto a monitorare, analizzare e diffondere dati e informazioni in materia di flussi migratori e integrazione a livello regionale e nazionale. A questo fine esso: assicura la collaborazione con gli altri osservatori regionali interessati sotto diversi profili al fenomeno immigratorio; garantisce il funzionamento e l'alimentazione costante delle banche dati, il monitoraggio delle dinamiche immigratorie, l'approfondimento di aspetti tematici, la condizione abitativa, l'inserimento socio-scolastico dei minori, l'istruzione e la formazione; assicura una ricognizione aggiornata della normativa specialistica, proponendo percorsi per facilitarne la conoscenza e la corretta applicazione.

A marzo 2018, l'Osservatorio ha pubblicato il quattordicesimo *Rapporto annuale sull'immigrazione straniera in Veneto*. La relazione analizza in modo sistematico dati e tendenze su aspetti cruciali per il territorio nazionale e veneto con riferimento ai flussi migratori, quali le dinamiche demografiche, il lavoro e la disoccupazione e la presenza di giovani stranieri nel sistema scolastico regionale, la questione di minori non accompagnati, dei richiedenti asilo e l'integrazione economica degli immigrati.

In generale, i dati statistici presentati nel rapporto mostrano che gli stranieri residenti in Veneto al 1° gennaio 2017 risultano essere 485.477, pari al 9,6% del totale a livello nazionale. Si registra quindi un calo di circa 12.000 unità rispetto alla rilevazione dell'anno precedente (497.291 pari al 9,9% del totale a livello nazionale). Rispetto al contesto nazionale, il Veneto si conferma la quarta Regione in Italia per numero di stranieri residenti (dopo Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna). L'incidenza della popolazione straniera su quella regionale complessiva si attesta attorno al 10% mantenendo il Veneto al sesto posto dopo Emilia-Romagna, Lombardia, Lazio, Umbria e Toscana. Le Province con maggiore incidenza di stranieri sulla popolazione totale sono Verona (11,4%), Treviso (10,2%), Padova (10%). Le acquisizioni di cittadinanza italiana da parte della popolazione straniera registrata alle anagrafi comunali continuano a crescere significativamente rispetto agli anni precedenti (14.592 nel 2013; 20.331 nel 2014; 25.802 nel 2015), giungendo al totale di 29.313, equivalente al 14,5% del totale delle concessioni rilasciate a livello nazionale (circa 201.000). I principali Paesi di provenienza per la popolazione straniera residente in Veneto al 1° gennaio 2017 sono Romania (24,6%), Marocco (9,4%), Repubblica di Moldavia (7,2%), Albania (7,2%) e Cina (6,9%). I principali gruppi nazionali per i quali è stato registrato in Veneto il maggior numero di permessi di soggiorno rilasciati sono il Marocco (53.764), la Cina (40.358), l'Albania (35.305) e la Repubblica di Moldavia (34.762).

PARTE III - L'ITALIA IN DIALOGO CON LE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI PER I DIRITTI UMANI

1. Sistema delle Nazioni Unite

1.1. Assemblea generale

L'Assemblea generale (AG), principale organo deliberativo delle Nazioni Unite, si articola al proprio interno in sei Comitati (chiamati anche Commissioni), ciascuno costituito da tutti i 193 Stati membri delle Nazioni Unite. Le tematiche relative ai diritti umani vengono trattate principalmente all'interno del Terzo Comitato (Comitato sociale, umanitario e culturale). Nella competenza di questo Comitato rientrano temi quali: tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; avanzamento delle donne; diritti dei rifugiati e sfollati; promozione e protezione dei diritti dei bambini; diritti delle popolazioni indigene; eliminazione del razzismo, della discriminazione razziale, della xenofobia e della relativa intolleranza; diritto dei popoli all'autodeterminazione; sviluppo sociale.

Nel mese di dicembre 2017, la 72^a sessione dell'AG ha adottato 63 risoluzioni sui diritti umani (di cui 40 per consenso), precedentemente discusse e approvate dal Terzo Comitato durante i mesi di ottobre e novembre, su un'ampia gamma di tematiche, dai diritti dei migranti al diritto alla privacy digitale, dal divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale e all'identità di genere alle specifiche situazioni per Paese

Nel 2017 il Rappresentante permanente dell'Italia presso le Nazioni Unite a New York è l'Amb. Sebastiano Cardi; il Vice Rappresentante permanente è l'Amb. Inigo Lambertini; i Primi Segretari Jessica Cupellini e Ilario Schettino seguono i lavori del Terzo Comitato. Nella tabella che segue sono riportati i principali interventi in AG svolti, nel corso del 2017, dalla delegazione italiana e dai rappresentanti del Governo.

Data	Evento	Intervento
24 gennaio 2017	Dialogo di alto livello su Agenda 2030 e pace sostenibile	Amb. Cardi
6 febbraio 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi

segue

Data	Evento	Intervento
7 marzo 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi
3 aprile 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi
8 maggio 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi
19 giugno 2017	Dibattito di alto livello sul crimine organizzato transnazionale	Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, in occasione della commemorazione all'AG del 25° anniversario dell'uccisione del giudice Giovanni Falcone
19 luglio 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Cardi
6 settembre 2017	Dialogo informale sul Rapporto del Segretario Generale sulla responsabilità di proteggere	Amb. Lambertini
19 settembre 2017	Evento a margine della 72ª sessione dell'AG su rifugiati e migranti	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, sulla «Via italiana tra aiuto allo sviluppo e domanda di sicurezza»
20 settembre 2017	Apertura del Dibattito generale della 72ª sessione dell'AG	Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni
21 settembre 2017	Evento a margine della 72ª AG organizzato dall'Italia su «Protecting cultural heritage from terrorism and mass atrocities: links and common responsibilities»	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano
21 settembre 2017	Evento a margine della 72ª AG organizzato dall'Italia su «Women Mediators Networks: From Paper to Practice. How to strengthen synergies and complementarities for greater efficiency and impact»	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano
22 settembre 2017	72ª AG, Riunione ministeriale della Coalizione Anti-ISIS	Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano
28 settembre 2017	Meeting di alto livello dell'AG sulla valutazione del Piano globale ONU per combattere il traffico di persone	Amb. Cardi
3 ottobre 2017	72ª AG, Dibattito generale del Secondo Comitato	Amb. Lambertini

segue

Data	Evento	Intervento
4 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Terzo Comitato	Amb. Cardì, sulla prevenzione del crimine e giustizia penale - controllo internazionale della droga
4 ottobre 2017	72ª AG, Dibattito generale del Primo Comitato	Amb. Mati
5 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Terzo Comitato	Primo Segretario Cupellini sull'avanzamento delle donne
10 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Terzo Comitato	Primo Segretario Schettino sui diritti dei bambini
10 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Terzo Comitato	Primo Segretario Cupellini sulla pena di morte
18 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Primo Comitato	Amb. Mati sulle armi convenzionali
23 ottobre 2017	72ª AG, Meeting del Sesto Comitato	Direttore per gli affari legali internazionali, Min. Plen. Andrea Tiriticco, sul tema del diritto internazionale
30 ottobre 2017	72ª AG, Rapporto della Corte penale internazionale	Amb. Lambertini
1 novembre 2017	72ª AG, Meeting del Terzo Comitato	Primo Segretario Schettino sui diritti di rifugiati e sfollati
7 novembre 2017	Riunione dell'AG sulla questione dell'equa rappresentanza e dell'aumento dei membri del Consiglio di Sicurezza	Amb. Lambertini

Fonte: Rappresentanza permanente d'Italia presso le Nazioni Unite a New York.

1.1.1. Risoluzioni sui diritti umani: comportamento di voto dell'Italia

Come in passato, anche nel corso del 2017 l'azione italiana a sostegno dei diritti umani è stata incentrata, in via prioritaria, sulle seguenti aree tematiche: promozione dei principi dello stato di diritto e rafforzamento della democrazia; lotta alla tortura, alla xenofobia, al razzismo e a tutte le forme di discriminazione, con particolare attenzione alla discriminazione e all'intolleranza religiosa; diritti e protezione dei bambini; abolizione della pena di morte; lotta alla violenza contro le donne e alle mutilazioni genitali femminili.

L'Italia, in particolare, ha presentato la risoluzione *Rafforzare il Programma delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e la giustizia penale, con particolare riferimento all'ambito della cooperazione tecnica, approvata per consenso (A/RES/72/196)*.

L'Italia ha sponsorizzato 36 risoluzioni ed è stata chiamata a esprimere un voto palese su 23 risoluzioni (12 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni), il cui esito è di seguito riportato.

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Sviluppo sociale	A/RES/72/140 Persone con albinismo	Algeria et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/141 Attuazione degli esiti del Summit Mondiale per lo Sviluppo Sociale e della 24ª Sessione speciale dell'AG	Bielorussia, Ecuador e Kazakistan	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	184 a favore, 2 contrari, nessuna astensione
	A/RES/72/142 Promuovere l'integrazione sociale attraverso l'inclusione sociale	Brasile et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/143 Cooperative nello sviluppo sociale	Australia et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/144 Seguiti della Seconda Assemblea Mondiale sull'Invecchiamento	Ecuador et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/146 Politiche e programmi che coinvolgono la gioventù	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	Avanzamento delle donne	A/RES/72/148 Miglioramento della situazione di donne e bambine nelle aree rurali	Antigua e Barbuda et al.	Co-sponsor della Risoluzione
Rifugiati, sfollati e questioni umanitarie		A/RES/72/150 Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione
	A/RES/72/152 Assistenza ai rifugiati, rimpatriati e persone sfollate in Africa	Gabon	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Rapporto del Consiglio diritti umani	A/RES/72/153 Rapporto del Consiglio diritti umani	Gabon	Astensione	123 a favore, 2 contrari, 58 astensioni
Promozione e protezione dei diritti dei bambini	A/RES/72/245 Diritti del bambino	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	162 a favore, nessun contrario, 1 astensione

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Diritti dei popoli indigeni	A/RES/72/155 Diritti dei popoli indigeni	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Eliminazione del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	A/RES/72/156 Contrastare la glorificazione del Nazismo, Neo-Nazismo ed altre pratiche che contribuiscono ad alimentare forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Federazione Russa et al.	Astensione	133 a favore, 2 contrari, 49 astensioni
	A/RES/72/157 Invito globale per azioni concrete a favore della totale eliminazione di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza, nonché implementazione e seguito della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Ecuador, Cina	Astensione	133 a favore, 109 contrari, 43 astensioni
Diritto dei popoli alla auto-determinazione	A/RES/72/158 Uso dei mercenari come strumento per violare i diritti umani e impedire l'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	Voto contrario	128 a favore, 51 contrari, 6 astensioni
	A/RES/72/160 Il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Egitto	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	176 a favore, 7 contrari, 4 astensioni
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/72/162 Implementazione della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo opzionale: condizione di donne e bambine con disabilità	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	187 a favore, nessun contrario, nessuna astensione

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Implementazione degli strumenti sui diritti umani	A/RES/72/163 Tortura e altri trattamenti e punizioni crudeli, inumani e degradanti	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/72/164 Rafforzare il ruolo delle Nazioni Unite nel promuovere democratizzazione ed elezioni genuine e periodiche	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	175 a favore, nessun contrario, 13 astensioni
	A/RES/72/165 Giornata internazionale di ricordo e tributo alle vittime del terrorismo	Afghanistan et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/166 Centro di documentazione e formazione sui diritti umani delle Nazioni Unite l'Asia sud-occidentale e la regione araba	Kuwait et al.	Voto favorevole	188 a favore, nessun contrario, 1 astensione
	A/RES/72/167 Diritto allo sviluppo	Cuba, Cina, El Salvador	Astensione	140 a favore, 10 contrari, 38 astensioni
	A/RES/72/168 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Cuba e Cina	Voto contrario	134 a favore, 53 contrari, nessuna astensione
	A/RES/72/169 Diritti umani e diversità culturale	Cuba e Cina	Voto contrario	136 a favore, 53 contrari, nessuna astensione
	A/RES/72/172 Promozione di un ordine internazionale equo e democratico	Cuba	Voto contrario	129 a favore, 54 contrari, 5 astensioni
	A/RES/72/173 Diritto al cibo	Cuba	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	187 a favore, 2 contrari, nessuna astensione

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/72/174 Promozione di un'equa distribuzione geografica nella membership dei treaty bodies sui diritti umani	Cina e Cuba	Voto contrario	134 a favore, 52 contrari, nessuna astensione
	A/RES/72/175 Sicurezza dei giornalisti e tema dell'impunità	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/177 Libertà di religione o credo	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/178 Diritto umano all'acqua e alla sanificazione	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	183 a favore, 1 contrario, 2 astensioni
	A/RES/72/179 Protezione dei migranti	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/180 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/181 Istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Afghanistan et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/182 Protezione e assistenza alle persone sfollate	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/183 Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/246 Effetti del terrorismo sul godimento dei diritti umani	Egitto et al.	Astensione	95 a favore, 1 contrario, 58 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Questioni relative ai diritti umani, inclusi gli approcci alternativi per migliorare l'effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali	A/RES/72/247 Ventesimo anniversario e promozione della Dichiarazione sul diritto e la responsabilità di individui, gruppi e organi della società di promuovere e proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali universalmente riconosciuti	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/184 Effettiva promozione della Dichiarazione sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/185 Globalizzazione e suo impatto sul pieno godimento di tutti i diritti umani	Egitto e Repubblica democratica popolare di Corea	Voto contrario	129 a favore, 53 contrari, 3 astensioni
	A/RES/72/186 Ruolo di ombudsman, mediatore e altre istituzioni nazionali nella promozione e protezione dei diritti umani	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	A/RES/72/187 Centro sub-regionale per i diritti umani e la democrazia in Africa centrale	Camerun	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
	Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/72/188 Situazione dei diritti umani nella Repubblica democratica popolare di Corea	Argentina et al.	Co-sponsor della Risoluzione
A/RES/72/189 Situazione dei diritti umani in Iran		Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	81 a favore, 30 contrari, 70 astensioni

segue

Materia	Risoluzione	Principale sponsor della Risoluzione	Informazioni relative all'Italia	Esito della votazione in plenaria
Situazione dei diritti umani e rapporti dei Relatori e Rappresentanti speciali	A/RES/72/190 Situazione dei diritti umani nella Repubblica autonoma di Crimea e nella città di Sebastopoli	Albania et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	70 a favore, 26 contrari, 76 astensioni
	A/RES/72/191 Situazione dei diritti umani in Siria	Giappone et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	109 a favore, 17 contrari, 58 astensioni
	A/RES/72/248 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Afghanistan et al.	Co-sponsor della Risoluzione Voto favorevole	122 a favore, 10 contrari, 24 astensioni
Prevenzione del crimine e giustizia penale	A/RES/72/195 Migliorare il coordinamento degli sforzi contro la tratta di esseri umani	Armenia et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso
Controllo internazionale della droga	A/RES/72/198 Cooperazione internazionale per affrontare e contrastare il problema mondiale della droga	Costa Rica et al.	Co-sponsor della Risoluzione	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Assemblea generale

1.2. Consiglio diritti umani

Il Consiglio diritti umani è l'organo sussidiario dell'Assemblea generale con il mandato di promuovere il rispetto universale per la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per tutti, senza distinzione alcuna, e affrontare le violazioni dei diritti umani.

Istituito nel 2006 con la risoluzione 60/251 dell'Assemblea generale, il Consiglio è un organo intergovernativo, composto da 47 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea generale per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile non più di due volte consecutive. Si riunisce a Ginevra in tre sessioni ordinarie all'anno, per un periodo complessivo di almeno dieci settimane lavorative. Inoltre, pur essendo un organo di rappresentanti governativi, il Consiglio è aperto al contributo delle organizzazioni non-governative con status consultivo presso l'ECOSOC, le quali possono partecipare alle sedute e presentare documenti scritti.

Per il monitoraggio dei diritti umani, il Consiglio ha istituito diversi «meccanismi» (risoluzione A/HRC/RES/5/1 del giugno 2007), tra i quali si segnalano: l'Esame periodico

universale (UPR), le Procedure speciali (che includono mandati per Paese e mandati tematici), il Comitato consultivo e una Procedura di reclamo.

Nel corso del 2017, il Consiglio ha svolto:

- tre sessioni ordinarie: 34^a (27 febbraio - 24 marzo); 35^a (6-23 giugno); 36^a (11-29 settembre);
- una sessione speciale sulla minoranza musulmana Rohingya e altre minoranze nello stato di Rakhine in Myanmar (27^a sessione, 5 dicembre);
- due sessioni di UPR: 27^a (1-12 maggio); 28^a (6-17 novembre).

Nel 2017, l'Italia è stata rappresentata in Consiglio diritti umani dall'Amb. Maurizio Enrico Serra, Rappresentante Permanente presso le Organizzazioni Internazionali in Ginevra, dai primi consiglieri Cristina Carena e Daniela d'Orlandi e dal Primo Segretario Massimo Baldassarre. Sono qui di seguito riportati i principali interventi della delegazione italiana nel corso del 2017.

Data	Evento	Intervento
28 febbraio	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato – Ministero affari esteri, in occasione del Segmento di alto livello
2 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Difensori dei diritti umani e Tortura
3 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Protezione dei diritti umani nella lotta al terrorismo e Godimento dei diritti culturali
3 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Diritti delle persone con disabilità e Diritti delle persone con albinismo
7 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Violenza contro i bambini e Bambini e conflitti armati
10 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Carena, in occasione del dialogo interattivo sui diritti umani dei migranti
14 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione della discussione sui diritti umani in Siria
14 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con la Commissione d'inchiesta sui diritti umani in Siria
20 marzo	34 ^a sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dibattito generale sui seguiti e l'implementazione della Dichiarazione e del Programma d'azione di Vienna

segue

Data	Evento	Intervento
1-12 maggio	27ª sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Bahrain, Ecuador, Marocco, Indonesia, Regno Unito, India, Brasile, Filippine, Algeria, Polonia, Paesi Bassi, Sudafrica
7 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Diritto alla libertà di riunione e associazione pacifica e Diritto all'educazione
8 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere Carena, in occasione del dialogo interattivo con il Gruppo di lavoro su diritti umani e corporazioni transnazionali e con il Relatore speciale sui diritti umani dei migranti
9 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con il Gruppo di lavoro sulla discriminazione contro le donne
12 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con il Relatore speciale sulla tratta di esseri umani
12 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Indipendenza di giudici e avvocati e Violenza contro le donne
13 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dibattito annuale sui diritti umani delle donne
14 giugno	35ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con la Commissione d'inchiesta sui diritti umani in Siria
11 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con i Relatori speciali su Verità, giustizia e risarcimenti e Sparizioni forzate o involontarie
12 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dibattito generale sul rapporto dell'Alto Commissario sulla situazione dei diritti umani nel mondo e sulle attività del suo ufficio
15 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione della discussione sull'integrazione della prospettiva di genere nel lavoro del Consiglio diritti umani e dei suoi meccanismi
18 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dibattito generale sulla promozione di tutti i diritti umani
18 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Amb. Serra, in occasione del dialogo interattivo con la Commissione d'inchiesta sui diritti umani in Siria

segue

Data	Evento	Intervento
26 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione della discussione sull'impatto delle molteplici forme di discriminazione e violenza nell'ambito del razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza
26 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Segretario Baldassarre, in occasione del dialogo interattivo con il Gruppo di esperti sulla popolazione di discendenza africana
27 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo con l'Esperto indipendente sulla situazione dei diritti umani in Somalia
27 settembre	36ª sessione del Consiglio diritti umani	Primo Consigliere d'Orlandi, in occasione del dialogo interattivo sul rapporto dell'Alto Commissario sulla situazione dei diritti umani in Libia
6-17 novembre	28ª sessione di UPR	Interventi con riferimento all'esame della situazione dei diritti umani nei seguenti Stati: Repubblica Ceca, Argentina, Gabon, Ghana, Perù, Guatemala, Svizzera, Repubblica di Corea, Benin, Pakistan, Zambia, Giappone, Ucraina, Sri Lanka
5 dicembre	27ª sessione speciale sulla minoranza musulmana Rohingya e altre minoranze nello stato di Rakhine in Myanmar	Primo Consigliere Carenza

Fonti: webtv.un.org

1.2.1. Comportamento dell'Italia al Consiglio diritti umani nel 2017

Nel 2017, l'Italia ha partecipato alle sessioni del Consiglio diritti umani in qualità di Stato osservatore (dunque, senza diritto di voto).

Complessivamente, nel 2017 il Consiglio diritti umani ha adottato 108 risoluzioni (+ 8 rispetto al 2016), così distribuite: 41 risoluzioni nel corso della 34ª sessione; 35 nel corso della 35ª sessione; 32 nel corso della 36ª sessione. Di queste risoluzioni, 73 sono state adottate per consenso da parte di tutti gli Stati membri, mentre per 35 di esse (32%) è stato necessario un voto a maggioranza dei membri del Consiglio, rivelando dunque un livello di conflittualità leggermente superiore rispetto all'anno precedente, quando le risoluzioni adottate a maggioranza erano pari al 31% del totale.

In questo paragrafo si intende analizzare il comportamento dell'Italia presso il Consiglio diritti umani nel 2017, con particolare riferimento all'impegno diplomatico dell'Italia nella negoziazione e presentazione delle risoluzioni.

A tal proposito, è possibile rilevare che il 58% delle risoluzioni adottate dal Consiglio sono state negoziate con la partecipazione diretta (sponsor) o il

sostegno diplomatico (co-sponsor) dell'Italia. Delle 108 risoluzioni adottate, infatti, l'Italia ne ha sponsorizzate nove (rispetto alle 11 del 2016) e co-sponsorizzate 54 (come nel 2016). Cinque delle nove risoluzioni direttamente promosse dall'Italia sono di natura tematica e fanno riferimento ai diritti di bambini e adolescenti, all'educazione e formazione ai diritti umani, alle politiche nazionali in materia di diritti umani e al contributo dei parlamenti ai lavori del Consiglio diritti umani.

Le altre quattro risoluzioni riguardano la situazione dei diritti umani in Siria e Bielorussia.

La tabella seguente sintetizza le risoluzioni approvate dal Consiglio nel 2017 e mostra, in particolare, che delle risoluzioni sponsorizzate o co-sponsorizzate dall'Italia, l'84% è stato adottato per consenso dal Consiglio, mentre il 16% con voto a maggioranza.

Consiglio diritti umani: risoluzioni sponsorizzate dall'Italia nel 2017

Risoluzione	Altri sponsor della risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/34/26 Situazione dei diritti umani in Siria	Arabia Saudita, Regno Unito et al.	27 a favore, 7 contrari, 13 astensioni
A/HRC/RES/35/14 Gioventù e diritti umani	El Salvador et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/16 Matrimoni infantili, precoci o forzati nei contesti umanitari	Paesi Bassi, Sierra Leone et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/26 Situazione dei diritti umani in Siria	Regno Unito, Arabia Saudita et al.	27 a favore, 8 contrari, 12 astensioni
A/HRC/RES/35/29 Contributo dei parlamenti al lavoro del Consiglio diritti umani e del suo esame periodico universale	Ecuador et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/32 Politiche nazionali e diritti umani	Ecuador, Perù et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/27 Situazione dei diritti umani in Bielorussia	Malta	18 a favore, 8 contrari e 21 astensioni
A/HRC/RES/36/12 Programma mondiale per l'educazione ai diritti umani	Brasile et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/20 Situazione dei diritti umani in Siria	Qatar, Regno Unito et al.	27 a favore, 7 contrari, 13 astensioni

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni co-sponsorizzate dall'Italia nel 2017

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
34 ^a sessione [27 febbraio - 24 marzo]		
A/HRC/RES/34/1 Promuovere la riconciliazione, l'accountability e i diritti umani in Sri Lanka	Stati Uniti et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/2 Promozione del godimento dei diritti culturali di tutti e del rispetto per la diversità culturale	Cuba	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/4 Questione della realizzazione in tutti i paesi dei diritti economici, sociali e culturali	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/5 Mandato del Relatore speciale sulla situazione dei difensori dei diritti umani	Norvegia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/6 Mandato del Relatore speciale sui temi delle minoranze	Austria, Senegal e Slovenia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/7 Diritto alla privacy nell'era digitale	Brasile e Germania	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/9 Alloggio adeguato come componente del diritto ad un adeguato standard di vita, e diritto alla non-discriminazione in tale contesto	Namibia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/10 Libertà di religione o credo	Malta	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/14 Diritto al lavoro	Egitto, Grecia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/16 Diritti del bambino: protezione dei diritti del bambino nell'attuazione dell'Agenda 20130 per lo sviluppo sostenibile	Malta e Uruguay	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/17 Accordi regionali per la promozione e protezione dei diritti umani	Belgio et al.	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/34/18 Libertà di opinione ed espressione: mandato del Relatore speciale sulla promozione e protezione del diritto alla libertà di opinione ed espressione	Stati Uniti	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/19 Tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani, o degradanti: mandato del Relatore speciale	Danimarca	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/20 Diritti umani e ambiente	Costa Rica, Svizzera et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/22 Situazione dei diritti umani in Myanmar	Malta	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/23 Situazione dei diritti umani in Iran	Svezia et al.	22 a favore, 12 contrari, 13 astensioni
A/HRC/RES/34/24 Situazione dei diritti umani in Repubblica Democratica Popolare di Corea	Giappone e Malta	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/25 Situazione dei diritti umani in Sud Sudan	Stati Uniti et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/37 Cooperazione con la Georgia	Georgia	18 a favore, 5 contrari, 24 astensioni
A/HRC/RES/34/38 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Libia	Libia e Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/39 Assistenza tecnica e capacity building per il Mali nel campo dei diritti umani	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/40 Promuovere il Fondo fiduciario per l'assistenza tecnica volontaria per sostenere la partecipazione dei Paesi meno sviluppati e delle Piccole isole in via di sviluppo ai lavori del Consiglio diritti umani	Maldive et al.	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/34/41 Diritti umani, democrazia e stato di diritto	Romania et al.	Approvata per consenso
35ª sessione (6-23 giugno)		
A/HRC/RES/35/1 Settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani e venticinquesimo anniversario della Dichiarazione e Programma d'azione di Vienna	Federazione Russa	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/2 Diritto all'educazione: seguiti della risoluzione 8/4 del Consiglio diritti umani	Portogallo	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/5 Mandato del Relatore speciale sulla tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini	Germania e Filippine	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/6 Relatore speciale sui diritti delle persone con disabilità	Messico e Nuova Zelanda	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/7 Impresa e diritti umani: mandato del Gruppo di lavoro su diritti umani e corporazioni transnazionali e altri tipi di impresa	Norvegia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/10 Accelerare gli sforzi per eliminare ogni forma di violenza contro le donne: coinvolgere uomini e bambini nella prevenzione e risposta alla violenza contro tutte le donne e bambine	Canada	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/11 Mandato del Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati	Ungheria et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/15 Mandato del Relatore speciale sulle esecuzioni extragiudiziarie, sommarie o arbitrarie	Svezia	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/35/18 Eliminazione della discriminazione contro donne e bambine	Messico e Colombia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/19 Povertà estrema e diritti umani	Francia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/22 Realizzare l'eguale godimento del diritto all'educazione per ogni bambina	Emirati Arabi Uniti	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/23 Il diritto di tutti al godimento dei più alti standard raggiungibili di salute fisica e mentale nell'implementazione dell'Agenda 2030 di sviluppo sostenibile	Brasile et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/25 L'impatto negativo della corruzione sul godimento dei diritti umani	Marocco et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/31 Cooperazione e assistenza all'Ucraina nell'ambito dei diritti umani	Ucraina	22 a favore, 6 contrari, 19 astensioni
A/HRC/RES/35/33 Assistenza tecnica alla Repubblica Democratica del Congo e accountability per gli eventi nelle regioni del Kasai	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/34 Protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta al terrorismo	Messico	Approvata per consenso
36ª sessione (11-29 settembre)		
A/HRC/RES/36/5 Bambini e adolescenti migranti non accompagnati e diritti umani	El Salvador	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/6 Sparizioni forzate o involontarie	Francia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/7 Relatore speciale sulla promozione di verità, giustizia, riparazione e garanzie di non ripetizione	Svizzera et al.	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/36/8 Pieno godimento dei diritti umani da parte di ogni donna e bambina e mainstream sistematico della prospettiva di genere nell'implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Svizzera et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/13 Salute mentale e diritti umani	Portogallo e Brasile	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/16 Diritti umani nell'amministrazione della giustizia, inclusa la giustizia minorile	Austria	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/17 La questione della pena di morte	Benin, Mongolia et al.	27 a favore, 13 contrari, 7 astensioni
A/HRC/RES/36/18 Obiezione di coscienza al servizio militare	Croazia, Costa Rica e Polonia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/19 Rinnovo del mandato alla Commissione d'inchiesta sul Burundi	Estonia	22 a favore, 11 contrari, 14 astensioni
A/HRC/RES/36/21 Cooperazione con le Nazioni Unite, i suoi rappresentanti e meccanismi nel campo dei diritti umani	Ungheria et al.	28 a favore, nessun contrario, 19 astensioni
A/HRC/RES/36/25 Assistenza tecnica e di capacity building alla Repubblica Centrafricana nel campo dei diritti umani	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/27 Assistenza alla Somalia nel campo dei diritti umani	Somalia e Regno Unito	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/28 Avanzamento della cooperazione tecnica e del capacity building nel campo dei diritti umani	Tailandia et al.	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/36/29 Promuovere la cooperazione internazionale per sostenere i sistemi, i processi ed i relativi meccanismi di <i>follow-up</i> sui diritti umani, nonché il loro contributo all'implementazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Paraguay e Brasile	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/31 Diritti umani, assistenza tecnica e capacity building in Yemen	Egitto	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

Consiglio diritti umani: risoluzioni non sponsorizzate dall'Italia nel 2017

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
34 ^a sessione (27 febbraio - 24 marzo)		
A/HRC/RES/34/3 Mandato dell'Esperto indipendente sugli effetti del debito estero e di altri obblighi finanziari internazionali correlati degli Stati sul pieno godimento di tutti i diritti umani, in particolare dei diritti economici, sociali e culturali	Cuba	31 a favore, 16 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/34/8 Effetti del terrorismo sul godimento di tutti i diritti umani	Algeria, Egitto et al.	28 a favore, 15 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/34/11 L'impatto negativo del mancato rimpatrio dei fondi di origine illecita nei Paesi d'origine sul godimento dei diritti umani, e l'importanza di migliorare la cooperazione internazionale	Tunisia et al.	30 a favore, 1 contrario, 16 astensioni
A/HRC/RES/34/12 Diritto al cibo	Cuba	45 a favore, 1 contrario, 1 astensione
A/HRC/RES/34/13 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Venezuela	32 a favore, 14 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/34/15 Registrazione alla nascita e diritto di tutti al riconoscimento ovunque come persona di fronte alla legge	Messico e Turchia	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/34/21 Diritti umani dei migranti: mandato del Relatore speciale sui diritti umani dei migranti	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/27 Diritti umani nel Golan siriano occupato	Pakistan	26 a favore, 3 contrari, 18 astensioni
A/HRC/RES/34/28 Assicurare responsabilità e giustizia per tutte le violazioni del diritto internazionale nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme Est	Pakistan e Palestina	30 a favore, 2 contrari, 15 astensioni
A/HRC/RES/34/29 Diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione	Pakistan e Palestina	43 a favore, 2 contrari, 2 astensioni
A/HRC/RES/34/30 Situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est	Pakistan e Palestina	41 a favore, 2 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/34/31 Insediamenti israeliani nei Territori palestinesi occupati, inclusa Gerusalemme est, e nel Golan siriano occupato	Pakistan e Palestina	36 a favore, 2 contrari, 9 astensioni
A/HRC/RES/34/32 Contrastare l'intolleranza, gli stereotipi negativi, la stigmatizzazione, la discriminazione, l'incitamento alla violenza e la violenza contro le persone sulla base della religione o del credo	Pakistan	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/33 Istituzione di un forum sulla popolazione di discendenza africana	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/34/34 Mandato del Gruppo di lavoro intergovernativo sull'effettiva implementazione della Dichiarazione e del Programma d'azione di Durban	Tunisia	46 a favore, 1 contrario, nessuna astensione
A/HRC/RES/34/35 Mandato del Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e relativa intolleranza	Tunisia	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/34/36 Elaborazione di standard complementari alla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	Tunisia	31 a favore, 4 contrari, 12 astensioni
35ª sessione (6-23 giugno)		
A/HRC/RES/35/3 Diritti umani e solidarietà internazionale	Cuba	32 a favore, 15 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/35/4 Promozione del diritto alla pace	Cuba	32 a favore, 11 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/35/8 Rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani	Venezuela	32 a favore, 3 contrari, 12 astensioni
A/HRC/RES/35/9 Eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone affette da lebbra e dei membri delle loro famiglie	Giappone et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/12 Indipendenza e imparzialità di magistrature, giurati e periti, e indipendenza degli avvocati	Ungheria et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/13 Protezione della famiglia: ruolo della famiglia nel sostenere la protezione e promozione dei diritti umani delle persone anziane	Egitto et al.	30 a favore, 12 contrari, 5 astensioni
A/HRC/RES/35/17 Protezione dei diritti umani dei migranti: global compact per una migrazione regolare, sicura e ordinata	Messico	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/20 Diritti umani e cambiamenti climatici	Bangladesh, Filippine, Vietnam	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/21 Contributo dello sviluppo al godimento di tutti i diritti umani	Cina	30 a favore, 13 contrari, 3 astensioni
A/HRC/RES/35/24 Diritti umani nelle città e in altri insediamenti umani	Brasile ed Ecuador	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/28 Forum sociale	Cuba	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/35/30 Considerazione dell'elaborazione di una bozza di dichiarazione sulla promozione ed il pieno rispetto dei diritti umani della popolazione di discendenza africana	Azerbaijan, Brasile, Tunisia et al.	Approvata per consenso
A/HRC/RES/35/35 Situazione dei diritti umani in Eritrea	Djibouti e Somalia	Approvata per consenso
36ª sessione (11-29 settembre)		
A/HRC/RES/36/1 Composizione dello staff dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite	Cuba	31 a favore, 15 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/36/2 Missione dell'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite per migliorare la situazione dei diritti umani e l'accountability in Burundi	Tunisia	23 a favore, 14 contrari, 9 astensioni
A/HRC/RES/36/3 Uso dei mercenari come strumento di violazione dei diritti umani e impedimento all'esercizio del diritto dei popoli all'autodeterminazione	Cuba	32 a favore, 15 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/36/4 Mandato dell'Esperto indipendente sulla promozione di un ordine internazionale democratico ed equo	Cuba	32 a favore, 15 contrari, nessuna astensione
A/HRC/RES/36/9 Diritto allo sviluppo	Venezuela	31 a favore, 11 contrari, 4 astensioni
A/HRC/RES/36/10 Diritti umani e misure coercitive unilaterali	Venezuela	30 a favore, 15 contrari, 1 astensione
A/HRC/RES/36/11 Mandato del Gruppo di lavoro intergovernativo sull'elaborazione dei contenuti di un quadro regolatorio internazionale per la regolamentazione, il monitoraggio ed il controllo delle attività delle compagnie militari e di sicurezza private	Tunisia	Approvata per consenso

segue

Risoluzione	Sponsor della Risoluzione	Esito della votazione
A/HRC/RES/36/14 Diritti umani e popoli indigeni	Messico e Guatemala	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/15 Mandato del Relatore speciale sulle conseguenze per i diritti umani della gestione e dello smaltimento ecologicamente sano di sostanze e rifiuti pericolosi	Tunisia e Costa d'Avorio	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/22 Promozione e protezione dei diritti umani di contadini e di altre persone che lavorano in ambienti rurali	Bolivia et al.	34 a favore, 2 contrari, 11 astensioni
A/HRC/RES/36/23 Mandato del Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/24 Dalla retorica alla realtà: una call globale per azioni concrete contro il razzismo, la xenofobia, le discriminazioni razziali e la relativa intolleranza	Tunisia	32 a favore, 5 contrari, 10 astensioni
A/HRC/RES/36/26 Assistenza tecnica e capacity building per migliorare i diritti umani in Sudan	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/30 Assistenza tecnica e capacity building nel campo dei diritti umani nella Repubblica Democratica del Congo	Tunisia	Approvata per consenso
A/HRC/RES/36/32 Servizi consultivi e assistenza tecnica per la Cambogia	Giappone	Approvata per consenso

Fonte: Nazioni Unite, Consiglio diritti umani

L'Italia ha inoltre partecipato alla 27^a sessione speciale sulla minoranza musulmana Rohingya e altre minoranze nello stato di Rakhine in Myanmar (5 dicembre 2017). L'Italia figura tra i Paesi che hanno sostenuto la richiesta di convocare la sessione, nonché tra gli sponsor della risoluzione finale (A/HRC/RES/S-27/1), adottata con 33 voti a favore, 3 contrari e 9 astensioni.

1.2.2. Esame periodico universale

L'Italia è stata sottoposta al primo ciclo di Esame periodico universale (UPR) nel 2010 (7^a sessione): in tale sede, l'Italia ha ricevuto 92 raccomandazioni, ne ha accettato pienamente 78, ne ha accettato in maniera parziale 2 e ne ha

respinte (annotate) 12. Informazioni dettagliate sull'esito del primo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2011 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 147-150).

Nel 2014 l'Italia è stata sottoposta al secondo ciclo di UPR (20^a sessione). In tale sede, l'Italia ha ricevuto 186 raccomandazioni, accettandone pienamente 176 e annotandone 10. Informazioni dettagliate sull'esito del secondo Esame periodico universale dell'Italia sono contenute nell'edizione 2015 dell'*Annuario italiano dei diritti umani* (pp. 116-119).

1.2.3. Procedure speciali

Nel corso del 2017, il Consiglio diritti umani ha istituito un nuovo Relatore speciale sull'eliminazione della discriminazione nei confronti delle persone affette da lebbra e dei membri delle loro famiglie. In totale, dunque, hanno operato presso il Consiglio 44 procedure speciali tematiche e 14 per Paese.

Si segnala, in particolare, che nel 2017 Maria Grazia Giammarinaro ha ricoperto l'incarico di Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini.

Nel 2017 l'Italia è stata interessata dalla visita della Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie, Agnes Callamard (10-16 maggio), nell'ambito del suo studio sulle morti e uccisioni illegali di migranti e richiedenti asilo (rapporto A/72/335), nonché dalla visita della Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, Maria Grazia Giammarinaro (12-13 ottobre: il rapporto sarà reso pubblico nel 2018).

Nel mese di agosto, la Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie ha emesso un comunicato per chiedere spiegazioni alle autorità di Unione Europea, Italia e Libia in relazione al nuovo Codice di condotta per le organizzazioni private impegnate nel Mediterraneo in operazioni di ricerca e soccorso. Il Codice di condotta, redatto dal Governo italiano e dalla Commissione europea, è strutturato in 13 punti, tra i quali figurano il divieto di favorire il trasbordo dei migranti da un'imbarcazione all'altra e l'obbligo di accogliere a bordo ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la Relatrice speciale, l'applicazione del Codice potrebbe ostacolare le attività delle ONG che si dedicano al salvataggio di vite umane nel Mediterraneo, con il conseguente aumento del rischio di incidenti mortali, i quali, in quanto prevedibili e preventivabili, potrebbero costituire una violazione degli obblighi internazionali in materia diritti umani da parte dell'Italia. La Relatrice speciale richiama la Commissione europea al suo ruolo di supporto nei confronti dell'Italia in relazione alla salvaguardia dei diritti umani di migranti e rifugiati che attraversano la Libia per raggiungere l'Europa, e richiama tutti i Paesi europei alle loro responsabilità in materia di accoglienza ed equa distribuzione dei richiedenti asilo.

Si riportano qui di seguito le visite in Italia effettuate, concordate (ma non ancora effettuate) o soltanto richieste dai Relatori speciali.

Visite effettuate e rapporti (dal 2002)

- Relatrice speciale sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini (12-13 ottobre 2017): rapporto in fase di pubblicazione.
- Relatrice speciale sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie e arbitrarie (10-16 maggio 2017): rapporto A/72/335.
- Gruppo di lavoro di esperti sulla popolazione di discendenza africana (1-5 giugno 2015): rapporto A/HRC/33/61/Add.1.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (2-5 dicembre 2014): rapporto A/HRC/29/36/Add.2.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (7-9 luglio 2014): rapporto A/HRC/30/36/Add.3.
- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (11-18 novembre 2013): rapporto A/HRC/26/30/Add.3.
- Relatore speciale sulla tratta di esseri umani (12-20 settembre 2013): rapporto A/HRC/26/37/Add.4.
- Relatore speciale sui diritti dei migranti (30 settembre – 8 ottobre 2012): rapporto A/HRC/23/46/Add.3.
- Relatore speciale sulla violenza contro le donne (15-26 gennaio 2012): rapporto A/HRC/20/16/Add.2.
- Gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria (3-14 novembre 2008): rapporto A/HRC/10/21/Add.5.
- Relatore speciale sulle forme contemporanee di razzismo (9-13 ottobre 2006): rapporto A/HRC/4/19/Add.4.
- Relatore speciale sulla libertà di opinione ed espressione (20-29 ottobre 2004): rapporto E/CN.4/2005/64/Add.1.
- Relatore speciale sui diritti umani dei migranti (7-18 giugno 2004): rapporto E/CN.4/2005/85/Add.3.
- Relatore speciale sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati (11-14 marzo 2002): rapporto E/CN.4/2002/72/Add.3.

Visite concordate

- Gruppo di lavoro sui mercenari (da effettuare nel terzo trimestre del 2018).

Visite richieste

- Relatore speciale sui diritti culturali (visita richiesta nel febbraio 2016).
- Relatore speciale sul diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari (visita richiesta nel febbraio 2015).
- Relatore speciale sull'indipendenza di giudici e avvocati (visita richiesta nel luglio 2013).

1.3. Alto Commissario per i diritti umani (OHCHR)


È stato istituito nel dicembre 1993 dall'Assemblea generale con risoluzione 48/141.

Il mandato dell'Alto Commissario è molto ampio e include la prevenzione delle violazioni dei diritti umani, la garanzia del rispetto di tutti i diritti umani, il coordinamento di tutte le attività delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, il rafforzamento dei sistemi nazionali di protezione dei diritti umani e dello stato di diritto. In questo contesto, una delle attività strategicamente più importanti per l'Ufficio dell'Alto Commissario è il sostegno alla creazione e allo sviluppo di Commissioni nazionali indipendenti per i diritti umani. Per realizzare tale mandato, l'Ufficio dell'Alto Commissario ha consolidato la propria presenza «sul terreno», istituendo 13 uffici regionali e 13 uffici nazionali, inviando propri esperti in missioni di pace integrate delle Nazioni Unite, organizzando operazioni indipendenti di *fact finding*, nonché integrando la componente diritti umani nelle attività dei team delle Nazioni Unite a livello-Paese o di Programmi e Agenzie specializzate delle Nazioni Unite (come l'UNDP).

Nel 2017, l'Alto Commissario per i diritti umani è Zeid Ra'ad Al Hussein (Giordania), in carica dal 2014.

L'Ufficio dell'Alto Commissario è finanziato per un terzo dal budget ordinario delle Nazioni Unite, approvato dall'Assemblea generale ogni due anni; i restanti due terzi del budget sono finanziati da contributi volontari provenienti, prevalentemente, da Stati, ma anche da organizzazioni internazionali, fondazioni, imprese commerciali e privati cittadini.

Nel 2017 l'Italia ha contribuito al bilancio dell'Ufficio dell'Alto Commissario stanziando circa 1.860.000 dollari (21° posto tra i donatori), di fatto triplicando il proprio contributo rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).



Fonte: OHCHR, Voluntary contributions to OHCHR in 2017

1.4. Alto Commissariato per i rifugiati (UNHCR)

È stato istituito dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1950, con risoluzione A/RES/428(V).

L'Agenzia ha il mandato di coordinare l'attività internazionale finalizzata alla protezione dei rifugiati e alla risoluzione dei loro problemi in ogni parte del mondo. Il suo compito primario consiste nel tutelare i diritti e il benessere dei rifugiati, e di garantire che tutti possano esercitare il diritto a chiedere asilo e cercare un rifugio sicuro in uno Stato diverso dal proprio, con l'opzione di ritornare volontariamente nel proprio Paese, integrarsi nella comunità di arrivo o stabilirsi in un Paese terzo. Il mandato dell'UNHCR comprende anche l'assistenza agli apolidi.

Dal 1° gennaio 2016, Filippo Grandi (Italia) è Alto Commissario per i rifugiati, eletto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite per un mandato di cinque anni.


L'UNHCR è presente in Italia, con un proprio ufficio a Roma fin dal 1953. L'ufficio italiano partecipa alla procedura di determinazione dello status di rifugiato in Italia e svolge attività relative a protezione internazionale, formazione, diffusione delle informazioni sui rifugiati e richiedenti asilo in Italia e nelle varie aree di crisi in tutto il mondo, sensibilizzazione dell'opinione pubblica e raccolta fondi presso Governi, aziende e privati cittadini. Dal 2006, l'Ufficio italiano dell'UNHCR ha assunto la funzione di *Rappresentanza regionale*, responsabile, oltre che per l'Italia, anche per Albania, Cipro, Grecia, Malta, Portogallo, San Marino e Santa Sede. Nel 2017, la Portavoce dell'UNHCR in Italia è Carlotta Sami.

Secondo i dati forniti dall'UNHCR, nel 2017, 119.369 migranti e richiedenti asilo sono arrivati in Italia via mare, con una diminuzione del 34% rispetto al 2016 (181.436). Il 15% proviene dalla Nigeria, seguita da Guinea, Costa d'Avorio e Bangladesh (8% ciascuno), Mali ed Eritrea (6% ciascuno), Sudan, Tunisia, Marocco e Senegal (5% ciascuno). La maggior parte degli arrivi via mare è rappresentata da uomini (74%), seguiti da minori d'età (15%) e donne (11%). Circa nove bambini su dieci arrivati via mare in Italia nel 2017 sono non accompagnati o separati.

La Libia rimane il principale Paese di partenza per le persone che arrivano in Italia via mare (nel 2017: 108.409 persone, pari al 91% degli arrivi). La maggior parte dei nuovi arrivi sbarca a seguito di operazioni SAR condotte in alto mare. Tuttavia, si verificano anche arrivi autonomi, con persone che raggiungono l'Italia meridionale da Algeria, Tunisia, Turchia e Grecia.

Nel 2017, 100.963 persone arrivate via mare in Italia vi hanno presentato domanda d'asilo, numero in diminuzione rispetto al 2016, quando erano state presentate 123.842 domande. I Paesi di origine più comuni dei richiedenti asilo sono: Nigeria, Pakistan, Gambia, Costa d'Avorio, Senegal, Eritrea, Mali, Bangladesh.

Nel 2017, l'Italia ha contribuito al bilancio dell'UNHCR stanziando circa 51 milioni di dollari, con un aumento di circa 20 milioni di dollari rispetto all'anno precedente (v. grafico seguente).



1.5. Organi convenzionali (creati in virtù di trattato internazionale)

Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno dato vita a un organico Codice universale dei diritti umani (*International Bill of Human Rights*), il cui asse portante è costituito dalle seguenti nove convenzioni: Convenzione internazionale per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD, 1965); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR, 1966); Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR, 1966); Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW, 1979); Convenzione internazionale contro la tortura (CAT, 1984); Convenzione sui diritti del bambino (CRC, 1989); Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (ICRMW, 1990); Convenzione sui diritti delle persone con disabilità (CRPD, 2006); Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (CPED, 2006).

L'Italia ha ratificato otto convenzioni e relativi protocolli opzionali (così come indicato nella tabella seguente). Non ha ancora firmato l'ICRMW.

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
ICERD	l. 13 ottobre 1975, n. 654	Sì [art. 4]	Comunicazioni individuali [art. 14]: Sì
ICESCR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	No	-
OP	l. 3 ottobre 2014, n. 52	No	-
ICCPR	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì [articoli 15(1) e 19(3)]	Comunicazioni interstatali [art. 41]: Sì
OP - 1	l. 25 ottobre 1977, n. 881	Sì [art. 5(2)]	-
OP - 2	l. 9 dicembre 1994, n. 734	No	-

segue

Convenzione	Legge di ratifica	Dichiarazioni / riserve	Riconoscimento di competenze specifiche del Comitato
CEDAW	l. 14 marzo 1985, n. 132	Sì (generale)	-
OP	Deposito ratifica: 22/09/2000	No	Procedura di inchiesta (articoli 8 e 9): Sì
CAT	l. 3 novembre 1988, n. 498	No	Comunicazioni individuali (art. 22): Sì Comunicazioni interstatali (art. 21): Sì Procedura di inchiesta (art. 20): Sì
OP	l. 9 novembre 2012, n. 195	No	Visite da parte del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura (art. 11) Sì
CRC	l. 27 maggio 1991, n. 176	No	-
OP - AC	l. 11 marzo 2002, n. 46	Dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 3: 17 anni	-
OP - SC	l. 11 marzo 2002, n. 46	No	-
OP - IC	l. 16 novembre 2015, n. 199	No	Comunicazioni individuali: Sì Procedura di inchiesta (art. 13): Sì
CRPD	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	-
OP	l. 3 marzo 2009, n. 18	No	Procedura di inchiesta (articoli 6 e 7): Sì
CPED	l. 29 luglio 2015, n. 131	No	Procedura di inchiesta (art. 33): Sì

Legenda:

OP = Protocollo opzionale (Optional Protocol)

OP - AC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati

OP - SC = Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del bambino riguardante il traffico di bambini, la prostituzione infantile e la pornografia a infantile

OP - IC = Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazione

Oltre a riconoscere in trattati giuridicamente vincolanti i diritti umani, le Nazioni Unite hanno creato meccanismi di controllo per ciascun trattato. Tali Comitati o Organi convenzionali (*Treaty Bodies*) sono composti da un numero che varia dai 10 ai 23 di esperti indipendenti, selezionati sulla base della loro probità ed esperienza riconosciuta nel campo dei diritti umani.

Nel 2017, Mauro Politi è membro del Comitato diritti umani (civili e politici); Alessio Bruni figura quale membro del Comitato contro la tortura.

La funzione principale dei Comitati è quella di esaminare i rapporti periodici sull'attuazione, nel Paese contraente, delle norme sancite a livello internazionale gli Stati hanno l'obbligo di presentare tali rapporti periodicamente (di solito ogni 4 o 5 anni). I Comitati possono svolgere funzioni di monitoraggio

attraverso altri tre meccanismi: inchieste sul campo; esame di comunicazioni interstatali; esame di comunicazioni individuali. I Comitati forniscono la loro interpretazione del contenuto delle disposizioni sui diritti umani pubblicando dei *General comments* (per un'analisi più approfondita di queste funzioni, si rinvia all'*Annuario 2011*, p. 158).

L'Italia è sottoposta al monitoraggio di otto Comitati, così come indicato nella seguente tabella. Nel 2017, l'Italia ha presentato il V e VI rapporto congiunto sulla Convenzione sui diritti del bambino; ha ricevuto le osservazioni conclusive del Comitato diritti umani, del Comitato contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e del Comitato contro la tortura.

Cooperazione dell'Italia con gli Organi convenzionali delle Nazioni Unite

Comitato	Totale rapporti presentati	Ultimo rapporto presentato	Ultime osservazioni conclusive	Reporting status
CERD	20	Febbraio 2015	Dicembre 2016	XXI rapporto: da presentare nel febbraio 2019
CESCR	5	Agosto 2012	Ottobre 2015	VI rapporto: da presentare nell'ottobre 2020
CCPR	6	Ottobre 2015	Marzo 2017	VII rapporto: da presentare nel 2022
CEDAW	7	Ottobre 2015	Luglio 2017	VIII rapporto: da presentare nel 2021
CAT	6	Ottobre 2015	Novembre 2017	VII rapporto: da presentare nel 2021
CRC	6	Luglio 2017	-	V e VI rapporto congiunto: presentato e in attesa di discussione
CRPD	1	Novembre 2012	Settembre 2016	II, III e IV rapporto congiunto: da presentare nel maggio 2023
CED	-	-	-	I rapporto: da presentare nel 2018

1.5.1. Comitato dei diritti economici, sociali e culturali

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60^a (20 febbraio – 24 febbraio), 61^a (29 maggio-23 giugno) e 62^a (18 settembre – 6 ottobre). Il Comitato non ha analizzato rapporti nel corso della 60^a sessione; nella 61^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Australia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Pakistan, Sri Lanka, Uruguay; nella 62^a quelli di Colombia, Messico, Repubblica di Corea, Repubblica di Moldova, Federazione Russa. Nel corso dell'anno è stato adottato il *General comment* n. 24 sugli obblighi degli Stati ai sensi del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali nell'ambito delle attività d'impresa.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel settembre 2015, nel corso della sua 56^a sessione (v. *Annuario 2016*, pp. 120-122). L'Italia è tenuta a presentare il suo sesto rapporto nel 2020.

1.5.2. Comitato diritti umani (civili e politici)

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 119^a (6-29 marzo), 120^a (3-28 luglio) e 121^a (16 ottobre-10 novembre). Nel corso della 119^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Italia, Serbia, Tailandia, Turkmenistan; nella 120^a i rapporti di Honduras, Liechtenstein, Madagascar, Mongolia, Pakistan, Svizzera; nella 121^a i rapporti di Australia, Camerun, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Dominicana, Giordania, Mauritius, Romania. Nel corso dell'anno non sono stati adottati *General comments*.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VI rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	31/10/2009
Data effettiva della presentazione del rapporto	08/10/2015
Rapporto	CCPR/C/ITA/6
Lista dei temi	CCPR/C/ITA/Q/6
Sintesi della discussione	CCPR/C/SR.3345, CCPR/C/SR.3346
Osservazioni conclusive	CCPR/C/ITA/CO/6
Data della discussione del rapporto	9-10 marzo 2017, durante la 119 ^a sessione del Comitato [6-29 marzo 2017]

Il Comitato ha esaminato il VI rapporto dell'Italia nel corso della sua 119^a sessione (6-29 marzo 2017). La discussione sul precedente rapporto si era svolta nel novembre del 2005. Hanno depositato propria documentazione le seguenti organizzazioni di società civile: A buon diritto, Amnesty International, Associazione 21 luglio Onlus, Antigone, Articolo 3, Coalizione italiana libertà e diritti civili, Associazione europea dei cristiani testimoni di Geova, Associazione radicale Certi diritti, Centro per la famiglia e i diritti umani, Centro Studi Rosario Livatino, Fiacat, Libera Associazione italiana ginecologi per applicazione legge 194, Centro per i diritti riproduttivi, Medici per i diritti umani, Partito radicale nonviolento, transnazionale e transpartito, Nord-Sud XXI, Forum italiano sulla disabilità, European Roma Rights Centre. Ha presentato una propria comunicazione anche l'Agenzia dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (FRA).

Nelle sue osservazioni conclusive, rese pubbliche il 1° maggio 2017, il Comitato sottolinea le azioni positive adottate dall'Italia, in particolare: l'approvazione della l. 76/2016 sulle unioni civili; l'adozione del Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2016-2018; l'approvazione della l. 119/2013 contro la violenza di genere; l'adozione della Strategia nazionale interministeriale d'inclusione di rom, sinti, e caminanti 2012-2020; la ratifica di importanti strumenti internazionali, quali il Protocollo facoltativo alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, il Protocollo facoltativo al Patto sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione sulla riduzione dell'apolidia, il terzo Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del bambino sulle procedure di comunicazio-

ne, la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata, il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il ritiro delle riserve agli articoli 15(1) e 19(3) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

Le principali raccomandazioni riguardano i seguenti aspetti.

- *Istituzioni nazionali per i diritti umani.* Il Comitato raccomanda all'Italia di creare, senza ulteriori ritardi, una istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.

- *Legislazione in materia di non-discriminazione.* L'Italia dovrebbe adottare tutte le misure necessarie, compresa l'adozione di una legislazione globale antidiscriminatoria, per assicurare che il suo quadro giuridico offra una protezione completa ed efficace contro ogni forma di discriminazione diretta e indiretta in tutti i settori, anche nella sfera privata; affronti in modo esaustivo tutti i motivi di discriminazione, inclusi l'origine nazionale, la cittadinanza, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, l'identità di genere e qualsiasi altro status; e preveda rimedi efficaci in caso di violazioni, anche in caso di discriminazione multipla e intersettoriale.

- *Discriminazioni sulla base dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.* L'Italia è invitata a riconsiderare la legislazione pertinente, per valutare la possibilità di consentire alle coppie dello stesso sesso di adottare bambini, compresi i figli biologici di uno dei partner della coppia, e per assicurare la stessa protezione legale ai bambini che vivono in famiglie dello stesso sesso rispetto a quelli che vivono in famiglie eterosessuali. Il Governo dovrebbe inoltre intensificare gli sforzi per combattere la discriminazione, l'incitamento all'odio e i crimini d'odio contro le persone LGBTI.

- *Discorsi d'odio e discriminazione razziale.* L'Italia dovrebbe incrementare gli sforzi per sradicare ogni forma di stigmatizzazione, stereotipi e discorsi razzisti contro non cittadini e le comunità rom, sinti e caminanti, anche conducendo campagne di sensibilizzazione per promuovere la tolleranza e il rispetto della diversità; rivedere la l. 205/1993, al fine di dare attuazione alle circostanze aggravanti per tutti i reati di odio; assicurare che tutti i casi di violenza a sfondo razziale siano sistematicamente sottoposti a indagini, che i perpetratori siano perseguiti e puniti e che venga fornito un adeguato risarcimento alle vittime.

- *Discriminazioni nei confronti delle comunità rom, sinti e camminanti.* L'Italia è invitata a: dare piena attuazione alla Strategia nazionale di inclusione di rom, sinti e camminanti; fornire rimedi efficaci e risarcimenti a coloro che hanno subito violazioni dei diritti umani a seguito dell'attuazione del decreto di emergenza nomadi, tenendo conto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6050 del 16 novembre 2011; adottare tutte le misure possibili per evitare lo sgombero forzato dei membri di tali comunità e, in caso di sgomberi, assicurare che le comunità interessate godano di protezione legale e siano dotate di alloggi alternativi adeguati; adottare le misure necessarie per abrogare tutte le misure di sicurezza imposte agli insediamenti per soli rom, inclusa la decisione esecutiva n. 4377 del 19 dicembre 2015 del Comune di Roma, che limita fortemente i diritti alla privacy e al movimento dei residenti e dei loro visitatori; sospendere qualsiasi piano che possa comportare la creazione di nuovi

campi segregati o aree abitative segregate; accelerare l'esame della legislazione in corso per cercare di riconoscere le comunità rom, sinti e camminanti come minoranza nazionale.

- *Interruzione volontaria della gravidanza.* L'Italia dovrebbe adottare le misure necessarie a garantire un accesso senza ostacoli e tempestivo ai servizi di aborto legale nel proprio territorio, anche istituendo un efficace sistema di riferimento per le donne che intendono rivolgersi a tali servizi.

- *Uso eccessivo della forza e maltrattamenti.* L'Italia dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per impedire alle forze dell'ordine e alle forze di sicurezza di ricorrere ad un uso eccessivo della forza, anche migliorando e aumentando la formazione disponibile per le forze dell'ordine, introducendo un codice di condotta per tali ufficiali e richiedendo loro di indossare etichette identificative. Dovrebbe inoltre riesaminare l'art. 582 del Codice penale e assicurare che le accuse di maltrattamenti e uso eccessivo della forza siano sottoposte a indagini approfondite, anche se la vittima non ha presentato denuncia. Il Governo dovrebbe infine garantire che i responsabili siano perseguiti e, se condannati, puniti con sanzioni commisurate alla gravità del crimine, e che le vittime siano adeguatamente risarcite.

- *Apolidia e cittadinanza.* L'Italia dovrebbe adottare le misure necessarie per semplificare le procedure di determinazione dell'apolidia, riformare la legge sulla cittadinanza e accelerare l'adozione di una legislazione appropriata volta a ridurre i casi di apolidia.

- *Migranti, richiedenti asilo e rifugiati.* Il Comitato raccomanda all'Italia di attuare la l. 67/2014, al fine di abrogare il reato di ingresso e soggiorno irregolare; astenersi dal compiere espulsioni collettive di migranti, garantendo che tutti gli ordini di espulsione siano fondati su una valutazione individuale della situazione di ciascun migrante, tenendo conto delle esigenze speciali di protezione della persona; assicurare che gli accordi bilaterali e multilaterali siano applicati in modo tale da garantire il pieno rispetto dei diritti del Patto e il rigoroso rispetto del principio di non respingimento, sospendendo qualsiasi accordo che non includa efficaci protezioni dei diritti umani; garantire che il trattenimento di migranti sia applicato per il minor tempo possibile e come misura di ultima istanza; aumentare il numero di posti disponibili nei centri di accoglienza e adottare tutte le misure necessarie per migliorare le condizioni di vita presso tali centri; garantire informazioni e assistenza legale, ove necessario, in relazione alle procedure di pre-identificazione, identificazione e richiesta di asilo.

- *Minori non accompagnati.* L'Italia dovrebbe: garantire che la procedura di valutazione dell'età si basi su metodi sicuri e scientificamente validi, tenendo conto del benessere mentale dei bambini; riesaminare la procedura di assegnazione del tutore, per garantire che ciascun minore non accompagnato sia affiancato tempestivamente da un tutore legale; garantire condizioni di vita adeguate per i minori non accompagnati nelle strutture di accoglienza; adottare ogni misura necessaria per prevenire la scomparsa dei bambini e rintracciare coloro che si sono allontanati.

- *Tratta di esseri umani e sfruttamento del lavoro.* L'Italia è chiamata a dare piena attuazione al Piano d'azione nazionale contro la tratta e lo sfruttamento grave di esseri umani (2016-2021); stabilire procedure chiare per identificare

le vittime di tratta e continuare a fornire la necessaria formazione agli agenti di polizia e al personale di polizia dell'immigrazione che lavorano nelle strutture di accoglienza; condurre valutazioni dei rischi individuali prima che le persone vittime di tratta facciano ritorno al loro Paese di origine; rafforzare le ispezioni sul lavoro in quei settori in cui è occupata la maggior parte dei migranti, con particolare riferimento al settore agricolo; stabilire procedure di reclamo efficaci per consentire ai lavoratori migranti di presentare denunce contro i datori di lavoro, senza timore di rappresaglie, rafforzando a tal fine il d.lgs. 109/2012 (c.d. «legge Rosarno»).

- *Condizioni di detenzione.* Il Comitato raccomanda all'Italia di continuare i propri sforzi per ridurre il sovraffollamento nelle carceri; affrontare la sovra-rappresentazione degli stranieri nelle carceri, anche conducendo uno studio sulla discriminazione nei confronti degli stranieri nei procedimenti penali e sviluppando misure alternative idonee e realistiche alla detenzione; adottare misure per migliorare le condizioni di detenzione, anche in termini di accesso ai servizi sanitari, fornitura di cibo sufficiente e adeguato, tenendo conto delle condizioni di salute e dei bisogni alimentari dei detenuti; assicurare che il regime speciale di detenzione, ai sensi dell'art. 41-*bis* della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sia in linea con il Patto.

- *Diritto ad un giusto processo.* L'Italia dovrebbe: continuare i propri sforzi per ridurre la durata dei procedimenti penali e civili; adottare le misure necessarie per migliorare l'accesso all'assistenza giudiziaria, anche estendendo i criteri di assistenza legale e rendendo le informazioni su tali servizi disponibili al pubblico.

- *Diritto alla privacy online e digitale.* L'Italia è chiamata a rivedere il regime che regola l'intercettazione delle comunicazioni personali, l'hacking di dispositivi digitali e la conservazione dei dati di comunicazione, al fine di garantire: che tali attività siano conformi agli obblighi previsti dall'art. 17 del Patto, con particolare riferimento ai principi di legalità, proporzionalità e necessità; che esistano sistemi di sorveglianza e intercettazione indipendenti; che l'autorità giudiziaria sia coinvolta nell'autorizzazione di tali misure, offrendo alle persone colpite rimedi efficaci in caso di abuso e includendo, ove possibile, una notifica ex post del fatto che sono stati posti sotto sorveglianza o che i loro dati sono stati violati; che siano prese misure per garantire che tutte le società sotto la giurisdizione dello stato, in particolare le società tecnologiche, rispettino le norme sui diritti umani quando effettuano operazioni all'estero.

- *Reato di diffamazione.* Il Comitato raccomanda all'Italia di depenalizzare la blasfemia; considerare la completa depenalizzazione della diffamazione e, in ogni caso, limitare l'applicazione del diritto penale ai casi più gravi; rivedere la propria legislazione, compreso l'art. 13 della legge sulla stampa e l'art. 595 del codice penale, al fine di renderla conforme agli obblighi previsti dal Patto, tenendo conto del *General Comment* n. 34 (2011) del Comitato sulle libertà di opinione e di espressione; garantire che le azioni legali non vengano utilizzate come strumento per ridurre la libertà di espressione oltre le restrizioni consentite dall'art. 19 del Patto.

- *Libertà di informazione.* L'Italia dovrebbe: monitorare attentamente l'attuazione della legge sulla libertà di informazione del 2016; garantire che le autorità forniscano le ragioni di un eventuale rifiuto di fornire accesso alle

informazioni; istituire misure efficaci di ricorso legale che comportino un riesame di qualsiasi rifiuto di fornire accesso alle informazioni e di qualsiasi mancata risposta a una richiesta di tale accesso.

Nel novembre 2017, il Comitato ha pubblicato la propria decisione in merito alla comunicazione 2378/2014, *A.S.M. e R.A.H c. Danimarca*.

Gli autori della comunicazione sono una coppia di cittadini somali che, temendo persecuzioni da parte del gruppo Al-Shabaab per aver cooperato con il Governo somalo, decidono di abbandonare il proprio Paese nel novembre 2008. Nell'aprile 2009, gli autori entrano in Italia e presentano regolare domanda di asilo. Nell'ottobre 2009 viene loro riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 e la protezione sussidiaria per motivi umanitari, e vengono rilasciati permessi di soggiorno.

Dopo aver beneficiato per i primi sei mesi del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, gli autori smettono di ricevere sostegno finanziario e un alloggio sociale da parte delle autorità italiane e, nell'impossibilità di trovare un'occupazione regolare, iniziano a spostarsi in varie città italiane (tra cui Bologna, Roma e Perugia), vivendo in condizioni di indigenza come senzateo, oppure ospitati saltuariamente da connazionali o da associazioni di volontariato (tra cui la Caritas).

Nel dicembre 2012, gli autori decidono di trasferirsi in Danimarca e di presentare domanda di asilo. Nel dicembre 2013 il Servizio di immigrazione danese stabilisce che, poiché gli autori hanno già un permesso di soggiorno per l'Italia, non possono ottenere asilo in Danimarca e devono essere nuovamente trasferiti in Italia.

Dopo aver esaurito tutti i rimedi domestici disponibili, gli autori decidono di presentare una comunicazione al Comitato, asserendo che il trasferimento in Italia, sulla base del principio del «Paese di primo asilo», così come previsto dal regolamento di Dublino, esporrebbe loro e i loro tre figli minori (due dei quali nati, nel frattempo, in Italia e uno in Danimarca) a un trattamento contrario, in particolare, all'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (divieto di tortura e punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti). Gli autori basano le loro argomentazioni, tra l'altro, sulla situazione socio-economica che avrebbero dovuto affrontare e sulla mancanza di accesso ad adeguate forme di assistenza sociale in Italia, come dimostrato dalla loro esperienza, nonché dalle generali condizioni di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Sostengono, inoltre, che, avendo già beneficiato del sistema di accoglienza al loro arrivo in Italia, non avrebbero accesso ad alloggi sociali o rifugi temporanei, né sarebbero in grado di trovare un alloggio adeguato o un lavoro, e sarebbero quindi costretti a vivere nuovamente in condizioni di indigenza come senzateo con i loro figli minori.

Secondo il parere del Comitato, le informazioni ricevute, nonché quelle di pubblico dominio, indicano che: permane in Italia una effettiva carenza di posti disponibili nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo e rimpatriati ai sensi del regolamento di Dublino; i rimpatriati, come nel caso degli autori, che già hanno ottenuto una forma di protezione e beneficiato delle strutture di accoglienza quando erano in Italia, non hanno in effetti diritto ad un alloggio attraverso i centri di accoglienza governativa per i richieden-

ti asilo; sebbene in Italia i beneficiari di protezione internazionale abbiano diritto al lavoro e ai diritti sociali, il sistema sociale del Paese è, in generale, insufficiente per assistere tutte le persone bisognose, in particolare nell'attuale situazione socio-economica.

Nonostante le suddette difficoltà, il Comitato ritiene, tuttavia, che il solo fatto che gli autori possano incontrare tali situazioni non significa di per sé che essi si troverebbero necessariamente in una situazione speciale di vulnerabilità, né in un situazione significativamente diversa da molte altre famiglie, tanto da concludere che il loro ritorno in Italia costituirebbe una violazione degli obblighi della Danimarca ai sensi dell'art. 7 del Patto. Nella fattispecie, il Comitato osserva che durante la loro permanenza in Italia, a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, gli autori hanno ricevuto tessere di assicurazione sanitaria e hanno avuto accesso a cure mediche, anche per la nascita dei loro primi due figli. Uno degli autori, inoltre, è stato in grado di ottenere un lavoro in Italia in passato e non ha spiegato in modo convincente perché non sarebbe in grado di lavorare di nuovo o di chiedere la protezione delle autorità italiane in caso di abuso da parte di un datore di lavoro.

Alla luce di queste considerazioni, il Comitato ritiene che, sebbene gli autori non concordino con la decisione delle autorità danesi di trasferirli in Italia, essi non sono riusciti a spiegare perché tale decisione sia manifestamente irragionevole o di natura arbitraria. Di conseguenza, con un'opinione dissenziente, il Comitato non può concludere che il trasferimento degli autori e dei loro figli in Italia da parte della Danimarca costituisca una violazione dell'art. 7 del Patto.

1.5.3. Comitato contro la tortura

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 60^a (18 aprile – 12 maggio), 61^a (24 luglio – 11 agosto) e 62^a (6 novembre – 6 dicembre). Nel corso della 60^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Afghanistan, Argentina, Bahrain, Libano, Pakistan, Repubblica di Corea; nella 61^a i rapporti di Irlanda, Panama, Paraguay; nella 62^a quelli di Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Camerun, Italia, Mauritius, Repubblica di Moldova, Ruanda, Timor-Est. Nel corso dell'anno, non sono stati adottati *General comments*.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VI rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	15/07/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	21/10/2015
Rapporto	CAT/C/ITA/5-6
Lista dei temi	CAT/C/ITA/Q/6
Sintesi della discussione	CAT/C/SR.1582, CAT/C/SR.1585
Osservazioni conclusive	CAT/C/ITA/CO/5-6
Data della discussione del rapporto	14-15 novembre 2017, durante la 62 ^a sessione del Comitato [6 novembre – 6 dicembre 2017]

Il Comitato ha esaminato il VI rapporto dell'Italia nel corso della sua 62^a sessione (6 novembre – 6 dicembre 2017). Il precedente rapporto era stato esaminato nel 2007. Le seguenti organizzazioni di società civile hanno depositato rapporti scritti: Amnesty International, Associazione Radicale Certi Diritti, Associazione Antigone, Associazione Luca Coscioni, Radicali Italiani, Associazione Luca Coscioni, Fiacat. Ha depositato un proprio rapporto il Garante nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Il Comitato accoglie con favore l'adozione da parte dell'Italia delle seguenti misure legislative e politiche: l. 10/2014, che prevede l'istituzione dell'Autorità nazionale (Garante nazionale) per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, che costituisce il meccanismo di prevenzione nazionale per la prevenzione della tortura unitamente ai meccanismi preventivi esistenti a livello regionale e cittadino; l. 119/2013 sulle disposizioni urgenti in materia di sicurezza e sulla lotta alla violenza di genere; Piano d'azione nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento di esseri umani (2016-2018); Piano d'azione nazionale per combattere la violenza contro le donne (2017-2020); l'istituzione della Direzione generale della formazione presso il dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia (2015). Il Comitato, inoltre, apprezza gli sforzi significativi compiuti dall'Italia per rispondere al grande flusso di richiedenti asilo, persone bisognose di protezione internazionale e migranti irregolari che arrivano sul suo territorio.

Al termine della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

- *Definizione e criminalizzazione della tortura.* Il Comitato raccomanda all'Italia di uniformare il contenuto dell'art. 613 bis del Codice penale (introdotto con la legge 14 luglio 2017, n. 110) all'art. 1 della Convenzione, eliminando tutti gli elementi superflui e inserendo il riferimento allo status di pubblico ufficiale dell'autore del reato e ai motivi o alle ragioni per l'uso della tortura (ovvero: ottenere informazioni o una confessione, punire la vittima, intimidire la vittima o una terza persona, o qualsiasi altro motivo basato su discriminazioni di qualsiasi tipo). A tal proposito, il Comitato richiama l'attenzione dell'Italia sul *General Comment* n. 2 (2007) sull'attuazione dell'art. 2, in cui afferma che gravi discrepanze tra la definizione della Convenzione e quella incorporata nel diritto interno creano pretesti reali o potenziali per l'impunità. Infine, il Comitato raccomanda all'Italia di assicurare che il reato di tortura non sia soggetto a prescrizione, al fine di escludere qualsiasi rischio di impunità.

- *Meccanismi nazionali e regionali per la prevenzione della tortura.* L'Italia dovrebbe: garantire l'indipendenza funzionale, strutturale e finanziaria degli attuali meccanismi di prevenzione regionali e municipali per la prevenzione della tortura; garantire l'attuazione delle raccomandazioni formulate, a seguito delle attività di monitoraggio, dall'Autorità nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in conformità con le Linee guida sui meccanismi di prevenzione nazionali del Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT/OP/12/5, para. 13 e 38).

- *Istituzioni nazionali per i diritti umani.* Richiamando le sue precedenti raccomandazioni, il Comitato invita l'Italia di creare, senza ulteriori ritardi, una istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.

- *Salvaguardie giuridiche fondamentali.* L'Italia dovrebbe adottare misure efficaci per garantire a tutti i detenuti le salvaguardie fondamentali fin dall'inizio della loro privazione della libertà, in conformità con le norme internazionali, compreso il diritto di accesso a un avvocato, in particolare durante le indagini e le fasi di interrogatorio, il diritto di avere l'assistenza di un interprete, se necessario, e il diritto di informare tempestivamente un parente o qualsiasi altra persona del loro arresto; ampliare i criteri per l'accesso all'assistenza legale, in particolare nel caso di stranieri; ridurre a meno degli attuali cinque giorni il periodo massimo entro il quale una persona può essere tenuta in custodia dopo l'arresto per un'accusa penale, prima di essere portata davanti all'autorità giudiziaria, anche in circostanze eccezionali.

- *Non respingimento.* Richiamando le precedenti raccomandazioni (CAT/C/ITA/CO/4, para. 10-12), il Comitato invita l'Italia a garantire che nessuna persona possa essere espulsa o estradata in uno Stato dove ci siano motivi sostanziali per ritenere che correrebbe il rischio prevedibile di essere sottoposta a tortura; garantire che tutti i richiedenti asilo abbiano l'opportunità di un esame individuale e siano protetti da respingimento e espulsioni collettive; modificare la propria legislazione al fine di fornire ai richiedenti asilo respinti un rimedio giudiziario efficace con effetto sospensivo automatico contro le decisioni di espulsione; assicurare che le procedure accelerate previste dagli accordi di riammissione e dalla l. 46/2017 siano soggette a una valutazione approfondita caso per caso in relazione ai rischi di violazione del principio di non respingimento. L'Italia, inoltre, dovrebbe adottare tutte le misure giuridiche, politiche e diplomatiche necessarie per garantire che qualsiasi accordo bilaterale o regionale di gestione delle migrazioni sia coerente con gli scopi della Convenzione e con gli obblighi previsti dalla legislazione internazionale sui diritti umani e sul diritto dei rifugiati. In questo contesto, il Governo è invitato a fornire al Comitato informazioni sull'attuazione dell'accordo Italia-Libia. Al fine di garantire il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione Europea, l'Italia dovrebbe anche considerare, con urgenza, la creazione di un meccanismo efficace per monitorare le condizioni sul terreno in Libia per l'attuazione dei progetti di cooperazione.

- *Monitoraggio dei centri di accoglienza e di detenzione per migranti.* L'Italia è invitata a: chiarire la base giuridica per la privazione della libertà e l'uso della forza per ottenere le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti che non cooperano nel processo di identificazione; assicurare che tutte le accuse di uso eccessivo della forza siano sottoposte a indagini tempestive, complete e imparziali, e che i perpetratori siano perseguiti e puniti; garantire che i funzionari delle forze dell'ordine ricevano un'adeguata formazione professionale, anche su come evitare un uso eccessivo della forza e su come gestire le situazioni in cui richiedenti asilo e migranti non cooperano nel processo di identificazione; adottare le misure necessarie per garantire condizioni di accoglienza adeguate per i richiedenti asilo e i migranti irregolari; formulare linee guida e un'adeguata formazione sull'identificazione, tra richiedenti asilo e migranti, delle persone bisognose di protezione internazionale, comprese le vittime di

tortura e di tratta; garantire che l'Autorità nazionale per i diritti delle persone detenute o private della libertà personale e i suoi omologhi regionali possano visitare i luoghi di privazione della libertà, come stabilito negli articoli 4 e 29 del Protocollo opzionale; autorizzare le organizzazioni non-governative per i diritti umani e altri attori della società civile ad intraprendere attività di monitoraggio nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e migranti, compresi i «centri di crisi» e i centri per i minori non accompagnati.

- *Formazione.* Il Comitato raccomanda all'Italia di: sviluppare programmi obbligatori di formazione in servizio per garantire che tutti i funzionari pubblici, in particolare i funzionari delle forze di polizia, il personale penitenziario e il personale medico impiegato nelle carceri, conoscano bene le disposizioni della Convenzione; garantire che tutto il personale interessato, compreso il personale medico, sia specificamente formato per identificare i casi di tortura e maltrattamenti, in conformità con il Manuale per un'efficace indagine e documentazione dei casi di tortura o altro trattamento o pena crudele, disumano o degradante (c.d. «Protocollo di Istanbul»); sviluppare e applicare una metodologia per valutare l'efficacia dei programmi di formazione relativi alla Convenzione e al Protocollo di Istanbul.

- *Condizioni di detenzione.* Il Comitato, richiamando l'attenzione sugli Standard minimi delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti (c.d. «Mandela Rules») e le Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato (c.d. «Regole di Bangkok»), invita l'Italia a continuare i propri sforzi per migliorare le condizioni di detenzione e ridurre il sovraffollamento degli istituti penitenziari e di altre strutture di detenzione, anche attraverso l'applicazione di misure non detentive; garantire, nella legge e nella pratica, che la detenzione preventiva non sia prolungata in maniera eccessiva; riesaminare il regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), per allinearli agli standard internazionali sui diritti umani, garantendo, in particolare, che la videosorveglianza nelle strutture di custodia non interferisca con la privacy dei detenuti o con il loro diritto alla comunicazione confidenziale con il proprio avvocato o medico.

- *Uso eccessivo della forza.* L'Italia dovrebbe garantire che siano intraprese indagini tempestive, imparziali ed efficaci su tutte le accuse relative all'uso eccessivo della forza da parte della polizia e di altri agenti delle forze dell'ordine, assicurando che gli autori di abusi siano perseguiti e che le vittime siano adeguatamente risarcite; aumentare gli sforzi per fornire sistematicamente una formazione alle forze dell'ordine sull'uso della forza, specialmente nel contesto delle dimostrazioni pubbliche, tenendo conto dei principi di base sull'uso della forza e sull'uso delle armi da parte dei funzionari di polizia; garantire che i membri della polizia e altri agenti delle forze dell'ordine possano essere effettivamente identificati in ogni momento durante lo svolgimento delle loro funzioni; fornire al Comitato informazioni dettagliate sul numero di reclami, indagini, azioni penali, condanne e sentenze emesse in caso di uso eccessivo della forza.

- *Risarcimento e riabilitazione delle vittime.* Il Comitato, richiamando l'attenzione sul suo Commento generale n. 3 (2012) sull'attuazione dell'art. 14, invita l'Italia ad assicurare che tutte le vittime di tortura e maltrattamenti

ottengano riparazione, incluso un equo e adeguato risarcimento per una riabilitazione il più possibile completa. Il Governo dovrebbe inoltre fornire al Comitato informazioni sulle misure di risarcimento alle vittime di tortura o maltrattamenti ordinate dai tribunali o da altri organi dello Stato.

- *Violenza di genere.* Il Comitato incoraggia l'Italia a: raddoppiare i propri sforzi per combattere tutte le forme di violenza di genere, assicurando che le denunce siano sottoposte ad approfondite indagini, che gli accusati siano perseguiti dall'autorità giudiziaria e, se riconosciuti colpevoli, puniti in modo appropriato; garantire che le vittime ricevano un risarcimento completo per il danno subito; fornire una formazione obbligatoria sui procedimenti giudiziari per le violenze di genere a tutti i funzionari delle forze dell'ordine e della giustizia; promuovere campagne di sensibilizzazione su tutte le forme di violenza contro le donne.

- *Tratta di esseri umani.* L'Italia dovrebbe: intensificare gli sforzi per prevenire e combattere la tratta di esseri umani, anche attuando efficacemente il Piano d'azione nazionale 2016 contro la tratta e fornendo protezione alle vittime, compresi rifugi sicuri e assistenza psicosociale; garantire che i casi di tratta di esseri umani siano oggetto di indagini approfondite e che i sospetti responsabili siano perseguiti penalmente e, se trovati colpevoli, puniti in modo appropriato; garantire che le vittime ricevano un risarcimento completo per il danno subito.

1.5.4. Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 92^a (24 aprile – 12 maggio), 93^a (31 luglio – 25 agosto) e 94^a (20 novembre – 8 dicembre). Nel corso della 92^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Armenia, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Kenya, Repubblica di Moldova; nella 93^a i rapporti di Canada, Gibuti, Ecuador, Kuwait, Nuova Zelanda, Federazione Russa, Tajikistan, Emirati Arabi Uniti; nella 94^a quelli di Algeria, Australia, Bielorussia, Giordania, Serbia, Slovacchia. Nel corso dell'anno non sono state adottate *General recommendations*.

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nel dicembre 2016, nel corso della sua 91^a sessione (v. *Annuario 2017*, pp. 127-131). L'Italia è tenuta a presentare il suo ventunesimo rapporto nel 2019.

1.5.5. Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 66^a (13 febbraio – 3 marzo), 67^a (3-21 luglio) e 68^a (23 ottobre – 17 novembre). Nel corso della 66^a sessione sono stati analizzati i rapporti di El Salvador, Germania, Irlanda, Giordania, Micronesia, Ruanda, Sri Lanka, Ucraina; nella 67^a quelli di Barbados, Costa Rica, Italia, Montenegro, Niger, Nigeria, Romania, Thailandia; nella 68^a quelli di Burkina Faso, Repubblica Democratica Popolare di Corea, Guatemala, Israele, Kenya, Kuwait, Monaco, Nauru, Norvegia, Oman, Paraguay, Singapore. Sono state inoltre adottate due *General recommendations*: n. 35 sulla violenza di genere contro le donne; n. 36 sul diritto di donne e bambine all'educazione.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	VII rapporto
Data prevista per la presentazione del rapporto	01/07/2015
Data effettiva della presentazione del rapporto	27/10/2015
Rapporto	CEDAW/C/ITA/7
Lista dei temi	CEDAW/C/ITA/Q/7
Sintesi della discussione	CEDAW/C/SR.1502, CEDAW/C/SR.1503
Osservazioni conclusive	CEDAW/C/ITA/CO/7
Data della discussione del rapporto	4 luglio 2017, durante la 67 ^a sessione del Comitato (3-21 luglio 2017)

Il Comitato ha esaminato il VII rapporto dell'Italia nel corso della sua 67^a sessione (3-21 luglio 2017). Hanno sottoposto al Comitato loro rapporti le seguenti organizzazioni di società civile: Associazione 21 luglio, Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Human Rights Watch, Forum italiano sulla disabilità, Network italiano per i diritti delle donne, Piattaforma CEDAW Lavori in Corsa, StopIGM Italia. Al termine della discussione sono state adottate le seguenti osservazioni conclusive e raccomandazioni.

- *Donne rifugiate e richiedenti asilo.* Il Comitato, richiamando la sua *General recommendation* n. 32 (2014) sulle dimensioni legate al genere dello status di rifugiato, asilo, nazionalità e apolidia delle donne, invita l'Italia a adottare procedure individuali di screening e valutazione attente al genere, alla provenienza culturale e all'età, per garantire l'identificazione sistematica e tempestiva dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare donne e bambine che sono state vittime o sono a rischio di violenza di genere; aumentare il numero di posti nei centri di accoglienza e garantire adeguati standard di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo, con particolare attenzione ai bisogni di donne e bambine; fornire servizi adeguati a rifugiati e richiedenti asilo collocati in detenzione amministrativa, in particolare donne con esigenze e vulnerabilità specifiche; garantire che la detenzione legata alla migrazione venga applicata solo come misura di ultima istanza, che sia determinata caso per caso e imposta per il periodo più breve possibile; osservare scrupolosamente il principio di non respingimento per tutte le donne e bambine che necessitano di protezione internazionale, modificando le procedure per garantire che nessun individuo sia espulso senza una valutazione individualizzata del rischio; aumentare la collaborazione e il sostegno finanziario alle organizzazioni della società civile che lavorano con donne rifugiate e richiedenti asilo; continuare a consentire alle navi di emergenza di ONG di attraccare nei porti italiani e alle persone soccorse di sbarcare; perseguire e rafforzare la cooperazione con i paesi della regione, in particolare gli Stati membri dell'Unione Europea, per condividere gli oneri economici e provvedere ai bisogni dei rifugiati, compresi il reinsediamento e le opportunità di ammissione umanitaria.

- *Quadro legislativo e accesso alla giustizia.* Il Comitato, richiamando la sua Raccomandazione generale n. 33 (2015) sull'accesso delle donne alla giustizia, esorta l'Italia a rafforzare il quadro legislativo sulla parità di genere ed

eliminare ogni discriminazione fondata sul genere; emendare l'art. 3 della Costituzione e la l. 205/1993 per proteggere le donne LGBTI da forme inter-settoriali di discriminazione o reati di odio; rendere più celeri i procedimenti giudiziari e migliorare il trattamento delle donne vittime di violenza, eliminando gli stereotipi di genere all'interno del sistema giudiziario; garantire che le forme di discriminazione complesse siano adeguatamente trattate dai tribunali, anche attraverso la formazione di giudici e avvocati.

- *Donne, pace e sicurezza.* Il Comitato raccomanda che la legislazione che disciplina il controllo delle esportazioni di armi sia armonizzata con l'art. 7(4) del Trattato internazionale sul commercio di armi e con la posizione comune del Consiglio dell'Unione Europea 2008/944/PESC, norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Il Comitato invita l'Italia ad integrare una dimensione di genere nei suoi dialoghi strategici con i Paesi che acquistano armi prodotte in Italia, e di condurre, prima di concedere licenze di esportazione, valutazioni complete e trasparenti sull'impatto sulle donne dell'abuso di armi leggere e di piccolo calibro.

- *Machinery nazionale per l'avanzamento delle donne.* L'Italia è invitata a aumentare le risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità e considerare la possibilità di ristabilire il Ministero per le pari opportunità come massima istanza di governo idonea a avviare, coordinare e attuare politiche di uguaglianza di genere; accelerare l'adozione e l'effettiva attuazione di una politica nazionale di genere, assicurando che la dimensione di genere sia applicata coerentemente nella formulazione e nell'attuazione di tutte le leggi, i regolamenti e i programmi dei ministeri e delle strutture governative decentralizzate; rafforzare il coordinamento tra le istituzioni nazionali, definendo chiaramente mandato e responsabilità di ciascuna istituzione in relazione ai diritti delle donne, e condurre un monitoraggio regolare di tale coordinamento; garantire la piena conformità del Dipartimento per le politiche familiari con i principi sanciti dalla Convenzione.

- *Istituzioni nazionali per i diritti umani.* Richiamando le sue precedenti raccomandazioni, il Comitato invita l'Italia a creare senza ulteriori ritardi una istituzione nazionale per i diritti umani, in conformità con i Principi di Parigi.

- *Stereotipi.* L'Italia è chiamata ad adottare una strategia globale proattiva e adeguatamente sostenuta per eliminare o modificare gli atteggiamenti patriarcali e gli stereotipi di genere, con particolare attenzione alle donne appartenenti a minoranze, spesso oggetto di atti di che incitano all'odio e di violenza razzista, rivedendo i libri di testo e i programmi di studio scolastici e promuovendo campagne di sensibilizzazione rivolte a donne e uomini in generale, ai media e alle agenzie pubblicitarie in particolare.

- *Violenza di genere contro le donne.* Richiamando le proprie Raccomandazioni generali n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne e n. 35 (2017) sulla violenza di genere contro le donne, il Comitato raccomanda all'Italia di: adottare rapidamente una legislazione organica per prevenire, combattere e punire tutte le forme di violenza contro le donne e approvare il nuovo piano d'azione nazionale contro la violenza di genere, garantendo che siano assegnate risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per l'attuazione, il monitoraggio e la sistematica valutazione di tali strumenti; monitorare l'adeguatezza delle risposte di polizia

e magistratura alle denunce relative a reati a sfondo sessuale; introdurre una formazione obbligatoria per giudici, pubblici ministeri, agenti di polizia e altri agenti delle forze dell'ordine sull'applicazione delle disposizioni penali in materia di violenza di genere contro le donne e sull'utilizzo di procedure sensibili al genere per interrogare le donne vittime di violenza; incoraggiare le donne a denunciare episodi di violenza domestica e sessuale presso le forze dell'ordine, evitando ogni stigmatizzazione delle vittime e assicurando che le donne abbiano un effettivo accesso ai tribunali per ottenere ordini restrittivi nei confronti dei responsabili di tali reati; garantire che i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, quali mediazione, conciliazione e giustizia riparatoria, non siano utilizzati dai tribunali nei casi di violenza di genere, in quanto potrebbero costituire un ostacolo all'accesso delle donne alla giustizia, armonizzando la pertinente legislazione nazionale con la Convenzione di Istanbul; garantire che gli atti razzisti, xenofobi e sessisti contro le donne siano sottoposti a indagini approfondite, che i responsabili siano perseguiti penalmente e le condanne siano commisurate alla gravità del crimine; migliorare la protezione e l'assistenza fornita alle donne vittime di violenza, promuovendo una rete di rifugi sicuri su tutto il territorio nazionale e rafforzando la cooperazione dello Stato con le ONG che offrono accoglienza e riabilitazione alle vittime; raccogliere dati statistici sulla violenza domestica e sessuale disaggregata per sesso, età, nazionalità e relazione tra la vittima e l'autore.

- *Tratta e sfruttamento della prostituzione.* Il Comitato esorta l'Italia a: adottare una legislazione anti-tratta onnicomprensiva e sensibile al genere; indagare, perseguire penalmente e punire tutti i casi di tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambine, assicurando che le condanne inflitte agli autori siano commisurate alla gravità del crimine; adottare adeguati meccanismi per un'immediata individuazione delle vittime di tratta, affinché possano ricevere protezione e assistenza in forma coordinata dopo l'arrivo via mare e durante tutta la procedura di richiesta di asilo; assegnare risorse adeguate per l'attuazione efficace e sostenibile del sistema di protezione esistente per le vittime della tratta, in particolare donne migranti, rifugiati e richiedenti asilo; prevenire e combattere ogni forma di sfruttamento relativa alla tratta, in particolare lo sfruttamento sessuale e il lavoro forzato, la servitù e le forme moderne di schiavitù; fornire alle vittime di tratta un accesso adeguato all'assistenza sanitaria e psicologica, fornendo risorse umane, tecniche e finanziarie a tali servizi; garantire che le vittime di tratta, indipendentemente dalla loro origine etnica, nazionale o sociale e dallo status giuridico, ottengano adeguata protezione, risarcimento e riabilitazione; rafforzare l'assistenza fornita a donne e ragazze che desiderano abbandonare la prostituzione, fornendo loro opportunità di generare reddito alternativo, e intensificare gli sforzi per ridurre la domanda di prostituzione, sensibilizzando i clienti sulla situazione disperata di coloro che forniscono questi servizi; rafforzare le misure per affrontare le cause profonde della tratta, come la povertà e l'alta disoccupazione tra donne e ragazze; proseguire gli sforzi di cooperazione internazionale, regionale e bilaterale con i paesi di origine, di transito e di destinazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e l'armonizzazione delle procedure, per prevenire la tratta e assicurare i responsabili alla giustizia.

- *Partecipazione alla vita pubblica e politica.* L'Italia dovrebbe: rafforzare la rappresentanza delle donne nelle posizioni di vertice della vita politica, nel

sistema giudiziario, nei consigli di amministrazione e nella pubblica amministrazione; introdurre nella riforma della legge elettorale la parità di genere per entrambe le camere del Parlamento; intensificare campagne di sensibilizzazione per politici, giornalisti, insegnanti e il pubblico in generale sull'importanza della piena, equa, libera e democratica partecipazione delle donne su base di uguaglianza con gli uomini nella vita politica e pubblica come requisito essenziale per la piena attuazione dei diritti umani delle donne; considerare l'adozione di una legislazione specifica per combattere le molestie di natura politica e gli attacchi sessisti.

- *Apolidia*. Il Comitato raccomanda all'Italia di: adottare il d.d.l. Senato 2148, volto a introdurre una normativa organica sull'esercizio dei diritti delle persone apolide; rimuovere gli ostacoli e le difficoltà procedurali e migliorare le procedure relative all'identificazione e alla protezione degli apolide, in particolare donne e bambine; facilitare l'accesso alla nazionalità per gli apolide, con particolare attenzione a donne e bambine; consentire ai bambini di apolide non formalmente riconosciuti, comprese le madri single, di ottenere la nazionalità italiana; garantire l'applicazione retroattiva della legge sulla nazionalità in modo che i bambini i cui genitori siano stati ufficialmente riconosciuti apolide dopo la loro nascita possano ottenere la nazionalità italiana.

- *Educazione*. L'Italia è invitata a: abbattere gli stereotipi discriminatori e le barriere strutturali che allontanano le bambine da campi di studio tradizionalmente dominati dagli uomini, tra cui matematica, informatica e scienze naturali; fare in modo che tutti gli stereotipi di genere siano eliminati dai libri di testo e che i programmi scolastici, i programmi universitari e la formazione professionale per gli insegnanti trattino i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere; completare e attuare le linee guida scolastiche nazionali per l'educazione in materia di affettività, sessualità e salute riproduttiva, in linea con gli Standard per l'educazione sessuale in Europa sviluppati dall'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità per l'Europa; adottare misure efficaci per promuovere la frequenza scolastica di bambine di origini rom, anche attraverso misure speciali temporanee, quali borse di studio e fornitura gratuita di libri di testo, conducendo una valutazione dell'impatto di genere dell'attuazione della Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti.

- *Lavoro*. Il Comitato raccomanda all'Italia di: adottare ogni misura, comprese misure speciali temporanee (discriminazioni positive: art. 4 della Convenzione e Raccomandazione generale n. 25 del Comitato) al fine di conseguire l'uguaglianza sostanziale tra donne e uomini nel mercato del lavoro; adottare misure efficaci, compreso formazione professionale e incentivi, per incoraggiare le donne a lavorare in settori non tradizionali ed eliminare la segregazione professionale, sia orizzontale che verticale, nei settori pubblico e privato; adottare misure per restringere e colmare il divario salariale tra uomini e donne; aumentare l'accesso delle donne all'occupazione a tempo pieno, anche promuovendo l'equa condivisione delle mansioni domestiche e familiari tra uomini e donne, fornendo maggiori e migliori strutture per l'infanzia e aumentando gli incentivi per gli uomini che si avvalgono del congedo parentale; adottare misure speciali temporanee per promuovere la pari partecipazione delle donne al mercato del lavoro, in particolare di donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo, rom, sinti, caminanti, donne anziane, madri single e donne con disa-

bilità, e intraprendere studi sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro di queste donne.

- *Donne lavoratrici migranti.* L'Italia è invitata a: garantire l'effettiva attuazione della legge per combattere il lavoro sommerso e lo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo; rafforzare la capacità dell'Ispettorato nazionale del lavoro di attuare la legislazione di contrasto allo sfruttamento della manodopera, monitorando le condizioni di lavoro delle donne nelle aziende agricole e prevenire i casi di sfruttamento sessuale e garantendo che i datori di lavoro che abusano dei diritti delle donne migranti siano puniti; stabilire procedure efficaci per consentire alle donne migranti di presentare denunce contro i loro datori di lavoro senza timore di rappresaglie, arresto, detenzione o espulsione, modificando a tal fine il d.lgs. 109 del 22 giugno 2007 (c.d. «legge Rosarno»); fornire l'accesso ai servizi di base a tutte le donne lavoratrici migranti, indipendentemente dal loro status di immigrazione.

- *Salute.* Richiamando la sua Raccomandazione generale n. 24 (1999) su donne e salute, il Comitato esorta l'Italia a: aumentare il bilancio destinato al settore sanitario, al fine di garantire la piena realizzazione del diritto alla salute, inclusi i diritti sessuali e riproduttivi, per tutte le donne e bambine; assicurare che i livelli essenziali di assistenza siano rispettati in modo uniforme in tutto il territorio nazionale; aumentare il bilancio destinato alla prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili, in particolare l'HIV, e migliorare l'accesso alle nuove generazioni di contraccettivi, anche assicurandone la copertura da parte del servizio sanitario nazionale; garantire la piena applicazione della legge n. 194/78 in tutto il territorio nazionale, facendo in modo che l'esercizio dell'obiezione di coscienza da parte del personale sanitario non rappresenti un ostacolo per le donne che desiderano interrompere una gravidanza; sviluppare e attuare un protocollo di assistenza sanitaria basato sui diritti per i bambini intersessuali, assicurando che i bambini e i loro genitori siano adeguatamente informati di tutte le opzioni, che i bambini siano coinvolti, per quanto possibile, nel processo decisionale sugli interventi medici da intraprendere o meno, che le loro scelte siano rispettate e che nessun bambino sia sottoposto a interventi o trattamenti non necessari.

- *Donne con disabilità.* L'Italia dovrebbe: adottare misure specifiche per promuovere l'accesso delle donne con disabilità all'istruzione inclusiva, al mercato del lavoro aperto, all'assistenza sanitaria, alla vita pubblica e sociale e ai processi decisionali; aumentare e applicare efficacemente le quote riservate alle persone con disabilità nelle aziende pubbliche e private per promuovere l'inclusione, in particolare delle donne con disabilità, nel mercato del lavoro aperto; aumentare il sostegno finanziario alle donne con disabilità, per consentire loro di vivere in modo indipendente in tutto il territorio nazionale; attuare campagne di sensibilizzazione e promuovere un'adeguata formazione per i funzionari pubblici sui diritti e sui bisogni speciali di donne e bambine con disabilità.

- *Donne in stato di detenzione.* Richiamando le *Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato* (c.d. «Regole di Bangkok»), il Comitato raccomanda all'Italia di: raccogliere dati disaggregati sul numero di donne detenute, anche in detenzione preventiva e amministrativa, e fornire informazioni sulle loro

condizioni di detenzione, in particolare sull'accesso ai servizi sanitari e sociali di base; sviluppare programmi obbligatori di formazione per il personale penitenziario in materia di uguaglianza di genere, dignità e diritti delle donne; assegnare risorse umane, tecniche e finanziarie per ampliare le opportunità di istruzione, occupazione e accesso ai servizi sanitari per le donne in stato di detenzione; fornire misure alternative alla detenzione, in particolare per le donne incinte e le madri con bambini piccoli, tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

- *Matrimonio e relazioni familiari.* Il Comitato esorta l'Italia a: scoraggiare il ricorso alla teoria della «sindrome da alienazione parentale» da parte di periti e corti in casi di affidamento e custodia dei figli (si tratta di una controversa teoria psicologica che ravvisa un disturbo comportamentale nel bambino coinvolto nel conflitto tra genitori e che, sobillato da uno dei due, rifiuta la figura dell'altro); considerare adeguatamente i bisogni specifici di donne e bambini nel determinare la custodia dei minori nei casi di violenza di genere perpetrata nella sfera domestica; garantire che le donne siano pienamente consapevoli e informate delle conseguenze degli accordi prematrimoniali riguardanti la distribuzione dei beni dopo il divorzio o la separazione; istituire un meccanismo che tenga in considerazione la disparità nella capacità di guadagno e di potenziale personale tra i coniugi separati, conseguenza del maggiore investimento delle donne nell'assistenza all'infanzia e nel lavoro domestico a scapito della carriera.

1.5.6. Comitato dei diritti del bambino

Nel 2017 il Comitato ha svolto tre sessioni: 74^a (16 gennaio – 3 febbraio), 75^a (15 maggio – 2 giugno) e 76^a (12 – 29 settembre). Nel corso della 74^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Barbados, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Estonia, Georgia, Malawi, Saint Vincent e Grenadines, Serbia; nella 75^a i rapporti di Antigua e Barbuda, Bhutan, Camerun, Libano, Mongolia, Qatar, Romania; nella 76^a i rapporti di Repubblica Democratica Popolare di Corea, Danimarca, Ecuador, Repubblica di Moldova, Tajikistan, Vanuatu. Sono stati inoltre adottati tre *General comments*: n. 21 sui bambini in situazioni di strada; n. 22 nel contesto delle migrazioni internazionali – principi generali; n. 23 nel contesto delle migrazioni internazionali – obblighi degli Stati parte con particolare riferimento ai Paesi di transito e destinazione.

L'Italia ha presentato (ma non ancora discusso) il suo ultimo rapporto nel luglio 2017.

Ultimo rapporto presentato dall'Italia

Reporting round	V e VI rapporto congiunto
Data prevista per la presentazione del rapporto	04/04/2017
Data effettiva della presentazione del rapporto	05/07/2017
Rapporto	CRC/C/ITA/5-6

Il rapporto illustra le politiche e i programmi a favore di bambini e adolescenti realizzati dal Governo italiano nel periodo 2008–2016 ed è articolato in 11 sezioni: misure generali di applicazione; definizione di bambino; principi generali; diritti civili e libertà; violenza contro i bambini; ambiente familiare e assistenza alternativa; disabilità, salute e servizi di base; attività educative, culturali e di svago; misure speciali di protezione; attuazione del Protocollo opzionale concernente la vendita, prostituzione e la pornografia rappresentante i bambini; attuazione del Protocollo opzionale concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.

La stesura del rapporto ha beneficiato del lavoro di ricognizione sulla condizione di bambini e adolescenti in Italia, realizzato dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per la preparazione della Relazione periodica al Parlamento, nonché degli esiti delle attività di confronto e di approfondimento tematico svolte dai gruppi di lavoro dell'Osservatorio nazionale Infanzia e Adolescenza in occasione della stesura del IV Piano nazionale di azione per l'infanzia e l'adolescenza.

1.5.7. Comitato sui diritti delle persone con disabilità

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 17^a (20 marzo – 12 aprile) e la 18^a (14 agosto – 1 settembre). Nel corso della 17^a sessione sono stati analizzati i rapporti di Armenia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Cipro, Honduras, Iran, Giordania, Repubblica di Moldova; nella 18^a i rapporti di Lettonia, Lussemburgo, Montenegro, Marocco, Panama, Regno Unito. Nel corso dell'anno è stato adottato il *General comment* n. 5 sul diritto alla vita indipendente (art. 19 della Convenzione).

L'ultimo rapporto periodico dell'Italia è stato discusso dal Comitato nell'agosto 2016, nel corso della sua 16^a sessione (v. *Annuario 2017*, pp. 131-135). L'Italia è tenuta a presentare congiuntamente il secondo, terzo e quarto rapporto periodico nel maggio 2023.

1.5.8. Comitato sulle sparizioni forzate

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 12^a (6 – 17 marzo) e l'13^a (4 – 15 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Cuba, Ecuador, Senegal (12^a sessione), Gabon e Lituania (11^a sessione).

L'Italia è tenuta a presentare il suo primo rapporto periodico nel 2018.

1.5.9. Comitato sui lavoratori migranti

Nel 2017 il Comitato ha svolto due sessioni, la 26^a (3 – 13 aprile) e la 27^a (4 – 13 settembre), nel corso delle quali sono state adottate le osservazioni conclusive relative a Bangladesh (26^a sessione), Ecuador, Indonesia e Messico (27^a sessione). Nel corso dell'anno, sono stati adottati due *General comments* congiuntamente con il Comitato sui diritti del bambino: n. 3 nel contesto delle migrazioni internazionali – principi generali; n. 4 nel contesto delle migrazioni internazionali – obblighi degli Stati parte con particolare riferimento ai Paesi di transito e destinazione

L'Italia non ha ratificato la Convenzione sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e, pertanto, non è sottoposta al monitoraggio da parte del Comitato.

1.6. Agenzie specializzate, Programmi e Fondi delle Nazioni Unite

1.6.1. Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)

Istituita nel 1919 con il Trattato di Versailles, l'OIL è la prima agenzia specializzata a essere associata alle Nazioni Unite nel 1946.

L'OIL si occupa di promuovere il lavoro dignitoso e produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana per uomini e donne. I suoi principali obiettivi sono: promuovere i diritti dei lavoratori, incoraggiare l'occupazione in condizioni dignitose, migliorare la protezione sociale e rafforzare il dialogo sulle problematiche del lavoro. L'OIL è l'unica agenzia delle Nazioni Unite con una struttura tripartita: i rappresentanti dei Governi, degli imprenditori e dei lavoratori determinano congiuntamente le politiche e i programmi dell'Organizzazione. Fanno parte dell'OIL 185 Stati.

Dalla sua istituzione, l'OIL ha adottato 189 convenzioni. Tra di esse, l'OIL ha individuato 8 convenzioni definite «fondamentali»: n. 29 sul lavoro forzato, 1930; n. 87 sulla libertà di associazione e la protezione del diritto sindacale, 1948; n. 98 sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, 1949; n. 100 sull'uguaglianza di retribuzione e di benefici tra uomini e donne per un lavoro di valore uguale, 1951; n. 105 sull'abolizione del lavoro forzato, 1957; n. 111 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione in materia di impiego, formazione professionale e condizioni di lavoro, 1958; n. 138 sull'età minima di assunzione all'impiego, 1973; n. 182 sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999) e 4 definite «prioritarie» (o «di *governance*»: n. 81 sull'ispezione del lavoro, 1947; n. 122 sulla politica dell'impiego, 1964; n. 129 sull'ispezione del lavoro (agricoltura), 1969; n. 144 sulle consultazioni tripartite relative alle norme internazionali del lavoro, 1976.

L'Italia è membro dell'OIL fin dal 1919 (figura tra i Paesi fondatori); nel 1937 si ritira dall'Organizzazione per poi rientrarvi, in via definitiva, nel 1945. L'OIL è presente in Italia con un proprio Ufficio, operante a Roma sin dal 1920, e con il Centro internazionale di formazione, istituito a Torino nel 1965.

L'Italia ha ratificato 113 convenzioni adottate dall'OIL (di cui 82 in vigore e 31 denunciate), incluse le 8 fondamentali e le 4 prioritarie, nonché 101 delle 177 convenzioni tecniche.

L'elenco completo, aggiornato a dicembre 2017, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodirittiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

Per monitorare l'applicazione delle convenzioni ratificate dagli Stati, l'ILO ha istituito nel 1926 il *Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni*, un organo costituito da venti specialisti nel campo giuridico e sociale, indipendenti dai governi e nominati a titolo personale. Il meccanismo di monitoraggio prevede che ogni Stato membro presenti periodicamente un rapporto sulle misure adottate, a livello giuridico e nella prassi, per l'applicazione di ogni convenzione ratificata. Allo stesso tempo, è tenuto ad inviare copia del rapporto alle organizzazioni di imprenditori e di lavoratori

che hanno il diritto di fornire ulteriori informazioni. I rapporti dei governi vengono inizialmente esaminati dal Comitato di esperti, che può adottare due diverse tipologie di documenti: *osservazioni e richieste dirette*. Le osservazioni contengono commenti su questioni fondamentali che emergono dall'applicazione di una particolare convenzione da parte di uno Stato, e sono pubblicate nel rapporto annuale del Comitato. Le richieste dirette, invece, si riferiscono a questioni di carattere essenzialmente tecnico, oppure sono finalizzate alla richiesta di informazioni; non vengono pubblicate nel rapporto annuale, ma sono direttamente comunicate ai Governi interessati.

Il Comitato, al termine dell'esame, sottopone alla *Conferenza internazionale del lavoro*, l'organo maggiormente rappresentativo dell'ILO, presso cui siedono tutti gli Stati membri dell'Organizzazione, un rapporto annuale, contenente le proprie osservazioni e raccomandazioni, che viene esaminato dal *Comitato della Conferenza sull'applicazione delle norme*, organo tripartito composto da rappresentanti dei governi, degli imprenditori e dei lavoratori. Tale Comitato seleziona dal rapporto un certo numero di osservazioni per approfondirne la discussione. I Governi chiamati in causa in queste osservazioni sono invitati a presentarsi e a fornire le proprie argomentazioni davanti al Comitato della Conferenza. Il Comitato della Conferenza può adottare conclusioni in cui si raccomanda agli Stati di intraprendere azioni specifiche per porre rimedio ad un problema, invitare l'ILO a svolgere delle missioni nel territorio o richiedere assistenza tecnica.

Nel corso del 2017, l'Italia è stata interessata da sei richieste dirette e tre osservazione da parte del Comitato di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni.

Con le richieste dirette, il Comitato ha inteso ottenere maggiori informazioni sugli strumenti legislativi, amministrativi e politici relativi all'implementazione delle seguenti convenzioni: n. 94 - Clausole di lavoro (contratti pubblici); n. 97 - Lavoratori migranti (riveduta); n. 100 - Uguaglianza di retribuzione; n. 111 - Discriminazione (impiego e professione); n. 122 - Politica dell'impiego; n. 143 - Lavoratori migranti (disposizioni complementari).

L'osservazione ha riguardato la Convenzione n. 181 - Agenzie per l'impiego private.

Convenzione n. 111 sulla discriminazione (impiego e professione).

- *Art. 1: discriminazioni in base al sesso.* Il Comitato chiede al Governo italiano di fornire informazioni sulle misure specifiche adottate ai sensi del d.lgs. 80/2015 e della l. 81/2017 e sul loro impatto sulla riduzione dell'incidenza delle dimissioni tra le donne lavoratrici. Notando che, alla luce dell'impatto sproporzionato della pratica del «licenziamento in bianco» sulle donne con figli di età inferiore ai tre anni, le ragioni fornite dalle donne per convalidare le loro dimissioni possono nascondere una forma strutturale di discriminazione nei confronti delle donne sulla base della gravidanza e della maternità, il Comitato chiede al Governo di intensificare gli sforzi per prevenire ed eliminare ogni discriminazione contro le donne basata su tali basi e fornire informazioni sulle misure specifiche adottate a tal fine.

- *Art. 2: uguaglianza di opportunità e trattamento indipendentemente da razza, colore o nazionalità.* Pur apprezzando le informazioni fornite dal governo sul numero di iniziative adottate nel tempo per combattere la discriminazione e promuovere la parità di opportunità e trattamento, il Comitato osserva la

perdurante assenza di informazioni specifiche sulla applicazione pratica di tali norme e sui risultati da esse prodotte, cosa che impedisce al Comitato di valutare i progressi realizzati nel perseguimento degli obiettivi della Convenzione. Il Comitato incoraggia il Governo a raccogliere dati in tal senso e a fornire informazioni sulle attività dell'UNAR.

Convenzione n. 135 sui rappresentanti dei lavoratori.

Il Comitato chiede al Governo italiano di continuare a fornire informazioni aggiornate sul numero di lavoratori portuali, disaggregato per sesso, età e tipo di contratto, nonché sui risultati ottenuti nell'attuazione del piano strategico nazionale di lavoro e logistica portuale e sulle misure adottate per promuovere la cooperazione tra le parti sociali al fine di migliorare l'efficienza del lavoro nei porti (art. 5).

Convenzione n. 143 sui lavoratori migranti (disposizioni complementari).

- *Migranti in condizioni irregolari.* Pur riconoscendo la dimensione ampia di questo fenomeno e gli sforzi del Governo italiano per trovare soluzioni adeguate, il Comitato chiede al Governo di continuare ad adottare tutte le misure necessarie per promuovere la cooperazione nazionale (con i lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro), bilaterale, multilaterale e regionale per affrontare la questione dell'immigrazione irregolare nel pieno rispetto dei diritti umani dei lavoratori migranti, e per perseguire e punire coloro che organizzano i movimenti irregolari di migranti.

- *Standard minimi di protezione: accesso alla giustizia.* Il Comitato chiede al Governo di indicare il significato specifico del concetto di «condizioni lavorative di particolare sfruttamento», di cui all'art. 1(1) lett. b del d.lgs. 109/2012, e di fornire informazioni sul modo in cui i lavoratori migranti che si trovano in una situazione irregolare possano chiedere un risarcimento dai tribunali per quanto riguarda la violazione dei loro diritti derivanti da precedenti impieghi, compresi il mancato pagamento o il sotto-pagamento di salari, sicurezza sociale e altri benefici. Il Comitato chiede inoltre al Governo di fornire informazioni sul modo in cui è garantita un'adeguata difesa legale per i lavoratori migranti in situazione irregolare, nonché sulle ispezioni svolte nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e in altri settori per rilevare l'impiego irregolare di migranti.

- *Politiche nazionali sulla parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti regolari.* Il Comitato chiede al Governo di continuare a fornire informazioni sugli sviluppi relativi alle politiche nazionali in materia di pari opportunità e trattamento dei lavoratori migranti, compresa ogni forma di cooperazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori. Il Comitato chiede inoltre al Governo di indicare l'impatto delle azioni intraprese per attuare tali politiche, a partire dal programma pluriennale 2007-2013, gli eventuali ostacoli incontrati, e le misure adottate per colmare il divario retributivo tra lavoratori nazionali e migranti, in particolare nei settori in cui il divario è più elevato.

Nel 2017 l'Italia ha contribuito al 3.75% del budget ordinario dell'OIL, con una somma pari a circa 17 milioni di franchi svizzeri. Per il biennio 2016-2017, l'Italia ha stanziato un ulteriore contributo volontario al budget ordinario pari a 451.000 dollari, figurando tra gli otto Paesi donatori, insieme a Belgio, Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.

1.6.2. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura [UNESCO]

I diritti umani che rientrano nella competenza dell'UNESCO sono il diritto all'educazione, il diritto di beneficiare del progresso scientifico, il diritto di partecipare liberamente alla vita culturale, il diritto all'informazione, compresa la libertà di opinione e di espressione. In connessione con questi, sono rilevanti anche il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, il diritto di ricercare, ricevere e fornire informazioni e idee con qualsiasi strumento e al di là delle frontiere, il diritto alla protezione degli interessi morali e materiali risultanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica, il diritto alla libertà di assemblea e di associazione.

L'Italia è Stato membro dell'UNESCO dal 1948 e ospita a Venezia l'Ufficio regionale UNESCO per la scienza e la cultura in Europa, unica sede UNESCO con mandato specifico sulla regione europea. L'Ufficio, istituito nel 1972, ha il compito di promuovere la cooperazione scientifica e culturale in Europa, con particolare attenzione all'Europa sud-orientale e al bacino del Mediterraneo, nell'ambito del programma complessivo dell'Agenzia. Nel 2017, il Rappresentante permanente dell'Italia presso l'UNESCO è l'Amb. Vincenza Lomonaco. Dalla sua istituzione, l'UNESCO ha adottato 28 convenzioni; l'Italia ne ha ratificate 20.

L'elenco completo delle convenzioni, aggiornato a dicembre 2017, è reso disponibile online al seguente indirizzo web: www.annuarioitalianodiritiumani.it, all'interno della sezione «Allegati».

In tema di educazione, si segnala che nel 1991 la 26ª Conferenza generale dell'UNESCO ha istituito il Programma internazionale per la cooperazione universitaria (IUC - *International University Cooperation*). Il Programma si adopera per favorire la nascita di una rete di centri di eccellenza (Cattedre UNESCO) in grado di realizzare programmi di insegnamento e di ricerca avanzati in discipline connesse alle politiche dell'UNESCO, con particolare riferimento alle tematiche della pace, dei diritti umani, della democrazia e del dialogo interculturale. Sono oltre 700 le Cattedre UNESCO create in tutto il mondo; nel 2017 in Italia sono presenti 25 Cattedre (come nel 2016), di cui 3 si occupano in maniera specifica di diritti umani, riportandone la dicitura nella denominazione: Cattedra «Diritti umani, democrazia e pace», istituita nel 1999 presso l'Università degli studi di Padova; Cattedra «Diritti dell'uomo ed etica della cooperazione internazionale», istituita nel 2003 presso l'Università degli studi di Bergamo; Cattedra «Bioetica e diritti umani», istituita nel 2009 presso l'Ateneo Pontificio «Regina Apostolorum», Università Europea di Roma.

In tema di bioetica, presso l'UNESCO operano due comitati: il Comitato internazionale di bioetica (IBC) e il Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC).

L'IBC è stato istituito nel 1993, ed è costituito da 36 esperti indipendenti provenienti da diverse aree geografiche e afferenti a diverse discipline. Il suo mandato consiste nel seguire il progresso della scienza e delle sue applicazioni in modo da assicurare il rispetto

per la dignità umana e i diritti umani e nello stimolare la riflessione sugli aspetti etici e giuridici sollevati dalla ricerca nelle scienze della vita e dalle sue applicazioni. In questa prospettiva, ha preparato negli anni numerose raccomandazioni e altri documenti, il più importante dei quali è la Dichiarazione universale sulla bioetica e i diritti umani, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 2005. Il Comitato si riunisce una volta all'anno su convocazione del Direttore generale dell'UNESCO.

L'IGBC è stato istituito nel 1998 ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'IBC. È composto da 36 Stati membri eletti dalla Conferenza generale dell'UNESCO, i cui rappresentanti si incontrano almeno una volta ogni due anni per esaminare le proposte e le raccomandazioni dell'IBC e per diffondere tali proposte, insieme alle proprie opinioni, tra gli Stati membri dell'UNESCO.

Come negli anni passati, anche nel 2017 l'Italia ha contribuito al 4,5% circa del budget ordinario dell'UNESCO (che copre le spese ordinarie per il mantenimento dello staff e per le attività principali dell'Organizzazione), con una somma pari a circa 14,4 milioni di dollari, figurando al settimo posto tra i principali contributori dell'Organizzazione. Nel 2017 l'Italia non figura tra i Paesi che hanno effettuato donazioni volontarie extra-budget (con cui vengono finanziati i programmi pluriennali di cooperazione gestiti dall'UNESCO).

Machinery dell'UNESCO

Nel corso del 2017, l'Italia non è stata interessata dai meccanismi di monitoraggio da parte dell'Organizzazione

1.6.3. Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)

Istituita nel 1945 a Ville de Québec, Canada, la FAO ha sede a Roma. Dal 1° gennaio 2012 Direttore generale dell'Organizzazione è José Graziano da Silva (Brasile). Il budget dell'Organizzazione per il biennio 2018-2019 è di 2,6 miliardi di dollari.

Al 30 novembre 2017, l'Italia risulta essere il settimo maggiore contribuente della FAO con oltre 12 milioni di dollari di contributo. L'Italia collabora con la FAO mediante il Programma di cooperazione FAO/Italia, le cui componenti principali, finanziate dai contributi volontari italiani, sono il Programma tradizionale; il Fondo fiduciario italiano per la sicurezza alimentare e il programma di cooperazione decentrata.

1.6.4. Organizzazione mondiale della sanità (OMS)

Obiettivo primario dell'Organizzazione, istituita nel 1948, è il conseguimento, da parte di tutte le popolazioni, del più alto livello possibile di salute, intesa non come assenza di malattia ma come stato di totale benessere fisico, mentale e sociale.

In Italia è presente un ufficio dell'OMS (Venezia) mentre sono attualmente accreditati 22 Centri collaboratori. Questi ultimi, istituzioni specializzate a cui l'OMS non elargisce alcun finanziamento, sono individuati dal Direttore generale dell'OMS e fanno parte di una rete mondiale di supporto all'organizzazione nei vari ambiti medico-scientifici. In Italia la loro attività viene coordinata dal Ministero della salute.

Il 13 settembre 2017 l'Italia e l'OMS hanno siglato la prima Strategia di cooperazione nazionale. Tale documento, che va a coprire il periodo 2017-2022, definisce un quadro strategico a medio termine per la cooperazione bilaterale nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Il documento include 4 priorità strategiche:

- dare attuazione all'agenda Salute 2020, con particolare riferimento a: governance e leadership; sostenere le politiche italiane in materia di salute; affrontare le disuguaglianze per affrontare i determinanti sociali della salute, della salute dei rifugiati e dei migranti, dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e della salute;
- promuovere il benessere lungo tutto il corso della vita, affrontando e mitigando l'impatto dei principali fattori di rischio per le malattie non trasmissibili, e governando l'innovazione del sistema sanitario nazionale sulla base dei risultati nel campo della genomica;
- affrontare le malattie trasmissibili ai sensi dell'approccio *One Health*, compresa l'attuazione del piano nazionale di vaccinazione e il sostegno al rafforzamento delle risposte globali alle emergenze sanitarie internazionali;
- rafforzare il ruolo dell'Italia come Paese donatore nel campo della salute globale, attraverso i programmi globali dell'OMS e attraverso una maggiore collaborazione tra l'OMS e l'Italia nei paesi considerati come prioritari dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Dal 10 al 14 luglio 2017 si è svolta a Siracusa la prima «Summer School on Refugee and Migrant Health» dell'Ufficio Regionale per l'Europa dell'OMS. La Summer School è stata il punto di partenza per conoscere e migliorare il modo in cui l'Ufficio regionale dell'OMS protegge e promuove la salute di rifugiati e migranti.

1.6.5. Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP)

Istituito dall'Assemblea generale nel 1965, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) assume il ruolo di agenzia centrale di coordinamento e finanziamento delle attività di cooperazione allo sviluppo del sistema delle Nazioni Unite.

L'azione dell'UNDP persegue l'obiettivo generale dello «sviluppo umano», inteso non solo come crescita economica ma anche come sviluppo sociale, basato sull'eguaglianza di genere e il rispetto dei diritti umani. Il Programma svolge attività di ricerca e analisi, elaborando studi e rapporti. Tra i più significativi si segnalano il *Rapporto annuale sullo sviluppo umano* e quelli relativi allo stato di realizzazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

Nel 2017 l'Italia ha contribuito al budget ordinario dell'UNDP con circa 5,9 milioni di dollari, mantenendosi alla 16^a posizione tra i Paesi maggiori contribuenti.

1.6.6. Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UN-Environment)

UN-Environment è la principale autorità ambientale globale che definisce l'agenda ambientale globale, promuove l'attuazione coerente della dimensio-

ne ambientale dello sviluppo sostenibile all'interno del sistema delle Nazioni. La sua missione è quella di coordinare e favorire la realizzazione di una partnership globale per lo sviluppo di progetti e attività a tutela dell'ambiente affinché le Nazioni e i popoli possano migliorare la propria qualità di vita senza compromettere quella delle generazioni future.

Dal 13 maggio 2016, il Direttore generale è Erik Solheim. Rappresentante presso l'UN-Environment e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Mauro Massoni.

Il 6 febbraio 2017 è stato presentato a Roma il rapporto «Finanziare il futuro», prodotto finale del «Dialogo Nazionale per la Finanza Sostenibile» avviato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, grazie alla collaborazione con UN-Environment, con lo scopo di fare il punto sui migliori sistemi e meccanismi finanziari disponibili per interventi in materia di lotta al cambiamento climatico e riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra, nonché per contribuire allo sviluppo delle energie rinnovabili.

1.6.7. Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani (UN-HABITAT)

Programma delle Nazioni Unite per gli insediamenti umani, UN-HABITAT è investito della missione di favorire un'urbanizzazione sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale allo scopo ultimo di garantire a tutti il diritto ad un'abitazione dignitosa. L'attuale Direttrice generale è Maimunah Mohd Sharif (Malesia), succeduta a Joan Clos (Spagna) nel dicembre 2017; rappresentante presso l'UN-HABITAT e altresì capo missione dell'Ambasciata italiana a Nairobi è l'Amb. Mauro Massoni.

UN-HABITAT lavora in stretta collaborazione con gli enti locali, tra cui Comuni, Province e Regioni, grazie soprattutto alla speciale relazione intavolata con UNACLA, il Comitato consultivo delle Nazioni Unite sulle autorità locali. Quest'ultimo è costituito da sindaci e rappresentanti di organizzazioni ombrello di autorità locali scelti dal Direttore generale di UN-HABITAT sulla base della loro competenza e impegno nell'attuare l'agenda delle Nazioni Unite sugli insediamenti umani.

1.6.8. Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF)

L'UNICEF è il fondo permanente delle Nazioni Unite a cui è assegnato il mandato di tutelare e promuovere i diritti di bambini, bambine e adolescenti con l'obiettivo di migliorarne le condizioni di vita. Dal 1° gennaio 2018 la Direttrice esecutiva è l'americana Henrietta H. Fore.

In Italia, presso l'Istituto degli Innocenti di Firenze, si trova il Centro di ricerca dell'UNICEF. Dal 1974 opera in Italia il Comitato italiano per l'UNICEF, organizzazione non-governativa la cui attività è regolata da un accordo di cooperazione sottoscritto con l'UNICEF internazionale. Dal novembre 2011 ne è Presidente Giacomo Guerrera.

Nel 2017 l'UNICEF ha impiegato un totale di oltre 13 milioni di dollari ricevuti dall'Italia in programmi collocati in 24 Paesi diversi. Nel 2017 l'UNICEF ha impiegato 1,3 milioni di dollari ricevuti dal Comitato italiano per l'UNICEF.

L'UNICEF ha avviato in Italia un vasto programma in favore dei minori

migranti e rifugiati, in particolare quelli non accompagnati da familiari adulti, con l'obiettivo di fornire misure di assistenza che vanno dalla primissima accoglienza al trasferimento in strutture più piccole e stabili, dal monitoraggio degli standard sui diritti umani all'inclusione scolastica e culturale nelle comunità locali. Nel corso del 2017, l'azione di miglioramento degli standard di accoglienza e il sostegno tecnico e organizzativo alle istituzioni locali si è concentrata principalmente in Calabria e in Sicilia.

Dall'inizio del 2017, l'UNICEF è anche presente sulle navi della Guardia Costiera italiane, insieme alla ONG Intersos, per lo svolgimento di attività in favore dei minori migranti e rifugiati. La presenza di UNICEF a bordo è prevista da un Protocollo di intesa siglato nel dicembre 2016, che a sua volta si inquadra in un accordo stipulato il 27 maggio 2016 con il Ministero dell'interno. Nell'ambito delle operazioni di soccorso, l'UNICEF interviene con team composti da mediatrici culturali e altri operatori specializzati, incaricati di accogliere assistere a bordo bambini, adolescenti e madri appena tratti in salvo dagli equipaggi della Guardia Costiera.

Il 30 maggio 2017, UNICEF e CNR-IRPPS – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche – hanno lanciato il rapporto «Sperduti. Storie di minorenni arrivati soli in Italia». Il rapporto, il cui obiettivo è rilevare il vissuto dei minorenni in relazione alla loro esperienza migratoria e ricostruire il loro percorso verso l'Italia, evidenzia come la metà dei bambini migranti di tutto il mondo viva in soli 15 Paesi e che l'Italia, con 400 mila minorenni, si collochi al 20° posto. Secondo il rapporto, inoltre, in Italia, nel 2015 sono stati identificati 12.360 minorenni non accompagnati, pari al 75% di tutti i minorenni sbarcati, mentre nel 2016 si sono avute 25.846 identificazioni, pari al 92% dei minorenni sbarcati. Questi ultimi provengono principalmente da Siria, Eritrea, Egitto e Somalia. Un dato particolarmente significativo rilevato dal rapporto è che, nel corso degli ultimi anni, il numero dei minorenni migranti che si sono resi irreperibili dopo l'arrivo in Italia è in crescita: sono passati dai 1.754 del 2012 ai 6.508 di fine novembre 2016.

1.6.9. Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)

Istituita nel 1951, è la principale organizzazione intergovernativa che si occupa di problematiche migratorie. La sua missione è quella di favorire una migrazione ordinata fondata sul rispetto della dignità umana e a tale scopo essa collabora con i Governi e la società civile. Dal 2016 l'OIM è divenuta parte del sistema delle Nazioni Unite nel ruolo di organizzazione collegata.

A Roma ha sede il Centro di coordinamento OIM per i Paesi dell'area mediterranea. Le principali attività degli Uffici OIM in Italia riguardano: assistenza a gruppi vulnerabili e minori; migrazione e lavoro; migrazione e salute; migrazione, clima e sviluppo; ricongiungimenti familiari; ritorni volontari assistiti; *relocation e resettlement*.

Per il 2017, si segnala la pubblicazione del secondo briefing dell'OIM dedicato al contributo economico della popolazione migrante in Italia. Il briefing, che raccoglie e analizza i dati più aggiornati provenienti da fonti istituzionali e accademiche sulla presenza migratoria nel mercato del lavoro italiano, rivela che i migranti sono il 10,5% della forza lavoro in Italia e hanno prodotto circa il 9% del PIL italiano nel corso 2016.

Il 20 luglio 2017 è stato pubblicato il rapporto redatto dall'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM «La tratta di esseri umani attraverso la rotta del Mediterraneo Centrale». Secondo il rapporto, negli ultimi tre anni il numero delle potenziali vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale arrivate via mare in Italia è aumentato del 600%. Un aumento che coinvolge ragazze sempre più giovani – spesso minorenni – che sono oggetto di violenza e di abusi già durante il viaggio verso l'Europa. Secondo il rapporto, il fenomeno riguarda circa l'80% delle ragazze arrivate dalla Nigeria, il cui numero è passato da 1.500 nel 2014 a oltre 11.000 nel 2016.

2. Consiglio d'Europa

Istituito il 5 maggio del 1949, il Consiglio d'Europa (CoE, 47 Stati membri) costituisce il primo e più avanzato sistema regionale di promozione e protezione dei diritti umani.

Il Rappresentante permanente dell'Italia al Consiglio d'Europa è da settembre 2016 l'Amb. Marco Marsilli. La funzionaria italiana Gabriella Battaini-Dragoni ricopre la carica di Vicesegretario generale dell'Organizzazione. Dal 2011 l'Italia ospita nella città di Venezia un ufficio esterno del CoE, il cui status giuridico internazionale è stato riconosciuto nel giugno del 2017 a seguito della firma di un protocollo di intesa fra Italia e Consiglio d'Europa. Le attività di questo ufficio si concentrano sull'integrazione delle minoranze, l'uguaglianza di genere, la partecipazione dei cittadini nei processi democratici, il ruolo delle donne nel contesto euro-mediterraneo, l'integrazione dei rom e la Giornata della Memoria.

Nel 2017 l'Italia ha contribuito complessivamente alle attività del CoE per un totale di euro 34.984.652 di cui euro 27.486.110 per il bilancio ordinario (nel 2016 il contributo complessivo era stato di euro 34.721.576 di cui euro 27.332.430 per il bilancio ordinario). Nel 2017 i contributi volontari forniti dall'Italia sono ammontati a euro 590.318 (erano euro 587.328 nel 2016).

Nelle pagine che seguono sono illustrate, con riferimento all'Italia, le attività dell'Assemblea parlamentare e del Comitato dei Ministri; di sei organismi istituiti in virtù di trattato: Corte europea dei diritti umani, Comitato per la prevenzione della tortura, Comitato europeo dei diritti sociali, Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Comitato di Lanzarote sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale; di quattro organi creati dal Comitato dei Ministri: Commissario europeo per i diritti umani, Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto e il Gruppo di Stati contro la corruzione.

2.1. Assemblea parlamentare

All'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE), formata da delegazioni dei Parlamenti nazionali degli Stati membri del CoE, siedono per l'Italia 18 membri del Senato e della Camera dei Deputati; altrettanti sono i membri supplenti.

La PACE è un forum di discussione sulle principali questioni rientranti nel mandato dell'Organizzazione e ha funzioni consultive in relazione a tutte le convenzioni internazionali elaborate in questo contesto. Essa elegge i giudici della Corte europea dei diritti umani, il Commissario per i diritti umani, il Segretario Generale del CoE e il suo Vice.

Questi i membri e membri supplenti (s) italiani della PACE nel corso del 2017: Ferdinando Aiello (s), Francesco Maria Amoroso (s), Anna Ascani (s), Deborah Bergamini, Anna Maria Bernini, Maria Teresa Bertuzzi, Tamara Blazina (s), Nunzia Catalfo, Elena Centemero, Massimo Cervellini (s), Khalid Chaouki (s), Vannino Chiti, Eleonora Cimbri (s), Paolo Corsini, Luca D'Alessandro (s), Cristina De Pietro (s), Manlio Di Stefano, Sergio Divina, Claudio Fazzino (s), Giuseppe Galati (s), Adriana Galgano (s), Adele Gambaro, Florian Kronbichler, Francesco Maria Giro, Carlo Lucherini (s), Emanuela Munerato (s), Michele Nicoletti, Luis Alberto Orellana (s), Laura Puppato (s), Lia Quartapelle Procopio, Andrea Rigoni, Vincenzo Santangelo, Milena Santerini, Maria Edera Spadoni (s), Francesco Verducci (s), Sandra Zampa (s).

Il Presidente della delegazione italiana è Michele Nicoletti che nel gennaio 2018 è stato nominato Presidente dell'Assemblea parlamentare. Con riferimento al ruolo di parlamentari italiani nelle varie commissioni della PACE, nel 2017 Manlio Di Stefano è stato Presidente della Sottocommissione sui bambini e i giovani rifugiati e migranti e Andrea Rigoni Presidente della Sottocommissione sulle disapore (entrambe facenti parte della Commissione migrazioni, rifugiati e sfollati).

Per quanto riguarda le attività dei membri italiani della PACE nel corso del 2017, si segnalano sei rapporti da questi presentati alle relative commissioni di appartenenza sulla base dei quali la PACE ha in seguito adottato una serie di risoluzioni e/o raccomandazioni: il rapporto di Adele Gambaro su *Media online e giornalismo: sfide e responsabilità* (presentato il 9 gennaio 2017, risoluzione 2143 adottata il 25 gennaio 2017); i rapporti di Andrea Rigoni su *Migrazione come opportunità per lo sviluppo europeo* (presentato il 7 giugno 2017, raccomandazioni 2108 e 2109 e risoluzioni 2173 e 2175 adottate il 28 giugno 2017) e sulla *Situazione in Bielorussia* (presentato il 6 giugno 2017, raccomandazione 2107 e risoluzione 2172 adottate il 27 giugno 2017); il rapporto di Eleonora Cimbri sul tema *Giovani contro la corruzione* (presentato il 15 settembre 2017, risoluzione 2192 adottata il 13 ottobre 2017); i rapporti di Michele Nicoletti sulla *Richiesta di un summit del Consiglio d'Europa per riaffermare l'unità europea e difendere e promuovere la sicurezza democratica in Europa* (presentato il 15 settembre, raccomandazioni 2113 e 2114 e risoluzione 2168 adottate l'11 ottobre 2017) e su *Promuovere integrità nella governance per contrastare la corruzione politica* (presentato il 16 giugno 2017, raccomandazione 2105 e risoluzione 2170 adottate il 27 giugno 2017).

Tra le risoluzioni adottate dalla PACE nel corso del 2017, la risoluzione 2174 sul tema *Implicazioni per i diritti umani della risposta europea per transitare la migrazione attraverso il Mediterraneo* (adottata il 28 giugno 2017, *rappporteur*:

Miltiadis Varvitsiotis) fa specifico riferimento all'Italia. Dopo aver sottolineato i benefici dell'attuazione dell'accordo del 2016 tra Unione Europea e Turchia per la Grecia, la risoluzione nota che tale accordo e la chiusura dei confini sulla rotta dei Balcani occidentali non hanno avuto alcun impatto sulla rotta del Mediterraneo centrale tra il Nordafrica e l'Italia. I numeri relativi agli arrivi in Italia sono infatti cresciuti del 30% nei primi mesi del 2017, mentre le condizioni di accoglienza e le procedure di protezione per i richiedenti asilo nel Paese, sebbene in via di miglioramento, richiedono azioni urgenti. In particolare, mentre il livello delle operazioni di ricerca e soccorso dovrebbe essere mantenuto, l'Unione Europea dovrebbe aumentare i propri sforzi per combattere in modo efficace le reti di trafficanti che agiscono nel Mediterraneo e incrementare la cooperazione con la Guardia costiera libica garantendo un effettivo rispetto, da ambo le parti coinvolte, delle disposizioni essenziali del diritto internazionale dei diritti umani (diritto a lasciare un Paese, diritto a richiedere asilo e proibizione del *refoulement*). La PACE sottolinea che la mancanza di percorsi sicuri costringe rifugiati e migranti ad affrontare rischi enormi cercando di attraversare il mare, motivo per cui utilizzare le modalità legali esistenti per entrare in Europa (come il ricongiungimento familiare o il reinsediamento) contribuirebbe in modo sostanziale a ridurre le migrazioni irregolari attraverso il Mediterraneo.

Oltre a indirizzare suggerimenti e richieste all'Unione Europea e alla Grecia, la risoluzione della PACE include una serie di raccomandazioni specifiche per le autorità italiane. In relazione alle condizioni di accoglienza, viene chiesto all'Italia di aumentare il numero di strutture adeguate per accogliere i minori non accompagnati e altri richiedenti asilo vulnerabili e per processare le loro richieste di protezione; di garantire che i richiedenti asilo non siano detenuti negli hotspot per periodi superiori a quanto permesso dalla legge, di aumentare il numero di posti nei centri di accoglienza permanenti e evitare l'uso di strutture temporanee per sistemazioni a lungo termine; di stabilire standard a livello nazionale per i centri e i campi per i rifugiati aumentando il monitoraggio e la trasparenza; di impegnarsi per la prevenzione e la lotta contro la violenza sessuale, la violenza basata sul genere e contro tutti i tipi di sfruttamento riscontrati nei centri per i rifugiati. In relazione alle procedure per la richiesta di protezione internazionale, la PACE richiede alle autorità italiane di rivedere il procedimento al fine di aumentarne l'efficacia, alla luce del maggior numero di domande e di garantire che i meccanismi di appello rispondano ai requisiti di un rimedio effettivo; di affrontare urgentemente il problema relativo all'esame delle richieste di protezione presentate da minori non accompagnati e, in particolare, di chiarire le procedure che ne permettono la rilocalizzazione e garantire una rapida attuazione della «legge Zampa» sui minori non accompagnati (l. 47/2017).

2.2. Comitato dei Ministri

In tema di diritti umani, il Comitato dei Ministri (CM) si avvale del lavoro del Comitato direttivo per i diritti umani, organismo intergovernativo composto dai rappresentanti dei 47 Stati membri che esercita, tra le altre, funzioni di *standard setting* e *follow-up*.

Il CM adotta raccomandazioni nei confronti degli Stati membri sia su questioni per le quali ha concordato una politica comune sia – in conformità all'art. 29 della Carta sociale europea – allo scopo di richiedere a taluni Stati di adattare il diritto interno e le politiche pubbliche alle disposizioni contenute nella Carta. Il CM ha la responsabilità finale nel monitoraggio della Convenzione-quadro per le minoranze nazionali (art. 26). In questo contesto adotta risoluzioni specifiche per Paese basate sui pareri del Comitato consultivo della Convenzione-quadro (v., in questa Parte III, 2.8).

Per quanto riguarda il suo ruolo in relazione alla Corte europea dei diritti umani, il CM ha la funzione di supervisionare l'esecuzione delle sentenze della Corte, garantendo che gli Stati membri agiscano in conformità con i giudizi espressi dalla stessa. La risoluzione conclusiva del CM pone termine a ciascun caso. Infine, il CM può adire la Corte affinché si pronunci su questioni relative all'interpretazione delle sentenze della Corte e, se ritiene che uno Stato non si conformi a una sentenza definitiva, può deferire alla Corte la questione.

Nel corso del 2017, il CM ha adottato 18 risoluzioni conclusive sullo stato di esecuzione delle sentenze della CtEDU da parte dell'Italia: CM/ResDH(2017)6 sul caso *Ganci* e altri 12 casi, CM/ResDH(2017)80 sul caso *Di Belmonte* e un altro caso, CM/ResDH(2017)104 sul caso *Centro Europa 7 SRL e Di Stefano*, CM/ResDH(2017)103 sul caso *Maiorano e altri*, CM/ResDH(2017)121 sul caso *Anghel*, CM/ResDH(2017)138 sul caso *Belvedere Alberghiera SRL* e altri 106 casi, CM/ResDH(2017)182 sul caso *Oliari e altri*, CM/ResDH(2017)157 sul caso *Ceni*, CM/ResDH(2017)156 sul caso *Pilla*, CM/ResDH(2017)207 sul caso *Baratta*, CM/ResDH(2017)206 sul caso *Gallardo Sanchez*, CM/ResDH(2017)205 sul caso *Antonio Messina*, CM/ResDH(2017)289 sul caso *Abate* e altri 118 casi, CM/ResDH(2017)308 sul caso *Zeciri* e altri 2 casi, CM/ResDH(2017)307 sul caso *Craxi (n. 2)*, CM/ResDH(2017)424, sul caso *Luordo* e altri 23 casi, CM/ResDH(2017)423 sul caso *Ceteroni* e altri 1723 casi, CM/ResDH(2017)423 sul caso *Bagnato* e altri 14 casi.

Con riferimento alle attività di monitoraggio dell'esecuzione delle sentenze emesse dalla CtEDU nei confronti dell'Italia e ancora aperte, il Comitato dei Ministri ha adottato cinque decisioni nel corso del 2017.

Il giorno 10 marzo 2017, durante la sua 1280^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *Cestaro e altri* (CM/Del/Dec(2017)1280/H46-16), relativo alle violenze subite dal ricorrente da parte delle forze dell'ordine a seguito del G8 di Genova del 2001 e all'inefficacia delle indagini e dei procedimenti giudiziari connessi a questi eventi (v. *Annuario 2015*, p. XVII; *Annuario 2016*, p. 207). Nella decisione il CM si rammarica che, a causa della prescrizione, non è più possibile avviare una nuova indagine relativa atti di tortura subiti dal ricorrente durante le operazioni di polizia all'origine della sentenza riferita. Il CM prende atto del fatto che nessuna misura individuale è più possibile in questo caso. Con riferimento alle misure generali, il CM nota con preoccupazione che, nonostante le indicazioni chiare fornite dalla CtEDU a riguardo, l'ordinamento giuridico italiano non dispone ancora di disposizioni di diritto penale capaci di comminare pene appropriate per persone responsabili di atti di tortura o di altre forme di maltrattamento proibite dall'art. 3 CEDU. Raccomanda, in particolare, la rapida approvazione del disegno di legge volto a istituire il reato di tortura (ancora in fase di discussione presso

il Parlamento italiano al momento di adozione di queste decisione del CM, v. *Annuario 2017*, pp. XIX-XX). Il CM, infine, invita le autorità a fornire nuove informazioni sulle misure che regolano la responsabilità disciplinare delle forze dell'ordine e sulle disposizioni relative alla conseguente identificazione degli agenti che prendono parte a operazioni simili a quelle condotte nel caso in esame.

Il giorno 7 giugno 2017, durante la sua 1288^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul caso *Sharifi e altri c. Italia e Grecia* (CM/Del/Dec(2017)1288/H46-17), relativo al rinvio automatico dall'Italia alla Grecia di migranti irregolari intercettati come passeggeri clandestini sui traghetti in arrivo al porto italiano di Ancona e la conseguente impossibilità per i ricorrenti di avere accesso alla procedure per l'asilo in Italia (v. *Annuario 2015*, pp. 217-218). Con riferimento alle misure individuali, il CM invita le autorità italiane a fornire ulteriori informazioni circa le azioni avviate per chiarire la situazione dei tre ricorrenti ai quali non è stata garantita la protezione internazionale in Italia. In relazione alle misure generali, il CM prende nota delle informazioni fornite dalle autorità italiane circa le misure adottate per garantire una appropriata gestione dei flussi migratori massicci che il Paese si trova ad affrontare, ma osserva che tali informazioni non dimostrano che le carenze identificate dalla sentenza relativamente al trattamento dei migranti nei porti dell'Adriatico siano state corrette. A questo proposito, il CM richiede alle autorità italiane di fornire entro settembre 2017 le informazioni mancanti, con particolare riferimento all'organizzazione e al funzionamento attuali del sistema di accoglienza dei migranti in questi luoghi e alle procedure seguite all'arrivo degli stessi, nonché di confermare che il Paese ha smesso di trasferire in Grecia persone che desiderano richiedere la protezione internazionale in Italia.

Il giorno 21 settembre 2017, nel corso della sua 1294^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul gruppo di casi *Mostacciuolo Giuseppe N.1, Gaglione e altri, e Olivieri e altri* (CM/Del/Dec(2017)1294/H46-15), relativi alla quantità insufficiente e ai ritardi rispetto il pagamento del c.d. rimedio «Pinto». In essa il CM decide di concludere il monitoraggio dei 119 casi collegati a tali questioni anche alla luce degli sviluppi importanti che hanno avuto luogo a seguito delle misure adottate dalle autorità italiane. Con riferimento alla riforma del 2012 della legge «Pinto», il CM sollecita le autorità italiane a fornire informazioni sulle questioni precedentemente sollevate e all'esclusione della compensazione per procedure che durano meno di sei anni. Infine, sulla questione dell'inefficacia del rimedio «Pinto» relativamente all'eccessiva lunghezza dei procedimenti amministrativi (questione emersa con il caso *Olivieri e altri*), il CM invita le autorità a fornire con rapidità informazioni sulle misure intraprese e/o previste per rimediare a questa situazione.

Il giorno 7 dicembre 2017, durante la sua 1302^a sessione, il CM ha adottato una decisione sul gruppo di casi *Ceteroni* (CM/Del/Dec(2017)1302/H46-16) relativo al problema dell'eccessiva durata dei procedimenti civili. Il CM nota che le misure individuali sono state stabilite per tutti i casi del gruppo e decide quindi di chiudere la supervisione dei 1723 casi (CM/ResDH(2017)423). Con riferimento alle misure generali, il CM nota che sono stati raggiunti risultati incoraggianti relativamente alla durata media dei procedimenti fallimentari; incoraggia quindi le autorità a continuare a monitorare da vicino

l'impatto delle misure adottate allo scopo di consolidare questi risultati e ridurre ulteriormente la lunghezza media dei contenziosi. Inoltre, il CM nota con soddisfazione che la positiva tendenza alla riduzione degli arretrati osservata dal 2011 si è ulteriormente consolidata negli anni recenti e incoraggia quindi le autorità italiane a continuare in questa direzione fino all'esaurimento dell'arretrato pluriennale. Tuttavia, il CM osserva con preoccupazione una tendenza negativa di aumento di casi pendenti e della lunghezza media dei processi penali presso la Corte di cassazione. Invita quindi le autorità italiane a fornire un'analisi aggiornata della situazione in particolare in relazione alle corti di appello e alla Corte di cassazione in modo da permettere al Comitato di valutare in modo completo l'impatto delle misure adottate e lo stato di attuazione di questo gruppo di casi. Decide che le problematiche relative alle misure generali di questi casi saranno seguite nei casi *Trapani e Muso*.

Nel corso della medesima sessione, il CM ha adottato una decisione anche sul gruppo di casi *Luordo* (Cm/Del/Dec(2017)1302/H46-17), relativo alla limitazione dei diritti dei ricorrenti a seguito di procedure di bancarotta e, in alcuni casi, all'eccessiva durata delle stesse. In essa il CM nota che le misure individuali e il pagamento dell'equa soddisfazione sono stati risolti in tutti i casi di questo gruppo e decide quindi di chiuderne la supervisione (CM/ResDH(2017)424). Con riferimento alle misure generali, il CM nota con interesse il decreto legislativo 38/2017 che affida al Governo il mandato di realizzare una riforma profonda delle procedure di bancarotta e incoraggia le autorità a compiere rapidamente i passi necessari per attuare le misure raccomandate in questo atto legislativo, tenendo il Comitato informato sugli sviluppi. Le misure generali relative a questi casi verranno seguite dal CM nel caso *Collarile e altri*.

Il 5 aprile 2017, il CM ha adottato le risoluzioni CM/ResChS(2017)3 e CM/ResChS(2017)4 sulle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali relative ai reclami collettivi nei confronti dell'Italia presentati, rispettivamente, il 2 agosto 2013 dall'*Associazione Nazionale Giudici di Pace* (102/2013) (v. *Annuario 2017*, p. 158) e, il 22 aprile 2014, dall'*Associazione Sindacale «La Voce dei Giusti»* (105/2014) (v., in questa Parte, 2.5). In queste risoluzioni, il CM prende atto delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali che identificano, in entrambi i casi, una violazione della Carta sociale europea (riveduta), e delle informazioni comunicate dalla delegazione italiana a seguito di tali decisioni, e resta in attesa di informazioni circa qualsiasi avanzamento relativo all'attuazione della suddetta Carta, che l'Italia sarà tenuta a presentare nel prossimo rapporto annuale al Comitato che riguarderà le disposizioni in questione.

Il 5 luglio 2017, il CM ha adottato una risoluzione relativa all'attuazione da parte dell'Italia della Convenzione-quadro sulle protezioni delle minoranze nazionali (CM/ResCMN(2017)4). In essa il CM invita le autorità italiane a tenere in considerazione le raccomandazioni contenute nel quarto parere del Comitato consultivo delle Convenzione-quadro (v. *Annuario 2017*, pp. 168-169). Il CM richiama l'attenzione su una serie di queste raccomandazioni da attuarsi immediatamente: l'adozione di un quadro legislativo a livello nazionale per la protezione di rom e sinti; la revisione dello status e del mandato dell'UNAR; la promozione dell'accesso ai media per le persone che

appartengono alle minoranze e fornire risorse adeguate per l'insegnamento delle e nelle lingue delle minoranze. Altre raccomandazioni sottolineate nella risoluzione riguardano la necessità per le autorità italiane di promuovere la tolleranza e comportamenti rispettosi nei confronti delle minoranze tra la popolazione; consultare i rappresentanti di rom, sinti e caminanti nei progetti e nelle attività che li riguardano; aumentare le risorse finanziarie per i progetti finalizzati a mantenere e sviluppare il patrimonio culturale delle minoranze; compiere sforzi significativi per promuovere l'uso delle lingue minoritarie da parte di persone che appartengono alle minoranze nel relazionarsi con le autorità amministrative (inclusa la previsione di *help desk* adeguatamente finanziati); rivedere le procedure per la nomina di rappresentanti delle minoranze nazionali nel Comitato tecnico istituito per attuare la l. 482/1999, al fine di garantire che siano rappresentati i legittimi interessi di tutte le minoranze linguistiche e storiche riconosciute.

In data 5 luglio, il CM ha adottato la risoluzione CM/ResCSS(2017)10 sull'applicazione del Codice europeo di sicurezza sociale (in relazione al periodo 1 luglio 2015-30 giugno 2016). Sulla base della relazione predisposta dal Governo italiano, e dopo aver presentato la nuova metodologia di *reporting* adottata dal CM sulla base del nuovo approccio dell'OIL, volto a garantire coerenza tra le informazioni fornite nei rapporti nazionali all'OIL e al CoE, il CM formula una serie di osservazioni e richieste di informazioni all'Italia. In particolare, con riferimento alla Parte XI del Codice (Standard da rispettare attraverso la disposizione di pagamenti periodici), il CM domanda alle autorità italiane di spiegare, nel prossimo rapporto le differenze sostanziali tra le remunerazioni per il 2014 indicate nel rapporto inviato al CM e quanto presentato nell'ambito dell'*Indagine sulla struttura delle retribuzioni dell'Eurostat* del 2016 e le relative incongruenze con quanto prescritto nel Codice. Con riferimento alla Parte XIII (disposizione varie), facendo riferimento alla nuova metodologia adottata sulla base delle indicazioni OIL, il CM identifica una serie di lacune e di imprecisioni nella precedente attività di *reporting* dell'Italia sull'attuazione del Codice e richiede quindi di fornire le informazioni mancanti accompagnate da dati statistici aggiornati e dai necessari chiarimenti tecnici, specialmente con riferimento alle disposizioni normative richiamate dall'Italia nelle relazioni periodiche precedenti. Laddove emergessero dati divergenti o controversi, il CM invita le autorità italiane a controllare la coerenza dei dati, allinearli sulla stessa base temporale per consentire una comparazione e specificare le fonti ufficiali dei dati statistici che da questo momento dovranno essere utilizzate con continuità dal Governo quando predisporre i propri rapporti periodici.

2.3. Corte europea dei diritti umani

La Corte europea dei diritti umani (CtEDU), primo esempio di corte internazionale specificatamente creata per la protezione dei diritti umani in una determinata regione del mondo, assicura il rispetto degli impegni previsti dalla CEDU e dai suoi Protocolli da parte degli Stati membri del CoE.

Il giudice italiano che attualmente siede alla Corte è Guido Raimondi che, da settembre 2015, ne è anche il Presidente. Tra i 668 membri della Cancelleria

che fornisce sostegno giuridico e amministrativo alla CtEDU nell'esercizio delle sue funzioni, 24 sono italiani.

I dati statistici forniti dalla Corte e aggiornati a dicembre 2017 riportano che il totale di ricorsi in sospeso contro l'Italia ammonta a 4.650, corrispondente a circa l'8,3% del totale. In una situazione peggiore si trovano la Romania con 9.900 ricorsi pendenti pari al 17,6% del totale, la Federazione Russa (7.750, 13,8%), la Turchia (7.500, 13,3%), e l'Ucraina (7.100, 12,6%). Nel corso del 2017, la Corte ha ricevuto 1.374 ricorsi individuali validi che lamentano una violazione dei diritti contenuti nella CEDU da parte dell'Italia (erano 1.409 nel 2016 e 1.885 nel 2015). Nel medesimo periodo, 1.973 ricorsi sono stati dichiarati inammissibili o radiati dal ruolo; 31 sono state le sentenze di merito (relative a 133 ricorsi individuali), 28 delle quali hanno riscontrato almeno una violazione della Convenzione; 1441 ricorsi sono stati comunicati allo Stato in vista della loro trattazione nel merito. Sono inoltre pervenute alla CtEDU 47 richieste di misure urgenti ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte, riguardanti principalmente la sospensione del procedimento di espulsione per altrettanti ricorrenti, di cui solamente 7 sono state recepite dalla CtEDU.

Un'analisi delle sentenze della Corte in relazione all'Italia nell'anno 2017 è presentata nella Parte IV, 2.

2.4. Comitato per la prevenzione della tortura

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) è stato istituito dall'omonima Convenzione del 1987, concepita come complementare alla norma dell'art. 3 CEDU che sancisce il divieto assoluto della tortura. Il CPT è un organismo composto di esperti indipendenti e conta un membro per ciascuno Stato parte della Convenzione per la prevenzione della tortura (tutti gli Stati membri del CoE ne sono parte). I componenti del CPT sono eletti dal Comitato dei Ministri. Dal 7 ottobre 2015 al 19 dicembre 2019 il membro del CPT per l'Italia è Elisabetta Zamparutti.

La funzione principale del Comitato è di verificare per mezzo di sopralluoghi il trattamento riservato alle persone private della libertà allo scopo di rafforzare, se necessario, la loro protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 1). Il CPT non è un organismo investigativo, ma di prevenzione. Alla fine di ogni visita, il Comitato redige un rapporto dettagliato e lo invia allo Stato coinvolto al quale richiede una risposta in relazione alle eventuali questioni critiche sollevate nello stesso. L'azione del CPT si basa sui principi di cooperazione con le autorità nazionali e di riservatezza. I suoi rapporti e le risposte dei Governi sono inizialmente riservati e solo successivamente, su richiesta del Paese interessato, sono eventualmente resi pubblici assieme alle risposte e alle osservazioni fornite dalle autorità nazionali.

Nel corso del 2017 il CPT ha svolto 18 visite in 17 Paesi: Albania, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Federazione Russa (con riferimento alla Repubblica Cecena), Italia, Montenegro, Polonia, Regno Unito (2, una con riferimento all'Irlanda del Nord, una in relazione alle basi militari britanniche nell'isola di Cipro), Serbia, Slovenia, Turchia, Ucraina e Ungheria. Nell'anno in esame il CPT ha pubblicato 15

rapporti relativi a visite precedentemente effettuate nei seguenti Stati membri del CoE: Azerbaigian (2 rapporti), Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna, Regno Unito (2, uno sulla visita alle basi militari a Cipro), Turchia, Ucraina.

In tutto, il CPT ha condotto 13 visite in Italia (sette visite periodiche e sei visite *ad hoc*). L'ultima è avvenuta tra il 7 e il 13 giugno 2017 allo scopo di esaminare la situazione delle persone detenute nei centri per migranti. Il rapporto relativo a questa visita non è stato ancora reso pubblico.

L'8 settembre 2017 il CPT ha pubblicato, assieme alle osservazioni delle autorità italiane e su richiesta delle stesse, il rapporto relativo alla visita effettuata nel Paese dall'8 al 21 aprile 2016 (v. *Annuario 2017*, pp. 149-150). Nel corso di questa visita periodica il Comitato ha esaminato le misure adottate dall'Italia nell'ambito della più ampia riforma degli istituti di detenzione volta a ridurre il sovraffollamento carcerario, e il processo di riforma della psichiatria forense in corso. A tale fine, il CPT ha visitato numerose strutture di detenzione e istituti psichiatrici e incontrato il Ministro della giustizia Orlando, i sotto-segretari del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno e funzionari e rappresentanti del Ministero della salute, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Il CPT si è incontrato anche con il recentemente nominato Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della loro libertà personale.

Con riferimento al *reato di tortura*, ancora non inserito nel codice penale al momento di adozione del rapporto in questione, il CPT, oltre a raccomandarne l'introduzione, evidenzia la necessità che la fattispecie del crimine di tortura sia definita in modo conforme a quanto previsto dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite del 1984. In relazione al Meccanismo di prevenzione nazionale previsto dal Protocollo facoltativo a tale Convenzione, funzione affidata Garante nazionale, il Comitato auspica che l'ufficio della nuova Autorità sia provvisto al più presto delle risorse necessarie per condurre le sue attività principali e che il personale assegnato sia selezionato rispettando il criterio dell'autonomia, in linea con il regolamento OPCAT.

La prima parte del rapporto si concentra sui *luoghi di privazione della libertà diversi dal carcere* (questure, caserme/stazioni dei Carabinieri, ecc). Partendo dalle diverse segnalazioni ricevute in relazione ai maltrattamenti subiti dai detenuti soprattutto da parte di funzionari della Polizia di Stato e dei Carabinieri, il CPT raccomanda che le autorità italiane, al più alto livello politico, rilascino una dichiarazione formale da indirizzare ai funzionari delle forze dell'ordine volta a sottolineare che i diritti delle persone sottoposte alla loro custodia devono essere rispettati, e che l'eventuale maltrattamento di queste persone sarà perseguito e sanzionato. Con riferimento, in particolare, al riscontrato utilizzo di manette durante gli interrogatori, il CPT richiede che siano adottate le misure necessarie a fare sì che il ricorso a tale strumento avvenga nei casi in cui è indispensabile e solamente per il periodo di tempo strettamente necessario; inoltre, una persona non dovrebbe mai essere ammanettata ad un oggetto fisso. Nel caso ci si trovi di fronte a persone che presentano comportamenti agitati o violenti, la persona coinvolta, anziché essere ammanettata dovrebbe essere sottoposta a misure di supervisione in un ambiente appropriato, oppure, se detto stato di agitazione deriva dalle condizioni di salute, si

dovrebbe richiedere l'assistenza medica e seguire le istruzioni dei professionisti sanitari.

In relazione alle *indagini sui maltrattamenti*, il CPT richiede informazioni dettagliate sul numero di funzionari delle forze dell'ordine che sono stati sottoposti a processo negli anni 2013-2016 in attuazione degli articoli 608, 582 e 572 del codice penale e sulle eventuali condanne comminate. Tra le misure per garantire la protezione contro il maltrattamento, il CPT pone l'attenzione sulla necessità di garantire a tutte le persone private della loro libertà la possibilità effettiva di informare un parente o qualsiasi altra persona circa la condizione di detenzione sin dal momento della privazione della loro libertà, e di assicurare che i legali siano in grado di fornire la propria assistenza in modo efficace durante il periodo di custodia nelle stazioni di polizia, sia che quest'ultimi siano scelti dalla persona detenuta, sia che siano nominati d'ufficio. Inoltre, le autorità italiane sono invitate a garantire a tutte le persone trattenute dalle forze dell'ordine il diritto di parlare privatamente con un avvocato dal momento della privazione della libertà, anche modificando, ove necessario, il codice di procedura penale. Il CPT richiede alle autorità italiane di adottare misure urgenti per fare in modo che tutti gli esami medici sulle persone detenute in queste strutture siano condotti al di fuori dell'interrogatorio e, salvo che non sia il medico coinvolto a richiederlo, lontano dalla vista dei funzionari delle forze dell'ordine. Secondo il CPT, l'Italia dovrebbe anche promuovere nuove misure legislative per garantire che le persone trattenute dalle forze dell'ordine abbiano accesso a un medico da loro scelto e a proprie spese dal momento della privazione della loro libertà. Altri aspetti su cui l'Italia dovrebbe concentrarsi senza ulteriori indugi riguardano la necessità di garantire che chiunque sia trattenuto dalla polizia per indagini venga esaurientemente informato da subito, oralmente e per iscritto e in modo chiaro, circa tutti i diritti fondamentali che gli spettano. Dovrebbe essere inoltre richiesto alle persone detenute di firmare una dichiarazione che attesti che sono stati informati circa i loro diritti e riporti se hanno deciso di avvalersene o vi hanno rinunciato. Qualunque sia il motivo per cui una persona è privata della sua libertà personale da parte delle forze dell'ordine, compreso per questioni collegate al processo di identificazione, ciò deve essere annotato in un apposito registro. Tali registri devono essere mantenuti in modo meticoloso e puntuale e dovrebbero prevedere uno spazio per la controfirma dell'interessato.

Con riferimento alle *condizioni di detenzione*, pur riconoscendo che lo stato delle camere di sicurezza visitate presso le questure e le stazioni di polizia è nel complesso accettabile, il CPT nota che alcune di esse presentano problemi relativi, in particolare, a ventilazione e igiene e chiede alle autorità italiane di porvi rimedio. Ad esempio, alcune camere di sicurezza della questura di Firenze, già ritenute inadeguate in una precedente raccomandazione del CPT nel 2012 (v. *Annuario 2014*, pp. 159-166), si trovavano in uso al momento della visita, nonostante le rassicurazioni ricevute dalle autorità riguardo la loro dismissione. Il Comitato richiede quindi che siano intraprese azioni urgenti di ristrutturazione e miglioramento di questi luoghi e di essere aggiornato sull'avanzamento dei lavori. Dal momento che non ritiene nessuna delle camere di sicurezza visitate adatta a forme di detenzione prolungata (che in

Italia può durare fino a quattro giorni secondo la normativa vigente), il CPT ribadisce una serie di raccomandazioni già avanzate nel precedente rapporto. Tra queste, quelle di predisporre servizi igienici adeguati e di garantire un accesso alla luce naturale e la possibilità per le persone trattenute di fare quotidianamente esercizio all'aria aperta.

La seconda parte del rapporto si concentra sulla *situazione nelle istituzioni penitenziarie*. Su questo aspetto, il CPT avanza una raccomandazione generale affinché le autorità italiane continuino nei propri sforzi per sradicare il fenomeno del sovraffollamento e richiede informazioni sulle misure che queste intendono adottare per affrontare l'aumento della popolazione carceraria registrato a partire dal 2016. Raccomanda alle autorità italiane di adoperarsi per garantire che gli standard minimi stabiliti dal CPT (6m² di spazio per celle singole, esclusi i servizi sanitari, e 4m² per detenuto in celle multiple, escluse le strutture sanitarie compartimentate) siano applicati in modo sistematico in tutte le carceri italiane, e che si adottino le misure necessarie per attuare le disposizioni più favorevoli in relazione allo spazio vitale per i detenuti previste dalla normativa nazionale.

Con riferimento al tema dei *maltrattamenti nelle carceri*, il CPT raccomanda che sia trasmesso al personale di custodia il messaggio che i maltrattamenti fisici, l'uso eccessivo della forza e l'abuso verbale contro i detenuti non sono comportamenti accettabili e saranno sanzionati. La amministrazione di ogni carcere dovrebbe mostrare una maggiore vigilanza su questo aspetto, garantendo la presenza regolare dei funzionari penitenziari nei luoghi di detenzione, il loro contatto diretto con i detenuti, l'analisi dei reclami presentati dagli stessi e una formazione del personale. In particolare, il CPT chiede di adottare misure appropriate per aumentare le capacità di gestione di situazioni ad alto rischio da parte del personale delle carceri senza che ciò comporti l'uso della forza, anche fornendo occasioni di formazione su come prevenire le crisi e disinnescare le tensioni, nonché sull'uso di metodi sicuri per controllare e sedare tali situazioni. Inoltre, secondo il Comitato, il personale delle carceri dovrebbe essere posto sotto una supervisione più attenta da parte dell'amministrazione penitenziaria e ricevere una formazione speciale sulle tecniche di controllo e di confinamento dei detenuti con tendenze suicide o autolesioniste. Il CPT invita le autorità giudiziarie italiane di fornire informazioni circa le misure adottate in risposta ad una serie di casi di maltrattamento fisico riferiti alla delegazione dal Direttore del carcere di Ivrea durante la visita, e sul risultato delle indagini condotte a questo riguardo. Inoltre, sottolinea la necessità di imporre sanzioni disciplinari nel caso in cui funzionari penitenziari facciano abuso di alcool, come riportato da numerosi detenuti che hanno lamentato maltrattamenti nelle carceri di Genova Marassi e di Como. Il CPT ricorda il dovere dell'amministrazione penitenziaria di prendersi cura dei detenuti. Ciò include la responsabilità di proteggerli da altri detenuti, agendo in modo preventivo contro questa tipologia di violenza. A tal fine è necessario che il personale preposto sia in grado di riconoscere le avvisaglie di questi problemi e che sia addestrato per intervenire con risolutezza quando necessario. Anche su questi aspetti dovrebbero essere previste modalità di formazione specifica a tutti i livelli del personale.

In relazione alle *condizioni di detenzione nelle carceri*, il CPT raccomanda che tutte le strutture si adoperino per garantire il rispetto dei requisiti minimi di spazio a disposizione dei detenuti menzionati sopra e per attuare gli standard più favorevoli sviluppati nella legislazione nazionale, fornendo raccomandazioni specifiche per ogni carcere visitato. Inoltre, il CPT richiede alle autorità italiane di raddoppiare il proprio impegno per arricchire il programma delle attività offerte ai detenuti, incluse le opportunità di lavoro e di formazione professionale, in particolare presso le strutture carcerarie di Ascoli Piceno, Como, Genova Marassi, Ivrea, Sassari e Torino.

Il CPT richiede anche una revisione del regime detentivo «duro» previsto dall'art 41-*bis* del regolamento penitenziario. Secondo il Comitato, a tutte le persone sottoposte al regime del 41-*bis* dovrebbe essere fornita una più ampia gamma di attività e dovrebbe essere loro concesso di trascorrere almeno quattro ore al giorno fuori dalla loro cella. Dovrebbe inoltre essere garantita, di norma, una visita aperta di un'ora alla settimana, valutando la lunghezza e la natura di questa visita sulla base del rischio posto da ciascuno. Le autorità italiane dovrebbero garantire ai detenuti soggetti al 41-*bis* il diritto di cumulare i permessi di visita inutilizzati e concedere loro almeno una telefonata al mese, indipendentemente dal fatto che questi ricevano o meno visite nel medesimo periodo. Le decisioni dei giudici di sorveglianza devono essere attuate prontamente e in modo completo dall'amministrazione penitenziaria, e si dovrebbe fare fronte alle carenze materiali riscontrate nelle unità detentive in cui si applica il regime del 41-*bis* degli istituti penitenziari visitati (riparazioni, problemi di ventilazione, accesso alla TV).

Con riferimento ai *servizi di assistenza sanitaria*, il CPT individua una serie di problematiche specifiche per ciascuna struttura visitata e raccomanda i necessari miglioramenti (ad esempio, è necessario archiviare correttamente le schede sanitarie dei detenuti presso il carcere di Como e nominare personale medico adeguato presso le «camere di sicurezza» dell'ospedale «Le Molinette» di Torino; il personale infermieristico presso le carceri di Sassari, Como e Ivrea dovrebbe essere ulteriormente rafforzato; migliori cure specialistiche dovrebbero essere messe a disposizione dei detenuti negli istituti penitenziari di Como e Sassari; la presenza di un fisioterapista dovrebbe essere garantita nel carcere di Ascoli Piceno almeno una volta alla settimana). Il CPT dimostra interesse anche per i passi in avanti compiuti dalle autorità italiane relativamente all'introduzione della telemedicina per consultazioni specialistiche a livello nazionale. Inoltre, per evitare situazioni, come quelle riferite da alcuni detenuti del carcere di Ivrea, in cui le richieste di consultazione medica devono essere presentate a voce e in alcuni casi vengono filtrate o respinte dal personale penitenziario, il CPT chiede di consentire ai detenuti di contattare l'assistenza sanitaria per via riservata e impedire ai funzionari di monitorare le richieste. Altre raccomandazioni avanzate dal CPT riguardano il miglioramento dell'igiene e delle infrastrutture di alcune celle e fare in modo che la sorveglianza a circuito chiuso rispetti la privacy dei detenuti quando utilizzano la toilette (carcere di Torino); garantire che i segni di lesione osservati al momento dell'accesso in istituto o a seguito di un episodio di violenza in carcere siano registrati accuratamente assieme a qualsiasi affermazione rilevante rilasciata da parte del detenuto e alle conclusioni del medico (carcere

di Sassari). A questo proposito, il CPT raccomanda che si adottino le misure necessarie per garantire che tutte le lesioni osservate sui detenuti al momento del loro inserimento in carcere siano fotografate e registrate in un certificato medico, specialmente quando i detenuti sono trasferiti in un ospedale per valutare la loro idoneità alla detenzione. Un registro per archiviare sistematicamente queste informazioni dovrebbe essere tenuto in ogni carcere italiano. Secondo il CPT, le autorità italiane dovrebbero adottare una serie di misure, anche eventualmente modificando la normativa in materia, per garantire che gli esami medici dei detenuti siano condotti al di fuori dell'interrogazione, a meno che il medico interessato non disponga altrimenti in un caso specifico, e lontano dalla vista del personale non medico. Il Comitato, infine, si mostra particolarmente preoccupato circa la pratica degradante, riscontrata in alcuni istituti penitenziari visitati, di trattenere una persona nuda in una stanza di isolamento medico. Il CPT raccomanda alle autorità italiane di adottare le misure necessarie, specialmente nelle carceri di Como, Sassari e Torino, per abolire azioni di questo tipo. In nessuna circostanza un detenuto sottoposto a quarantena dovrebbe essere ammanettato a un letto.

Un tema su cui si concentra il rapporto del CPT riguarda la *situazione delle detenute con figli a carico*. Su questo aspetto il Comitato si limita a raccomandare alle autorità italiane di ripartire i fondi necessari per l'istituzione di case famiglia protette per garantire che tutte le madri detenute con figli siano ospitate in ambienti adeguati e non carcerari, come previsto dalla l. 62/2011.

Sul tema delle *tutele nell'ambito delle procedure disciplinari*, il CPT si rammarica che nessuna delle raccomandazioni indirizzate alle autorità italiane sia stata attuata concretamente dal 2008. Secondo il CPT, la normativa e le politiche pubbliche devono essere riviste in modo che ai detenuti che si trovano ad affrontare accuse di tipo disciplinare sia consentito contro-interrogare i testimoni a loro carico, esaminare in contraddittorio le prove e essere assistiti da un avvocato nell'udienza dinanzi alla commissione disciplinare. I detenuti che si trovano in questa situazione dovrebbero ricevere una copia della decisione disciplinare che li informi riguardo alle motivazioni della stessa e alle modalità di impugnazione. La ricezione di questo documento dovrebbe essere confermata per iscritto dal detenuto. Inoltre, le autorità italiane dovrebbero abolire immediatamente la pratica che vede i medici del carcere partecipare attivamente alle commissioni disciplinari nell'intero sistema penitenziario italiano.

Su tema dell'*isolamento diurno*, infine, il CPT sostiene che la detenzione in carcere è una punizione in sé, e aggravanti potenzialmente peggiorative di una condanna all'ergastolo non sono accettabili. L'isolamento diurno prolungato come misura punitiva può quindi essere pienamente considerato un trattamento inumano e degradante. Il principio di proporzionalità richiede che ogni regime di isolamento sia imposto solamente sulla base di una valutazione del rischio individuale e per il periodo di tempo più breve possibile. Il codice penale dovrebbe essere modificato sulla base di queste osservazioni.

La terza e ultima parte del rapporto si concentra sulle *istituzioni psichiatriche*. In via generale, il CPT accoglie positivamente le misure adottate dalle autorità italiane per attuare la lungamente attesa riforma dei servizi di psichiatria

forense e, in particolare, il trasferimento dei pazienti dagli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) a strutture più piccole a livello regionale, nonché l'ambiente terapeutico e la filosofia di cura messa in atto dal personale sanitario nelle nuove Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). Ciononostante, il CPT identifica una serie di questioni a cui le autorità italiane dovrebbero porre rimedio per assicurare la piena attuazione della filosofia di cura a cui si ispirano le REMS.

Innanzitutto, il CPT richiede informazioni aggiornate sulla chiusura di due OPG (Barcellona Pozzo di Gotto e Montelupo Fiorentino) rimasti operativi nonostante quanto disposto dalla l. 9/2012, e sul congedo e il trasferimento dei pazienti ad altre strutture psichiatriche. Il Comitato chiede anche informazioni sulle strategie in atto e sulle strutture esistenti volte a garantire il passaggio completo dalla logica carceraria degli OPG all'idea di riabilitazione e reintegrazione dei pazienti che è propria dei REMS. Ricevendo reclami da parte di alcuni pazienti delle REMS situate a Castiglione delle Stiviere che affermano di essere stati sottoposti a misure di reclusione, il CPT raccomanda all'amministrazione di queste strutture di esercitare una vigilanza continua e di ricordare ad intervalli regolari al personale che i pazienti devono essere trattati con rispetto e che qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti, sia essa verbale o fisica, è assolutamente inaccettabile e sarà trattata di conseguenza.

In relazione alle *condizioni di vita dei pazienti* in queste strutture, il CPT raccomanda che anche nell'OPG di Montelupo Fiorentino queste dovrebbero essere il più possibile vicine a quelle attuate nelle REMS. In alcune REMS, il CPT raccomanda di rimediare alla mancanza di una stanza equipaggiata per ospitare pazienti con disabilità fisiche; in altre, di riconsiderare la politica di chiudere a chiave le stanze dei pazienti durante la notte, limitando questa pratica a casi identificati attraverso appropriate valutazioni del rischio; per altre REMS, allo stesso tempo, la raccomandazione del CPT è quella di riconsiderare la pratica di impedire ai pazienti nelle diverse strutture di avere accesso alla propria stanza per alcune parti del giorno; in via più generale, il CPT raccomanda che si adottino delle misure per fornire a tutti i pazienti un posto in stanza singola o doppia, o comunque per garantire che le stanze non ospitino più di quattro pazienti.

Con riferimento alle *cure fornite*, il CPT richiede informazioni sulle difficoltà segnalate nell'OPG di Montelupo Fiorentino di accedere a consultazioni con uno psicologo e sulla mancanza di attività che prevedano l'esercizio fisico. Inoltre, il Comitato invita le autorità italiane a far pervenire le loro osservazioni in merito a una serie di criticità identificate in alcune delle REMS visitate e riguardanti l'integrazione con i sistemi sanitari locali e regionali, l'applicazione coerente della filosofia di cura propria di questo tipo di strutture, la ristrutturazione degli ambienti per garantire un adeguato livello di cura, incluso il rapporto con il personale sanitario e l'accesso alle attività, e la presenza di mediatori culturali.

In relazione agli *strumenti di contenzione*, il CPT incoraggia le iniziative per evitare l'uso della contenzione meccanica e chiede di essere informato circa gli sviluppi in merito, inclusi i risultati del processo di monitoraggio intra-

preso. Il Comitato, inoltre, considera che il ricorso a forme di isolamento e di contenzione, per quanto comprensibili in alcuni casi, deve essere gestito attraverso una procedura scritta e tutte le istanze devono essere riportate in un registro dedicato. Il CPT sottolinea che il ricorso a questi strumenti per punire i pazienti è totalmente inaccettabile e potrebbe essere considerato una forma di maltrattamento. È quindi necessario porre immediatamente termine ad ogni pratica di questo tipo. Altre raccomandazioni del CPT su questi aspetti riguardano casi specifici osservati dal CPT durante la visita, come ad esempio, la necessità di smettere di usare farmaci psicotropi per gestire i rischi di fuga di un paziente. In generale, il CPT raccomanda che le autorità italiane adottino le misure necessarie per garantire che l'isolamento e altre modalità di contenzione siano attuate conformemente a una serie di principi e standard indicati dal Comitato stesso: farvi ricorso solamente come ultima risorsa e se espressamente ordinato da un medico o sottoposto a un medico per approvazione; la contenzione deve essere sempre della più breve durata possibile; deve sempre esistere una forma continua di monitoraggio da parte del personale amministrativo, ecc. Questi principi devono essere riportati in un protocollo valido in tutti gli istituti psichiatrici nei quali si fa ricorso alla contenzione, e debitamente attuati. Se necessario, anche la legislazione in materia dovrebbe essere adattata. Questo processo di revisione delle politiche e delle norme relative alla contenzione dovrebbe essere accompagnato da occasioni periodiche di formazione e aggiornamento nei confronti di tutto il personale interessato (medici, infermieri, inservienti, ecc.).

Con riferimento alle *forme di tutela*, il CPT sottolinea che le decisioni e le revisioni delle decisioni riguardo alla sistemazione dei pazienti devono essere adottate sulla base di valutazioni che coinvolgono esperti psichiatri indipendenti, non coinvolti nella cura del paziente. Inoltre, il Comitato raccomanda alle autorità italiane di predisporre una cornice legislativa chiara per il trattamento obbligatorio dei pazienti, i quali dovrebbero essere in grado di fare ricorso ad un tribunale competente contro una decisione di trattamento obbligatorio ed essere informati per iscritto di questo diritto.

Uno sviluppo importante in relazione ai *servizi psichiatrici forensi* riguarda la già ricordata istituzione del Garante nazionale che, occupandosi di tutte le forme di privazione della libertà, ha mandato anche con riferimento alle REMS. Avendo quest'ultimo indicato la volontà di visitare tali strutture non appena disporrà del personale necessario, il CPT incoraggia le autorità italiane a fornire le risorse necessarie per garantire la piena realizzazione del mandato del nuovo organismo di garanzia.

IL CPT raccomanda anche che sia resa disponibile in un'appropriata varietà di lingue straniere una brochure informativa che presenti la routine della struttura psichiatrica, i diritti dei pazienti relativi all'assistenza legale, revisione della destinazione, consenso al trattamento e procedure di reclamo, e che questa brochure sia consegnata a tutti i pazienti al momento della loro ammissione nella struttura e alle loro famiglie. I pazienti che non sono in grado di comprendere i contenuti di questa brochure dovrebbero ricevere un'assistenza appropriata. Inoltre, tutti i pazienti dovrebbero avere accesso ad un ufficio di supporto per spiegare i diritti dei pazienti e aiutare gli stessi a farvi ricorso.

Con riferimento alle *misure per garantire la sicurezza delle strutture*, il CPT raccomanda che non sia impiegato personale armato all'interno delle REMS, specialmente in luoghi a contatto con i pazienti. Inoltre, riscontrando che nella maggior parte dei luoghi visitati il personale di sicurezza non possiede una formazione specifica per la gestione di pazienti psichiatrici, il Comitato raccomanda di rivedere le procedure per la selezione del personale di sicurezza impiegato presso le REMS visitate e per la loro formazione. Dovrebbero essere inoltre adottati regolamenti dettagliati riguardo i doveri del personale di sicurezza che lavora nelle strutture psichiatriche.

Infine, in relazione al tema della *psichiatria generale degli adulti* e, nello specifico, delle procedure di collocamento obbligatorio di natura civile, il CPT non nota miglioramenti rispetto alla precedente visita (v. *Annuario 2014*, pp. 159-166). Invita, quindi, le autorità italiane ad assicurare che all'inizio del trattamento sanitario obbligatorio e nel suo prosieguo le decisioni formali siano sempre effettuate sulla base del parere di almeno un medico psichiatra. Altri criteri da tenere in conto in queste situazioni sono che i medici preparino certificati dettagliati; che, per quanto possibile, non sia necessario la validazione dell'ammissione al trattamento da parte dello psichiatra curante, e che i pazienti siano di norma ascoltati di persona dal giudice tutelare, possibilmente in un ambiente ospedaliero.

2.5. Comitato europeo dei diritti sociali

Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa è stato istituito ai sensi dell'art. 25 della Carta sociale europea del 1961 allo scopo di determinare se la normativa e la pratica degli Stati parte siano conformi alle disposizioni della Carta sociale europea, dei suoi Protocolli e della Carta sociale europea (riveduta) (ESC-R). Attualmente il Comitato è composto da 15 esperti indipendenti eletti dal Comitato dei Ministri per un periodo di sei anni rinnovabili una sola volta. L'esperto italiano Giuseppe Palmisano è stato rinnovato per il periodo 2016-2022 e attualmente riveste le funzioni di Presidente di questo Comitato.

L'Italia ha ratificato la Carta sociale europea nel 1965 e la Carta sociale europea (riveduta) nel 1999, accettando 97 dei suoi 98 paragrafi numerati. L'unica disposizione non accettata riguarda l'art. 25 ESC-R, che tutela il diritto dei lavoratori alla protezione dei loro crediti in caso d'insolvenza del datore di lavoro. Il CM ha deciso nel 2002 che gli Stati devono informare ogni cinque anni il Comitato europeo dei diritti sociali anche sullo stato dei diritti protetti dalle disposizioni non accettate. La più recente comunicazione dell'Italia su questo aspetto risale al 2014 (v. *Annuario 2016*, p. 142); il prossimo dialogo tra Italia e Comitato sull'art. 25 ESC-R è previsto nel 2019.

Con riferimento all'analisi delle disposizioni accettate, tra il 1967 e il 2016 il Governo italiano ha presentato 20 rapporti annuali sull'applicazione della Carta del 1961 e 16 sull'applicazione della Carta riveduta, sulla base dei quali il Comitato ha adottato annualmente le proprie conclusioni circa lo stato di protezione dei diritti sociali nel Paese. Le più recenti *conclusioni* sull'Italia sono state pubblicate nel gennaio del 2018. Il documento fa riferimento al sedicesimo rapporto, la cui presentazione è avvenuta il 7 marzo 2017 e riguarda le disposizioni relative al gruppo tematico n. 2: «Salute, sicurezza sociale

e protezione sociale» (articoli 3, 11, 12, 13, 14, 23, 30 ESC-R) nel periodo di riferimento 1 gennaio 2012 - 31 dicembre 2015. Il rapporto presentato dal Governo italiano contiene le informazioni richieste dal Comitato nell'ambito delle *Conclusioni 2015* sul gruppo tematico n. 4: «Bambini, famiglie e migranti» (articoli 7, 8, 16, 17, 19, 27 e 31 ESC-R) relative a quelle conclusioni di non conformità dovute alla persistente mancanza delle informazioni richieste nei rapporti precedenti (v. *Annuario 2016*, pp. 152-156).

Nel complesso, le *Conclusioni 2017* fanno riferimento alla situazione italiana in relazione a 19 tra articoli e paragrafi numerati della Carta riveduta. In esse il Comitato riscontra 7 situazioni di conformità, spesso sottolineando che tali valutazioni sono effettuate in attesa di informazioni aggiuntive sulle questioni considerate, e 6 situazioni di non conformità. Per altre 6 situazioni il Comitato decide di rinviare la questione, in attesa di ricevere, nel prossimo rapporto annuale sul medesimo gruppo tematico di articoli, informazioni più dettagliate da parte delle autorità italiane.

Schema per paragrafo delle Conclusioni 2017 sull'Italia

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 3 ESC-R (Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro)		para. 4 (servizi sanitari per i lavoratori)	para. 1 (salute e sicurezza e ambiente di lavoro) para. 2 (regolamenti di sicurezza e di igiene) para. 3 (attuazione dei regolamenti di sicurezza e di igiene)
Art. 11 ESC-R (Diritto alla protezione della salute)	para. 1 (eliminazione delle cause di una salute deficitaria) para. 2 (consultori e servizi di istruzione) para. 3 (prevenzione di malattie e infortuni)		
Art. 12 ESC-R (Diritto alla sicurezza sociale)	para. 2 (mantenimento del regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente o almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale)	para. 3 (sviluppo del regime di sicurezza sociale) para. 4 (sicurezza sociale per le persone che si spostano tra diversi Paesi)	para. 1 (esistenza di un regime di sicurezza sociale)

segue

Articolo ESC-R	Conclusioni di conformità	Conclusioni di non conformità	Richiesta di informazioni
Art. 13 ESC-R (Diritto all'assistenza sociale e medica)	para. 3 (prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno) para. 4 (assistenza di emergenza specifica per i non residenti)	para. 1 (assistenza adeguata per ogni persona bisognosa)	para. 2 (non-discriminazione nell'esercizio dei diritti sociali e politici)
Art. 14 ESC-R (Diritto ad usufruire di servizi sociali)	para. 2 (partecipazione pubblica nella creazione e nel mantenimento di servizi sociali)		para. 1 (incentivare o organizzare servizi)
Art. 23 ESC-R (Diritto delle persone anziane ad una protezione sociale)		Intero articolo	
Art. 30 ESC-R (Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale)		Intero articolo	

Con riferimento all'art. 3 ESC-R (Diritto alla sicurezza e all'igiene sul lavoro), il Comitato rimanda le sue conclusioni in attesa di informazioni aggiuntive su tre dei quattro paragrafi numerati che lo compongono. In relazione al para. 1 (salute e sicurezza e ambiente di lavoro), il Comitato domanda maggiori informazioni sull'attuazione del Piano nazionale della prevenzione (2014-2018). Inoltre, il Comitato chiede conferma del fatto che tutti i datori di lavoro debbano intraprendere una valutazione del rischio indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, e richiede informazioni sulla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro (art. 6 del d.lgs 81/2008) e sul ruolo di questa in relazione alla valutazione dei rischi. In relazione al para. 2 (regolamenti di sicurezza e di igiene), il Comitato domanda se i regolamenti esistenti comprendono lo stress da lavoro-correlato, le aggressioni e la violenza sul posto di lavoro, specialmente nei confronti di lavoratori atipici. Altre informazioni richieste dal Comitato riguardano le misure per l'eliminazione dell'amianto e per la protezione minima dei lavoratori dalle radiazioni, le misure per garantire la sicurezza e l'igiene relativamente ai lavoratori domestici e le modalità di consultazione dei rispettivi organismi per la sicurezza e l'igiene dei lavoratori temporanei, interinali e di quelli con un contratto a tempo determinato. In relazione al para. 3 (attuazione dei regolamenti di sicurezza e di igiene), le informazioni richieste riguardano il modo in cui è concepita in Italia la malattia professionale, i meccanismi per il riconoscimento, l'esame e la revisione di queste malattie, le malattie più frequenti registrate durante il periodo in esame e le misure preventive adottate o previste. Il Comitato richiede inoltre di fornire ulteriori informazioni sull'attività dell'ispettorato del lavoro e sulle misure adot-

tate per garantire la salute e l'igiene dei lavoratori domestici. Con riferimento al para. 4 (servizi sanitari per i lavoratori), il Comitato conclude che la situazione in Italia non è conforme con la disposizione in esame perché non è dimostrato che esista una strategia volta a fornire gradualmente l'accesso a tali servizi da parte di tutti i lavoratori in tutti i settori.

In relazione all'art. 11 ESC-R (Diritto alla protezione della salute), il Comitato conclude che, in attesa di una serie di informazioni aggiuntive, ritiene la situazione italiana conforme a tutti e tre i paragrafi numerati che compongono questo articolo. In relazione al para. 1 (eliminazione delle cause di una salute deficitaria), le informazioni addizionali richieste riguardano, tra gli altri aspetti, le principali cause di morte e le misure adottate per prevenirle; il tasso di mortalità materna in tutte le regioni d'Italia; la disponibilità di servizi e cure per le malattie mentali e la loro prevenzione; la disponibilità di cure e di servizi dentali. Con riferimento al para. 2 (consultori e servizi di istruzione), il Comitato richiede all'Italia di rendere noto se l'educazione sanitaria e sulla salute riproduttiva sono inserite nei curricula scolastici. In relazione al para. 3 (prevenzione di malattie e infortuni) le informazioni richieste dal Comitato riguardano l'attuazione delle misure adottate dall'Italia in materia di inquinamento ambientale; la presentazione di dati aggiornati circa i livelli di inquinamento e le relative tendenze; i casi di contaminazione dell'acqua potabile e di avvelenamento del cibo durante il periodo di riferimento, e la gestione dei rifiuti. Domanda, inoltre, ulteriori informazioni sull'impatto e sui risultati delle misure adottate per contrastare il fumo, l'alcolismo (in particolare il fenomeno del *binge drinking*) e la dipendenza dalle droghe, nonché dati aggiornati sul consumo di sostanze stupefacenti. Altre informazioni richieste relative a questa disposizione riguardano le misure per la prevenzione degli infortuni soprattutto in ambito domestico.

Per quanto riguarda l'art. 12 ESC-R (Diritto alla sicurezza sociale), il Comitato decide di rinviare la propria valutazione in relazione al para. 1 (esistenza di un regime di sicurezza sociale). Le informazioni richieste dal Comitato in relazione a questo paragrafo riguardano il tasso di copertura assicurativa, anche per via privata, allo scopo di consentire una valutazione complessiva della copertura personale totale, e il numero di persone assicurate in relazione alla popolazione attiva per ciascun settore della sicurezza sociale. Domanda, inoltre, se la pensione di anzianità continua a coprire i rami della invalidità e dei reduci e, in caso di risposta negativa, per quale motivo. Con riferimento all'indennità di malattia, il Comitato chiede alle autorità di specificare se tale indennità è calcolata sulla base dei giorni di lavoro che l'impiegato ha lavorato o su ogni giorno della settimana successivo ai tre giorni iniziali di non eleggibilità. Chiede anche di rendere nota la proporzione del personale che risulta idonea solamente per le tariffe minime giornaliere salariali e quali categorie di dipendenti potrebbero essere retribuite secondo queste tariffe. Il Comitato domanda alle autorità italiane di spiegare se l'indennità di malattia può essere combinata con altre indennità aggiuntive. Inoltre, notando che tra le circostanze di sospensione dell'indennità di disoccupazione è presente il rifiuto di accettare una «pertinente offerta di impiego», il Comitato chiede chiarimenti circa il significato effettivo di questa espressione. Su questa materia, il Comitato invita a fornire anche informazioni chiare ed esaustive circa le

diverse indennità che possono essere applicate a persone disoccupate durante il periodo di riferimento. In relazione alla questione delle indennità per disabilità, il Comitato richiede informazioni sulla stima dell'importo da corrispondere a individui con, rispettivamente, il 66% e il 100% di invalidità e i contributi minimi registrati. Infine il Comitato richiede informazioni sulle indennità derivate da incidenti e malattie professionali, di cui il rapporto dell'Italia non fa menzione. In relazione al para. 2 (mantenimento del regime di sicurezza sociale ad un livello soddisfacente o almeno uguale a quello richiesto per la ratifica del Codice europeo di sicurezza sociale), il Comitato ritiene la situazione italiana conforme alla disposizione della Carta. Con riferimento al para. 3 (sviluppo del regime di sicurezza sociale) il Comitato conclude che l'Italia presenta una situazione di non conformità in quanto non è stato dimostrato che sono state adottate misure per elevare il regime di sicurezza sociale ad un livello superiore. Una conclusione negativa è adottata anche in relazione al para. 4 di questo articolo (sicurezza sociale per le persone che si spostano tra diversi Paesi). In questo caso la situazione di non conformità è dovuta al fatto che non è garantita l'eguaglianza di trattamento in relazione all'accesso alle indennità familiari per i cittadini di tutti gli Stati parte, e che la durata del periodo di residenza richiesta per essere titolari di assegni sociali per i cittadini stranieri che non sono protetti dai regolamenti UE o da accordi in vigore con l'Italia (10 anni) è eccessiva.

In relazione all'art. 13 ESC-R (Diritto all'assistenza sociale e medica), il Comitato conferma la precedente conclusione di non conformità in relazione al para. 1 (assistenza adeguata per ogni persona bisognosa), perché il livello di assistenza sociale non è adeguato (v. *Annuario 2014*, pp. 170-171). Con riferimento al para. 2 (non-discriminazione nell'esercizio dei diritti sociali e politici), il Comitato rinvia le proprie conclusioni. Chiede alle autorità italiane se le disposizioni che sanciscono il principio di eguaglianza e che proibiscono la discriminazione nell'esercizio dei diritti politici e sociali sono interpretati nella prassi in modo da prevenire la discriminazione sulla base della ricezione dell'assistenza sociale o medica. Il Comitato aggiunge che se queste informazioni non saranno fornite nel prossimo rapporto, non ci saranno le basi per concludere che la situazione in Italia è conforme alla disposizione della Carta. In relazione al para. 3 (prevenire, eliminare o alleviare lo stato di bisogno), in attesa di informazioni più approfondite sulle modalità secondo cui i requisiti di questa disposizione sono soddisfatti nella normativa e nella pratica, il Comitato ritiene che la situazione in Italia sia conforme con la Carta. Una situazione di conformità è riscontrata anche in relazione al para. 4 di questo articolo (assistenza di emergenza specifica per i non residenti).

In relazione all'art. 14 ESC-R (Diritto ad usufruire di servizi sociali) il Comitato aggiorna le proprie conclusioni con riferimento al para. 1 (incentivare o organizzare servizi) nell'attesa di ricevere maggiori informazioni, già richieste in occasione delle precedenti conclusioni su questo articolo (v. *Annuario 2014*, pp. 170-172). Queste informazioni riguardano, innanzitutto, le misure adottate o pianificate dalle autorità italiane per garantire che gli utenti dei servizi sociali nelle diverse regioni italiane non rischiano trattamenti ineguali. In assenza di tali informazioni nel prossimo rapporto, si dovrà concludere che la situazione in Italia non è conforme alla disposizione in esame. Altre infor-

mazioni necessarie al Comitato per compiere questa valutazione riguardano il numero totale di persone impiegate nei servizi sociali e la loro qualificazione, sia nel settore pubblico, sia nel settore privato. In relazione al para. 2 (partecipazione pubblica nella creazione e nel mantenimento di servizi sociali), il Comitato identifica una situazione di conformità, ma richiede informazioni circa l'impatto dell'introduzione del Sistema informativo sulle organizzazioni no profit (SIONP) sulla qualità dei servizi sociali forniti.

Con riferimento all'art. 23 ESC-R (Diritto delle persone anziane a una protezione sociale), il Comitato conclude che la situazione italiana non è conforme alla disposizione delle Carta poiché il livello delle pensioni di anzianità contributive e non contributive è manifestamente inadeguato.

Anche in relazione all'art. 30 ESC-R (Diritto alla protezione contro la povertà e l'emarginazione sociale) la situazione esaminata dal Comitato è considerata non conforme, sulla base del fatto che in Italia non esiste un approccio coordinato e complessivo adeguato di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.

Il diciassettesimo rapporto dell'Italia, atteso entro il 31 ottobre 2017, si concentra sui seguiti delle decisioni nel merito dei reclami collettivi in cui il Comitato ha riscontrato una violazione da parte del Paese.

Reclami collettivi

Per quanto concerne la procedura dei reclami collettivi istituita con il Protocollo del 1995, il 15 marzo 2017 sono state pubblicate le conclusioni del Comitato nel caso 104/2014. Il ricorso collettivo, presentato dall'Associazione sindacale «La Voce dei Giusti», sosteneva che la normativa italiana impedisse a docenti supplenti di terza fascia di avere libero accesso ai corsi di formazione specializzata per divenire insegnanti di supporto per alunni con disabilità, in violazione dell'art. 10 ESC-R (Diritto alla formazione professionale), letto da solo o in combinato disposto con la clausola generale di non discriminazione disposta all'art. E. Il Comitato, all'unanimità, conclude che vi è stata violazione delle disposizioni invocate, ravvisando una situazione di discriminazione indiretta a danno dei docenti supplenti di terza fascia i quali, pur essendo in una situazione comparabile ai docenti abilitati, non possono accedere alle medesime condizioni ai corsi di formazione professionale per ottenere la qualifica di insegnanti di sostegno.

Il Comitato ha adottato alcune decisioni circa l'ammissibilità di reclami collettivi presentati contro l'Italia nel corso degli anni precedenti. In particolare, sono stati dichiarati ammissibili il reclamo 140/2016 presentato dalla *Confederazione Generale Italiana del Lavoro* (CGIL), relativo alla presunta violazione dell'art. 5 (Diritti sindacali) e 6 (Diritto di negoziazione collettiva) ESC-R con riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza (decisione del 10 maggio 2017), e il reclamo 133/2016, presentato dall'associazione *University Women of Europe* (UWE) in materia di eguaglianza effettiva ed equa retribuzione tra uomo e donna (decisione del 4 luglio 2017). È stato invece dichiarato inammissibile il reclamo 122/2016 in ragione del fatto che il soggetto proponente, il *Movimento per la libertà della psicanalisi-associazione culturale italiana*, non rientrava in nessuna delle tre categorie di soggetti autorizzati a presentare reclami collettivi ai sensi del Protocollo del 1995.

Nel 2017, inoltre, sono stati presentati sette nuovi reclami collettivi contro l'Italia. Il primo (reclamo n. 143/2017), presentato dall'*Unione Generale Lavoratori - Federazione Nazionale Corpo forestale dello Stato e Sindacato autonomo polizia ambientale forestale*, riguarda la presunta violazione degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 5 (Diritti sindacali), 6 (Diritto di negoziazione collettiva), nonché delle lettere E (Non-discriminazione) e G (Restrizioni) della ESC-R. Secondo le organizzazioni sindacali proponenti, l'applicazione del d.lgs. 177/2016, nella misura in cui prevede l'assorbimento nell'Arma dei Carabinieri del Corpo Forestale dello Stato, e quindi l'assunzione di uno status di militare, priverebbe i membri di quest'ultimo di ogni tutela sindacale in violazione delle sopracitate disposizioni della Carta. Il 13 settembre 2017 il reclamo è stato dichiarato ammissibile.

I reclami 144/2017 e 146/2017, presentati rispettivamente dalla *Confederazione Generale Sindacale* e dall'*Associazione Professionale e Sindacale*, riguardano la presunta violazione degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un'equa retribuzione), 6 (Diritto di negoziazione collettiva), 24 (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) e E (Non-discriminazione) ESC-R. In base a quanto sostenuto dalle organizzazioni ricorrenti, la normativa italiana in materia di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, in particolare nel comparto scuola, autorizza impropriamente il rinnovo di tali contratti, compromettendo la possibilità per i lavoratori del settore di godere delle tutele sopramenzionate. Il reclamo 147/2017, presentato dall'*Unione Nazionale Dirigenti dello Stato*, solleva le medesime questioni dei precedenti, sebbene con riferimento ai lavoratori del comparto finanza. Il 12 settembre 2017, i tre ricorsi sono stati dichiarati ammissibili.

Il 12 luglio 2017 è stato registrato il reclamo 152/2017 presentato dall'*Unione sindacale di base – settore pubblico impiego*. Esso riguarda la presunta violazione da parte dell'Italia degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un'equa retribuzione), 6(4) (Diritto di intraprendere azioni collettive), 10 (Diritto alla formazione professionale) e E (Non-discriminazione) ESC-R in ragione della situazione dei lavoratori precari impiegati presso il Ministero della giustizia e, in particolare, rispetto al loro diritto alla carriera. Il 28 gennaio 2018 il reclamo è stato dichiarato ammissibile.

La medesima organizzazione sindacale, il 13 luglio 2017 ha presentato anche il reclamo 153/2017. Questo riguarda la presunta violazione degli articoli 1 (Diritto al lavoro), 4 (Diritto ad un'equa retribuzione), 5 (Diritti sindacali), 6(4) (Diritto di intraprendere azioni collettive), 24 (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) e E (Non-discriminazione) ESC-R con riferimento alla situazione dei lavoratori precari del settore pubblico della Sicilia, impiegati con contratti a termine per la copertura di posizioni vacanti. Anche in questo caso, il reclamo è stato dichiarato ammissibile con una decisione del Comitato adottata il 28 gennaio 2018.

Il settimo e ultimo reclamo (n. 158/2017) è stato presentato dalla *Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)*. Esso riguarda la presunta violazione dell'art. 24 ESC-R (Diritto ad una tutela in caso di licenziamento) in relazione alle disposizioni del d.lgs. 23/2015 in materia di protezione dei lavoratori del settore privato in caso di licenziamento illegittimo.

2.6. Commissario per i diritti umani

Il Commissario è un'istituzione indipendente creata in virtù della risoluzione del Comitato dei Ministri (99)50 del 7 maggio 1999. Nils Muižnieks (Lettonia) è l'attuale Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa (in carica dal 1° aprile 2012).

Le funzioni del Commissario includono la promozione dell'effettivo rispetto dei diritti umani, il sostegno ai 47 Stati membri nell'attuazione degli standard del CoE in materia e la promozione dell'educazione e della sensibilizzazione ai diritti umani. La sua principale attività è quella di condurre un dialogo permanente con i Governi degli Stati membri, anche compiendo visite nei rispettivi territori. Al termine della missione, il Commissario redige un rapporto che include sia un'analisi delle politiche in materia di diritti umani e della loro applicazione effettiva, sia raccomandazioni dettagliate per il loro miglioramento; tale rapporto viene pubblicato e diffuso. Inoltre, il Commissario conduce visite di *follow-up* per valutare i progressi compiuti nell'implementare le precedenti raccomandazioni; anche i rapporti di *follow-up* sono successivamente resi pubblici.

Nel 2017 il Commissario ha condotto visite e missioni in Bosnia-Erzegovina, Cipro, Croazia, Finlandia, Kosovo, Lettonia, Malta, Monaco, Liechtenstein, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Moldova, Slovenia, Svezia, Svizzera e Ucraina. Ha reso pubblici i rapporti relativi alle visite condotte (nel 2016 e nel 2017) nei seguenti Paesi: Bosnia-Erzegovina, Irlanda, Lituania, Slovenia, Svizzera.

Il Commissario ha condotto cinque visite in Italia. L'ultima risale al periodo 3-6 luglio 2012 ed è stata finalizzata a riesaminare una serie di questioni critiche con particolare riferimento all'eccessiva durata dei processi giudiziari e alla protezione dei diritti di rom, sinti, migranti e richiedenti asilo. Il conseguente rapporto è stato pubblicato il 18 settembre 2012 (CommDH (2012)26) (v. *Annuario 2013*, pp. 188-193). Sebbene l'ultima visita e l'ultimo rapporto risalgano ormai a cinque anni fa, il Commissario ha proseguito il dialogo con le autorità italiane attraverso l'invio di lettere (v., ad esempio, *Annuario 2017*, pp. 159-160). Tre lettere sono state predisposte nel corso del 2017.

Nella prima, indirizzata al Presidente del Senato Pietro Grasso il 16 maggio 2017, il Commissario esprime la propria preoccupazione sul disegno di legge concernente l'efficienza dei procedimenti giudiziari civili (d.d.l. S.2284), che prevede di trasferire le competenze della giustizia minorile dai tribunali e servizi giudiziari specializzati a quelli ordinari. Il Commissario ribadisce che i diritti dei bambini sono tutelati meglio in un sistema dove la giustizia è amministrata da professionisti specializzati e con competenze specifiche, come avviene attualmente in Italia. Avverte quindi il Presidente del Senato che il previsto trasferimento di competenze costituirebbe un passo nella direzione sbagliata, dal momento che potrebbe indebolire la capacità dei giudici e dei pubblici ministeri di dedicare un'attenzione adeguata ai bisogni dei minori d'età e compromettere la protezione dei loro diritti nel contesto dell'amministrazione della giustizia.

La seconda lettera è stata indirizzata, in data 21 giugno, ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato, ai Presidenti delle Commissioni giustizia di entrambi i rami del Parlamento e al Presidente della Commissione

Straordinaria del Senato per la protezione e promozione dei diritti umani. In essa, il Commissario richiede al Parlamento italiano di migliorare il disegno di legge volto a incorporare il reato di tortura nel codice penale italiano (d.d.l. AC 2168-B, divenuto l. 14 luglio 2017, n. 110, v. *Annuario 2017*, pp. XIX-XX). Se da un lato il Commissario accoglie positivamente l'introduzione di una normativa in materia di tortura nell'ordinamento italiano, dall'altro mostra preoccupazione circa la compatibilità di certi aspetti del disegno di legge in questione con gli standard internazionali in materia di diritti umani. Si riferisce in particolare alla fattispecie del delitto di tortura contenuta nel d.d.l., che potrebbe portare a non sanzionare alcune situazioni di tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti. Nella lettera il Commissario sottolinea, in particolare, la necessità di garantire che la capacità delle autorità di perseguire chi commette atti di questa natura e la possibilità per le vittime di essere risarcite non siano vanificate dalla prescrizione o da altre misure.

L'11 ottobre 2017 il Commissario ha pubblicato una terza lettera, indirizzata questa volta al Ministro degli interni, Marco Minniti. La lettera riguarda le operazioni marittime dell'Italia nelle acque territoriali della Libia finalizzate alla gestione dei flussi migratori. Il Commissario esprime apprezzamento per gli sforzi del Paese volti a salvare vite in mare aperto e a gestire i migranti che arrivano sulle sponde italiane. Il Commissario, tuttavia, sottolinea il dovere degli Stati di proteggere e salvaguardare i diritti umani dei migranti anche quando i flussi migratori pongono difficoltà aggiuntive. In particolare, dopo aver notato che consegnare i migranti alle autorità libiche potrebbe sottoporli ad un rischio reale di tortura o trattamenti o pene inumane o degradanti, il Commissario invita il Governo italiano a chiarire il tipo di aiuto che prevede di fornire alle autorità libiche nelle acque territoriali della Libia e le forme di tutela che sono state messe in atto per evitare tali rischi per le persone intercettate o soccorse da navi italiane in acque libiche. Il Commissario richiede anche informazioni concernenti le misure atte a garantire che le operazioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo, incluse quelle condotte da attori non-governativi, continuino ad essere effettuate in modo efficace e sicuro.

Nella lettera di risposta, inviata l'11 ottobre, il Ministro Minniti rassicura il Commissario che mai navi italiane o navi che collaborano con la Guardia costiera italiana hanno riportato in Libia migranti tratti in salvo, e che le attività di collaborazione tra l'autorità italiana e quella libica sono finalizzate a rafforzare, attraverso attività di formazione, le capacità operative autonome di quest'ultima, e non attività di respingimento. Dopo aver ribadito l'importanza che i diritti umani rivestono nella strategia del Governo italiano per la gestione della questione migratoria, la lettera del Ministro fa riferimento alla riunione del 15 settembre 2017 dell'apposito Comitato italo-libico per l'applicazione del protocollo di intesa, che ha visto la partecipazione di rappresentanti dell'UNHCR e dell'OIM. La riunione ha prodotto un piano d'azione volto al rispetto dei diritti umani nei centri libici ed ha mostrato apprezzamento per un programma, proposto dall'UNHCR, per la ricollocazione in Paesi terzi di migranti in condizioni di ricevere la protezione internazionale, nonché il rimpatrio volontario assistito di coloro che non possono beneficiare dello status di rifugiato.

Tra le altre attività portate avanti dal Commissario per i diritti umani nel corso del 2017

si segnala la pubblicazione online di diversi *Human Rights Comment*, brevi *post* in cui il Commissario analizza e commenta in modo sintetico aspetti rilevanti ed attuali relativi alla situazione dei diritti umani in Europa. Nell'anno in esame sono stati pubblicati 10 *comment* (9 nel 2015, 11 nel 2016). Tre di questi contengono riferimenti espliciti alla situazione dei diritti umani in Italia.

High time for investing in alternatives to migrant detention (31 gennaio 2017). Il Commissario sottolinea che l'uso di forme di detenzione per migranti in tutta Europa, siano esse finalizzate a impedire a richiedenti asilo e altri migranti di entrare nel Paese o a rimuoverli, costituisce da sempre una preoccupazione grave per il rispetto dei diritti umani. La detenzione costituisce, infatti, una grave interferenza sul diritto alla libertà dei migranti. Gli esperti hanno inoltre confermato gli effetti dannosi di questa pratica per la salute mentale dei migranti, specialmente dei minori. È quindi imperativo che gli Stati lavorino per l'abolizione della detenzione per i migranti, sebbene in diversi Paesi europei la tendenza stia andando esattamente nella direzione opposta. L'Italia viene menzionata in relazione alla programmata apertura di 16 nuovi centri di detenzione per migranti. A sostegno del suo *comment*, il Commissario richiama la sentenza della CtEDU sul caso *Khlaifia e altri c. Italia*, nella quale la Corte sottolinea che una misura così grave come la detenzione è giustificata solo se altre misure meno severe sono state prese in considerazione e ritenute insufficienti. Il caso in questione è richiamato anche quando il Commissario ribadisce la necessità di fornire alternative a qualsiasi forma di detenzione, indipendentemente dalla denominazione della struttura in cui la misura privativa della libertà è attuata.

Afrophobia: Europe should confront this legacy of colonialism and the slave trade (25 luglio 2017). In questo *comment*, il Commissario parte dalla constatazione delle numerose forme consolidate o emergenti di razzismo osservate nel corso delle sue visite nei confronti degli appartenenti a minoranze, soprattutto delle persone di discendenza africana, le quali subiscono razzismo e intolleranza in molti aspetti della loro quotidianità. Tra i casi di incitamento all'odio nei confronti dei neri in Italia vengono richiamati gli insulti rivolti da alcuni politici nei confronti dell'allora Ministro per l'integrazione Cécile Kyenge nel 2013 e il caso del giocatore Sulley Muntari, vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi della squadra avversaria il quale, anziché venire protetto, è stato espulso dall'arbitro dopo aver riportato tali comportamenti. Un altro aspetto che preoccupa il Commissario è la prassi discriminatoria di profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine che, con riferimento all'Italia, è stata individuata e riportata durante la visita in Italia del 2015 del Gruppo di esperti delle Nazioni Unite sulla popolazione di discendenza africana (v. *Annuario 2016*, p. 114).

The long march against homophobia and transphobia (31 agosto 2017). Il Commissario osserva che a fronte dell'accresciuta visibilità e dei successi sul fronte dell'eguaglianza delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI), si sono manifestati negli ultimi anni contraccolpi negativi: discriminazioni, intimidazioni e persecuzioni nei confronti delle persone appartenenti a questi gruppi. Nel ripercorrere esempi di questi comportamenti in numerosi Paesi europei, il Commissario nota che le persone transgender continuano a pagare un prezzo particolarmente alto. Secondo il progetto «Transgender Europe Murder Monitoring», più di 110 persone transgender sono state assassinate in Europa a partire dal 2009, e 30 di questi casi sono avvenuti in Italia. Secondo il Commissario, davanti a questi episodi e a molte altre vicende di intimidazione e discriminazione è necessaria un'azione urgente che parta dalla considerazione che le persone LGBTI non chiedono diritti speciali o aggiuntivi, ma gli stessi diritti umani di qualunque altra persona.

Infine, si segnala la pubblicazione da parte dell'Ufficio del Commissario di due *issue paper* (documenti finalizzati ad informare il pubblico, le autorità e le ONG che lavorano nel campo dei diritti umani, su questi temi): *Realising the right to family reunification of refugees in Europe* (giugno 2017) e *Women's Sexual Reproductive and Health Rights* (dicembre 2017).

2.7. Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza

La Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), istituita nel 1993, è un organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa specializzato nel contrasto a ogni forma di razzismo, xenofobia, antisemitismo e intolleranza, in un'ottica di protezione dei diritti umani. I membri dell'ECRI restano in carica per cinque anni. Essi sono designati per la loro autorità morale e la loro riconosciuta esperienza nel campo della lotta contro il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo e l'intolleranza e agiscono a titolo individuale e in maniera indipendente. All'interno della Commissione siede un membro e, in caso di espressa richiesta da parte di un Governo, un membro supplente per ciascun Paese del CoE. Per l'Italia, nel corso del 2017 l'esperto indipendente è stato Vitaliano Esposito. Costanza Hermanin è stata nominata nel 2017 come membro supplente. Un funzionario italiano, Stefano Valenti, è responsabile per le relazioni esterne presso il Segretariato della Commissione, parte della Direzione generale diritti umani e affari generali del Consiglio d'Europa.

Il mandato dell'ECRI riguarda tutte le misure idonee a combattere la violenza, la discriminazione e il pregiudizio nei confronti di persone (o gruppi di persone) sulla base di presupposti razziali, linguistici, religiosi, nazionali o etnici. La Commissione effettua un'analisi approfondita della situazione relativa al razzismo e all'intolleranza in ciascuno degli Stati membri del CoE e formula suggerimenti e proposte elaborando dei rapporti. La stesura del rapporto avviene sulla base dell'analisi di fonti documentarie, visite sul luogo e un dialogo riservato con le autorità nazionali e le organizzazioni di società civile. L'ECRI indirizza inoltre raccomandazioni di politica generale a tutti gli Stati membri e promuove la cooperazione con gli attori interessati, in particolare ONG, mass media e associazioni giovanili.

Nel corso del 2017, l'ECRI ha pubblicato i rapporti del quinto ciclo di monitoraggio relativi a Andorra, Danimarca, Lussemburgo, San Marino, Spagna, Svezia, Ucraina; il rapporto del secondo ciclo di monitoraggio relativo al Montenegro; quelli del terzo ciclo relativi a Bosnia-Erzegovina e Serbia. Inoltre, l'ECRI ha presentato le conclusioni relative alle raccomandazioni prioritarie indirizzate ai seguenti Paesi nell'ambito dei rapporti del quinto ciclo già pubblicati: Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, Norvegia, Repubblica Slovacca, Romania e Svizzera. Nel 2017 l'ECRI ha condotto visite, nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, in Croazia, Lettonia, Liechtenstein, Malta, Portogallo, Repubblica di Moldova, Slovenia.

L'ultimo rapporto sull'Italia preparato dall'ECRI è relativo al quinto ciclo di monitoraggio. Il rapporto, adottato il 18 marzo 2016 e reso pubblico il 7 giugno 2016 (CRI(2016)19), ha fatto seguito alla visita condotta da una delegazione dell'ECRI in Italia tra il 13 e 18 settembre 2015 ed è stato discusso nell'*Annuario 2017* (pp. 162-166). Il prossimo rapporto riguarderà l'implementazione delle raccomandazioni prioritarie indirizzate all'Italia nell'ambito

del quinto ciclo: fornire a tutti gli allievi e gli studenti le informazioni, la protezione e il sostegno ad essi necessari per vivere in armonia con il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere; e garantire la piena indipendenza e autonomia all'UNAR e estenderne le competenze a tutti i possibili campi in cui può avvenire la discriminazione.

2.8. Comitato consultivo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali

Il Comitato è un organismo di monitoraggio istituito ai sensi dell'art. 26 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d'Europa. È composto da 18 esperti indipendenti con competenza riconosciuta nel campo della protezione delle minoranze nazionali che siedono nel Comitato nella propria capacità individuale per un periodo di quattro anni. Nel corso del 2017 non ci sono stati esperti italiani all'interno del Comitato consultivo.

La funzione del Comitato consultivo è quella di assistere il CM nel valutare l'implementazione della Convenzione-quadro da parte degli Stati che la hanno ratificata, attraverso l'analisi di rapporti periodici presentati dagli Stati. Tale valutazione viene espressa in un *parere* dettagliato che serve come base per la preparazione della risoluzione conclusiva del Comitato dei Ministri sul Paese interessato. Incontri di *follow-up* sono generalmente organizzati dal Comitato consultivo allo scopo di mettere assieme tutti gli attori – governativi e non-governativi – interessati all'implementazione della Convenzione e a mettere in pratica i risultati della procedura di monitoraggio.

Nel corso del 2017, nell'ambito dei rispettivi cicli di monitoraggio, il Comitato consultivo della Convenzione-quadro ha condotto visite nei seguenti Paesi: Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, Lettonia, Romania, Slovenia, Svezia; ha adottato, ma non ancora pubblicato, in virtù del principio di riservatezza, i *pareri* su Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Slovenia, Romania e Ucraina, mentre ha reso pubblici i *pareri* sulla situazione delle minoranze nazionali in Armenia, Austria, ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Malta, Norvegia, Regno Unito, Repubblica di Moldova e Svezia.

Il parere del Comitato consultivo sull'Italia relativo al quarto ciclo di monitoraggio della Convenzione-quadro, basato anche sulla visita condotta in Italia tra il 29 giugno e il 3 luglio 2015, è stato adottato in data 19 novembre 2015 (ACFC/OP/IV(2015)006) e pubblicato il 12 luglio 2016 assieme ai commenti forniti dal Governo italiano sulle osservazioni del Comitato consultivo (v. *Annuario 2017*, pp. 167-169). La risoluzione del Comitato dei Ministri di conclusione di questo ciclo di monitoraggio è stata adottata il 5 luglio 2017 (CM/ResCMN(2017)4 v., in questa Parte, 2.2).

2.9. Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto

La Commissione, conosciuta come *Venice Commission*, è l'organismo consultivo del Consiglio d'Europa sulle questioni costituzionali, istituita nel 1990 e sostenuta finanziariamente anche dalla Regione del Veneto.

Essa è composta di esperti indipendenti con grande esperienza nell'ambito delle istituzio-

ni democratiche o di alto livello scientifico in campo giuridico e politologico. I membri sono nominati per quattro anni dai Paesi partecipanti che, oltre ai 47 Stati membri del CoE, includono Algeria, Brasile, Cile, Corea del Sud, Israele, Kazakistan, Kirgizistan, Marocco, Messico, Perù, Stati Uniti e Tunisia. La Bielorussia figura come membro associato, mentre Argentina, Canada, Giappone, Santa Sede e Uruguay partecipano ai lavori della Commissione in qualità di osservatori. Una forma speciale di associazione consente la partecipazione dell'Unione Europea, del Sudafrica, dell'Autorità nazionale palestinese e della Associazione delle Corti Costituzionali che condividono l'uso della lingua francese.

Dal 2009 il Presidente della *Venice Commission* è Gianni Buquicchio. Partecipano all'attività della Commissione, come membri supplenti, due esperti italiani: Marta Cartabia e Cesare Pinelli.

Tra le sue attività, la Commissione produce studi e pareri su temi oggetto della sua competenza, anche su richiesta di altri organismi come l'Assemblea parlamentare del CoE, e promuove seminari di approfondimento. Nel corso del 2017, la *Venice Commission* ha adottato 27 pareri con riferimento all'adozione di leggi o disegni di legge in materie di rilevanza costituzionale nei seguenti Paesi: Armenia (3 pareri), ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Georgia, Kazakistan (2), Polonia (2), Repubblica di Moldova (7), Repubblica Slovacca, Romania, Turchia (2), Ucraina (3), Ungheria (3), Venezuela.

Nel corso del 2017 la Commissione di Venezia è stata invitata dalla CtEDU a presentare un intervento *amicus curiae* nel caso di *Berlusconi c. Italia* (no. 58428/13), sulla questione delle garanzie procedurali minime che uno Stato dovrebbe fornire nell'ambito di una misura di interdizione dai pubblici uffici. L'intervento, che si rifà alla precedente riflessione della Corte e della stessa Commissione in materia, è stata adottato dalla *Venice Commission* il 7 ottobre 2017 (CDL-AD(2017)025).

Secondo la Commissione, la giurisprudenza della CtEDU ha stabilito che gli Stati possono lasciare alle corti il compito di determinare quando una misura che limita i diritti di voto dei detenuti condannati è proporzionale, oppure prevedere per legge in quali circostanze una tale limitazione dovrebbe essere applicata. In quest'ultimo caso, spetterà al legislatore stesso bilanciare gli interessi in competizione al fine di evitare qualsiasi restrizione generalizzata, automatica e indiscriminata. Questa possibilità di legiferare si applica anche nel caso di una interdizione che invalida un mandato elettivo. La legge può fissare requisiti per la candidabilità all'elezione al Parlamento (e, a parere della Commissione, a maggior ragione criteri di interdizione che annullano l'esito di un'elezione già avvenuta), distinti e più rigorosi di quelli stabiliti per l'esercizio del voto. Secondo la Commissione, l'interdizione legale deve tenere conto di fattori quali la gravità e la natura del reato commesso e il comportamento dell'autore del reato. L'interdizione dalle cariche politiche elettive dovrebbe quindi operare solo in relazione a determinati tipi di reati o in presenza di condanne particolarmente gravi. Appare anche opportuno che la legge adegui la durata della misura alla gravità della sanzione penale, ovvero alla gravità del reato. Secondo una ricerca comparativa sulla legislazione in materia di interdizione dai pubblici uffici che la *Venice Commission* ha condotto su 62 Stati e messo a disposizione della Corte (CDL-REF (2017) 041), negli Stati in cui l'interdizione non opera automaticamente, ma richiede una decisione esecutiva da parte del Parlamento, la decisione di quest'ultimo non

costituisce interferenza sul diritto di candidarsi e di essere eletto. Per questo motivo, in questo tipo di procedure si applicano solo le garanzie procedurali essenziali, in particolare il diritto del parlamentare di far valere le proprie ragioni, comparando dinanzi al Parlamento in persona e assistito da un legale, il diritto ad un'udienza pubblica e a una decisione altrettanto pubblica. La possibilità di impugnare la decisione del Parlamento davanti alla Corte costituzionale è ipotizzabile nei Paesi che prevedono l'accesso diretto alla Corte costituzionale, ma non dovrebbe essere considerata una garanzia necessaria in Paesi, come l'Italia, in cui l'accesso alla Corte costituzionale è riservato alle corti e a organi istituzionali.

2.10. Gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani

Il Gruppo di esperti (GRETA) è stato istituito ai sensi dell'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani («Convenzione di Varsavia») e ha la funzione di monitorare l'applicazione degli obblighi contenuti nella Convenzione. Analoga funzione è attribuita al Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione presso il CM del CoE.

Il GRETA è composto di 15 esperti indipendenti con riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani, dell'assistenza e protezione delle vittime di tratta, o esperienza professionale nelle aree coperte dalla Convenzione. La procedura di monitoraggio è divisa in cicli di quattro anni ciascuno. Il GRETA avvia il dialogo con i Paesi che hanno ratificato la Convenzione attraverso la somministrazione di un questionario, integrato da eventuali richieste di informazioni. Se considerato necessario, il GRETA può richiedere ulteriori informazioni a organizzazioni di società civile oppure acquisirle direttamente attraverso visite nel Paese. La bozza di rapporto sul singolo Paese è inviata allo Stato per commenti. Una volta ricevuti i commenti dello Stato, il GRETA prepara un rapporto finale con le proprie conclusioni e lo invia al Paese interessato e al Comitato delle Parti presso il CM del CoE. Il Comitato delle Parti può adottare raccomandazioni sulla base di quanto contenuto nel documento del GRETA. Ciascun Paese nomina una *contact person* che coopera con il GRETA.

Nel corso 2017, il Gruppo di esperti ha pubblicato i rapporti di valutazione sullo stato di implementazione della Convenzione nei seguenti Stati Armenia, Belgio, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Francia, Grecia, Irlanda, Lettonia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo. Ha condotto visite di approfondimento in Azerbaigian, Estonia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia, Ucraina e Ungheria.

Il primo ciclo di valutazione sull'implementazione della Convenzione di Varsavia da parte dell'Italia si è concluso con la raccomandazione del Comitato delle Parti (CP(2014)16) adottata il 5 dicembre 2014, che ha confermato le raccomandazioni precedentemente avanzate dal Gruppo di esperti (GRETA(2014)18, v. *Annuario 2015*, pp. 163-167). Il 30 gennaio 2017, il GRETA ha pubblicato il rapporto relativo ad una visita urgente condotta in Italia da una delegazione tra il 21 e il 23 settembre 2016, per affrontare la questione del rimpatrio verso la Nigeria, nell'ambito di operazioni congiunte organizzate e coordinate dall'Agenzia europea FRONTEX, di possibili vittime di tratta (v. *Annuario 2017*, pp. 171-173).

Il secondo ciclo di monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Varsavia in Italia è cominciato con la risposta al questionario presentata dalle autorità italiane il 30 ottobre 2017 e resa pubblica dal GRETA il 27 novembre 2017 (GRETA/2017/33). La successiva visita nel Paese è prevista tra gennaio e giugno 2018.

2.11. Gruppo di Stati contro la corruzione

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito nel 1999 allo scopo di monitorare il rispetto da parte dei Paesi membri del CoE degli standard e delle norme anti-corruzione elaborate dallo stesso Consiglio. Tali standard sono contenuti negli strumenti giuridici adottati dal Consiglio d'Europa in materia di lotta alla corruzione – la Convenzione penale sulla corruzione e il suo Protocollo addizionale e la Convenzione civile sulla corruzione – nonché in raccomandazioni e risoluzioni adottate dal Comitato dei Ministri (in particolare la risoluzione (97)24 sui 20 principi guida per la lotta contro la corruzione).

Il Gruppo conta 49 Stati (i 47 Paesi membri del CoE, Bielorussia e Stati Uniti). L'obiettivo principale del GRECO è migliorare la capacità degli Stati parti di lottare contro la corruzione avvalendosi di un processo dinamico di valutazione reciproca e di «pressione tra pari». Il GRECO contribuisce infatti ad identificare le lacune nelle politiche nazionali di lotta contro la corruzione e incoraggia gli Stati ad adottare le riforme legislative e istituzionali necessarie. Il GRECO è inoltre un forum di condivisione di buone pratiche in materia di prevenzione e accertamento della corruzione. Il sistema di monitoraggio del GRECO si articola in cicli periodici e prevede sia una procedura di valutazione «orizzontale», che coinvolge tutti gli Stati parti e termina con l'elaborazione di raccomandazioni sulle riforme necessarie nel campo legislativo e istituzionale; sia una procedura «di conformità», il cui scopo è quello di valutare le misure adottate dai singoli Stati per dare attuazione alle raccomandazioni.

L'Italia è membro del GRECO dal 30 giugno 2007 ed è stata sottoposta a quattro cicli di monitoraggio. I primi due cicli sono stati effettuati congiuntamente e si sono conclusi nel 2013 con l'adozione da parte del GRECO di una relazione supplementare (v. *Annuario 2014*, p. 182). Il 23 giugno 2014, il GRECO ha adottato, sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal Governo, il rapporto di conformità (Greco RC-III (2014) 9E) relativo alle misure adottate dalle autorità italiane per attuare le 16 raccomandazioni ricevute nell'ambito del terzo ciclo di monitoraggio relativo a due temi: I) incriminazioni per corruzione e II) trasparenza del finanziamento ai partiti (v. *Annuario 2015*, pp. 168-169). Nel corso del 2016, il GRECO ha adottato due rapporti con riferimento all'Italia: il secondo rapporto di conformità relativo al terzo ciclo di monitoraggio, reso pubblico il 2 dicembre 2016, e il rapporto di valutazione del quarto ciclo di monitoraggio (GrecoEval4Rep(2016)2), adottato il 28 ottobre 2016 e reso pubblico nel gennaio del 2017 (v. *Annuario 2017*, pp. 174-176).

Il quinto ciclo di monitoraggio è stato lanciato dal GRECO il 20 marzo 2017, e si concentrerà sulla prevenzione della corruzione e la promozione dell'integrità nell'apparato centrale dei Governi e nelle forze dell'ordine. Al momento non è prevista una data per l'inizio del monitoraggio dell'azione italiana rispetto a questi temi.

2.12. Gruppo di esperti sull'azione contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica

Il Gruppo di esperti (GREVIO) è l'organismo responsabile per il monitoraggio dell'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica («Convenzione di Istanbul») da parte degli Stati che la hanno ratificata.

La funzione principale del GREVIO è di elaborare e rendere pubblici i rapporti di valutazione sulle misure legislative e di altra natura adottate dalle parti per dare attuazione alle disposizioni della Convenzione. Se necessario, in caso di violenze gravi e persistenti, il GREVIO può avviare una procedura speciale di indagine. Può adottare anche raccomandazioni generali sui temi e sui principi della Convenzione.

Il GREVIO è attualmente composto da 10 esperti (con l'aumentare del numero di ratifiche alla Convenzione di Istanbul potrà comprendere fino a 15 membri), con competenza multidisciplinare in materia di diritti umani, parità di genere, violenza contro le donne, violenza domestica, assistenza e protezione delle vittime. I primi membri sono stati eletti dal Comitato degli Stati parti della Convenzione il 4 maggio 2015. Tra questi figura l'esperta italiana Simona Lanzoni.

Nel corso del 2017, dopo aver ricevuto i rispettivi rapporti nazionali sullo stato di attuazione della Convenzioni di Istanbul, il GREVIO ha pubblicato i primi rapporti di valutazione nei seguenti Paesi: Albania, Austria, Danimarca, Principato di Monaco. Il processo di monitoraggio del Gruppo di esperti nei confronti dell'Italia comincerà nel febbraio 2018 con la somministrazione del primo questionario. La prima visita di valutazione del GREVIO nel Paese è prevista per febbraio 2019.

2.13. Comitato di Lanzarote

Il Comitato delle parti della Convenzione sulla protezione dei bambini dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale (o «Comitato di Lanzarote», dal nome della città nella quale è stato adottato questo strumento giuridico) è l'organismo istituito dal Consiglio d'Europa per monitorare l'attuazione di tale Convenzione.

Il Comitato è composto di rappresentanti degli Stati parte della Convenzione attuali e potenziali e ha la funzione di valutare la protezione dei bambini contro la violenza sessuale a livello nazionale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali in risposta a due questionari periodici (un questionario generale e un questionario tematico) e di altri fonti. Il membro italiano del Comitato è Tiziana Zannini, del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato ha anche la funzione di facilitare la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche per aumentare la capacità di prevenire e combattere l'abuso e la violenza sessuale nei confronti dei minori. In questo ambito, il Comitato organizza attività di *capacity-building* durante finalizzate allo scambio di informazioni e alla realizzazione di udienze su sfide specifiche sollevate dall'implementazione della Convenzione.

Nel corso del 2017, il Comitato ha adottato un rapporto speciale sulla protezione dei bambini colpiti dalla crisi dei rifugiati (3 aprile) e un parere interpretativo circa l'applicabilità della Convenzione di Lanzarote ai reati sessuali commessi nei confronti dei bambini e facilitati dall'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione (12 maggio).

3. Unione Europea

3.1. Parlamento europeo

Il Parlamento europeo, insieme con la Commissione e il Consiglio, svolge un ruolo di primo piano nella promozione e protezione dei diritti umani nel complessivo quadro di attività dell'UE.

Tra le Commissioni permanenti del PE rilevanti per il tema dei diritti umani, si segnala la Sottocommissione per i diritti umani (Presidente: Pier Antonio Panzeri; altro membro italiano: Ignazio Corrao) all'interno della Commissione per gli affari esteri (membri italiani: Goffredo Maria Bettini, Mario Borghезio, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Pier Antonio Panzeri).

Altre Commissioni rilevanti per il tema in esame sono la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (membri italiani: Caterina Chinnici, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Cécile Kashetu Kyenge, Barbara Matera, Alessandra Mussolini); la Commissione per gli affari costituzionali (Vicepresidente: Barbara Spinelli; altri membri italiani: Mercedes Bresso, Fabio Massimo Castaldo); la Commissione per gli affari giuridici (Vicepresidente: Laura Ferrara; altro membro italiano: Enrico Gasbarra); la Commissione occupazione e affari sociali (membri italiani: Laura Agea, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Elena Gentile); la Commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (membri italiani: Marco Affronte, Simona Bonafè, Alberto Cirio, Elisabetta Gardini, Giovanni La Via, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Damiano Zoffoli); la Commissione sviluppo (membri italiani: Ignazio Corrao, Elly Schlein); la Commissione diritti della donna e uguaglianza di genere (Vicepresidente: Barbara Matera; altri membri italiani: Daniela Aiuto, Pina Picierno) e la Commissione petizioni, di cui si dirà in seguito.

Nel 2017, il Premio Sacharov per la libertà di pensiero è stato assegnato all'opposizione democratica in Venezuela, in particolare all'Assemblea nazionale (Julio Borges) e a tutti i prigionieri politici figuranti nell'elenco del *Foro Penal Venezolano*, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos e Andrea González.

Tra gli atti del Parlamento europeo adottati nel 2017 contenenti specifici riferimenti all'Italia si ricorda la risoluzione del 13 settembre 2017 in materia di

mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per fornire assistenza all'Italia (P8_TA-PROV(2017)0335).

Commissione per le petizioni

Compito della Commissione è di esaminare le petizioni presentate dai cittadini (diritto sancito dalla CDFUE all'art. 44, nonché articoli 24 e 227 TFUE) adoperandosi per risolvere le eventuali violazioni dei diritti loro conferiti dal diritto dell'Unione. Membri italiani della Commissione sono Alberto Cirio, Andrea Cozzolino ed Eleonora Evi.

3.2. Commissione europea

La Commissione europea ha un ruolo centrale nello sviluppo e messa in opera delle politiche dell'Unione Europea in materia di diritti umani sia al suo interno, sia nei confronti dei Paesi terzi.

Tra i 28 Commissari che la compongono, assumono particolare rilevanza: Frans Timmermans, Primo Vicepresidente incaricato alla qualità della legislazione, relazioni interistituzionali, stato di diritto e Carta dei diritti fondamentali; Dimitris Avramopoulos, Commissario per la migrazione, affari interni e cittadinanza; Marianne Thyssen, Commissaria per occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori; Christos Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi; Věra Jourová, Commissaria per la giustizia, consumatori e parità di genere.

Risorsa finanziaria di primaria importanza per le attività dell'Unione Europea in materia di diritti umani è lo Strumento europeo per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (EIDHR) il quale, tra l'altro, sostiene le attività del Centro interuniversitario europeo per i diritti e la democratizzazione (EIUC) e del Master europeo in diritti umani e democratizzazione (E.MA).

Ulteriori dettagli sull'azione della Commissione sono riportati nella sezione dedicata alla normativa dell'UE nel 2017 (v. Parte I, 1.3.2).

Tra le azioni intraprese nel 2017 aventi una particolare connessione con l'Italia, si ricorda che il 4 luglio 2017 la Commissione ha presentato un Piano d'azione per sostenere l'Italia, ridurre la pressione lungo la rotta del Mediterraneo centrale e aumentare la solidarietà. Nell'ambito di tale Piano, la Commissione propone una serie di misure da adottare per accelerare gli interventi collettivi dell'Unione Europea lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Per quanto riguarda la Commissione, tali misure includono: incrementare le capacità delle autorità libiche; aumentare i finanziamenti per la gestione della migrazione in Italia; garantire una piena mobilitazione delle agenzie dell'UE; avviare e finanziare un nuovo sistema di reinsediamento, in particolare da Libia, Egitto, Niger, Etiopia e Sudan; collaborare con la Libia per rafforzare i controlli sulla frontiera meridionale; stipulare nuovi accordi di riammissione; intensificare la cooperazione con Niger e Mali; continuare a lavorare con l'OIM per accelerare i rimpatri volontari assistiti dalla Libia e dal Niger verso i paesi di origine; finanziarie il Fondo fiduciario UE-Africa. Per quanto riguarda gli Stati membri, questi dovrebbero: contribuire in modo più sostanziale al Fondo fiduciario UE-Africa; accelerare i ricollocamenti dall'Italia; contribuire al dialogo con la Tunisia, l'Egitto e l'Algeria; accelerare le discussioni sulla riforma del sistema di Dublino; mobilitare le risorse nazionali per il rimpatrio dei migranti irregolari

dall'Italia. L'Italia dovrebbe redigere un codice di condotta per le ONG che effettuano attività di ricerca e soccorso nel Mediterraneo; rispettare gli impegni assunti in materia di ricollocamento; attuare rapidamente la legge Minniti e accelerare i rimpatri.

Il 21 giugno 2017 la Commissione ha proposto di stanziare a favore dell'Italia 1,2 miliardi di euro dal Fondo di solidarietà dell'UE per fare fronte alle conseguenze dei quattro terremoti che hanno colpito la penisola in successione (24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017). Il 21 novembre 2017 la Commissione ha annunciato lo stanziamento di 28 milioni di euro dei fondi della politica di coesione a favore del rilancio dell'attività economica della Regione Umbria. Nell'agosto del 2017, infine, le regioni italiane colpite dal terremoto hanno accolto il primo contingente di volontari del Corpo europeo di solidarietà, iniziativa dell'Unione avviata nel dicembre del 2016.

3.3. Consiglio dell'Unione Europea

Al suo interno sono attivi i Gruppi di lavoro «Diritti umani» (COHOM), «Diritti fondamentali, diritti dei cittadini e libera circolazione delle persone» (FREMP), «Asilo» e «Diritto internazionale pubblico»; all'interno di quest'ultimo opera una formazione dedicata alla Corte penale internazionale.

Tra gli atti adottati nel 2017 contenenti specifici riferimenti all'Italia da segnalare la decisione 2017/1599 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per fornire assistenza all'Italia per facilitare la ricostruzione a seguito dei danni provocati dai terremoti che hanno colpito l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e l'Umbria il 24 agosto 2016.

3.4. Corte di giustizia dell'Unione Europea

Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona che ha attribuito valore vincolante alla Carta di Nizza, la Corte di giustizia svolge un ruolo sempre più centrale in materia di promozione dei diritti umani nella sfera dell'applicazione del diritto dell'UE.

Fanno attualmente parte della Corte Antonio Tizzano, in qualità di giudice e Vicepresidente, e Paolo Mengozzi, in qualità di avvocato generale.

Secondo i dati forniti dalla CGUE, nel 2017 l'Italia si posiziona al secondo posto per il numero di ricorsi pregiudiziali (art. 267 TFUE) introdotti di fronte alla Corte (57 su 533), preceduta solo dalla Germania. Dal 24 al 28 maggio una delegazione della CGUE ha visitato l'Italia, incontrando rappresentanti della Corte costituzionale, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio di Stato, della Corte di cassazione, nonché Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica.

Per una selezione della giurisprudenza della CGUE riguardante l'Italia nell'anno 2017, v. Parte IV, 3.

3.5. Servizio europeo per l'azione esterna

Il Servizio europeo per l'azione esterna assiste l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella conduzione della PESC/PESD e nell'assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'UE nella sua funzione sia di Presidente del Consiglio affari esteri sia di Vicepresidente della Commissione. Da novembre 2014 ricopre l'incarico di Alto Rappresentante Federica Mogherini.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2017.

3.6 Rappresentante Speciale per i diritti umani

Figura istituita dal Consiglio dell'UE con decisione 2012/440/PESC del 15 luglio 2012, il Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per i diritti umani ha il compito, tra gli altri, di rafforzare il dialogo con tutti gli attori coinvolti e rilevanti per la politica dell'UE sui diritti umani, tra cui naturalmente le organizzazioni internazionali, gli Stati ma anche le organizzazioni della società civile. Nominato il 1 settembre 2012, il primo a ricoprire tale incarico è il greco Stavros Lambrinidis. Il suo mandato è stato prorogato fino al 28 febbraio 2019.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2017.

3.7. Agenzia dei diritti fondamentali (FRA)

Organismo consultivo istituito nel 2007, la FRA è il principale strumento tecnico a disposizione dell'UE con il compito di supportare le istituzioni europee e nazionali nella promozione e nella tutela dei diritti umani. Dal 16 dicembre 2015 è direttore dell'Agenzia Michael O'Flaherty (Irlanda). Dal luglio 2015, siede nel Management Board della FRA per l'Italia Filippo di Robilant (dal 29 settembre 2017 in qualità di Vicepresidente). Quest'ultimo, nel maggio 2017, siede anche nell'Executive Board.

Il lavoro di ricerca della FRA si sviluppa principalmente attraverso la raccolta e l'analisi comparata di dati relativi alla situazione dei diritti fondamentali nei diversi Stati membri dell'UE, tra cui anche l'Italia. A tale riguardo, di seguito vengono illustrati in maniera sintetica alcuni dei rapporti elaborati dalla FRA nel corso del 2017, con alcune considerazioni relative agli elementi più significativi emersi in relazione all'Italia:

European legal and policy framework on immigration detention of children (giugno 2017). Secondo il rapporto, un numero significativo di bambini è detenuto nell'Unione Europea nelle more dello svolgimento delle procedure di asilo o di rimpatrio. Avendo come punto di riferimento i diritti del bambino alla protezione e alla cura enunciati nell'art. 24 CDFUE, il rapporto delinea le principali tutele previste nell'UE per prevenire detenzioni illegali e arbitrarie, allo scopo di assistere gli Stati membri nell'attuazione di politiche d'asilo e della migrazione in linea con gli standard in materia di diritti umani.

In Italia prevale la prassi di non privare della libertà i minori richiedenti asilo o minori coinvolti in procedure di rimpatrio. Allo stesso modo, famiglie con minori normalmente non vengono detenute, anche in ragione della mancanza di strutture adeguate. Per quanto riguarda la tutela dei legami familiari, il rapporto rileva come in Italia, la legge nazionale preveda che, ad esclusione di donne condannate per reati violenti, le madri i cui figli hanno un'età inferiore ai sei anni possono beneficiare della sospensione della pena ed accedere a forme alternative di detenzione. Il rapporto rileva che in Italia, a causa dell'indisponibilità di strutture per minori richiedenti asilo, la durata della permanenza nei centri di prima accoglienza si protrae considerevolmente, a discapito, tra gli altri, del diritto all'istruzione.

Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2006–2016 (novembre 2017). Il rapporto presenta in maniera sintetica i dati sugli incidenti di matrice anti-semita avvenuti nei Paesi membri dell'UE raccolti da fonti internazionali, governative e non-governative.

Per quanto concerne l'Italia, i dati su condotte criminali di matrice antisemita vengono raccolti dalla Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali (DIGOS). I reati di matrice antisemita registrati in Italia sono passati da 16 nel 2010 a 58 nel 2014, mentre sono in lieve calo nel 2015 (50). Nessun dato era disponibile per il 2016 al momento della compilazione del rapporto.

Oltre ai citati rapporti, la FRA ha intrapreso nel 2017 alcune azioni che hanno particolarmente interessato l'Italia. L'11 maggio 2017, la FRA ha organizzato a Taranto un seminario sui diritti fondamentali rivolto a operatori/trici di hotspot, in collaborazione con il Ministero dell'interno, la Commissione europea (*migrants support team*), l'UNHCR e l'OIM. La FRA ha altresì contribuito ad alcuni corsi di formazione per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo: il 20 ottobre a Firenze, il 24 novembre a Cagliari, il 1° dicembre a Pescara.

Il direttore della FRA, Michael O'Flaherty, ha visitato l'Italia dal 14 al 18 settembre per valutare l'evoluzione della situazione migratoria nel Mediterraneo centrale e la necessità di un ulteriore sostegno da parte dell'Agenzia. Il direttore ha visitato l'hotspot di Pozzallo (Sicilia) ed ha incontrato rappresentanti delle agenzie dell'UE e delle autorità italiane che gestiscono i punti di crisi, nonché le unità di guardia di frontiera che effettuano operazioni di ricerca e soccorso.

3.8. Mediatore europeo

Istituito con il Trattato di Maastricht del 1992 e menzionato dagli articoli 24 e 228 TFUE, il Mediatore europeo prende in esame i ricorsi presentati dai cittadini europei per i casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni e degli organi dell'Unione. Eletto dal PE, il Mediatore agisce in completa indipendenza. Ricopre tale carica Emily O'Reilly, già Difensore civico nazionale della Repubblica d'Irlanda.

Secondo la relazione sulle attività del Mediatore europeo relative al 2016 (pubblicata il 16 maggio 2017), nell'arco temporale considerato l'Uffi-

cio ha trattato 1.880 denunce, di cui 101 provenienti dall'Italia; ha avviato 245 indagini (di cui 29 per denunce provenienti dall'Italia), completandone nel complesso 291. Nello stesso anno, 10 sono state le indagini avviate dal Mediatore di propria iniziativa.

3.9. Garante europeo della protezione dei dati

Figura istituita dal regolamento 45/2001, il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto del diritto alla vita privata nel trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell'UE, così come previsto anche dagli articoli 7-8 della Carta di Nizza. Autorità indipendente eletta dal Parlamento e dal Consiglio dell'UE, l'attuale Garante è Giovanni Buttarelli, già segretario generale del Garante per la privacy italiano.

Nessuna attività di rilievo in relazione all'Italia nel 2017.

4. Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE)

Attraverso un approccio multidimensionale alla sicurezza, l'OSCE (57 Stati parti) si occupa di prevenzione dei conflitti, gestione delle crisi e riabilitazione post-conflitto. Tra i suoi meccanismi e organi si segnalano l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR); l'Alto Commissario sulle minoranze nazionali; il Rappresentante sulla libertà dei media; il Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani. Lamberto Zannier, diplomatico italiano, ha ricoperto la carica di Segretario generale dell'OSCE fino a luglio 2017. Gli è succeduto Thomas Greminger, Svizzera.

Il Capo della missione italiana presso l'OSCE è l'Amb. Alessandro Azzoni. All'Assemblea parlamentare siedono 13 membri della Camera e del Senato. Capo della delegazione parlamentare è Paolo Romani. Gli altri 12 parlamentari italiani sono: Marietta Tidei (Vicepresidente dell'Assemblea parlamentare OSCE), Ferdinando Aiello, Luigi Compagna, Cristina De Pietro, Sergio Divina, Emma Fattorini, Federico Fauttilli, Claudio Fava, Francesco Monaco, Guglielmo Picchi (Vicepresidente del primo comitato), Emanuele Scagliusi e Francesco Scalia. A partire dal 1° gennaio 2016, il funzionario italiano Roberto Montella è il Segretario generale dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

L'Italia è fra i principali contribuenti di questa Organizzazione. Nel 2016 (ultimi dati disponibili), il contributo italiano al bilancio è stato di circa 14,5 milioni di euro (10,4% circa del bilancio complessivo), pari a quelli di Francia e Regno Unito, inferiore solo al contributo della Germania (11%). L'Italia ha anche contribuito all'1,3% delle spese extra bilancio, con un impegno pari a 626.859 euro, posizionandosi al dodicesimo posto. Nel 2016, L'Italia è al primo posto per numero di funzionari impegnati nel Segretariato, nelle istituzioni OSCE e nelle missioni sul campo (61).

4.1. Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR)

L'ODIHR è la principale istituzione dell'OSCE che dal 1991 assiste gli Stati membri nell'attuazione dei loro impegni in materia di dimensione umana. Il

19 luglio 2017 è terminato il mandato di Michael Georg Link (Germania) come direttore dell'Ufficio (cominciato il 1° luglio 2014). Gli è subentrato Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Islanda).

Non si riscontrano attività specifiche dell'Ufficio aventi oggetto l'Italia nel corso del 2017. Tra i documenti pubblicati dall'ODIHR nell'anno in esame si segnala il rapporto «*The Responsibility of States*»: *Protection of Human Rights Defenders in the OSCE Region* (2014-2016) relativo all'attuazione delle linee-guida ODIHR sulla protezione dei difensori dei diritti umani. In questo rapporto l'ODIHR fornisce una visione di insieme sulle sfide più delicate affrontate dagli *human rights defenders* nella regione OSCE, unitamente a una serie di buone pratiche sviluppate negli stati Parte dell'Organizzazione per la protezione di queste persone, e diverse raccomandazioni. Numerosi passaggi di questo rapporto riguardano l'Italia, sia con riferimento alle buone pratiche (programmi di protezione per difensori dei diritti umani, importanza riconosciuta all'educazione ai diritti umani, alla promozione di una cultura dei diritti tra funzionari di Governo, del sistema giudiziario e delle forze dell'ordine, nonché tra i media e il pubblico generale), sia in relazione ad alcune criticità: discriminazione nei confronti di difensori dei diritti umani appartenenti a minoranze, specialmente rom; reato di diffamazione a mezzo stampa e mancata creazione di istituzioni nazionali indipendenti per i diritti umani). Menzione specifica viene fatta per l'adozione nel febbraio 2017 da parte della Commissione affari esteri della Camera dei Deputati di una risoluzione sui difensori dei diritti umani (no. 7-01051) che, come riportato, ha incorporato proposte presentate da una rete di organizzazioni per i diritti umani (la rete *In Difesa di*: v., Parte II, 1.8).

4.2. Alto Commissario sulle minoranze nazionali

L'Ufficio dell'Alto Commissario sulle minoranze nazionali si occupa di individuare tempestivamente e, per quanto possibile, di scongiurare situazioni di tensione etnica nella regione OSCE. Oltre a fungere da meccanismo di prevenzione dei conflitti, l'Alto Commissario può promuovere soluzioni rapide atte a interrompere processi di escalation di violenza. Il 19 luglio 2017 il diplomatico italiano Lamberto Zannier, già Segretario-generale dell'OSCE dal 2011 al 2017, è divenuto il nuovo Alto Commissario sulle minoranze nazionali, subentrando ad Astrid Thors (Finlandia).

Nel corso dell'anno in esame non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia.

4.3. Rappresentante sulla libertà dei media

Istituito nel 1997 allo scopo di assicurare un elevato livello di conformità con le norme e gli standard in materia di libertà di espressione e libertà dei media accettati dagli Stati parte dell'OSCE, il Rappresentante sulla libertà dei media svolge anche la funzione prevenire casi di violazione della libertà di espressione, prestando particolare attenzione agli eventuali ostacoli o impedimenti

all'attività dei giornalisti. Dal marzo 2010 al luglio 2017 tale incarico è stato ricoperto da Dunja Mijatovic (Bosnia-Erzegovina). Il 18 luglio 2017, Harlem Désir (Francia) è stato nominato nuovo Rappresentante OSCE sulla libertà dei media.

Nel corso dell'anno in esame non si registrano attività aventi connessioni o riguardanti l'Italia.

4.4. Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani

L'Ufficio del Rappresentante speciale e coordinatore per la lotta alla tratta degli esseri umani ha il compito di assistere gli Stati OSCE nella progressiva attuazione degli impegni assunti in materia con il piano d'azione del 2003, fungendo altresì da organo di coordinamento per tutte le attività OSCE volte a combattere il fenomeno della tratta. Da settembre 2014, il ruolo di Rappresentante speciale e coordinatore è ricoperto da Madina Jarbussynova (Kazakistan).

Nell'ambito di una serie di missioni di fact-finding effettuate presso centri di prima accoglienza e protezione temporanea nei Paesi della regione OSCE più colpiti da estesi movimenti di migranti, la Rappresentante speciale ha visitato l'Italia nel luglio del 2017. La visita è servita ad esaminare il progresso delle autorità competenti per identificare e assistere le potenziali vittime di tratta nell'ambito di flussi migratori misti, generare dati su come sostenere efficacemente il lavoro delle forze dell'ordine e degli operatori di prima accoglienza volto a identificare le vittime di tratta e i perpetratori, indirizzare raccomandazioni di *policy* specifiche e iniziative per aumentare le competenze e la consapevolezza su questi fenomeni.

5. Diritto umanitario e penale

5.1. Adattamento al diritto internazionale umanitario e penale

L'Italia è parte di tutte le principali convenzioni internazionali in materia di diritto dei conflitti armati e di diritto internazionale penale. Con la legge 4 dicembre 2017, n. 200, l'Italia ha ratificato e dato esecuzione ad un emendamento dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale, adottato nel 2015, relativo all'eliminazione dell'art. 124 dello Statuto stesso. Quest'ultima disposizione, meglio conosciuta come «*opting out clause*», prevedeva in via transitoria che ciascuno Stato potesse dichiarare di non accettare, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, la giurisdizione della Corte rispetto a crimini di guerra commessi da propri cittadini o sul proprio territorio. L'Italia non ha invece ancora ratificato gli emendamenti allo Statuto di Roma adottati nel 2010 nel corso della Conferenza di Revisione di Kampala (Uganda) e relativi alle disposizioni statutarie in materia di crimini di guerra e di crimine di aggressione. Il 6 dicembre 2017 l'Assemblea degli Stati parte ha eletto giudice della Corte penale internazionale l'italiano Rosario Salvatore Aitala.

In connessione al settore armamenti, rilievo particolare assume l'obbligo di presentare rapporti periodici sullo stato di attuazione delle disposizioni delle diverse convenzioni. Nel corso del 2017 l'Italia ha presentato il rapporto annuale previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali (20 aprile 2017); il rapporto annuale previsto dall'art. 7 della Convenzione contro le mine anti-persona; il rapporto richiesto ai sensi del Protocollo su mine e trappole esplosive e quello riguardante il Protocollo sui residuati bellici previsto dalla Convenzione sul divieto o la limitazione dell'impiego di talune armi convenzionali; il rapporto annuale previsto dalla Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo (marzo 2017).

Il 7 luglio 2017 è stato adottato il Trattato sulla messa al bando delle armi nucleari. Aperto alla firma il 20 settembre 2017, al febbraio 2018 risulta

firmato da 56 Paesi e ratificato da 5. L'Italia, espressasi con voto contrario alla risoluzione con cui l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decise di convocare la Conferenza di elaborazione del Trattato, non ha partecipato ai lavori di stesura dello stesso e non risulta tra i paesi firmatari.

5.2. Contributo italiano alle missioni di «peacekeeping» e altre missioni internazionali

Con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016, n. 145 in materia di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, i procedimenti di autorizzazione e finanziamento delle missioni seguono due procedure distinte: la procedura per l'avvio di nuove missioni di cui all'art. 2 (deliberazione del Consiglio dei ministri, trasmissione alle Camere, autorizzazione parlamentare mediante atti di indirizzo) e la procedura per la proroga per l'anno successivo di quelle già in corso, applicata nell'ambito di un'apposita sessione parlamentare dedicata all'andamento delle missioni autorizzate (articoli 3 e 4). L'art. 3 della legge prevede inoltre che, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenti alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni, una relazione analitica sulle missioni in corso. La relazione è stata presentata dal Governo il 28 dicembre 2017.

Per l'anno 2017, tutte le missioni internazionali, in corso o di nuova attivazione, sono state autorizzate con il procedimento stabilito dall'art. 2 della legge 21 luglio 2016, n. 145. Sono intervenute, al riguardo, le risoluzioni della Camera dei Deputati (n. 6-00290 e n. 6-00292) e del Senato della Repubblica (Doc. XXN, n. 71), approvate l'8 marzo 2017, che hanno autorizzato le missioni internazionali e gli interventi di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione previsti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2017, nonché le risoluzioni della Camera dei Deputati (n. 6-00338) e del Senato della Repubblica (Doc. XXN, n. 78 e n. 80), entrambe approvate il 2 agosto 2017, che hanno autorizzato la missione internazionale in supporto della Guardia costiera libica di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2017.

Nella lista che segue sono indicate le missioni militari e di polizia a cui l'Italia ha partecipato con proprio personale nel corso del 2017. La consistenza media annuale complessiva dei contingenti delle Forze armate impiegati nei teatri operativi nell'anno 2017 è pari a 6.698 unità. Per lo svolgimento di tali missioni è stato autorizzato, per l'anno 2017, un finanziamento complessivo pari a 1.132.505.294 euro.

Paese/area geografica di intervento	Missione
Asia	Coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del Daesh
Afghanistan	NATO Resolute Support Mission (RSM)
Albania	Missione bilaterale di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica
Bosnia-Erzegovina	Missione dell'Unione Europea denominata ALTHEA

Paese/area geografica di intervento	Missione
Cipro	United Nations Peacekeeping Force in Cyprus (UNFICYP)
Egitto	Multinational Force and Observers in Egitto (MFO)
Emirati Arabi Uniti/Bahrein/ Qatar/ Tampa, USA	Personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, Qatar e a Tampa per le esigenze connesse con le missioni in Medio Oriente e Asia
Kosovo/Balcani	European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX Kosovo)
	United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
	Operazione Joint Enterprise (NATO)
India/Pakistan	United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP)
Libia	Missione bilaterale di supporto sanitario in Libia denominata "operazione Ippocrate"
	United Nations Support Mission in Libya (UNSMIL)
	Missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera libica
	European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libia)
Libano	United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)
	Missione bilaterale di addestramento delle forze armate libanesi
Mali	European Union Training Mission Mali (EUTM Mali)
	United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA)
	EUCAP Sahel Mali
Mediterraneo	NATO Sea Guardian nel Mar Mediterraneo (ex Active Endeavour)
	EUNA VFOR MED operazione SOPHIA
Niger	EUCAP Sahel Niger
Palestina	Temporary International Presence in Hebron (TIPH2)
	Missione bilaterale di addestramento delle forze di sicurezza palestinesi
	European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS)
Palestina/Egitto	European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah)
Somalia/Corno d'Africa	UE Atalanta
	European Union Training Mission Somalia (EUTM Somalia)
	EUCAP Somalia (ex EUCAP Nestor)
	Missione bilaterale di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane
	Personale impiegato presso la base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti per le esigenze connesse con le missioni internazionali nell'area del Corno d'Africa e zone limitrofe

PARTE IV – GIURISPRUDENZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1. I diritti umani nella giurisprudenza italiana



In questa sezione si presenta una panoramica della giurisprudenza delle corti italiane nel 2017, allo scopo di mettere in rilievo il tema dei diritti umani. L'attenzione è stata posta soprattutto sulla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione. L'obiettivo è quello di segnalare alcuni degli orientamenti che si sono registrati nel 2017 nella prassi giudiziaria italiana con riguardo alle norme sui diritti umani, in particolare quelle che trovano riscontro nella normativa internazionale.

Alla trattazione della casistica, si premette una breve analisi di alcuni dati estratti dall'osservazione della giurisprudenza della Cassazione civile e penale e della giustizia amministrativa condotta nel corso degli ultimi cinque anni (2013-2017) in relazione alla stesura di questa sezione dell'*Annuario*.

Ci si è chiesti, in particolare, quale fosse la frequenza con la quale i giudici italiani hanno fatto uso della normativa internazionale sui diritti umani. Una ricerca condotta sulla piattaforma *DeJure* (Giuffrè editore spa - < <https://www.iusexplorer.it/Dejure/Home/Home>>) ha evidenziato in quanti casi le sentenze emesse dalla Corte di cassazione e dai giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) hanno richiamato i seguenti strumenti giuridici internazionali: Convenzione europea di salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU); Carta dei diritti fondamentali dell'UE (CDFUE); Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ICESCR); Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC).

Per quanto riguarda la CEDU, la Cassazione civile la utilizzava in 1835 pronunce nel 2013, scese a 943 nel 2017; la Cassazione civile la citava in 697 casi nel 2013, saliti a 1362 nel 2017 (dopo aver toccato la punta di 1541 nel 2016); i giudici amministrativi (TAR e Consiglio di Stato) l'hanno menzionata 550 volte nel 2013 e 574 nel 2017. Spicca quindi il calo di utilizzo nella Cassazione civile e l'aumento presso quella penale. Il dato va integrato con un elemento decisivo: i casi «Pinto». La progressiva «internalizzazione» del procedimento per indennizzare chi è vittima di una durata sproporzionata dei procedimenti ha comportato una forte incidenza di pronunce di Cassazione civile su questo tipo di ricorsi, incidenza che è diminuita considerevolmente negli anni. Se infatti nel 2013 le sentenze «Pinto» erano il 70% di tutte le decisioni della Cassazione


civile che menzionavano la CEDU, nel 2017 tale percentuale è scesa al 29%. «Depurata» di tale componente, la ricorrenza della CEDU nella giurisprudenza della Cassazione civile non è calata della metà, come sopra indicato, ma significativamente cresciuta nei cinque anni: dai 544 casi «non Pinto» del 2013 si è infatti passati ai 670 del 2017. La Cassazione penale ha usato la CEDU in 697 occorrenze nel 2013, passate a 1025 l'anno dopo, 1183 nel 2015, 1541 nel 2016 e 1362 nel 2017. In questi due ultimi anni quindi la Cassazione penale ha usato la CEDU più spesso di quanto abbiano fatto le sezioni della Cassazione civile. La giustizia amministrativa ha citato la CEDU in 550 casi nel 2013, 626 nel 2014, 476 nel 2015, 256 nel 2016, 574 nel 2017 – in oltre la metà dei casi, tra il 2013 e il 2015, si trattava di casi «Pinto»; nel 2016 invece i casi di questo tipo sono stati solo 25 ed erano 154 (su un totale di 574) nel 2017.



Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*


Nel complesso, le decisioni delle istanze giurisdizionali italiane considerate (ovvero Cassazione e giudici amministrativi) che hanno in qualche modo richiamato il ruolo della CEDU (e direttamente o indirettamente della giurisprudenza della CtEDU) è rimasto negli anni intorno al 4%, con un picco del 4,8% nel 2015 e una discesa al 3,5% nel 2017.

Molto più contenuti sono i numeri riferiti agli altri strumenti internazionali censiti. La CDFUE è spesso citata in combinazione con la CEDU. La Cassazione civile citava CEDU e CDFUE insieme in 222 occorrenze nel 2013, scese a 56 nel 2017; contemporaneamente cresceva però la rilevanza autonoma della CDFUE, citata separatamente dalla CEDU 44 volte nel 2013 e 99 nel 2017 (con un picco di 162 ricorrenze nel 2016). I rapporti si invertono nel campo della giustizia amministrativa, dove nel 2013 i casi di richiamo della sola CDFUE erano nettamente prevalenti rispetto a quelli in cui si citavano insieme CDFUE e CEDU; si raggiungeva una quasi equivalenza nel 2015, per poi passare di nuovo a una prevalenza dello strumento dell'UE nel 2017 (80 decisioni che citano la sola CDFUE contro 49 che la citano insieme alla CEDU).



Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

L'altro strumento che trova una certa popolarità nella giurisprudenza considerata è la CRC. La Convenzione sui diritti del bambino è richiamata dalla Cassazione civile in 16 decisioni nel 2013, 22 nel 2014 e nel 2015, 18 nel 2016 e 20 nel 2017. Per la Cassazione penale, i casi sono intorno ai 5 all'anno tra 2013 e 2016, per salire a 10 nel 2017. La giustizia amministrativa l'ha citata in 6 casi nel 2013, 5 nel 2014, 4 nel 2015, 2 nel 2016 e 12 nel 2017.



Fonte: elaborazione del comitato di ricerca e redazione dell'*Annuario 2018*

Il patto sui diritti civili e politici (ICCPR) ricorre in 4 decisioni della Cassazione civile nel 2013, 3 nel 2014, 8 nel 2015, 7 nel 2016 e ancora 8 nel 2017. Più elevate le ricorrenze presso la Cassazione penale: tra 40 e 45 all'anno tra il 2013 e il 2016, 28 nel 2017. Poche unità i casi all'anno in sede amministrativa.

Il Patto sui diritti economici, sociali e culturali risulta praticamente sconosciuto alle corti italiane considerate.

La presenza di gran lunga più significativa tra gli strumenti considerati è quindi quella della CEDU (comprensiva anche della giurisprudenza della CtEDU). Si segnala, in particolare, la spettacolare riduzione dei casi «Pinto», che ha dato rilievo a norme della CEDU diverse dall'art. 6(1) CEDU relativo alla durata eccessiva dei procedimenti. Sono ampiamente richiamati infatti anche gli articoli 3, 8, 13 CEDU. In sede penale, i principi sull'equo processo – riconducibili all'art. 6 CEDU, ma anche a norme equivalenti dell' ICCPR – sono quelli certamente più citati.

1.1. Aspetti del rapporto tra giustizia italiana e giurisprudenza europea

1.1.1. Obbligo di conformarsi alle sentenze della CtEDU: l'art. 46 CEDU non impone la revocabilità delle sentenze definitive in materia civile e amministrativa

Con la sentenza 26 maggio 2017, n. 123, la Corte costituzionale è tornata sul tema dell'obbligo per l'ordinamento italiano di conformarsi alle decisioni adottate dalla CtEDU, obbligo che sembra tuttavia trovare un limite nel carattere definitivo delle sentenze adottate in Italia sulla materia oggetto dell'intervento del giudice internazionale. La questione di costituzionalità è stata sollevata dal Consiglio di Stato in relazione a sentenze italiane passate in

giudicato che, pur riconosciute in contrasto con la CEDU per carenze procedurali, non potevano essere revocate in mancanza di una norma specifica nel codice della pubblica amministrazione e nel codice di procedura civile (v. *Annuario 2016*, pp. 172-173). Le sentenze della CtEDU avevano accertato che, nel trattare alcuni casi di medici che avrebbero avuto titolo per essere assunti a tempo indeterminato dall'Università di Napoli, la giustizia amministrativa italiana non aveva rispettato, in particolare, gli standard sul processo equo dell'art. 6 CEDU.

La Corte costituzionale riconosce che in molti casi la riapertura del processo, nonostante il costituirsi della cosa giudicata, costituirebbe il mezzo più appropriato per ripristinare la situazione allo stato precedente l'adozione della sentenza contraria alla CEDU. La riapertura del processo è anche la misura consigliata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (Raccomandazione R(2000) n. 2 del 19 gennaio 2000). In effetti, praticamente tutti gli Stati del Consiglio d'Europa hanno adottato leggi che consentono tale procedimento in caso di sentenze penali, e oltre la metà lo prevede anche in materia civile e amministrativa. La Consulta, nel 2011, ha già stabilito che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la giurisprudenza della CtEDU dell'art. 630 del codice di procedura penale impone di includere tra le ipotesi di revisione del processo anche quella di dare esecuzione a una sentenza della CtEDU che abbia riscontrato una violazione della CEDU (v. *Annuario 2012*, pp. 271-272). La questione che ora si propone è se la riapertura del processo si debba considerare imposta dall'art. 46 CEDU (obbligo di conformarsi alle sentenze della CtEDU), per il tramite dell'art. 117(1) Cost., anche nella materia civile e amministrativa.

La Corte costituzionale osserva che mentre nel processo penale lo Stato, in nome del quale è condotta l'azione penale, è il solo soggetto che si contrappone al ricorrente, nelle materie oggetto di sentenze civili o amministrative le parti sono per lo più altri soggetti privati o amministrazioni diverse da quella statale. In questi casi, il valore della certezza del diritto e quindi della intangibilità del giudicato è posto a tutela di tutte le parti processuali e lo Stato, con la sua legislazione, non può limitarlo a solo vantaggio di chi ha proposto il ricorso davanti alla CtEDU.

In mancanza di una modifica del regolamento di procedura che consenta una adeguata partecipazione nel procedimento davanti alla CtEDU di tutte le parti coinvolte nel processo originario (secondo le regole attuali, la partecipazione di soggetti diversi dal ricorrente e dallo Stato convenuto avviene solo su invito discrezionalmente avanzato dal presidente della CtEDU), la Corte costituzionale ritiene che l'accertata violazione della CEDU da parte dello Stato non crei un obbligo per lo Stato italiano di consentire la riapertura del procedimento interno divenuto definitivo in materie diverse da quella penale. La mancanza di una legge che preveda tale riapertura non costituisce quindi violazione dell'art. 46 CEDU e la questione di costituzionalità per contrasto con l'art. 117(1) Cost. è pertanto dichiarata non fondata. Su materia analoga si veda anche la sentenza della Corte costituzionale 166/2017, richiamata al paragrafo 1.7.1.

1.1.2. Il regime della prescrizione per le frodi sull'IVA: rapporto tra ordinamento italiano e ordinamento della UE

La Corte costituzionale ha disposto un rinvio pregiudiziale alla CGUE su un tema particolarmente delicato, ovvero il regime della prescrizione nel caso di reati di frode in materia di IVA. Tali reati colpiscono direttamente interessi finanziari dell'UE, tutelati dall'art. 325 TFUE. Nella sentenza *Taricco* (8 settembre 2015, C-105/14), la CGUE ha stabilito che, nel caso in cui la normativa italiana sulla prescrizione di tali frodi ai danni dell'UE dovesse tradursi nella impossibilità di perseguire penalmente un numero esteso di reati di questo genere ai danni dell'UE, o quando la prescrizione dei reati finanziari in danno dell'UE dovesse risultare più breve di quella prevista per i reati che analoghi commessi in danno dello Stato italiano, il giudice penale dovrà disapplicare la norma italiana sulla prescrizione e pervenire a emettere un giudizio. Alcuni tribunali hanno rilevato che la sentenza della CGUE sembrerebbe modificare la normativa italiana sulla prescrizione, dando applicazione al diritto dell'UE a svantaggio di quello dello Stato, e ciò con effetto retroattivo, giacché l'obbligo di disapplicare le regole sulla prescrizione si impongono in tutti i processi, anche per reati commessi prima della sentenza *Taricco*. In questo modo si ipotizza la violazione di una serie di articoli della Costituzione, in particolare l'art. 25(2) Cost. sul divieto di applicazione retroattiva della legge penale. Secondo la prevalente dottrina italiana e la giurisprudenza della Corte costituzionale, infatti, le norme sulla prescrizione, poiché hanno come conseguenza la punizione o meno del reo, devono considerarsi del tutto assimilabili a quelle che definiscono un reato. Nella tradizione di altri paesi europei, e anche nella sentenza *Taricco* della CGUE, prevale l'idea che le norme sulla prescrizione hanno natura processuale, così che la loro applicazione a procedimenti relativi a reati commessi nel passato, pur potendo avere conseguenze sulla punizione o meno dell'imputato, non pongono problemi di legalità.

Proprio su questa peculiarità italiana circa la concezione dell'istituto giuridico della prescrizione si fondano i dubbi della Corte costituzionale. La sentenza *Taricco*, infatti, sembra evidenziare un contrasto tra il diritto dell'UE (che naturalmente prevede il principio di non retroattività della legge penale, all'art. 49 CDFUE e all'art. 7 CEDU, ma non fa rientrare le norme sulla prescrizione nel campo della legge penale) e i principi supremi dell'ordinamento italiano, che affermano il principio di legalità (o non-retroattività della legge penale) anche con riguardo alla prescrizione del reato. Inoltre, i criteri che secondo la CGUE devono guidare il giudice interno nella disapplicazione della norma italiana sulla prescrizione (l'esistenza di un grave danno finanziario per l'UE derivante dall'esistenza di un numero rilevante di casi in cui l'azione penale risulta impedita per l'operare della prescrizione) non sono sufficientemente determinati e richiedono un intervento troppo intenso della valutazione soggettiva del giudice, ancora una volta in violazione del principio di stretta legalità. Secondo la Corte costituzionale, peraltro, tale contrasto è solo apparente, in quanto è principio comune nel diritto dell'UE, richiamato anche nella sentenza *Taricco*, che il diritto dell'UE deve armonizzarsi con le tradizioni costituzionali degli Stati membri, e non semplicemente imporsi su di esse. Perciò, quando una sentenza della CGUE impone al giudice di

disapplicare una norma nazionale che verte su principi costituzionali dello Stato in questione posti a tutela di diritti fondamentali, il giudice è tenuto a disapplicare la norma, ma con riserva di verifica del rispetto dei diritti così intaccati. Nel caso in questione, la decisione della CGUE che rende inapplicabile la prescrizione per contrasto con l'art. 325 TFUE può produrre effetti solo se si accerta (e questo accertamento spetta alla Corte costituzionale italiana) che l'operazione non comporta violazione della Costituzione. Secondo la Consulta, questa interpretazione è conforme al diritto dell'UE e non invade la competenza della CGUE, in quanto ciò che la Corte costituzionale dovrebbe trattare non è l'interpretazione di una norma del TFUE, ma solo la questione della compatibilità della interpretazione data all'art. 325 dalla CGUE con la Costituzione italiana. Si aggiunga che, nella questione di specie, la tradizionale concezione dei giudici e della dottrina italiana, per cui la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale e non processuale, si traduce in una più avanzata protezione dei diritti della difesa, e quindi la sua affermazione risulterebbe in linea con il principio generale che fa salve le norme nazionali che danno una maggiore protezione dei diritti fondamentali rispetto a quella assicurata dal diritto internazionale o dell'UE (cfr. art. 53 CDFUE e art. 53 CEDU). Spetta alla CGUE confermare o meno questa linea di ragionamento, che sancirebbe, in definitiva, la prevalenza dell'istituto della prescrizione del reato, in forza del principio di legalità, anche quando ciò dovesse tradursi in un danno per il bilancio dell'UE.

1.1.3. Le sanzioni amministrative inflitte sulla base di norme successivamente dichiarate incostituzionali: le sentenze definitive non vanno annullate

La Cassazione dubita della costituzionalità di una norma della legge istitutiva della Corte costituzionale (l. 11 marzo 1953, art. 30(4)), la quale dispone che le sentenze che accertano la incostituzionalità di una norma penale comportano la cessazione degli effetti delle sentenze penali adottate sulla base della norma riconosciuta illegittima anche se passate in giudicato. Il caso riguarda una decisione della Corte costituzionale (sent. 153/2014) che aveva considerato illegittime le sanzioni amministrative pecuniarie per il datore di lavoro introdotte da un decreto legislativo del 2013 per alcune ipotesi di sfruttamento dei lavoratori, in violazione della legge-delega, che non autorizzava aggravamenti rispetto al regime precedente. Al datore di lavoro, sanzionato in sede amministrativa per violazione delle norme successivamente riconosciute incostituzionali, non può essere applicata la norma di cui alla legge 87/1953, in quanto la sanzione applicata nei suoi riguardi è di tipo amministrativo e non penale. Tale sanzione, tuttavia, utilizzando i parametri elaborati dalla CtEDU a partire dagli anni '70, avrebbe tutti i caratteri di una sanzione penale, perché si applica in via generale, ha carattere repressivo/preventivo, e/o perviene a un considerevole livello afflittivo, potendo raggiungere un ammontare cospicuo. L'art. 30 della l. 87/1953 risulta pertanto di dubbia costituzionalità, in quanto, facendo espressa menzione solo delle sentenze penali, e non di quelle amministrative assimilabili a quelle penali, introdurrebbe una indebita discriminazione e non permetterebbe di applicare retroattivamente, superando l'ostacolo posto dal carattere definitivo della sentenza, la mitigazione della

pena introdotta con la sentenza sulla costituzionalità.

Secondo la Consulta (sent. 24 febbraio 2017, n. 43), la giurisprudenza della CtEDU non impone affatto come regola generale il principio che una declaratoria di invalidità *ex tunc* di una legge sulla quantificazione di una sanzione sostanzialmente penale comporti necessariamente l'annullamento di una sentenza passata in giudicato che ha inflitto quella sanzione. Questo effetto sulle sentenze passate in giudicato riguarda solo, in base all'art. 30, l. 87/1953, le sentenze penali in senso formale, considerate come quelle che più profondamente colpiscono la personalità del condannato, e non si estende a quelle amministrative, anche se suscettibili di essere considerate sostanzialmente penali secondo i parametri della CtEDU. Questa scelta operata dal legislatore italiano non appare irragionevole e non contrasta con la CEDU, né con la giurisprudenza CtEDU, e può pertanto essere considerata costituzionalmente legittima. Secondo la giurisprudenza della CtEDU, infatti, il principio di legalità (art. 7 CEDU) obbliga a non applicare retroattivamente le norme incriminatrici, né quelle che fissano pene più alte, e ad applicare retroattivamente le norme che abrogano un reato o che fissano pene più lievi, purché ciò non contrasti con le norme sul giudicato penale. L'obbligo di applicare retroattivamente una declaratoria di incostituzionalità di una norma sulla determinazione della sanzione, annullando eventuali sentenze passate in giudicato, non risulta essere stato affermato dalla CtEDU. Il principio pertanto non può essere affermato al di fuori dei casi specifici in cui la legge nazionale lo prevede.

1.1.4. Sanzioni amministrative che succedono a sanzioni penali

La Corte costituzionale ha trattato una serie di questioni di costituzionalità sollevate da vari tribunali territoriali che segnalavano la possibile illegittimità di alcuni articoli di legge che, depenalizzando e portando allo status di illeciti amministrativi alcuni reati in materia finanziaria (in particolare l'abuso di informazioni privilegiate), disponevano come misura sanzionatoria la confisca per equivalente (cioè la confisca di beni dell'autore dell'illecito non direttamente legati all'illecito, comprese somme di denaro). Tale misura viene applicata anche a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge sulla depenalizzazione, purché il relativo processo penale in corso non sia terminato. Si ritiene che in questo modo il legislatore abbia introdotto con effetto retroattivo una sanzione che, benché nominalmente amministrativa, rappresenta nella sostanza una pena secondo la giurisprudenza della CtEDU, poiché si applica in modo generale, ha carattere punitivo e colpisce in modo serio il soggetto contro cui è irrogata. Una pena applicata con effetto retroattivo è in contrasto con l'art. 25(2) Cost. e con l'art. 7 CEDU (norma interposta).

La Corte costituzionale (sent. 7 aprile 2017, n. 68) valuta invece la questione non ammissibile. Non è infatti stato accertato dai giudici rimettenti se nelle circostanze specifiche la nuova sanzione amministrativa si presenti come più grave di quella penale che la precedeva. È vero infatti che il suo carattere amministrativo non la rende automaticamente più lieve; d'altro canto, però, la mera previsione della possibilità di una confisca per equivalente non è sufficiente a qualificarla come più grave. Siccome il punto non è stato chiarito dai giudici rimettenti, la conclusione non può che essere la inammissibilità del

ricorso. La Cassazione, peraltro, ha rinnovato la richiesta di una pronuncia sulla costituzionalità della norma in questione, rilevando che il nuovo assetto sanzionatorio, pur non avendo carattere penale secondo la legge italiana, è più gravoso per l'individuo (v. Cassazione civile sez. II, ordinanza 29 dicembre 2017, n. 31143).

In materia analoga si consideri anche la sentenza della Corte costituzionale 11 maggio 2017, n. 109. In questo caso il reato ricondotto allo status di illecito amministrativo è quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali al lavoratore per ammontare inferiore a 10.000 euro annue. Anche in questo caso la questione di costituzionalità è considerata inammissibile.

1.2. Dignità della persona, diritto all'identità

1.2.1. Parto anonimo e diritto del figlio di conoscere l'identità della madre

La Corte di cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, sent. 25 gennaio 2017, n. 1946) interviene sul diritto dell'individuo a conoscere le proprie origini anche quando la madre abbia voluto tenere nascosta la propria identità in occasione del parto. La Corte costituzionale, con la sentenza 278/2013 (pronuncia additiva di principio; v. *Annuario 2014*, p. 204) aveva richiesto che venisse istituita per legge una procedura che permettesse al giudice di accertare la perdurante volontà della madre naturale di non far conoscere la propria identità al figlio nel momento in cui quest'ultimo, divenuto adulto, chieda di accedere a tale informazione. Il punto da chiarire è se, in mancanza di intervento legislativo, la richiesta rivolta dal figlio all'autorità giudiziaria (il tribunale per i minorenni: v. Cassazione civile, sez. I, sent. 7 giugno 2017, n. 14162) di verificare, nel rispetto della privacy della donna, la persistente volontà della madre di mantenere l'anonimato possa trovare accoglienza o meno. La conclusione delle sezioni unite è che il giudice ordinario, in attesa dell'adozione di una legge, può procedere a verificare l'eventuale consenso della madre a uscire dall'anonimato. In mancanza di tale consenso, la domanda del figlio deve essere disattesa. Rigettare la richiesta del figlio in attesa di un intervento del legislatore collocherebbe infatti l'ordinamento italiano in contrasto con la CEDU, alla luce del fatto che la CtEDU, fino dalla sentenza *Godelli c. Italia* del 2012 (v. *Annuario 2013*, p. 286; v. anche *Annuario 2017*, p. 215) ha accertato che la legislazione vigente sul parto anonimo è troppo rigida e non realizza il diritto dell'individuo alla vita privata (art. 8 CEDU).

1.2.2. Rettificazione di sesso nei registri anagrafici

Alcuni giudici dubitano della legittimità costituzionale, per violazione degli articoli 2, 3 e 32 Cost. e dell'art. 8 CEDU come norma interposta, dell'art. 1 della legge 164/1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella parte in cui richiede che la rettifica degli atti anagrafici per quanto riguarda il sesso (e il nome) di una persona possano avvenire «a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali». La norma, nonostante quanto affermato a più riprese dalla giurisprudenza italiana costituziona-

le e di cassazione (v. *Annuario 2016*, pp. 177-178), sembra infatti indicare come necessario presupposto per la rettificazione l'effettuazione di interventi chirurgici altamente invasivi, in violazione del diritto all'identità di genere dell'individuo. La Corte costituzionale (sentenza 13 luglio 2017, n. 180), dichiarando la questione non fondata, conferma la giurisprudenza propria e della Corte di cassazione che avevano interpretato la disposizione contestata come comprensiva anche di modalità di «modificazione dei caratteri sessuali» che non comportano alcun intervento di tipo chirurgico. Questo però non vuol dire, secondo la Corte costituzionale, che per autorizzare la rettifica del sesso nei registri anagrafici sia sufficiente verificare la volontà di cambiamento espressa dall'interessato. Al contrario, al giudice competente spetta accertare, oltre alla volontà di cambiare sesso espressa dall'interessato, anche la sussistenza di una oggettiva transizione dell'identità di genere, pur potendo quest'ultima prescindere anche completamente da un intervento chirurgico, bilanciando il diritto dell'individuo all'identità di genere e l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.

Sulla materia si segnala anche Cassazione civile, sez. I, sent. 14 dicembre 2017, n. 30125. Visto che l'intervento chirurgico sui caratteri sessuali anatomici primari non è da ritenersi indispensabile per determinare l'univoco e definitivo cambiamento di sesso che dà titolo alla rettifica dei dati anagrafici, la norma della legge 164/1982 che fissa il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge stessa per richiedere la rettifica delle indicazioni anagrafiche da parte di chi si è sottoposto all'intervento chirurgico di adeguamento prima del 1982, non trova più applicazione.

Sono in larga misura applicative dei principi sopra identificati le sentenze del tribunale di Bologna, sez. I, 7 giugno 2017, n. 966; 3 agosto 2017, n. 1753; del tribunale di Roma, sez. I, 20 gennaio 2017; 13 aprile 2017, n. 7518; 7 giugno 2017, n. 80; 4 agosto 2017, n. 15902.

1.2.3. Maternità «surrogata»

La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 263 del codice civile (nella versione precedente alla riforma del 2013, che comunque non ha incuso sul punto controverso) che consente di impugnare il riconoscimento di figlio naturale per mancanza di veridicità, senza tenere in considerazione l'interesse del bambino. Il caso da cui ha preso spunto il ricorso alla Corte costituzionale riguarda infatti una coppia di coniugi italiani che era ricorsa in un Paese estero a una procedura di «maternità surrogata» con donazione dell'ovulo e aveva provveduto poi a riconoscere, sempre nel Paese estero, il bambino come proprio figlio. Dopo la trascrizione in Italia dell'atto di nascita, la Procura della Repubblica presso il tribunale dei minori aveva avviato delle indagini, attribuendo al bambino un curatore speciale, il quale aveva appunto impugnato il riconoscimento effettuato dalla madre. Dalle verifiche è risultato che il bambino era geneticamente figlio del padre ma non della donna che risultava esserne la madre (questo ha comportato la non apertura dello stato di adottabilità). Secondo il giudice rimettente, il fatto che il codice civile privilegi nettamente l'accertamento della verità sulla filiazione e non tenga in alcun modo in considerazione l'interesse del minore a non vedere troncato il rapporto con la persona che gli farà da madre (genitorialità sociale) costituirebbe una violazione del principio del miglior interesse del bambino

sancito dalla CRC (viene citata, tra le altre, la sentenza 31/2012 della stessa Corte costituzionale, su cui v. *Annuario 2013*, p. 255). La norma sarebbe inoltre contraria all'art. 8 CEDU, in particolare alla luce della giurisprudenza *Paradiso e Campanelli c. Italia* del 2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 214-215 – v. peraltro oltre, 2.3, la sentenza della *Grand Chamber* del 2017 che ha ribaltato le conclusioni della Camera). Le parti del procedimento sottostante, compresa la curatrice speciale del bambino, si sono dichiarate a favore dell'accoglimento della questione di costituzionalità, sottolineando come l'interesse pubblico alla verità dello status di filiazione non dovrebbe necessariamente ed automaticamente prevalere sull'interesse del minore. Le norme costituzionali violate sarebbero gli articoli 2, 3, 30, 31 e, per il tramite delle norme interposte della CEDU, della CRC e dell'art. 24 CDFUE, 117(1) Cost.

La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2017, n. 272, ritiene non fondata la questione di costituzionalità. La Consulta ricorda in primo luogo come varie disposizioni di legge, compresa la riforma del 2013, limitino la possibilità di impugnare il riconoscimento per difetto di veridicità o facciano divieto di promuovere l'azione di disconoscimento, ribadendo la prevalenza, a certe condizioni, dell'interesse del bambino rispetto all'esigenza di veridicità biologica dello status. La verità biologica, peraltro, costituisce parte dell'identità della persona e non potrebbe pertanto essere totalmente sacrificata, se si vuole perseguire il pieno interesse del bambino. La Corte, in conclusione, non ritiene che l'art. 263 del codice civile, pur non menzionando il superiore interesse del minore, dia esclusiva rilevanza all'accertamento della verità biologica e osserva che nel quadro della normativa vigente vi sono modi di garantire la genitorialità compatibili con l'accertamento della mancanza del vincolo di procreazione biologica, come dimostrato dalla stessa vicenda che ha dato spunto al ricorso. D'altro canto, l'importanza da prestare al miglior interesse del minore non può cancellare l'elevato grado di disvalore che l'ordinamento italiano riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da inequivoche norme penali.

1.2.4. Trascrizione di atti stranieri e presunta contrarietà all'ordine pubblico del matrimonio omosessuale

La Cassazione civile si è pronunciata su altri casi in cui le autorità di stato civile italiane hanno rigettato la richiesta di iscrivere come figlio di entrambi i componenti di una coppia omosessuale, legalmente coniugata in uno stato estero, il bambino nato all'estero a seguito di procreazione assistita. Il caso trattato in Cassazione civile, sez. I, sent. 15 giugno 2017, n. 14878 riguardava una richiesta di trascrivere in Italia la rettifica fatta sull'atto estero che riconosceva il minore come figlio di entrambi i membri della coppia, invece che di uno solo. La domanda veniva respinta dall'ufficiale di stato civile del comune di Venezia, che la riteneva contraria all'ordine pubblico, visto che l'inserimento come secondo genitore legittimo del bambino dell'altro componente la coppia omosessuale avrebbe implicitamente comportato il riconoscimento degli effetti del matrimonio omosessuale, che invece non è presente nell'ordinamento italiano. Le corti successivamente intervenute nel corso del 2015 avevano confermato la fondatezza del diniego.

La sezione I della Corte di cassazione osserva che, in primo luogo, la legge 76/2016 ha introdotto anche nell'ordinamento italiano una forma di regolamentazione delle unioni omosessuali che, pur non equiparando totalmente le cosiddette unioni civili al matrimonio (in particolare quanto alla normativa in materia di adozione), non consente di considerare totalmente estraneo alla legge italiana l'istituto del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Soprattutto, però, la corte si sofferma sulla nozione di ordine pubblico che rileva in tale circostanza, ovvero in sede di ascrizione in Italia di un atto formatosi all'estero. Si tratta, non di ordine pubblico nazionale (nozione che individua i limiti posti da norme imperative dello Stato all'autonomia privata), ma di ordine pubblico internazionale, inteso quale limite all'applicazione nello Stato di leggi straniere, da valutare alla stregua dei principi giuridici caratterizzanti a livello interno e internazionale l'attuale momento storico. Dopo un'ampia analisi della normativa internazionale in materia di non discriminazione fondata sul sesso, di diritto al matrimonio e a fondare una famiglia, di diritto alla vita privata e familiare e di diritti dei minori d'età (alla protezione, alla famiglia, all'identità personale, principio del preminente interesse del bambino, ecc.) nonché delle norme pertinenti della Costituzione, e dopo aver anche richiamato le numerose sentenze della CtEDU pronunciate sul tema, la suprema corte conclude per la non contrarietà all'ordine pubblico (internazionale) della trascrizione in Italia dell'atto straniero da cui risulta che un bambino è figlio di due persone dello stesso sesso (nella fattispecie, di due donne) legalmente unite in matrimonio. La sentenza si pone in piena continuità con quella delle sezioni unite del 20 settembre 2016 n. 19599 (v. *Annuario 2017*, pp. 198-199), che infatti viene ampiamente richiamata.

Analogamente, la corte di appello di Trento (sent. 23 febbraio 2017) evidenzia che in anni recenti sia emersa anche nel nostro ordinamento la nozione di responsabilità genitoriale, di modo che sembra essere stato superato il modello di genitorialità esclusivamente fondato sul legame biologico fra il genitore e il nato. Il giudice riconosce pertanto l'efficacia anche in Italia dell'atto emesso dall'autorità canadese che certifica che due bambini, nati con surrogazione di maternità, sono figli di entrambi i membri di una coppia omosessuale italiana.

1.2.5. Accesso alla fecondazione eterologa e alla diagnosi preimpianto

L'Assessora alla salute della Provincia autonoma di Trento aveva escluso, nel 2015, l'inseminazione eterologa tra le prestazioni a carico del servizio sanitario provinciale, con la conseguenza che le coppie che volevano accedere a tale trattamento in altre regioni lo avrebbero dovuto fare a proprie spese. La ragione addotta era che tale procedura sanitaria non era menzionata tra i livelli essenziali di assistenza. Una coppia si era rivolta al tribunale di Trento ritenendo che la posizione dell'amministrazione sanitaria fosse illegittima, in quanto impedisce alle coppie assolutamente infertili, come era quella in questione, per le quali non si possono prospettare forme di fecondazione omologa, di esercitare la propria autodeterminazione. Pur riconoscendo il carattere non assoluto del diritto alla salute, il quale è in particolare condizionato dalla disponibilità di risorse finanziarie, il giudice ritiene tuttavia che spetta all'autorità sanitaria garantire ragionevolmente lo stesso trattamento a tutti i soggetti che si trovino in situazione analoga di bisogno. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale 162/2014 (v. *Annuario 2015*, pp. 189-190) il tribunale osserva che per una coppia, l'impossibilità di avere un figlio proprio ricorrendo alle tecni-

che di fecondazione eterologa può incidere negativamente in modo sostanziale sulla salute della coppia (la sentenza parla a questo proposito di disabilità). La perdurante assenza della fecondazione eterologa tra i livelli essenziali di assistenza non giustifica, da parte di un'amministrazione che non si trova in dissesto finanziario, il disconoscimento del diritto da parte delle coppie portatrici di tale disabilità di accedere alla procedura, quale aspetto incompressibile del loro diritto alla salute (tribunale di Trento, sent. 16 febbraio 2017).

Il tribunale di Milano si è invece pronunciato in più occasioni in merito al diniego opposto da alcune strutture ospedaliere della Lombardia di procedere alla diagnosi preimpianto sugli embrioni prodotti con tecniche di procreazione assistita potenzialmente portatori di gravi patologie, in modo da procedere con l'impianto nell'utero della madre sono con gli embrioni sani. Si trattava di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale 96/2015 (v. *Annuario 2016*, pp. 175-176), sentenza additiva di principio, che aveva sul punto rilevato alcune illegittimità della l. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, auspicando un intervento legislativo ma anche riconoscendo all'autorità giudiziaria l'idoneità a dirimere i casi prospettati. Pur riconoscendo che le pratiche richieste di diagnosi preimpianto sugli embrioni non rientrano ancora tra i livelli essenziali di assistenza, il tribunale impone alle autorità sanitarie di dare corso alla diagnosi richiesta, in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale, riscontrando che il rischio che gli embrioni prodotti siano portatori di gravi patologie trasmesse dai genitori è alto e che le risorse mediche e tecnologiche per condurre tale diagnosi sono presenti nelle strutture sanitarie della Lombardia (tribunale di Milano, sez. I, sentenze 18 aprile, 13 luglio e 21 luglio 2017).

1.2.6. Violenza sulle donne

In Cassazione penale, sez. VI, sent. 6 ottobre 2017, n. 49997, la suprema corte ha confermato che nel reato di maltrattamenti in famiglia, il bene giuridico protetto non è solo la famiglia, ma anche l'incolumità fisica e psichica dei membri della famiglia. Nel caso specifico, la persona condannata aveva maltrattato per anni la moglie con ripetute percosse, minacce di morte, vessazioni e umiliazioni, tra le quali anche l'impedirle ogni attività lavorativa extradomestica. In altro caso (Cassazione penale, sez. III, sent. 21 febbraio 2017, n. 16543) il marito aveva imposto alla moglie con minacce la presenza dell'amante.

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 19 dicembre 2017, n. 3087, le condotte vessatorie ai danni del coniuge non più convivente integrano il reato di maltrattamenti in famiglia e non quello di atti persecutori, in quanto i vincoli nascenti dalla relazione familiare permangono integri anche a seguito del venir meno della convivenza. Il reato di *stalking* (atti persecutori: art. 612-*bis* codice penale) è configurabile invece quando sia intervenuto divorzio o cessazione della relazione di fatto. (v. anche Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 dicembre 2017, n. 3356; sez. III, sent. 14 novembre 2017, n. 6919). Analogamente, il reato di cui all'art. 572 codice penale si configura anche quando termina la convivenza tra persone che hanno vissuto *more uxorio* al di fuori del matrimonio, qualora tra i due sussista una stabilità di relazioni dipendente dai doveri nei riguardi del figlio (Cassazione penale, sez. VI, sent. 20 aprile 2017, n. 25498).

L'art. 11 della l. 122/2016 ha regolato il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, dando finalmente attuazione alla direttiva 2004/80/CE. La legge prevede che lo Stato provveda al risarcimento delle vittime di tali reati (nonché del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che versano in condizioni economiche disagiate, quando l'autore del delitto risulti insolubile o rimanga ignoto o non perseguibile. Sull'applicazione delle pertinenti disposizioni della legge citata si è formata una difformità di orientamento. La corte di appello di Milano, sent, 18 aprile 2017, n. 1653, ha rilevato che la disposizione italiana richiede la previa escussione del reo come condizione per accedere al risarcimento a carico dello Stato. Se così fosse, la norma, secondo la sentenza citata, andrebbe disapplicata, perché evidentemente contraria alle finalità della direttiva, che dovrebbe facilitare l'accesso della vittima a un indennizzo, in particolare nel caso in cui la persona sia vittima di un reato transnazionale, ovvero subito in un Paese europeo diverso dal proprio o ad opera di cittadini di stati dell'UE diversi dal proprio. Il tribunale di Torino (sez. IV, sent. 18 aprile 2017, n. 2067), pronunciandosi sulla richiesta avanzata da una donna vittima di violenza sessuale e altre lesioni, sottolinea invece le peculiarità del sistema italiano, che distingue tra una tutela estesa garantita alle vittime di reati di terrorismo e mafia, e vittime di altri reati intenzionali violenti: mentre per i primi lo Stato provvede a indennizzi in via immediata e diretta, per i secondi la tutela dello Stato è sussidiaria. Per accedere all'indennizzo in via sussidiaria, peraltro, secondo questa interpretazione adeguatrice, non è necessario escutere il reo, ma è sufficiente fornire prova della sua incapacità. Nella circostanza, tale prova non era stata fornita, essendosi la ricorrente limitata a segnalare che l'autore del reato è tutt'ora detenuto e non ha mai offerto alcun risarcimento.

1.3. Diritti associativi e politici; cittadinanza; libertà di stampa

1.3.1. Legge elettorale

La Corte costituzionale si è pronunciata (sent. 9 febbraio 2017, n. 35) sulla costituzionalità della legge 52/2015, c.d. «Italicum», che modificava le leggi elettorali per la Camera dei Deputati (dPR 361/1957) e per il Senato (d.lgs 533/1993), sollevata dai tribunali di Messina, Torino, Perugia e Genova. La sentenza è risultata di notevole portata politica, soprattutto perché ha nei fatti costretto il Parlamento a legiferare con urgenza sulla materia, vista l'incombente (nel 2018) della scadenza elettorale. La decisione si è posta in continuità con la sentenza 1/2014 (v. *Annuario 2015*, p. 196), che aveva rinvenuto profili di illegittimità costituzionale nella riforma della legge elettorale intervenuta con la legge 270/2005 (c.d. «Porcellum»). Anche nella decisione del 2017 infatti la Consulta individua una mancanza di proporzionalità e ragionevolezza nel modo in cui il legislatore ha articolato il rapporto tra i principi, tutti costituzionalmente protetti, di rappresentatività della composizione dei rami del Parlamento rispetto al voto degli aventi diritto, di libertà e uguaglianza del voto, e di governabilità. Sono state così ritenute incostituzionali le disposizioni della legge elettorale che prevedevano un ballottaggio tra le liste con il maggior numero di voti, nel caso nessuna avesse toccato il 40 per cento delle preferenze, e la norma che prevedeva la possibilità per il candidato eletto in più collegi plurinominali di scegliere in quale fosse da considerarsi avvenuta l'effettiva elezione. La Corte peraltro precisa che la legge elettorale come riformata nel 2005, pur privata delle norme censurate, resta in forza e idonea di

essere eventualmente utilizzata nelle prossime consultazioni elettorali (come noto, il Parlamento ha comunque provveduto ad adottare una nuova legge elettorale (l. 3 novembre 2017, n. 165, «Rosatellum»).

1.3.2. Diritti politici dei membri delle forze armate

Nel 2010 un ufficiale dei carabinieri era stato sanzionato con misure disciplinari (ammonimento e consegna di rigore) per essersi iscritto ad un partito politico (la *Lega Nord – Bossi*) nonché per avere assunto la carica di segretario regionale per il Piemonte di un partito politico (il *Partito per gli operatori della sicurezza e della difesa*). La misura era stata impugnata in sede giudiziaria in quanto ritenuta contraria al fondamentale diritto di associarsi e di partecipare alla vita politica, tutelato tra l'altro dall'art. 11 CEDU, dall'art. 12 CDFUE e dall'art. 22 ICCPR. L'art. 49 Cost. riconosce il diritto di ogni cittadino ad associarsi in partiti politici e concorrere, con metodo democratico, a determinare la politica del Paese; il successivo art. 98 Cost. aggiunge che, con legge, lo Stato può prevedere dei limiti al diritto di iscriversi ai partiti politici per alcune categorie di cittadini, tra cui appunto gli appartenenti alle forze armate. Davanti al Consiglio di Stato, investito della controversia tra il militare sanzionato e lo Stato, il rappresentante del Governo aveva fatto valere il ragionamento per cui le norme del codice dell'ordinamento militare che stabiliscono il principio per cui le Forze Armate devono mantenersi al di fuori delle competizioni politiche implica necessariamente che i militari non possono iscriversi a partiti politici né assumere cariche al loro interno. Secondo il Consiglio di Stato, invece, il divieto di iscriversi a partiti politici deve essere contenuto in norme di legge dal contenuto esplicito e non può essere desunto da una disposizione del codice di natura generale come quella ricordata. La sanzione per l'iscrizione alla *Lega Nord – Bossi* deve pertanto essere annullata. Viceversa, l'assunzione di cariche all'interno di una formazione politica è incompatibile con lo svolgimento del servizio nelle Forze Armate. Il Codice dell'ordinamento militare in effetti prevede espressamente la messa in licenza straordinaria dei militari che partecipano a campagna elettorale e la collocazione in aspettativa dei militari eletti a cariche politiche. La sanzione emessa per avere assunto un ruolo di dirigente all'interno di una formazione politica è pertanto legittima (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 12 dicembre 2017, n. 5845).

Il TAR del Veneto (sez. I, ord. 3 novembre 2017, n. 981) ha sollevato la questione di costituzionalità in relazione ad una disposizione del codice dell'ordinamento militare che fa divieto ai militari di costituire organizzazioni sindacali, in contrasto con gli articoli 11 e 14 CEDU, norme interposte rispetto all'art. 117(1) Cost.

1.4. Asilo e protezione internazionale

1.4.1. Ricorsi contro dinieghi del riconoscimento della protezione internazionale

Le sezioni unite della Cassazione (Cassazione civile, sezioni unite, sent. 28 febbraio 2017, n. 5059) confermano che spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo giudicare sull'impugnazione del diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari

emesso dal questore secondo quanto previsto dall'art. 5(6) del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998). La materia infatti è strettamente relativa ai diritti fondamentali della persona, e non a interessi legittimi; l'attribuzione della protezione umanitaria è compito della Commissione territoriale, e quindi l'emissione o meno del permesso di soggiorno per protezione umanitaria da parte della questura è atto privo di alcun contenuto discrezionale.

La normativa italiana in materia di protezione internazionale (d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 e successive riforme) contiene il principio del divieto di rimpatrio di un individuo in uno Stato dove rischia di subire trattamenti inumani o degradanti. Il punto è ribadito e rafforzato anche dalla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa in materia di prevenzione e lotta alla violenza contro le donne. La donna marocchina che temeva, in caso di rimpatrio nel suo Paese, di subire ulteriori vessazioni e violenze dall'ex marito, destinatario in ragione di tali comportamenti di una blanda sanzione penale, ha astrattamente titolo per ottenere protezione internazionale, anche se la violenza domestica che la minaccia attiene ad una relazione privata e non dipende dal particolare contesto socio-politico del Marocco (Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 maggio 2017, n. 12333).

La Cassazione ha ribadito che le condizioni di estrema povertà che affliggono un migrante sbarcato in Italia, in particolare la compromissione del suo diritto all'alimentazione e alla salute nel Paese d'origine, non giustificano la concessione, in subordine allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, della protezione umanitaria di cui all'art. 5(6) d.lgs. 286/1998, la protezione umanitaria essendo collegata alla grave violazione di diritti umani quali il diritto alla vita, a non subire tortura, a non essere ridotto in schiavitù, ecc. subita dal richiedente ad opera di soggetti determinati e non si presta ad essere accordata a chi lamenta le cattive condizioni economiche o sanitarie del proprio Paese (Cassazione civile, sez. VI, sent. 23 novembre 2017, n. 28015). Il tribunale di Bologna (sez. II, sent. 26 ottobre 2017) considera che fattori quali esigenze di salute, in particolare la sottoposizione del ricorrente a cure che non potrebbero essere continuate nel Paese d'origine, la presenza di figli minori, l'avvenuto inserimento in programmi di professionali e sociali nonostante la condizione di irregolare, valutati nel concreto di ciascun caso, rendono legittimo il riconoscimento della protezione umanitaria. Il tribunale di Venezia (sez. III, sent. 26 ottobre 2017) individua nella condizione di vulnerabilità della richiedente protezione internazionale (perseguitata da componenti della famiglia in Mali, vittima di mutilazioni genitali, richiesta di matrimonio da parte di un notevole locale nonostante la propria condizione di coniugata), unitamente alla situazione di diffusa violazione dei diritti umani nello Stato in questione, una base sufficiente per riconoscere la protezione umanitaria. Cassazione civile, sez. VI, sent. 9 ottobre 2017, n. 23604 conclude che è legittimo attribuire la protezione umanitaria a una donna pakistana di religione cristiana, collaboratrice domestica, minacciata in patria di denuncia per blasfemia dal datore di lavoro. Le circostanze del caso evidenziano la forte vulnerabilità a cui si troverebbe esposta la persona se fosse costretta a rientrare in patria.

Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 17 gennaio 2017, n. 1044, la situazione socio-politica del Bangladesh, stando alle informazioni disponibili sul sito del Ministero degli affari esteri, non è tale da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria. Lo stesso vale, secondo la Corte d'appello di Bari (sez. I, sent. 6 dicembre 2017, n. 2066) per quanto riguarda la Guinea. Nella stessa pronuncia si afferma anche che la protezione sussidiaria non può essere concessa alle potenziali vittime di mutilazioni genitali femminili e a quanti operano quasi professionalmente tali pratiche.

La suprema corte riscontra l'illegittimità di una sentenza che aveva respinto la domanda

di protezione umanitaria avanzata da un cittadino nigeriano che denunciava i tentativi di omicidio a cui era stato esposto in vari territori del Paese ad opera dello zio per ragioni di eredità. Secondo la Corte d'appello, la domanda andava rigettata perché il timore per la vita o l'incolumità derivava, nel caso di specie, da un parente, e non da una situazione di violenza diffusa a livello dello Stato. Secondo la Cassazione, viceversa, l'esposizione al pericolo può essere collegata anche all'incapacità delle autorità dello stato a fronteggiare i fenomeni di violenza privata derivanti da regole famigliari o di clan. Poiché questa eventualità non è stata adeguatamente presa in esame, il giudizio sulla richiesta di protezione sussidiaria deve essere ripetuto, facendo ricorso ai poteri-doveri istruttori officiosi previsti dalla legge (Cassazione civile, sez. VI, sentenza 10 gennaio 2017, n. 319; in senso analogo, sempre in relazione al ricorso di un cittadino nigeriano, v. Cassazione civile, sez. VI, sentenze 16 gennaio 2017, n. 871, 3 luglio 2017, n. 16356, nonché sez. I, sent. 24 novembre 2017, n. 28152. In quest'ultimo caso, la ricorrente aveva già subito persecuzioni da parte del fratello del marito defunto il quale, in nome di consuetudini tradizionali, la reclamava come sposa; la Corte ha verificato l'incapacità delle autorità locali a contrastare l'effettività di tali consuetudini). Il fatto che il ricorrente provenga da un territorio della Nigeria in cui, secondo i dati del Ministero degli affari esteri, non sussistono situazioni di conflitto o di violenza endemica paragonabili a quelle che affliggono il nord del Paese, è sufficiente ad escludere la presenza delle condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria o umanitaria (Cassazione civile, sez. VI, sent. 18 gennaio 2017, n. 1268). La suprema corte (Cassazione civile, sez. VI, sent. 11 settembre 2017, n. 21035) precisa che il rischio di morte, se il rimpatrio venisse effettuato, non dà titolo alla protezione umanitaria se deriva da vicende meramente personali (in questo caso le minacce provenivano da uno zio paterno che imputava al richiedente protezione, cittadino del Gambia, la perdita del bestiame affidatogli in custodia) non collegate a particolari situazioni legate al contesto socio-politico del Gambia. Secondo il tribunale di Roma (sent. 4 maggio 2017), invece, riconosce la protezione umanitaria ad un giovane del Gambia che si era sottratto all'arresto da parte della polizia e che dichiarava di temere vessazioni a causa della posizione del padre, ufficiale che aveva disertato in occasione dei recenti disordini nel Paese. Pur escludendo il rischio di tortura, il tribunale osserva che un'eventuale incarcerazione del ricorrente lo esporrebbe a trattamenti inumani o degradanti, visto gli standard di detenzione documentati, e il rimpatrio lo porrebbe comunque in una situazione di estrema vulnerabilità.

L'accertamento della situazione di fatto da parte delle commissioni territoriali e dell'autorità deve sempre avere luogo anche su impulso autonomo (v. per es. Cassazione civile, sez. VI, sent. 14 novembre 2017, n. 2691). Un'eccezione è costituita dal caso in cui il giudice di merito abbia accertato la radicale inattendibilità di quanto allegato dal richiedente protezione Cassazione civile, sez. VI, sent. 29 dicembre 2016, n. 27428). Dando applicazione alle indicazioni provenienti dalla CGUE, la Cassazione civile (sez. VI, sent. 21 luglio 2017, n. 18128) cassa con rinvio una sentenza che aveva negato la protezione internazionale ad un individuo perché il motivo della persecuzione di cui temeva di essere vittima in patria, ovvero la sua condizione di omosessuale, non era stato sollevato in una sua precedente domanda. Secondo l'orientamento fatto proprio anche dalla Cassazione questa circostanza da sola non è sufficiente a far dubitare della credibilità del ricorrente, dovendosi tenere conto delle particolari caratteristiche dell'individuo in rapporto al contesto sociale. La domanda di protezione di un cittadino pakistano che temeva persecuzioni in patria a causa della sua omosessualità, respinta dai giudici di merito, deve essere riveduta alla luce dell'orientamento interpretativo della Cassazione secondo il quale il fatto che l'omosessualità sia considerata un reato nel Paese di origine può giu-

stificare la protezione richiesta (Cassazione civile, sez. VI, sent. 19 aprile 2017, n. 9946). L'asserita mancanza di una chiara distinzione nella prassi del diritto nigeriano tra omicidio doloso e omicidio colposo, con la conseguenza che il richiedente asilo, cittadino nigeriano di fede cristiana, responsabile nel suo Paese di un incidente stradale che ha portato alla morte di una persona si troverebbe esposto, se rinviato in Nigeria, a una possibile condanna a morte o a pena detentiva in condizioni disumane, non è stata vagliata adeguatamente dal giudice italiano quale fondamento per la concessione della protezione umanitaria. Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 13 giugno 2017, n. 14700, questo giustifica il rinvio del caso davanti alla giudice di merito per un'ulteriore considerazione.

1.4.2. Applicazione del regolamento Dublino

Anche nel 2017 il Consiglio di Stato ha statuito su ricorsi che chiedevano applicazione dell'art. 3(2) del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo 604/2013 del 26 giugno 2013 che dispone di non trasferire un richiedente asilo alle autorità dello Stato che avrebbe competenza a trattarlo secondo le regole generali, qualora vi siano «fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CDFUE». In questi casi il trasferimento per esser legittimo richiede un previo accertamento che esso non corrisponda a respingimento. Una decisione in questo senso è stata emessa con riguardo alla Bulgaria (Consiglio di Stato, sent. 3 novembre 2017, n. 5085).

1.5. Discriminazione – questioni generali

1.5.1. Discriminazione basata sulla nazionalità

La Cassazione civile (sez. lavoro, sentenze 8 maggio 2017, nn. 11165 e 11166) è investita di un ricorso presentato dall'INPS contro una sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva riscontrato un caso di discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità e, indirettamente, sull'etnia, nella condotta dell'INPS che del 2013 aveva emesso una circolare con cui affermava implicitamente che l'assegno al nucleo familiare previsto dalla l. 448/1998, art. 65 (a favore delle famiglie a basso reddito con almeno tre figli minori) doveva essere corrisposto agli stranieri residenti solo a partire dal 2013 (secondo quanto disposto dalla l. 97/2013, art. 13), quando invece il contributo sociale era dovuto a partire dalla direttiva 2003/109/CE sulla parità di trattamento dovuta ai cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in Europa. La sentenza della Cassazione chiarisce alcuni aspetti interessanti della controversia. In primo luogo chiarisce che il ricorso collettivo (vale a dire proposto da enti associativi quali, nel caso specifico, l'ASGI – Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione – e altre associazioni analoghe) per discriminazione, introdotto originariamente nel Testo unico sull'immigrazione (articoli 43 e 44) e poi integrato nel d.lgs. 215/2003 e riformato, per gli aspetti procedurali, dal d.lgs. 150/2011, art. 28, pur riferendosi espressamente soltanto alle discriminazioni razziali e etniche (e a quelle culturali e religiose assimilabili alle prime), deve

estendersi anche alle discriminazioni su base nazionale. Trattandosi di norme che mirano alla tutela effettiva di un diritto, non è ammissibile che si escluda la possibilità che un ente collettivo rappresentativo di una certa categoria di individui a rischio di discriminazione – in questo caso gli immigrati – possa utilizzare lo strumento inibitorio dell'azione per discriminazione solo quando la discriminazione è fondata sulla razza e non quando essa si fonda sulla nazionalità. Vero è che alcune differenze nel trattamento lavorativo e previdenziale basate sulla nazionalità sono fatte salve dall'art. 3(2) del d.lgs. 215/2003. Ma quando tali differenze si presentano come discriminatorie, risulterebbe illogico, contrario al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e lesivo del diritto all'equo processo (art. 6 CEDU) negare la legittimazione ad agire a un ente collettivo che protegge gli interessi degli immigrati. La Corte inoltre sottolinea il valore delle azioni collettive contro misure discriminatorie idonee a colpire una generalità di persone ma che ancora non si sono concretizzate in azioni specifiche contro nessuno – e che quindi nessun individuo sarebbe legittimato a impugnare. Nel merito della controversia, la Cassazione ritiene che la legge 97/2013, che espressamente estende l'assegno al nucleo familiare, oltre che ai cittadini italiani e dell'UE, anche ai cittadini non europei soggiornanti di lungo periodo, si limita adattare (tardivamente) la normativa italiana su tale assegno alle disposizioni della direttiva europea del 2003 (e ciò anche allo scopo di evitare una procedura di infrazione già proposta contro l'Italia). La norma quindi va applicata con decorrenza dal 2003, non dal 2013, come inteso dall'INPS. L'assegno, secondo la Cassazione, è una prestazione sociale essenziale, dovuta a famiglie in condizione di povertà e finalizzata alla loro integrazione sociale attraverso un sostegno al reddito. La sentenza cita i casi *Dhahbi c. Italia* della CtEDU del 2014 (su cui v. *Annuario 2015*, p. 245) e *Kamberaj* della CGUE (sentenza C-571/10, 24 aprile 2012 – v. *Annuario 2013*, p. 292).

Su problematiche simili si veda anche più avanti la sezione dedicata ai diritti sociali dei cittadini immigrati: 1.8.8.

1.5.2. Provvigioni a favore delle vittime delle leggi razziali

Il Consiglio di Stato (sez. IV, sent. 7 febbraio 2017, n. 532) chiarisce che la corresponsione del vitalizio previsto dalla l. 10 marzo 1955, n. 196 (Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti) a favore degli ebrei perseguitati e dei loro orfani, è una misura di tipo riparatorio, volta a porre parziale rimedio alle conseguenze di una delle peggiori tragedie della storia italiana e tutela un loro diritto inviolabile. Spetta quindi alle autorità accertare con un'adeguata istruttoria la sussistenza dei presupposti per la sua concessione. La apposita Commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, pertanto, non poteva rigettare la domanda per il vitalizio presentata dalla figlia di perseguitati razziali semplicemente sulla base del fatto che i genitori della persona interessata non avevano mai richiesto certi benefici previdenziali previsti dalla stessa legge a favore delle vittime delle leggi razziali (su tali benefici previdenziali v. *Annuario 2017*, p. 207). Alla stessa ricorrente il Consiglio di Stato (sent. 6 febbraio 2017, n. 490) riconosce anche alcuni diritti derivanti da altre leggi emanate a favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche vittime delle leggi razziali, compresi quanti si erano visti annotare la dicitura «razza ebraica» sui propri documenti anagrafici (cfr. l. 16 gennaio 1978, n. 17). La Commissione sopra menzionata, nel 2011, aveva ritenuto che la signora, essendo nata a Roma nel gennaio 1944, ed essendo la città stata liberata

dall'occupazione nazista il 4 giugno dello stesso anno, non avesse subito alcun pregiudizio fisico, economico o morale in ragione delle leggi razziali. Della bambina, in effetti, furono prodotti due atti di nascita, uno – quello a suo tempo depositato all'anagrafe cittadina – che non conteneva il riferimento alla razza ebraica, falsificato all'evidente scopo di proteggere la famiglia dal rischio di deportazione; l'altro, ottenuto successivamente, dopo che la famiglia si era trasferita in clandestinità, con l'annotazione richiesta dalla legge. A prescindere da quale documento vada preso in esame, è indubbio che la nascita sotto occupazione e con il rischio di deportazione (perdurante anche dopo la liberazione di Roma) abbia rappresentato per la neonata, nonostante la tenera età, un pregiudizio legato alla discriminazione razziale di carattere grave e intollerabile.

1.6. Diritti delle persone con disabilità

1.6.1. Capacità delle persone con disabilità di prestare giuramento ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana

La legge sull'acquisto della cittadinanza italiana (l. 91/1992) prevede che l'interessato all'acquisizione della cittadinanza presti giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. La norma è stata impugnata (v. *Annuario 2017*, p. 208; la questione è stata sollevata anche dal tribunale di Modena, sez. II, 7 febbraio 2017, con ampi riferimenti alla Dichiarazione e alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità) per violazione degli articoli 2 e 3 Cost., nonché con l'art. 18 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, in quanto non consentirebbe l'acquisto della cittadinanza a persone affette da forme di disabilità che rendano loro materialmente impossibile prestare tale giuramento.

La Corte costituzionale (sentenza 7 dicembre 2017, n. 258) ha ritenuto fondato il ricorso e ha pertanto riconosciuto la incostituzionalità della norma contestata nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento a causa di una grave e accertata condizione di disabilità.

1.6.2. Spazi riservati al parcheggio di persone con disabilità

La Cassazione penale ha stabilito che il fatto di avere occupato con la propria automobile per tutta la giornata (fino alla rimozione forzata da parte della polizia municipale) lo spazio di sosta riservato all'automobile di una persona con disabilità (non quindi un parcheggio genericamente riservato ai disabili) configura il reato di violenza privata, e non una semplice infrazione al codice della strada (Cassazione penale, sez. V, sent. 23 febbraio 2017, n. 17794).

1.6.3. Discriminazioni in ambito scolastico. Insegnante di sostegno

La mancata assegnazione di un insegnante di sostegno all'alunno riconosciuto disabile e per il quale è stato predisposto un piano educativo individualizzato configura una discriminazione e incide su un diritto soggettivo, ricadendo pertanto nella competenza del giudice ordinario, non di quello amministrativo (v. *Annuario 2015*, pp. 200-201; v. anche TAR Campania, Salerno, sez.

II, sent. 13 febbraio 2017, n. 266). La mancata predisposizione da parte della scuola di tale piano e del correlato profilo dinamico-funzionale, costituisce una inadempienza da parte dell'amministrazione che deve essere fatta valere dal cittadino davanti al giudice amministrativo. TAR Campania, Napoli, (sez. IV, sentenze 27 aprile 2017, n. 2250 e 12 dicembre 2017, n. 5874) ribadisce l'importanza dei documenti sopra citati, la cui produzione da parte delle autorità socio-sanitarie e scolastiche consente l'assegnazione di un insegnante di sostegno per un numero di ore corrispondente ai bisogni dell'alunno. Mancando tali documenti, l'assegnazione di un sostegno fatta dalla scuola sulla base di una valutazione discrezionale deve essere considerata illegittima. Il TAR dà 15 giorni di tempo all'amministrazione scolastica per predisporre il Piano educativo individualizzato, precisa le ore di sostegno adeguate e nominare l'insegnante; in mancanza vi provvederà un commissario *ad acta*.

La temporanea assenza del personale preposto all'assistenza di uno studente maggiorenne di una scuola superiore affetto da grave disabilità psicofisica, che aveva causato con un suo comportamento incontrollato un danno fisico a un insegnante (una caduta con frattura), comporta responsabilità per il risarcimento dei danni, oltre che del ragazzo, anche dell'amministrazione scolastica, che non ha potuto provare di avere adottato tutte le misure informative, organizzative e di emergenza idonee a garantire la partecipazione in sicurezza alla vita scolastica. Il Ministero dell'istruzione si era inizialmente difeso sostenendo che, in assenza del personale di sostegno, il professore non avrebbe dovuto accogliere in classe l'allievo (tribunale di Roma, sez. XII, sent. 6 settembre 2017, n. 16632).

1.6.4. Assistenza a parenti con disabilità

La Cassazione ha stabilito che i permessi previsti dalla l. 104/1992 per consentire ai lavoratori di assistere parenti con disabilità – nella fattispecie si trattava del genitore – concorrono alla determinazione dei giorni di ferie del lavoratore. Ciò è conforme sia al particolare valore attribuito dalla normativa anche internazionale (è citata, oltre alla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, la direttiva 2000/78/CE) alla tutela e assistenza delle persone con disabilità, sia all'art. 36 Cost. sul diritto al riposo, che si raccorda alla necessità di riprendere le energie spese al lavoro e, in modo ancor più intenso, investite per l'assistenza a una persona con disabilità (Cassazione civile, sez. lavoro, sent. 7 giugno 2017, n. 14187).

1.7. Diritti sociali

1.7.1. Leggi con effetti retroattivi in materia pensionistica e caso delle «pensioni svizzere»

La Corte costituzionale ritorna sul tema della legittimità costituzionale, anche alla luce della giurisprudenza della CtEDU, delle leggi adottate in materia pensionistica che, introducendo il metodo contributivo al posto di quello retributivo per il calcolo della pensione, comportano una riduzione del trattamento economico dovuto dall'INPS al lavoratore, anche quando quest'ultimo ha lavorato in paesi diversi dall'Italia. Il nuovo assetto normativo italiano ha avuto conseguenze anche nei confronti di lavoratori italiani in Svizzera che,

versando i contributi pensionistici in tale Stato, contavano tuttavia di poterli riscattare, alle condizioni più favorevoli previste fino al 2006 in Italia, una volta entrati in quiescenza. Con legge retroattiva di interpretazione autentica inserita nella legge finanziaria per il 2007 il Parlamento aveva tuttavia posto fine a un orientamento giurisprudenziale generalmente favorevole al riconoscimento del parametro più favorevole (quello retributivo) ai lavoratori titolari di cosiddette «pensioni svizzere». Di qui, una serie di ricorsi alla CtEDU, la quale, nella sentenza del 2011 *Maggio e altri c. Italia* (v. *Annuario 2012*, pp. 288-289), riconosceva che l'Italia aveva violato l'art. 6 CEDU per aver interferito con la propria legislazione sull'esito di giudizi pendenti. Nel più recente caso *Stefanetti e altri c. Italia*, del 2014 (v. *Annuario 2015*, p. 244) la CtEDU aveva inoltre rilevato non solo un problema di invasione, da parte del legislatore italiano, delle prerogative della giurisdizione, ma anche una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU (diritto di proprietà), poiché il giudizio «imposto» dalla legge retroattiva aveva comportato una decurtazione del trattamento pensionistico rispetto a quanto i ricorrenti si attendevano di quasi il 70 %. Alla luce di tale recente giurisprudenza, secondo il giudice ricorrente, la sentenza della Corte costituzionale 264/2012 (v. *Annuario 2013*, p. 246), la quale, pur prendendo atto della sentenza della CtEDU nel caso *Maggio*, aveva confermato la legittimità costituzionale dell'assetto normativo creatosi in Italia dopo il 2007, poiché gli interessi generali protetti dalle leggi di riforma del sistema pensionistico dovevano prevalere su quelli individuali tutelati dall'art. 6 CEDU, non appare più sufficiente a garantire la congruità della normativa italiana rispetto alla giurisprudenza della CtEDU. Con la sentenza 12 luglio 2017, n. 166, tuttavia, la Consulta conferma le linee interpretative adottate nella decisione 264/2012, escludendo che la sentenza *Stefanetti* abbia introdotto novità sostanziali. Riconosce tuttavia che l'esistenza di casi come quelli oggetto della decisione della CtEDU in cui si evidenzia una grande disparità tra quanto il lavoratore si attendeva come trattamento pensionistico e quanto effettivamente conseguito (una pensione al di sotto del minimo pensionistico italiano) esige un intervento legislativo ad hoc, concludendo che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo».

1.7.2. Interventi sul sistema pensionistico: blocco della rivalutazione delle pensioni medio-alte

La Corte costituzionale è tornata su un tema già trattato nella sentenza 70/2015 (v. *Annuario 2016*, p. 189) e legato al blocco della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2012 e 2013. Un loro blocco indiscriminato, giustificato da motivi di bilancio non adeguatamente specificati, era stato riconosciuto illegittimo dalla Consulta. Una legge adottata nel 2015 rimodulava la questione, disponendo il blocco totale solo per le pensioni superiori di oltre sei volte al trattamento minimo INPS. Alcuni giudici tuttavia dubitano della costituzionalità di questa misura. Per il suo carattere necessariamente retroattivo, contrastante quindi con il principio di affidamento, e per l'asserita irragionevolezza della misura. La Consulta (sentenza 1° dicembre 2017, n. 250) ritiene invece non fondata la questione di incostituzionalità. Da un lato infatti la Corte ritiene che il blocco della perequazione per due soli anni

non costituisca un sacrificio sproporzionato rispetto alle esigenze, di interesse generale, tanto più che esso incide in misura modesta sui mezzi di sussistenza dei pensionati titolari di trattamenti medio-alti. Dall'altro, la misura è stata introdotta dalla legge sulla base di scelte del legislatore non irragionevoli e anzi ispirate alla precedente sentenza della stessa Corte costituzionale.

1.8. Immigrazione

1.8.1. Rilascio, diniego di rilascio o revoca del permesso di soggiorno

Un cittadino straniero aveva visto revocato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato da parte della questura, sulla base, tra le altre cose, del fatto che risultava indagato per truffa e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I procedimenti penali hanno portato successivamente a proscioglimento per intervenuta prescrizione. Il ricorrente ritiene – pur senza argomentare sul punto – che la revoca del permesso di soggiorno giustificata dal semplice fatto di essere stato indagato in sede penale (e successivamente prosciolto) è illegittima. Secondo il TAR della Basilicata (sez. I, sent. 29 gennaio 2017, n. 811), invece, la circostanza che all'epoca l'individuo fosse accusato dei reati sopra indicati costituiva ragione sufficiente per emettere il decreto di revoca impugnato, anche se l'esito finale del procedimento penale è stato favorevole.

Secondo il TAR di Roma (sez. I, sent. 6 dicembre 2017, n. 12064), condanne in materia di stupefacenti sono «automaticamente» un ostacolo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno del cittadino extracomunitario: una simile condanna, per il particolare disvalore che reca con sé, non lascia all'amministrazione alcun margine di scelta.

Il Consiglio di Stato (sez. III, sentenze 28 aprile 2017, n. 1971 e 22 dicembre 2017, n. 6031) ribadisce che la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, da valutare in relazione al caso concreto, ma che non possono essere inferiori all'importo minimo dell'assegno sociale INPS (fissato, per il 2016, anno di riferimento, in 5.824,91 euro), è condizione essenziale per il rinnovo del permesso di soggiorno. Lo scopo della norma è quello di evitare l'inserimento di soggetti che non siano in grado di «offrire un'adeguata contropartita in termini di lavoro e di partecipazione fiscale alla spesa pubblica»; la dimostrazione di un reddito di lavoro è inoltre «garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose».

Il TAR di Parma (sez. I, sent. 18 dicembre 2017, n. 404) afferma che il permesso di soggiorno può essere revocato (o il suo rinnovo respinto) qualora il cittadino straniero abbia esibito documentazioni false riguardo a uno dei requisiti necessari per il suo rilascio, e questo anche prima che il giudizio sul reato di falso sia concluso, poiché l'autorità amministrativa competente può procedere ad una autonoma valutazione sull'utilizzo dei documenti sospetti e tale valutazione, se condotta con criteri di ragionevolezza, non è soggetta al sindacato del TAR.

1.8.2. Non è legittimo il decreto di convalida della proroga del trattenimento presso un centro di identificazione e espulsione adottato senza l'audizione dell'interessato giustificato da una profilassi anti-scabbia

Un Giudice di pace aveva deliberato sulla proroga del trattenimento di un immigrato presso un centro di identificazione e espulsione senza l'audizione dell'interessato, che aveva chiesto di essere ascoltato. La giustificazione addotta era stata che l'immigrato si stava sottoponendo alla profilassi contro la scabbia e la sua presenza presso gli uffici giudiziari avrebbe potuto avere conseguenze sulla salute del personale presente. La Cassazione ha in primo luogo rilevato che una normale profilassi non rappresenta un pericolo per la salute pubblica e che la mancata audizione richiesta dall'interessato configura una violazione dei diritti della difesa, con la conseguenza che il decreto adottato da Giudice di pace va cassato (v., tra le altre, Corte di cassazione, sez. VI, ordinanza 13 novembre 2017, n. 26803).

1.8.3. Revoca delle misure di accoglienza per richiedenti asilo

Il TAR Piemonte (sez. I, sent. 7 agosto 2017, n. 949) accoglie il ricorso proposto da un richiedente asilo, ospite di una struttura di accoglienza, contro il quale era stata decisa dal prefetto la revoca delle misure di accoglienza per aver contravvenuto al regolamento interno della struttura. Il decreto di revoca era stato adottato in via urgente, senza però nemmeno informare l'interessato dell'avvio del procedimento, né indicare le ragioni che lo qualificavano come urgente. In questo modo, la misura si dimostra inidonea a garantire il minimo livello di contraddittorio richiesto per una procedura amministrativa e pertanto anche sproporzionata. In senso conforme, si veda anche TAR Marche, sez. I, sent. 7 agosto 2017, n. 676 (in cui si richiama l'obbligo per lo Stato di garantire l'accoglienza al richiedente asilo fino al completamento della procedura davanti alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con conseguenza che la revoca delle misure di accoglienza può avvenire solo in circostanze particolarmente gravi); Consiglio di Stato, sez. III, sent. 10 febbraio 2017, n. 536; TAR Marche, sentenze 1 febbraio 2017, n. 94 e 29 giugno 2017, n. 541; TAR Veneto, Sez. III, sentenze 15 maggio 2017, n. 478, e 30 gennaio 2017, n. 102; TAR Liguria, II, sent. 13 febbraio 2017, n. 110.

La commissione del reato di incauto acquisto (di svariati telefonini) da parte di un richiedente asilo, benché posta in essere al di fuori della struttura di accoglienza, costituisce nondimeno grave violazione delle regole di convivenza della struttura e giustificano, secondo il TAR della Valle d'Aosta (sez. I, sent. 2 agosto 2017, n. 47), la revoca delle misure di accoglienza finalizzate alla domanda di protezione umanitaria. La scarsa conoscenza della lingua italiana, se può giustificare una non precisa comprensione delle specificità del reato commesso, non può essere invocata per giustificare subbi sul carattere illecito della condotta. Secondo il TAR, il soggetto che fruisce di accoglienza deve mantenere un comportamento irreprensibile sia nell'ambito del contesto accoglienza, sia nei contatti esterni.

Nel caso trattato in TAR Alto Adige, sez. I, , sentenze 24 giugno 2017, n. 165 e 19 giugno 2017, n. 191, il tribunale accoglie il ricorso presentato da alcuni richiedenti asilo contro la revoca delle misure di accoglienza di cui godevano decisa dall'autorità amministrativa sulla base di un frettoloso accertamento che aveva ipotizzato il loro possibile coinvolgimento in una rissa, senza però che risultasse la loro effettiva presenza né la loro

personale responsabilità per fatti provati. Il giudice osserva come traspaia tra le righe del provvedimento sanzionatorio più l'urgenza di fornire un'immediata risposta all'allarme sociale riecheggiato sui media attorno all'episodio di rissa che la cura di accertare adeguatamente i fatti per ricollegarvi una reazione proporzionale. L'obbligo istruttorio e motivazionale che grava sull'Amministrazione, secondo il tribunale, è tanto più rilevante in ragione delle conseguenze della revoca delle misure di accoglienza non solo sui singoli richiedenti asilo, le cui prospettive di integrazione risultano compromesse, ma anche sul contesto sociale generale, visto che pone i destinatari della misura di revoca nella necessità di «arrangiarsi» in assenza di punti di riferimento. In senso contrario decide invece TAR Lombardia – Brescia, sez. II, sent. 30 gennaio 2017, n. 109, in un caso in cui le autorità erano giunte a identificare in modo preciso il richiedente asilo nella persona che ha sobillato una rissa violenta.

1.8.4. Accesso al gratuito patrocinio

Una donna nigeriana aveva adito il tribunale per i minorenni allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno temporaneo previsto dall'art. 31 del Testo unico sull'immigrazione, perché madre di un neonato. Nella circostanza era stata ammessa al gratuito patrocinio (anche se la procedura dell'art. 31 non lo richiede necessariamente) e assistita da un legale del foro di Napoli. Successivamente però il tribunale aveva revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, facendo valere il fatto che l'art. 119 del dpr. 115/2002 estende il diritto al gratuito patrocinio ai cittadini non italiano o agli apolidi solo se «regolarmente soggiornanti». La donna, viceversa, al momento di richiedere il permesso di soggiorno, non era evidentemente regolarmente soggiornante, di qui la decisione. In Cassazione la ricorrente segnalava che in questo modo la normativa italiana si poneva in contrasto con gli articoli 2, 3, 24 e 117(1) Cost., nonché con gli articoli 7 e 8 della Dichiarazione universale dei diritti umani, l'art. 14 del patto sui diritti civili e politici e l'art. 6 CEDU e 47 CDFUE. La Cassazione accoglie il ricorso, affermando che «poiché patrocinio a spese dello Stato rappresenta una implicazione necessaria del diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.), il concetto di 'straniero regolarmente soggiornante' deve essere interpretato in senso estensivo, comprendendo anche lo straniero che abbia in corso un procedimento (amministrativo) giurisdizionale dal quale possa derivare il rilascio del permesso di soggiorno». Il gratuito patrocinio inoltre vale per ogni giudizio civile, anche se la presenza del legale non è obbligatoriamente richiesta dalla legge (Cassazione civile, sez. II, sentenze 14 dicembre 2017, nn. 30069, 30070).

1.8.5. Espulsioni, respingimenti

Secondo Cassazione penale, sez. I, sent. 25 maggio 2017, n. 38041, il provvedimento di espulsione nei confronti di uno straniero non può essere eseguito – a prescindere dal ricorrere delle ipotesi elencate nel Testo unico sull'immigrazione – quando esso comporterebbe un irreparabile pregiudizio alla salute, circostanza da valutare caso per caso, e senza applicare in modo rigoroso le categorie di «malattia» o «infortunio» a cui la legge fa riferimento. Il caso riguardava l'espulsione di uno straniero, in Italia da oltre trent'anni, privo di una gamba, la cui salute sarebbe stata compromessa dall'invio nel Paese d'origine, a causa della totale mancanza di assistenza pubblica per disabili nella sua

situazione. Sul punto v. anche Cassazione civile, sez. VI, sent. 8 marzo 2017, n. 6000: non è espellibile il cittadino straniero affetto da HIV, epatite cronica conseguente ad epatite di tipo C ed epilessia, che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbe subire un irreparabile pregiudizio.

La Cassazione conferma che anche lo straniero detenuto ha il diritto e l'onere di chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, in mancanza del quale si espone alla misura dell'espulsione (art. 13 TUI). Tuttavia, resta compito del Giudice di pace, in sede di verifica della legittimità del decreto di espulsione disposto dal Prefetto, verificare l'esistenza di circostanze di fatto che rendono ineseguibile il provvedimento, in particolare l'esistenza su territorio dello Stato di vincoli personali e famigliari (Cassazione civile, sez. VI, sent. 15 marzo 2017, n. 6780).

La presenza in Italia di legami famigliari, in particolare di figli minori, secondo la Cassazione, può rendere illegittima l'espulsione, in quanto contraria al rispetto dell'art. 8 CEDU. La tutela del diritto alla vita privata e familiare tuttavia non è incondizionata, posto che lo stesso art. 8(2) CEDU consente l'ingerenza dell'autorità pubblica se prevista dalla legge quale misura necessaria ai fini della sicurezza nazionale, del benessere economico del Paese, della difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, della protezione della salute e della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui (v., per es., Cassazione civile, sez. I, sent. 24 novembre 2017, n. 28157).

Un caso particolare è quello trattato in Cassazione penale, sez. I, sent. 18 maggio 2017, n. 49242. Il ricorso riguarda un detenuto straniero, condannato per reati legati al traffico di droga, che aveva visto respinta la sua domanda di revoca della misura dell'espulsione dallo stato come misura di sicurezza. Il ricorrente lamentava infatti il grave rischio che la sua espulsione, successiva alla scarcerazione, lo avrebbe esposto a tortura o trattamenti inumani: si tratterebbe quindi di una situazione che giustificerebbe la protezione sussidiaria. Il detenuto, prossimo al fine pena, chiedeva l'esame anticipato della situazione, al fine di evitare il protrarsi della condizione di detenzione amministrativa presso un centro di espulsione, in attesa che la richiesta di protezione fosse trattata nelle sedi competenti. La Corte, dopo aver ampiamente esposto i cardini della normativa nazionale, dell'UE e internazionale in materia di protezione dei richiedenti protezione internazionale, conclude che il diniego di revoca dell'ordine di espulsione, date le circostanze, rappresenta un'evidente violazione dei parametri internazionali e, in particolare, della normativa dell'UE, della CEDU e della Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati. Anche l'ordinamento italiano oggi prevede espressamente, con la l. 14 luglio 2017, n. 110 (Legge introduttiva del reato di tortura), che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura». Ne consegue che in sede di apprezzamento della domanda di revoca o di ineseguibilità in via anticipata della misura di sicurezza dell'espulsione, il Magistrato e il tribunale di sorveglianza sono tenuti ad esaminare i profili in fatto e in diritto introdotti dalla parte, risolvendo, ove necessario, e in via incidentale ogni questione in tema di sussistenza dei presupposti per l'ammissione allo status di rifugiato o di persona avente titolo alla protezione sussidiaria, e che la normativa italiana sul respingimento o espulsione per motivi di ordine e sicurezza interna non è applicabile alle ipotesi in cui l'interessato corra, ove ricondotto nel Paese di origine, serio rischio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

1.8.6. «Respingimento differito»

L'art. 10(2) d.lgs. 286/1998 (Testo unico sull'immigrazione) prevede alcune ipotesi in cui il respingimento dell'immigrato irregolare avviene in forma non immediata, ma differita – ad esempio quando sia necessario ammettere la persona sul territorio nazionale per prestarle soccorso. In questi casi, il questore deve disporre l'accompagnamento coattivo dell'immigrato irregolare alla frontiera. Questa misura viene considerata dal giudice rimettente una forma di restrizione della libertà personale (art. 13 Cost.) adottata da un'autorità amministrativa senza controllo giurisdizionale e quindi illegittima. Anche il fatto che possa essere presa immediatamente, al momento dell'attraversamento irregolare della frontiera, o «subito dopo» lascia un margine di discrezionalità (che cosa si intende per «subito»?) che non si concilia con le garanzie che la Costituzione e la stessa normativa dell'UE prevede per il diritto alla libertà personale. La Corte costituzionale (sentenza 20 dicembre 2017, n. 275), pur riconoscendo si richiede un intervento legislativo che allinei la disposizione criticata con il diritto alla libertà personale, conclude per la inammissibilità del ricorso, in quanto è risultato che, nel caso concreto, l'ordine di accompagnamento coattivo era rimasto ineseguito e soppiantato da un successivo ordine di lasciare lo Stato entro sette giorni previsto dall'art. 14(5-*bis*) d.lgs. 286/1998.

1.8.7. Sanzione pecuniaria penale per il reato di procurato ingresso illegale

Il giudice di Ragusa sospetta una violazione del principio di ragionevolezza e di uguaglianza di trattamento nella disposizione del Testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998, art. 12(3-*ter*)) che punisce con una multa fissa (15.000 o 25.000 euro per ogni persona introdotta in Italia) il reato di procurato ingresso illegale di stranieri. Secondo il giudice rimettente, il carattere fisso della sanzione pecuniaria non consente di adeguare la pena alle caratteristiche del fatto e del suo autore, che possono variare notevolmente da situazione a situazione. Secondo la Corte costituzionale (sentenza 21 giugno 2017, n. 142) la questione è infondata, in quanto la multa prevista nella disposizione citata si accompagna a una sanzione detentiva determinata secondo i parametri ordinari di gravità del fatto e personalità del reo e, soprattutto, perché la sanzione pecuniaria non è affatto «fissa», ma dipende dal numero delle vittime. Sia il valore stabilito per singola persona, sia il criterio moltiplicatore (il numero delle persone fatte entrare illegalmente in Italia) appaiono criteri ragionevoli e non arbitrari.

1.8.8. Diritti sociali dei cittadini immigrati

Alcune ordinanze di giudici di merito (tribunale di Milano, ord. 12 dicembre 2017; tribunale di Bergamo, sez. lavoro, sent. 30 novembre 2017, n. 6422) hanno affermato che costituisce discriminazione l'applicazione di alcune circolari INPS che escludono dal beneficio del «premio alla nascita» (un assegno di 800 euro corrisposto dal 1° gennaio 2017 ai nati nell'anno, introdotto dalla l. 232/2016, bilancio di previsione per il 2017) le donne cittadine di paesi non-UE, non titolari di protezione sussidiaria o status di rifugiato e non in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiari di cittadini UE. Poiché la legge che istituisce il «premio» non prevede alcuna distinzione fondata sulla nazionalità,

l'introduzione di tali limitazioni da parte dell'INPS con una circolare, che certamente non può contravvenire ad una fonte primaria, si configura come discriminatoria.

1.8.9. Minori non accompagnati

Il Consiglio di Stato interviene su una situazione che si presenta con una certa frequenza, ovvero la difformità di classificazione quanto all'età tra la registrazione effettuata dalle autorità di pubblica sicurezza al momento dell'ingresso irregolare della persona nel territorio italiano e quella successivamente dichiarata alle strutture di accoglienza e in sede di riconoscimento della protezione internazionale. L'individuo in questione era stato registrato come maggiorenne in occasione dell'ingresso in Italia, ma aveva successivamente prodotto un certificato di nascita che lo qualificava come minorenni al momento dell'arrivo, ed era stato collocato, in quanto minore straniero non accompagnato, in una struttura di accoglienza per minorenni. Prima di ottenere la protezione umanitaria, aveva cercato di ottenere un permesso di soggiorno per minore età, ma la domanda era stata rigettata dalla questura competente, che dava credito alle dichiarazioni rese al momento dell'arrivo (anche in applicazione del principio di autoresponsabilità) e considerava le successive precisazioni come un tentativo di aggirare la normativa italiana in materia di immigrazione; quanto al certificato di nascita, non essendo accompagnato da traduzione e legalizzazione, era da considerarsi privo di valore legale. Anche la perizia medica, che comprovava la compatibilità dell'accertamento radiologico condotto sulla persona con la sua età minore, era stata ritenuta priva di valore probatorio. Il TAR, a cui l'interessato si era rivolto impugnando il diniego, aveva confermato la posizione della questura. Il Consiglio di Stato (sez. III, sent. 29 dicembre 2017, n. 6191) annulla la decisione del TAR, riconoscendo che, pur essendo la vicenda intervenuta prima dell'entrata in vigore della l. 47/2017 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati), il principio del miglior interesse del minore d'età (art. 12 CRC) doveva comunque trovare applicazione. Gli elementi che provavano la minore età del ricorrente, pur astrattamente insufficienti, dovevano indurre ad un supplemento di indagine e, nel caso, a dare applicazione alla presunzione di minore età. Il principio di autoresponsabilità non poteva applicarsi a un minorenni, anche in considerazione della mancata assistenza di mediatori culturali al momento della compilazione dei moduli nella fase di prima identificazione. Il Consiglio di Stato aggiunge anche che risultano documentati numerosi casi di erronea compilazione della modulistica in occasione degli sbarchi di migranti irregolari in Sicilia, o di compilazioni che riportano dati standardizzati. Ne consegue che, in presenza di solidi elementi a supporto, le autorità di pubblica sicurezza e il TAR avrebbero dovuto riconoscere la minore età del ricorrente e evitare di mettere a rischio i suoi diritti.

La Cassazione (Cassazione civile, sez. VI, sentenze 12 gennaio 2017, n. 685; 26 aprile 2017, n. 10212) ribadisce che la nomina nel più breve tempo possibile del tutore legale per il minore straniero non accompagnato è competenza del giudice tutelare del tribunale nel cui territorio il minore è stato rinvenuto – il caso riguardava un minore sbarcato illegalmente in Sicilia. Non è pertanto compito del tribunale per i minorenni, la cui competenza rileva in riferimento alla ben diversa procedura dell'adozione.

1.9. Diritto alla vita privata e familiare. Diritto alla proprietà

1.9.1. Intercettazioni e segretezza della corrispondenza

La Corte d'Assise d'appello di Reggio Calabria ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi sulla legittimità di alcune norme del codice penale e del codice procedura penale che, mentre permettono – a precise condizioni – l'intercettazione per finalità di indagine penale di comunicazioni telefoniche, telematiche e informatiche e anche delle comunicazioni ambientali, lascia impregiudicata la protezione disposta dall'art. 15 Cost. della corrispondenza epistolare. Nel caso specifico, si era riscontrata la impossibilità di utilizzare in giudizio il contenuto di informazioni contenute in lettere intercorse tra un detenuto e persone esterne al carcere, che erano state intercettate all'insaputa della persona indagata. La legislazione vigente, infatti, impone di segnalare con una stampigliatura specifica la corrispondenza che sarà sottoposta a censura. In generale, il controllo sulla corrispondenza postale avviene previo sequestro delle lettere, quindi in un modo che rende l'avvenuta interferenza nella comunicazione nota agli interessati. Secondo il giudice rimettente, questa normativa contrasta con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.), in quanto discrimina in modo irragionevole tra soggetti che usano per le loro comunicazioni l'invio di lettere postali e quanti utilizzano qualunque altro mezzo. Essa si pone inoltre come un ostacolo incongruo all'azione di indagine (art. 112 Cost.). Secondo la Corte costituzionale (sent. 24 gennaio 2017, n. 20), viceversa, la diversità del mezzo comunicativo – materiale nel caso della corrispondenza postale, prevalentemente immateriale negli altri casi – giustifica il diverso trattamento legislativo. Il legislatore ha calibrato il diverso grado di protezione della *privacy* sulla base del mezzo utilizzato per le comunicazioni; il differente trattamento che ne consegue non risulta né irragionevole né discriminatorio e determina un equilibrio non arbitrario tra il diritto alla segretezza della corrispondenza e l'interesse al perseguimento dei reati. La protezione della *privacy* nella comunicazione postale vale a maggior ragione per la corrispondenza delle persone detenute, la cui segretezza, nella misura complessivamente modesta in cui è prevista dall'ordinamento, non si presta ad essere ulteriormente circoscritta.

1.9.2. «Diritto all'oblio»

Il Garante dei dati personali nel 2016 aveva richiesto alle società «Yahoo! Italia» e «Yahoo! Search», operata dalla società irlandese «Yahoo! EMEA», di rimuovere i dati relativi a una persona, recuperabili attraverso il servizio, che la collegavano alla bancarotta di un'azienda di cui era stata amministratore, eliminando anche gli URL che riportavano i dati del ricorrente e delle relative copie cache. Il Garante accettava la richiesta e disponeva la cancellazione dei dati, non più rilevanti ai fini del diritto di cronaca. Le aziende colpite hanno impugnato il provvedimento, sostenendo che solo «Yahoo! EMEA» era titolare del trattamento dei dati personali e che pertanto la misura del Garante avrebbe dovuto riguardare solo tale società, salvo che essa si collocava al di fuori della giurisdizione del regolatore italiano: la tutela doveva essere richiesta al Garante della privacy irlandese. Il tribunale di Milano (sez. I, sent. 4 gennaio

2017, n. 12623) ricorda la consolidata giurisprudenza europea secondo la quale in caso di illeciti complessi o a distanza l'azione può essere portata, a scelta del ricorrente, sia presso il giudice (o altra autorità competente: in questo caso il Garante) del luogo del fatto generatore del danno (teoria dell'azione) sia davanti al giudice del luogo in cui si è verificato il danno (teoria dell'evento), ossia nel luogo in cui risiede la persona lesa. In base a tali principi, quindi, la competenza del Garante italiano è confermata. Tale conclusione rispetta il diritto ad un ricorso effettivo, riconosciuto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 CDFUE, ed è coerente con quanto prevede la direttiva 95/46. Avendo la società irlandese creato una succursale in Italia, le attività di quest'ultima, benché limitate alla vendita di spazi pubblicitari, risultano inscindibili da quelle svolte dal motore di ricerca. «Yahoo! Italia» pertanto opera come stabilimento di «Yahoo! EMEA». Quanto al merito della causa, il tribunale di Milano riprende ampiamente quanto affermato dalla CGUE nel noto caso Google Spain, Case C-131/12, Grand Chamber, 13 maggio 2014, e conclude confermando la posizione del Garante, ovvero: la persona interessata ha, nel caso in esame, esercitato il proprio diritto a che la divulgazione dei propri dati personali risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale, come richiesto dall'art. 11 del codice della privacy (d.lgs. 196/2003). Quanto alla contestazione che la cancellazione dei dati, comprese copie cache degli stessi, sia una misura eccessiva, il tribunale osserva che il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali (regolamento 2016/6790, che entrerà in vigore nel maggio 2018) espressamente prevede la cancellazione di qualsiasi link, copia o riproduzione riferibile ai dati personali reperibili su Internet.

Ancora in materia di diritto all'oblio, Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 agosto 2017, n. 19761, discute l'attuale esistenza nell'ordinamento italiano di un diritto a ottenere la cancellazione di un dato, conservato nel registro delle imprese, che il ricorrente aveva riscontrato produrre effetti negativi sulla propria attività imprenditoriale. Il ricorrente infatti era stato amministratore unico di un'impresa dichiarata fallita nel 1992; il dato era a sua volta stato riportato nei database di varie società di certificazione, con il risultato che a distanza di anni quel lontano fallimento proiettava effetti negativi sull'immagine del ricorrente e sugli affari della propria impresa attuale. L'autorità giudiziaria a cui l'interessato era ricorso aveva ordinato alla Camera di Commercio, responsabile della gestione del registro delle imprese, di rendere anonimo il dato riferito all'amministratore delegato dell'impresa fallita nel 1992; contro tale decisione è tuttavia proposto ricorso per cassazione. La suprema corte si trova pertanto a stabilire se il diritto alla protezione dei dati personali imponga, a richiesta di parte, la cancellazione di iscrizioni o la negazione della pubblicità data nel registro delle imprese, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge, ove l'interessato invochi un proprio interesse specifico a non rendere più conoscibili, dopo un certo tempo, alcuni dati che lo riguardano. La Cassazione cita ampiamente la sentenza C-398/15 della CGUE (che si pronuncia su una problematica analoga avente ad oggetto la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), e conclude che l'ordinamento italiano non contempla il diritto di ottenere la

cancellazione o l'anonimizzazione dei dati iscritti nel registro delle imprese limitatamente a singoli individui o per esigenze individuali non espressamente previste. In questa materia, il legislatore ha operato una non irragionevole scelta a favore della pubblicità delle informazioni, pur consapevole delle conseguenze negative che si possono produrre sull'immagine e la capacità di operare in campo commerciale.

1.9.3. Reato di interferenza nella vita privata

Secondo la Cassazione penale (sez. V, sent. 10 gennaio 2017, n. 22221) il fatto di filmare scene intime con la propria partner in quella che all'epoca era qualificabile come privata dimora di entrambi, non integra il reato di interferenza illecita nella vita privata (art. 615-*bis* codice penale), che infatti punisce l'azione di un soggetto estraneo alla vita privata dell'individuo, non quella di chi vi partecipa, sia pure per un periodo contenuto. Nel caso specifico, le riprese non erano state in alcun modo rese pubbliche. Costituisce invece il reato punito dell'art. 615-*bis* il fatto di collocare una «cimice» all'interno dell'auto privata della moglie, potendo così non solo geolocalizzare la persona ma anche ascoltare le conversazioni all'interno della vettura (tribunale di Napoli Nord, sez. II, sent. 1 dicembre 2017, n. 2885). Scale e corridoi di un condominio non sono luoghi destinati allo svolgimento della vita privata: la ripresa di immagini in tali luoghi non è dunque un'interferenza nella vita privata degli abitanti dello stabile (Cassazione penale, sez. VI, sent. 30 maggio 2017, n. 34151).

1.9.4. Vita privata e *social media*

Il tribunale di Roma ha disposto, di propria iniziativa, l'ordine rivolto alla madre di un minorenne di cessare dal pubblicare su Facebook foto e notizie riguardanti il figlio (senza il consenso di quest'ultimo), nonché la rimozione dei contenuti riguardanti il minore finora pubblicati. Il giudice ha infatti rilevato come la condotta del genitore, dopo il divorzio, avesse seriamente imbarazzato il figlio, le cui vicissitudini familiari e di salute risultavano note ad una vasta rete di persone, spingendolo a richiedere (e ottenere dal giudice) il trasferimento in una scuola superiore negli Stati Uniti (tribunale di Roma, sez. I, sent. 23 dicembre 2017). Il tribunale di Mantova, affrontando un caso analogo, ritiene che la frequente pubblicazione sui social media di foto dei figli minori da parte della madre, contro il parere del padre separato, contrasta con il diritto all'immagine (art. 10 codice civile), nonché delle norme del codice della privacy (d.lgs. 196/2003) e della CRC. Alla madre è impartito l'ordine di astenersi dal continuare nella pratica e di rimuovere le immagini pubblicate (tribunale di Mantova, sent. 19 settembre 2017).

1.10. Diritti dei bambini

1.10.1. Ruolo processuale della famiglia affidataria

In Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 ottobre 2017, n. 23574 la suprema corte è intervenuta su una sentenza della competente Corte d'appello che aveva disposto la revoca dello stato di abbandono precedentemente pronunciato nei riguardi di una minore d'età gravemente trascurata dalla madre e posta in affidamento presso una diversa famiglia, collocandola contestualmente presso il padre, di cui era stata accertata l'idoneità a svolgere le funzioni genitoriali.

La suprema corte cassa tale sentenza, in quanto era stata adottata senza aver dato attuazione all'art. 5(1) della legge 184/1983 (diritto del bambino alla famiglia), novellato dalla legge 173/2015. La norma infatti stabilisce che nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità, l'affidatario o la famiglia in cui il minore è collocato deve essere convocata dal giudice a pena di nullità, e può presentare memorie scritte nell'interesse del minore. La norma disattesa è da intendersi a garanzia del miglior interesse del bambino, dato il ruolo cruciale che può assumere la famiglia affidataria in momenti delicati della vita di un minore.

Analoga conclusione è raggiunta dalla Corte di cassazione in un altro caso in cui la dichiarazione dello stato di abbandono, nonostante la disponibilità della madre a riassumere il proprio ruolo genitoriale dopo un periodo di allontanamento dovuto anche a problematiche psichiche, è risultata essere stata disposta senza aver propriamente audito i figli (a cui sono state rivolte domande prive di una adeguata contestualizzazione e non accompagnate dai necessari approfondimenti), avendo verificato solo in parte la disponibilità della cerchia parentale, e senza il necessario coinvolgimento della famiglia affidataria, nonostante l'entrata in vigore del nuovo testo del ricordato art. 5(1), l. 184/1983.

1.10.2. Maltrattamenti in famiglia e abuso di mezzi di correzione

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 marzo 2017, n. 11956, il sistematico ricorso da parte dell'insegnante a mezzi violenti nei confronti di minori d'età presso una scuola dell'infanzia costituisce reato di maltrattamento in famiglia (art. 572 codice penale) e non di abuso dei mezzi di correzione (art. 571 codice penale), anche se l'agire dell'adulto è sorretto da un intento «educativo» (v. anche Cassazione penale, sez. VI, sentenze 28 giugno 2017, n. 40959; 3 luglio 2017, n. 47299).

Allo stesso modo, la condotta della madre che sottopone la figlia per quasi due anni a continue vessazioni, costringendola a scappare di casa due volte non può essere considerato abuso dei mezzi di correzione, ma vero e proprio maltrattamento in famiglia (Cassazione penale, sez. VI, sent. 7 novembre 2017, n. 50745).

Secondo Cassazione penale, sez. VI, sent. 18 ottobre 2017, n. 55833, la circostanza aggravante dell'aver commesso il delitto di maltrattamenti nei riguardi del coniuge alla presenza del figlio minore d'età si applica senza che sia necessario accertare che il bambino, esposto alla percezione della condotta violenta, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti (nella circostanza, il bambino era di pochi mesi). Secondo i giudici, infatti, anche bambini molto piccoli sono in grado di percepire quanto avviene intorno a loro e di assorbire gli avvenimenti violenti a cui assistono, subendone ferite psicologiche che possono condizionare lo sviluppo della loro personalità. Analoghe considerazioni valgono per il reato di diffamazione, che si considera realizzato anche se la comunicazione a più persone delle locuzioni ingiuriose di estende a un bambino di quattro anni che, pur non comprendendo del tutto il significato di quanto detto, è pienamente in grado di coglierne la portata lesiva, tanto da rimanerne turbato e esserne potenziale strumento di propagazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 23 febbraio 2017, n. 16108).

1.10.3. Minori stranieri e permesso di soggiorno per i genitori

La Cassazione ribadisce il proprio orientamento interpretativo sull'art. 31 testo unico sull'immigrazione (D.legs 286/1998) relativo al permesso di soggiorno riconoscibile per «gravi motivi» a vantaggio dei genitori di un minore straniero inespellibile. Il tribunale per i minorenni aveva ritenuto che la tenera età della bambina giustificasse il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno straordinario ai genitori, in quanto avrebbe reso più agevole il suo inserimento nel contesto sociale del Paese d'origine dei genitori stessi. Il giudizio della Cassazione va invece nella direzione opposta. L'età prescolare e il radicamento in Italia della bambina costituiscono viceversa elementi qualificanti i «gravi motivi» che rendono applicabile l'art. 31 del testo unico (Cassazione civile, sez. I, sent. 3 agosto 2017, n. 19433).

Secondo la Cassazione, inoltre, la giustificazione fornita da un tribunale per respingere la domanda di permesso di soggiorno temporaneo ex art. 31 del testo unico sull'immigrazione fondata sul fatto che il pregiudizio causato al minore dall'allontanamento del genitore non «irreparabile», individua un parametro (quello della irreparabilità del danno) che la legge non prende in considerazione. Ciò che va considerato è l'esistenza o meno di un danno effettivo, concreto, percepibile e obiettivamente grave all'equilibrio psicofisico del minore causato dalla lontananza dei genitori (Cassazione civile, sez. VI, sent. 19 luglio 2017, n. 17861).

1.11. Giusto processo: legge Pinto

1.11.1. Problematiche applicative

Secondo la Cassazione, il ricorso per eccessiva durata del procedimento previsto dalla l. 89/2001 (legge Pinto) non tutela i casi in cui il pregiudizio subito dal ricorrente non ha superato una soglia minima di gravità, da valutare in rapporto sia alla posta in gioco, sia alla entità del ritardo rispetto alla durata ragionevole del procedimento. Nel caso specifico, un ricorso secondo la legge Pinto per un processo che aveva ecceduto di otto mesi la durata ritenuta ragionevole, poiché riguardava una controversia del valore di 375 euro, è stato correttamente ritenuto inammissibile (Cassazione civile, sez. II, sent. 29 dicembre 2017, n. 31150).

Cassazione civile, sez. II, sent. 29 dicembre 2017, n. 31149 conferma che, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale 184/2015 (v. *Annuario 2016*, p. 198), nel computo della durata di un procedimento ai fini del calcolo della sua irragionevolezza rientra anche la fase delle indagini preliminari, dal momento in cui la loro esistenza è portata a conoscenza dell'imputato.

Il decesso del difensore, sostituito da un altro legale a distanza di oltre un anno, se non ha di per sé comportato l'interruzione del processo, non può condizionare il calcolo della durata ragionevole del processo (Cassazione civile, sez. VI, sent. 5 gennaio 2017, n. 186).

Alcune decisioni della Cassazione danno applicazione al principio, sancito dalla sezioni unite civili con sentenza 6 maggio 2016, n. 9142 (v. *Annuario 2017*, pp. 227-228) per cui il procedimento di esecuzione avviato entro sei mesi dalla conclusione del processo di cognizione presupposto fa tutt'uno con il primo da punto di vista della valutazione dell'irragionevole durata; costituisce invece un procedimento a sé stante se è attivato dopo che sono trascorsi i sei mesi. Tra le decisioni in materia adottate nel 2017: Cassazione civile, sez. VI, sentenze 9 gennaio 2017, nn. 227, 229; sez. II, ordinanze 21

luglio 2017, n. 18011; 26 luglio 2017, nn. 18570, 18571; 27 luglio 2017, nn. 18612, 18613, 18614, 18615; 2 settembre 2017, n. 20837; 6 settembre 2017, n. 20837; 19 settembre 2017, nn. 21626, 21627; 12 ottobre 2017, n. 23992; 13 ottobre 2017, nn. 24186, 24187, 24188, 24189.

Il diritto all'equa riparazione spetta esclusivamente alla persona parte del processo presupposto e non può essere esercitato per via surrogatoria da nessun altro (Cassazione civile, sez. II, sent. 2 ottobre 2017, n. 22975). L'erede del ricorrente ha diritto a un indennizzo solo per il ritardo successivo al momento in cui si è costituito in giudizio, in quanto prima di tale momento solo il ricorrente originario è titolare del diritto ad una conclusione in tempo ragionevole del procedimento in cui è parte (Cassazione civile, sez. VI, sent. 5 gennaio 2017, n. 183; Cassazione civile, sez. VI, sent. 3 febbraio 2017, n. 3001).

Secondo Cassazione civile, sez. VI, sent. 26 gennaio 2017, n. 2028, il danno derivato dalla eccessiva durata di un procedimento è un fatto oggettivo e si verifica indipendentemente dalla consapevolezza dell'individuo danneggiato. L'indennizzo è quindi dovuto anche per gli anni in cui l'interessato, ancora bambino, non aveva contezza della vicenda giudiziaria (iniziata nel 1976 e non ancora conclusa nel 2009).

Un indennizzo inferiore alla soglia minima di 500 euro per anno di ritardo in un processo amministrativo può essere disposto dal giudice quando si tratti di un procedimento collettivo, per valori modesti, di esito aleatorio e il cui andamento, benché caratterizzato da ritardi, non abbia causato patemi d'animo significativi ai ricorrenti (nella circostanza i ricorrenti – ex sottufficiali delle forze armate che contestavano un mancato pagamento di arretrati – hanno ricevuto un indennizzo di 3000 euro per un processo – conclusosi con un rigetto della domanda – durato dal 1994 al 2010).

1.11.2. Questioni di costituzionalità

La Cassazione civile (sez. II, ordinanze 3 novembre 2017, n. 26221 e 21 dicembre 2017, n. 30734) solleva la questione di legittimità costituzione in relazione all'art. 54(2) del d.l. 112/2008 che ha modificato le disposizioni della legge Pinto condizionando la possibilità di avviare il procedimento per irragionevole durata di un procedimento amministrativo alla tempestiva presentazione di una «istanza di prelievo». Nella sentenza *Olivieri e altri c. Italia* del 2016 (v. *Annuario 2017*, p. 247) la CtEDU aveva osservato come tale requisito costituisca una misura che ostacola l'effettività della garanzia contro l'equo indennizzo offerta dall'ordinamento italiano. La Cassazione condivide i dubbi sulla compatibilità tra tale normativa e gli articoli 6 e 13 CEDU, norme interposte nel giudizio di costituzionalità ai sensi dell'art. 117(1) Cost.

1.12. Questioni penali

1.12.1. Determinazione della pena

Con la sentenza del 13 luglio 2017, n. 179, la Corte costituzionale si pronuncia sulla legittimità dell'art. 73(1) del d.lgs 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza), il quale, per gli esiti di un complesso succedersi di interventi legislativi e di sentenze di censure di costituzionalità, prevede un raddoppio delle pene minime per i reati «non lievi» di coltivazione, cessione, commercio, ecc. di sostanze stupefacenti «pesanti»,

posti in essere dopo il 21 maggio 2014, mentre per i fatti «lievi», riguardanti droghe sia «leggere» sia «pesanti», si è provveduto ad un alleggerimento delle sanzioni. È ipotizzata una violazione degli articoli 3, 25 e 27 Cost. Si lamenta anche la possibile violazione dell'art. 3 CEDU, in relazione all'aumento della pressione sugli istituti penitenziari e al carattere sproporzionalmente grave delle sanzioni così determinate, nonché dell'art. 49 CDFUE.

La Corte costituzionale svolge un'ampia disanima dei parametri di costituzionalità applicabili alla legislazione che stabilisce l'entità delle sanzioni penali. Citando, tra le altre, la sentenza 236/2016 (v. *Annuario 2017*, pp. 199-200), la Consulta ribadisce che è suo compito verificare proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni stabilite dalla legge, indicando, se possibile, quale altra sanzione applicare al posto di quella ritenuta illegittima, indicandola tra quelle già previste nel sistema legislativo; se nessuna indicazione è possibile, dovrà richiamare il legislatore alla necessità di provvedere. Nel caso della norma contestata, la Corte nota che l'ordinamento non manca di strumenti normativi che possono attenuare la sproporzione della sanzione per fatti «lievi» e «non lievi» e riconosce che rientra tra le prerogative del legislatore quella di stabilire forme di punizione differenziate tra condotte criminali affini. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile. La Consulta tuttavia esprime il «pressante auspicio» che il Parlamento possa rapidamente legiferare per sanare la frattura che separa le pene previste per i fatti «lievi» e per i fatti «non lievi».

1.12.2. Regime delle prove nel processo

La Corte di cassazione penale (sez. I, sent. 24 febbraio 2017, n. 42802), nel trattare un ricorso presentato da un cittadino tunisino condannato per procurato ingresso illegale di migranti (aveva condotto in Italia per trarne profitto 217 siriani su un'imbarcazione attraverso il canale di Sicilia nel 2015), si esprime sul valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali ai fini del giudizio penale di colpevolezza. Il ricorrente era stato condannato principalmente sulla base della testimonianza concordante e ritenuta affidabile, ma non sottoposta a contraddittorio, di tre profughi siriani che lo avevano riconosciuto come il nocchiero dell'imbarcazione. La suprema corte richiama la giurisprudenza della CtEDU, a cui le sezioni unite della Cassazione hanno aderito, secondo la quale il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i testimoni a carico è un aspetto essenziale del diritto alla difesa. Una condanna penale, quindi non può fondarsi esclusivamente o in modo determinante su deposizioni raccolte in segreto prima del dibattimento e non oggetto di controinterrogatorio da parte dell'imputato. Un'eccezione è ammessa tuttavia quando sia stato comunque consentito all'imputato di interrogare o fare interrogare in modo sufficiente e adeguato il testimone a carico al momento della deposizione o in successivamente. Nel caso concreto, la Cassazione riscontra che l'imputato aveva avuto modo di contestare le affermazioni dei testimoni, ma vi aveva di fatto rinunciato formulando istanza di giudizio abbreviato senza chiedere integrazioni probatorie.

La Corte di cassazione (sez. V, sent. 24 febbraio 2017, n. 29261) ribadisce che il principio spesso affermato dalla CtEDU secondo cui il giudice d'appello che intenda riformare la sentenza di primo grado è tenuto a sentire di nuovo i testimoni le cui deposizioni ritenga di interpretare in modo difforme da quanto fatto nel precedente giudizio, vale solo nel

caso in cui la decisione di primo grado sia riformata *in peius*. Non è invece obbligatorio rinnovare l'esame dei testimoni in udienza se la nuova interpretazione del contenuto probatorio delle deposizioni rese in prima istanza conduce all'assoluzione dell'imputato o a una riduzione della pena. Il principio di cui agli articoli 6 CEDU e 14 ICCPR deve infatti essere letto in ottica assolutoria e non accusatoria.

1.12.3. Tortura e trattamenti inumani

Un tribunale di sorveglianza solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-ter dell'ordinamento penitenziario, introdotto nel 2014 per introdurre una procedura di indennizzo a favore dei detenuti che hanno subito forme di trattamento disumano. Si osserva infatti che la norma sembra fare riferimento ai soli detenuti, e non terrebbe in considerazione gli individui soggetti, per la loro pericolosità sociale, a misure di sicurezza che comportano restrizione della libertà personale. Nel caso di specie, l'internato all'origine del ricorso lamentava di essere stato sottoposto a misura preventiva in una cella di dimensioni inferiori ai 3 metri quadri.

La Corte costituzionale (sent. 13 aprile 2017, n. 83) concorda su fatto che, se così fosse, la norma sarebbe effettivamente contraria al principio di non discriminazione, nonché all'art. 3 CEDU. In realtà, però, dalla legge che ha introdotto l'art. 35-ter ordinamento penitenziario e da una lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione si ricava che non solo il procedimento per detenzione disumana può essere proposto anche dall'internato, ma che anche per quest'ultimo i parametri previsti dalla legge portano alla individuazione di un indennizzo, nonostante la durata effettiva di applicazione della misura preventiva non possa essere precisata all'inizio della stessa, visto che dipende dal permanere o dal venire meno della condizione di pericolosità del soggetto. Quando non è possibile disporre una riduzione del periodo di applicazione della misura, infatti, nulla esclude che si possa procedere per equivalente, provvedendo cioè al pagamento di una somma di denaro (analogamente a quanto avviene nel caso di un detenuto condannato all'ergastolo (v. *Annuario 2017*, p. 234). Per un'applicazione di tale principio interpretativo si veda Cassazione penale, sez. I, sent. 14 giugno 2017, n. 35122).

Secondo Cassazione penale, sez. V, sent. 19 gennaio 2017, n. 22203, integrano il delitto di abuso di autorità (art. 608 codice penale) le condotte vessatorie e degradanti, qualificabili in termini di misure di rigore non consentite dalla legge perpetrate da agenti di polizia penitenziaria nei confronti di detenuti, le quali non sono hanno carattere violento, ma aggravano le condizioni della carcerazione, sottoponendo le vittime a misure che limitano la loro sfera di libertà personale. Nel caso specifico, gli agenti avevano imposto ad un detenuto – che si era rifiutato di essere trasferito ad altra cella – di inginocchiarsi e strisciare sino alla scrivania sulla quale era costretto a firmare la domanda di trasferimento, ricevendo nel contempo pugni e calci.

Lo standard elaborato dalla CtEDU relativamente allo spazio minimo a disposizione della persona detenuta nella propria cella al di sotto del quale si opera un trattamento degradante del detenuto è di tre metri quadri. La Cassazione ribadisce che dal calcolo dei metri quadri vanno esclusi, oltre ai servizi igienici, anche gli arredi che si presentino come difficilmente rimuovibili e che gravemente comprimono la libertà di movimento della persona (per

es. armadi fissati alla parete). Il riferimento è dunque ad uno spazio minimo di tre metri quadri «calpestabili» (Cassazione penale, sez. I, sentenze 21 luglio 2017, nn. 39584, 39585; v. anche sez. I, sentenze 6 giugno 2017, nn. 36238, 36239, 36240). In particolare, mentre un letto normale non impedisce il movimento del detenuto, il letto a castello è idoneo a tale scopo. La suprema corte cassa una sentenza di merito che non aveva tenuto conto, nel determinare l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere a un detenuto che aveva soggiornato in celle che offrivano uno spazio di meno di tre metri quadri a persona, del periodo passato in celle che, pur superando astrattamente la misura indicata, non la raggiungevano a causa dell'ingombro del letto a castello (Cassazione civile, sez. III, sent. 7 dicembre 2017, n. 29323).

1.12.4. Indennità per ingiusta detenzione

Nel 2017 la Cassazione penale ha posto termine ad una vicenda processuale e umana drammatica e dolorosa, nata nel lontano 1976. Nel febbraio di quell'anno due giovani carabinieri vengono assassinati nottetempo in caserma ad Alcamo Marina, in provincia di Trapani. Una persona viene fermata e fa i nomi di altri quattro complici, tra cui due minorenni. Tutti sono condannati a pene pesantissime – tre sono condannati all'ergastolo e iniziano a scontare la pena; altri due riescono a fuggire e si rifugiano in Brasile. Il primo arrestato, quello che aveva fatto i nomi degli altri, dopo avere più volte cercato di ritrattare le accuse, muore in carcere, apparentemente suicida. Nel 2007 – quando uno dei correi, Giovanni Mandalà, condannato all'ergastolo, è già morto, avendo trascorso 16 anni in carcere (tra custodia cautelare e pena definitiva) tra il 1976 e il 1998 – un carabiniere, che all'epoca aveva partecipato alle indagini, fornisce nuove informazioni, che scagionano senza ombra di dubbio tutti i condannati. Le prove contro di loro erano infatti state fabbricate dagli stessi inquirenti, che avevano usato la tortura per ottenere la chiamata in correo e le false confessioni delle persone arrestate. Nel 2012 la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in sede di revisione del processo, assolve Giuseppe Gulotta, che era stato condannato in via definitiva all'ergastolo nel 1989, mentre la sezione minori della Corte d'appello di Catania fa lo stesso nei riguardi degli altri due condannati minorenni all'epoca dei fatti. Nel 2014 il processo di revisione assolve, *post mortem*, anche Giovanni Mandalà.

Il passo successivo consiste nel determinare un indennizzo per l'ingiusta detenzione, a favore di Gulotta e dei figli (e nipoti) di Mandalà. La Corte d'appello di Reggio Calabria, del 2016, con decisione confermata dalla Cassazione, liquida circa 6 milioni e 500 mila euro a favore di Gulotta (il quale ne aveva chiesti circa 70). Nel 2017 la Corte d'appello di Catania si pronuncia sulla richiesta di Mandalà e liquida a favore degli eredi una somma complessiva di oltre 6 milioni di euro, di contro ad una richiesta di più di 60 milioni. La suprema corte (Cassazione penale, sez. IV, sent. 31 gennaio 2017, n. 18168) conferma tale determinazione. Ritiene infatti infondata la richiesta degli eredi ricorrenti volta a far liquidare un risarcimento dei danni materiali e non materiali derivanti da fatto illecito (le indagini deviate e la tortura usata nei confronti del condannato), dal momento che quanto il giudice è chiamato ad applicare in questa circostanza è un indennizzo su base equitativa, dovuto non in relazione ad un illecito, ma esclusivamente per l'errore giudiziario e la

conseguente ingiusta detenzione subita dalla persona, condannata sulla base di prove inesistenti e poi assolta con formula piena.

La Cassazione penale (sez. IV, sent. 6 dicembre 2017, n. 6194) ha riconosciuto che l'indennità dovuta alla persona detenuta o sottoposta a misure cautelari ingiustamente (in quanto successivamente assolta dal reato ascritte «perché il fatto non sussiste») è dovuta, in base all'art. 314 codice procedura penale, non semplicemente nella misura derivante da calcolo aritmetico (applicando cioè la somma di 235 euro circa per ogni giorno di ingiusta privazione della libertà), ma tenendo conto anche di eventuali elementi che possono portare ad aumentare l'ammontare da liquidare. Pur non essendo infatti una misura risarcitoria, l'equa riparazione deve commisurarsi all'entità del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quando questo superi largamente il valore medio indicato dal parametro standardizzato. (Sul tema dell'indennità per ingiusta detenzione v. anche Cassazione penale, sez. IV, sent. 7 dicembre 2017, n. 1283).

1.12.5. Ergastolo «ostativo»

La Corte di cassazione riprende a propria consolidata giurisprudenza (v. *Annuario 2015*, p. 230) circa la compatibilità con le norme costituzionali e con l'ordinamento internazionale delle disposizioni che escludono la liberazione anticipata e altre misure premiali per i condannati all'ergastolo che, essendo stati riconosciuti come appartenenti a organizzazioni di tipo mafioso, non collaborino con la giustizia (l. 354/1975, art. 4-*bis*). La circostanza che il reato per il quale è stato irrogata la pena dell'ergastolo sia stato commesso prima dei 25 anni non ha alcuna rilevanza a riguardo (Cassazione penale, sez. I, sent. 28 giugno 2017, n. 52017). Allo stesso modo, non vale ad escludere la applicabilità del particolare regime la «buona condotta» del detenuto (Cassazione penale, sez. I, sent. 21 febbraio 2017, n. 28305). Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, l'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario non lede la Costituzione e la CEDU in quanto resta nella disponibilità dell'interessato la scelta se collaborare o meno con l'autorità giudiziaria; inoltre, il regime che impedisce la concessione dei benefici (in particolare a liberazione anticipata) non si applica quando la collaborazione è impossibile perché inesigibile o irrilevante.

Sul punto v. anche Cassazione penale, sez. I, sent. 4 luglio 2017, n. 53330. Quest'ultima sentenza si segnala perché chiarisce che il ricorso alla Cassazione contro il rigetto da parte del tribunale di sorveglianza dell'istanza di un detenuto che chiede l'ammissione alla detenzione domiciliare deve essere fatto con l'assistenza di un legale e non può essere proposta personalmente da detenuto. Così dispongono, in base alla l. 23 giugno 2017, n. 103, gli articoli 571(1) e 613 del codice di procedura penale, che si ritengono conformi alla Costituzione e alla CEDU. (Sulle norme che limitano la possibilità per l'interessato di sottoporre un ricorso per cassazione senza avvalersi dell'assistenza di legali debitamente qualificati – una misura finalizzata a razionalizzare, deflazionare e aumentare l'efficacia della procedura, v. anche Cassazione penale, sez. VI, sent. 13 settembre 2017, n. 42062).

1.12.6. Termine per il deposito della motivazione delle ordinanze sulla custodia cautelare

L'art. 311(5-*bis*) codice di procedura penale prevede che le motivazioni dell'ordinanza che si pronuncia sulla misura della custodia cautelare in carcere

nei confronti dell'accusato debbano essere depositate entro trenta giorni. In alcune pronunce, tuttavia, era stata ammessa un'estensione di 15 giorni di tale termine, in presenza di situazioni particolarmente complesse. Le sezioni unite della Corte di cassazione (Cassazione penale, sez. unite, sent. 20 luglio 2017, n. 47970) prendono posizione per l'interpretazione più rigorosa. Nel ragionamento dei giudici hanno peso decisivo, oltre che gli orientamenti della Corte costituzionale, anche i principi esposti dalla giurisprudenza della CtEDU, da cui si deduce il principio che «una scansione temporale celere del procedimento di impugnazione cautelare è la regola e che ogni disposizione che ne rallenti l'iter debba essere considerata un'eccezione».

1.12.7. La condizione dei detenuti in regime speciale [art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario]

Un detenuto, sottoposto al particolare regime previsto dall'art. 41-*bis*, l. 354/1975, per gli appartenenti a organizzazioni mafiose, aveva richiesto di poter ricevere dall'esterno libri e riviste, compreso un dizionario enciclopedico sulle mafie. A fronte del rigetto della richiesta, proponeva un ricorso per cassazione, lamentando la violazione del proprio diritto all'informazione (art. 10 CEDU), dal momento che in questo modo è l'amministrazione penitenziaria la sola a decidere su quali fonti i detenuti possono tenersi informati. La suprema corte ritiene il ricorso infondato, in quanto le restrizioni alla libertà di informazione sono previste da normative specifiche emanate dal Governo in relazione ai detenuti legati alla criminalità mafiosa, finalizzate a impedire che la persona in carcere venga in possesso di informazioni aggiornate sulle dinamiche criminali di cui è parte, eludendo in nome del diritto all'informazione le specifiche finalità del regime cui è sottoposto (Cassazione penale, sez. I, sent. 13 novembre 2017, n. 56362).

In materia analoga è intervenuta anche la Corte costituzionale con sentenza 26 maggio 2017, n. 122. Il giudice rimettente prendeva atto della giurisprudenza costante che considera legittima la limitazione nelle forme di accesso all'informazione prevista dalla normativa vigente a carico dei detenuti in regime speciale, ma ritiene che le misure restrittive non dovrebbero essere applicate direttamente dall'amministrazione penitenziaria, bensì su disposizione, caso per caso, del giudice di sorveglianza, trattandosi di misure che incidono su diritti fondamentali. La Consulta ritiene infondata la questione, poiché le norme attaccate non precludono al detenuto l'accesso all'informazione (art. 21 Cost.), ma solo gli fanno divieto di ricevere libri, giornali, ecc. per posta o in occasione di colloqui, ma non impediscono che possa accedere a libri e giornali che arrivano all'istituto penitenziario con modalità controllate dall'istituto stesso. Nemmeno il diritto di corrispondenza (art. 15 Cost.) o il diritto alla vita privata e familiare (art. 8 CEDU) è violato, poiché i limiti al suo godimento risultano giustificati dalla particolare pericolosità riconosciuta alle persone legate alla criminalità organizzata di tipo mafioso.

La Consulta (sentenza 12 giugno 2017, n. 136) ha anche ritenuto che l'art. 275(3) del codice di procedura penale, il quale prevede come unica misura cautelare applicabile alle persone sospettate del reato di associazione mafiosa sia quella della custodia in carcere, non viola gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, né si contrappone alla giurisprudenza della CtEDU. Secondo i

giudici rimettenti, altre misure non detentive dovrebbero poter essere disposte nei riguardi di individui sospettati di forme minori di partecipazione all'associazione criminale. La Corte costituzionale invece ritiene che, a fronte dell'obiettivo di troncare i rapporti con l'organizzazione mafiosa, non è rilevante il carattere apicale o meno del sospettato.

1.12.8. Mandato di arresto europeo

Dopo la direttiva 2013/48/UE del Parlamento e del Consiglio, attuata in Italia con d.lgs 15 settembre 2016, n. 184, e la direttiva 2016/1919/UE è espressamente riconosciuto il diritto di ogni individuo raggiunto da un mandato di arresto europeo di nominare un difensore nel Paese in cui il mandato è stato emesso e in quello in cui è eseguito, usufruendo se del caso del gratuito patrocinio, a garanzia della continuità dell'assistenza legale e della rappresentanza in giudizio. Se la polizia giudiziaria omette di informare la persona arrestata di questi suoi diritti, e se l'omissione è eccepita all'udienza di convalida dell'arresto, l'arresto stesso va annullato. Il punto è stato precisato dalla Cassazione penale (sez. VI, sent. 9 maggio 2017, n. 24301), che peraltro ha riscontrato che nel caso concreto la nullità non era stata sollevata e quindi ha respinto il ricorso che mirava a far affermare la nullità dell'arresto da parte della suprema corte.

1.12.9. Traduzione nella lingua dell'accusato degli atti giudiziari

La Corte di cassazione è stata interessata da un ricorso avanzato da due cittadini non italiani, condannati per il reato di tratta di persone, che lamentavano violazione del diritto all'equo processo per il fatto che la sentenza di condanna di primo grado era stata loro notificata in lingua italiana e senza traduzione in lingua a loro nota. La Corte di cassazione, seguendo quanto peraltro affermato dalla Corte d'appello, conferma che, salvo venga provato un pregiudizio specificamente derivato dalla comunicazione dell'atto in una lingua non conosciuta dall'imputato, il fatto che la sentenza sia stata fatta oggetto di immediato appello da parte dei legali dell'interessato rende irrilevante la mancata traduzione dal punto di vista della lesione dei diritti della difesa (Cassazione penale, sez. I, sent. 13 settembre 2017, n. 56332).

La Cassazione considera compatibile con i principi di uguaglianza dei diritti e di giusto processo l'emissione da parte di una Procura di un decreto di sequestro, redatto unicamente in lingua italiana, emesso nei riguardi di un imprenditore tessile non italiano accusato di detenere capi di abbigliamento contraffatti. Secondo la Corte, infatti, non solo il decreto di sequestro non rientra tra gli atti che devono necessariamente essere forniti in una traduzione comprensibile al destinatario di un'azione penale ma, più in generale, tale limitazione non si può ritenere in contrasto con il diritto all'equo processo stabilito dalla Costituzione, dalla CEDU e da altre norme internazionali, poiché la mancata traduzione di un atto del procedimento penale è compensata dalle disposizioni che prevedono l'assistenza gratuita di un interprete che può efficacemente far conoscere all'interessato il contenuto degli atti scritti in lingua italiana per i quali non sussiste l'obbligo di traduzione (Cassazione penale, sez. V, sent. 30 marzo 2017, n. 41961).

1.12.10. Estradizione e rischio di maltrattamenti o di un procedimento non equo

La Cassazione ha ritenuto in più occasioni nel corso del 2017 che l'estradizione di una persona richiesta per farle scontare una pena detentiva in Bulgaria

comporta il serio rischio di trattamenti disumani nelle carceri di quello Stato. La CtEDU nel 2015 aveva infatti adottato una sentenza pilota, rilevando una sistematica situazione di sovraffollamento e carenza di servizi nelle carceri bulgare, con conseguenti casi di trattamento inumano o degradante dei detenuti. Al 2017 non risultavano cambiamenti di posizione da parte degli organi del Consiglio d'Europa. Le condizioni per concedere l'estradizione, per esecuzione di un mandato europeo, devono pertanto essere valutate caso per caso alla luce delle eventuali misure adottate dallo Stato che richiede l'estradizione. Quest'ultimo dovrà dunque fornire informazioni complementari che permettano di escludere il rischio concreto di trattamento degradante (v. Cassazione penale, sez. VI, sentenze 29 marzo 2017, n. 16175 e 10 novembre 2017, n. 52236). Analoghe considerazioni sono svolte per la Romania, anch'essa oggetto di una sentenza pilota della CtEDU nel 2017 sul tema del sovraffollamento carcerario (Cassazione penale, sez. VI, sentenze 13 gennaio 2017, n. 8529; 17 ottobre 2017, n. 48433). Le informazioni ulteriori rese dallo Stato devono inoltre essere oggetto di attenta valutazione da parte della Corte italiana competente, che potrà metterle a confronto con le risultanze delle ispezioni del CPT del Consiglio d'Europa e anche con altre fonti di informazione attendibili relative sia al sistema penitenziario in generale dello Stato, sia ai particolari istituti in cui la pena andrebbe scontata. Per un'applicazione di questi principi a casi di estradizione verso l'Albania, v. Cassazione penale, sez. VI, sentenze 30 gennaio 2017, nn. 8958 e 7845; 3 maggio 2017 n. 22249; 25 luglio 2017, n. 37496; 17 agosto 2017, n. 39207; 18 luglio 2017, n. 36220; 21 settembre 2017, n. 48635; 12 ottobre 2017, n. 47893; sez. feriale, sent. 22 agosto 2017, n. 39400.

A seguito delle riforme introdotte, in particolare, dal 2015, il Kazakistan invece non risulta essere Stato in cui il rischio di tortura o trattamento inumano in carcere sia rilevate ai fini dell'estradizione di una persona condannata. Secondo la suprema corte, infatti, in tema di estradizione verso l'estero, non è necessario che nel regime normativo dello Stato richiedente sussistano condizioni di detenzione particolarmente «avanzate»: l'essenziale è che non sussistano pratiche sistematiche di abusi e violazioni di diritti fondamentali ai danni dei detenuti. In Kazakistan negli ultimi anni sono state introdotte misure quali l'espiazione della pena in regime non detentivo o la messa in prova, rispettosi dell'esigenza di risocializzazione del condannato. Questo fatto rende praticabile l'estradizione, salvo accertamento, da farsi caso per caso, del perdurare di prassi sistematicamente contrarie al dato normativo (Cassazione penale, sez. II, sent. 27 ottobre 2017, n. 51657).

1.12.11. Reato di violenza privata – violenza impropria

La già citata giurisprudenza Cassazione penale, sez. V, sent. 24 febbraio 2017, n. 29261, interviene a rettificare un'interpretazione troppo restrittiva dell'ipotesi di reato di cui all'art. 610 codice penale (violenza privata). Nel caso di specie, una donna, senza costrizioni ma usando come strumento di convincimento la presa in «pegno» del telefono cellulare, era stata fatta salire sull'auto dell'ex convivente e accompagnata verso casa a velocità sostenuta, allo scopo, secondo la donna, di farle rivelare aspetti della sua vita privata. Secondo la Cassazione, che in questo riprende dei propri precedenti in cui era ricorso alla nozione di «violenza impropria», per la configurazione del reato di violenza privata non è richiesta una minaccia verbale o esplicita, ma è sufficiente un qualsiasi comportamento o atteggiamento che incuta timore o induca nella vittima la preoccupazione di subire un danno ingiusto, allo scopo di ottenere dalla vittima stessa un qualche comportamento.

Esempi di violenza impropria possono essere la chiusura con lucchetto di una porta che la persona avrebbe diritto di aprire o, come nel caso in questione, la consegna del telefono cellulare come «pegno» per ottenere il ritorno all'automobile della donna.

1.12.12. Propaganda e istigazione all'odio razziale. Aggravante di discriminazione razziale, etnica e religiosa

La Cassazione penale (sez. V, sent. 8 febbraio 2017, n. 13530) interviene su un caso di condanna per lesioni personali causate a una donna di origine africana da due altre donne, madre e figlia, con cui la vittima era entrata in conflitto per motivi di parcheggio. La condanna delle due donne era stata aggravata dalla finalità di discriminazione razziale (l. 16 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche e d.l. 122/1993, art. 3, convertito in l. 205/1993) riscontrata dai giudici territoriali. L'aggravante è contestata dalle ricorrenti sulla base del fatto che il litigio non era in alcun modo nato a causa delle caratteristiche etniche della persona aggredita e quindi non poteva ricondursi all'odio razziale. La Corte, richiamando una sua consolidata giurisprudenza, ribadisce invece che l'aggravante si applica quando l'autore del fatto rende percepibile all'esterno e suscita in altri un sentimento di odio fondato sulla differenza nazionale, razziale, etnica o religiosa, o quando la sua condotta dà luogo a un concreto pericolo di comportamenti discriminatori da parte di altri fondati sugli stessi pregiudizi, oppure ancora quando la persona con la sua azione dia oggettivamente espressione a un pregiudizio negativo nei riguardi di un singolo gruppo etnico, razziale, nazionale o religioso, anche se soggettivamente non lo condivide, e anche se nessuna terza persona è presente. Le donne avevano usato frasi tipicamente razziste, il cui significato è risultato rafforzato dal ricorso alla violenza.

Lo stesso criterio interpretativo è applicato in Cassazione penale, sez. V, sent. 10 luglio 2017, n. 38398, dove dei minorenni avevano apostrofato pubblicamente delle persone come «zingari» (in realtà si trattava di cittadini marocchini). Il reato commesso era quello di minaccia e violenza privata. In Cassazione penale, sez. V, sent. 19 luglio 2017, n. 49503 (un caso di violenza privata determinatosi in una lite per il traffico), dopo aver ripetuto i principi sopra espressi, la Corte respinge la considerazione del ricorrente secondo cui il tipo di insulti usati non dovessero essere intesi come caratterizzati dall'odio razziale, in quanto gli stessi avrebbero potuto essere indirizzati anche nei riguardi di un cittadino italiano, anche se non tale etnicamente. Tuttavia, la minaccia proferta di rispedire il malcapitato a casa «in una scatola», non poteva che essere intesa come volta a rimarcare l'estraneità all'Italia della persona offesa e quindi a confermare l'oggettivo carattere discriminatorio delle espressioni usate. La Cassazione penale esclude anche che debba esserci contraddizione tra l'applicazione dell'aggravante dell'odio razziale e dell'attenuante della provocazione (come c'è invece tra quest'ultima e l'aggravante dei futili motivi). Ciò che conta nel crimine d'odio infatti non è il motivo soggettivo che spinge l'agente a una certa azione, ma l'oggettiva idoneità della modalità d'azione usata a veicolare un contenuto di odio razziale, etnico o altro (Cassazione penale, sez. V, sent. 28 novembre 2017, n. 2630).

L'aggravante dell'odio razziale è stata applicata correttamente, secondo la Cassazione (Cassazione penale, sez. V, sent. 2 novembre 2017, n. 7859), nella

sentenza dei giudici di merito che hanno condannato un politico locale che aveva espresso sul proprio profilo Facebook critiche nei riguardi di una ministra del Governo italiano, di origine africana, usando termini ritenuti diffamatori. La Corte ribadisce che il diritto di critica, pur non dovendosi esercitare con le forme dell'oggettività proprie del diritto di cronaca, non consente «gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa» e l'uso di espressioni «trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, la cui persona ne risulti denigrata in quanto tale». Invitare una persona a «tornare nella jungla», pertanto, non solo non può considerarsi una critica all'incompetenza tecnico-politica della destinataria dell'insulto, ma esprime anche uno stereotipo razzista che la norma contro l'odio razziale vuole stigmatizzare.

Con riguardo al ricorso a espressioni razziste in occasione di eventi sportivi, si segnala Cassazione penale, sez. III, sent. 4 maggio 2017, n. 31975. La Corte doveva decidere se la persona responsabile di aver organizzato con altri tifosi di calcio un coro di «livornese ebreo» contro la squadra avversaria rappresentativa appunto della città di Livorno, accompagnato da saluti fascisti, potesse integrare la fattispecie di cui alla l. 654/1975 e successive modifiche («... è punito: a) ... chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; b) ... chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (...). 3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ...»). Alle persone denunciate o condannate per tali reati il Questore può imporre il divieto di accesso alle manifestazioni sportive. La Cassazione conferma l'interpretazione data dal giudice che aveva convalidato la misura del Questore, ritenendo che accostare la provenienza di altri da una città con l'appartenenza alla regione ebraica, strettamente connessa alle politiche di persecuzione di cui gli ebrei sono stati vittime ad opera del nazifascismo, implica propagandare idee razziste, ossia idonee a determinare il concreto pericolo di comportamenti discriminatori da parte di un pubblico esteso, come quello raggiungibile in occasione di un evento sportivo, indipendentemente dal fatto che tale propaganda sia raccolta.

Il TAR dell'Emilia Romagna (TAR Bologna, sez. I, sent. 19 dicembre 2017, n. 851) decide sul divieto di accesso a manifestazioni sportive (c.d. «D.A.Spo») emesso dal questore di Bologna contro un tifoso di basket che, insieme ad altri supporters della squadra, aveva fatto il saluto romano provocando reazioni da parte dell'opposta tifoseria e susseguenti disordini. La legittimità della misura interdittiva è stata confermata dal tribunale. Secondo i giudici il saluto romano è stato usato, nella circostanza, per provocare la reazione violenta degli avversari, essendo indicativo di una certa disponibilità allo scontro fisico. Pur non avendo avuto nel caso specifico alcun significato politico, esso richiamava tuttavia un reato (apologia del fascismo) e costituiva un chiaro incitamento alla violenza, evitata nella circostanza solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine.

Ancora con riferimento al reato di propaganda razzista, a confronto con il diritto di cronaca, la Cassazione (Cassazione civile, sez. I, sent. 30 maggio 2017, n. 13552) ha ritenuto che l'articolo del quotidiano La Repubblica che associava alla notizia di un'indagine aperta per propaganda, tramite un sito web, di idee razziste e antisemite nei confronti di alcuni attivisti di una forza politica di estrema destra accompagnato dalle foto dei fondatori e leader di quella forza politica, non realizza il reato di diffamazione. Pur ammettendo che dalla prospettiva del movimento politico in questione, il proprio accostamento alla notizia di un'indagine penale risultasse offensivo, la Cassazione precisa che

la valutazione del carattere diffamatorio o meno dello scritto va determinato in base ad un'analisi complessiva dell'articolo. Quest'ultimo chiaramente indicava che le persone oggetto di investigazione, non nominati, erano attivisti del movimento politico e non potevano essere confusi con le persone ritratte, storici esponenti del movimento stesso, le cui immagini erano riportate per sottolineare il coinvolgimento della formazione politica. Secondo la Cassazione il giudizio va quindi rivisto dando corretta applicazione dell'esimente del diritto di cronaca. Vale precisare che l'articolo in questione era stato pubblicato nel 2000 e che la suprema corte cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Roma una sentenza che quest'ultima aveva pronunciato nel 2012.

2. L'Italia nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

2.1. Diritto alla vita, divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti

Con la sentenza del 3 marzo 2017 nel caso *Talpis* (n. 41237/14) la Corte europea dei diritti umani (CtEDU) ha stabilito che le autorità italiane hanno fallito nel proteggere la ricorrente e suo figlio dagli episodi di violenza perpetrati dal marito, culminati nella morte del figlio e nel tentato omicidio della stessa ricorrente, non essendo queste intervenute in maniera tempestiva in relazione alle richieste di aiuto della donna.

La CtEDU ha quindi deliberato, per sei voti contro uno, che c'è stata una violazione dell'art. 2 CEDU (diritto alla vita) per quanto riguarda la morte del figlio della sig.ra Talpis e il tentato omicidio di quest'ultima; all'unanimità, che c'è stata una violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti) riguardo il fallimento delle autorità nel loro obbligo di proteggere la ricorrente dagli atti di violenza domestica; e, per cinque voti contro due, che c'è stata una violazione dell'art. 14 CEDU (divieto di discriminazione) in combinato con gli articoli 2 e 3 CEDU.

In particolare, la CtEDU ha accertato che, non essendo intervenute tempestivamente in seguito alla denuncia presentata dalla signora Talpis, le autorità italiane hanno privato tale richiesta di aiuto di qualsiasi effetto, contribuendo a creare una situazione di impunità che di fatto ha propiziato la reiterazione degli atti di violenza culminati nel tentato omicidio della ricorrente e nella morte del figlio. Secondo la Corte di Strasburgo, quindi, le autorità non hanno adempiuto al loro obbligo di proteggere la vita delle persone coinvolte.

Secondo la CtEDU, inoltre, la gravità del clima di violenza in cui la signora Talpis e i suoi figli hanno vissuto, congiuntamente alla passività giudiziaria dimostrata dalle modalità con cui le autorità hanno condotto il procedimento penale a carico del marito, possono qualificarsi come trattamenti contrari all'art. 3 CEDU.

Infine, la Corte di Strasburgo ha accertato che la signora Talpis è stata vittima di discriminazione in quanto donna in ragione dell'inerzia che ha caratteriz-

zato l'operato delle autorità nazionali, le quali hanno sottovalutato gli episodi di violenza di cui la stessa era stata vittima, di fatto condonandoli.

Secondo la CtEDU, la gravità del problema della violenza domestica e della discriminazione nei confronti delle donne in Italia trova riscontro nei rapporti del Relatore speciale delle Nazioni sul tema della violenza contro le donne e del Comitato CEDAW. I dati statistici dimostrano, da un lato, che la violenza domestica riguarda principalmente le donne e che, nonostante le riforme attuate, un numero rilevante di donne muore per mano di un compagno attuale; dall'altro, che in Italia le attitudini socio-culturali di tolleranza nei confronti della violenza domestica persistono.

Con tre sentenze emesse nel corso 2017, la CtEDU torna a occuparsi delle violenze esplose nel 2001 in occasione del G8 a Genova. Trattasi dei casi *Bartesaghi Gallo e altri c. Italia* (nn. 12131/13 e 43390/13), *Blair e altri c. Italia* (nn. 1442/14, 21319/14 e 21911/14) ed *Azzolina e altri c. Italia* (nn. 28923/09 e 67599/10). In tutti i casi richiamati, i ricorrenti lamentavano di essere stati sottoposti a tortura da agenti di polizia e personale sanitario all'interno di diversi luoghi quali la scuola Diaz-Pertini, la scuola Pascoli e la caserma «Bolzaneto». Lamentavano, inoltre, la non efficacia delle indagini dei tribunali nazionali in ragione dell'intervenuta prescrizione per quasi tutti i reati commessi e, nel complesso, dell'inadeguatezza delle pene comminate ai responsabili. In tutti i casi, la CtEDU accerta una violazione del profilo sia sostanziale sia procedurale dell'art. 3 CEDU (divieto di tortura, trattamenti inumani o degradanti). Per quanto riguarda il primo profilo, a parere dei giudici di Strasburgo, gli atti di violenza subiti dai ricorrenti, espressione di una volontà punitiva e di ritorsioni nei confronti degli stessi, integrano la definizione convenzionale di tortura. Rispetto al secondo profilo, come già stabilito in *Cestaro (v. Annuario 2016, p. 207)*, la Corte ribadisce che la legislazione penale nazionale applicata nelle cause in discussione si era rivelata inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in questione, essendo priva dell'effetto dissuasivo necessario alla prevenzione di violazioni simili dell'art. 3 CEDU. Ai ricorrenti la Corte ha accordato importi tra i 10.000 e gli 85.000 euro a titolo di danni morali.

In data 14 marzo 2017 sono stati cancellati dal ruolo i casi *Alfarano* (n. 75895/13) e *Battista e altri* (n. 22045/14), entrambi relativi alle violenze commesse nella caserma «Bolzaneto», in ragione della conclusione di un regolamento amichevole tra le parti.

I ricorrenti nel caso *Cirino e Renne c. Italia* (nn. 2539/13 e 4705/13) sono due detenuti, di cui uno nel frattempo deceduto, i quali lamentavano di aver subito violenze e sevizie ad opera di vari agenti di custodia nel corso della loro detenzione presso la Casa circondariale di Asti. A tutte le ore del giorno e della notte, per molti giorni consecutivi, essi erano stati sottoposti ad abusi fisici e verbali, accompagnati dalla privazione del cibo, dell'acqua, del sonno e del vestiario. Erano stati altresì reclusi in celle prive di adeguato accesso a servizi igienici, riscaldamento, e biancheria da letto.

Come nei casi precedenti, la CtEDU accerta una violazione dell'art. 3 CEDU sotto il profilo sostanziale e procedurale. Rifacendosi anche alle conclusioni del giudice penale italiano, la CtEDU conclude anzitutto che il trattamento cui furono sottoposti i ricorrenti aveva raggiunto il livello di gravità necessario

per integrare la definizione di tortura. Sotto il profilo procedurale, è ancora una volta l'inadeguatezza dell'ordinamento giuridico italiano ed, in particolare, l'assenza, all'epoca dei fatti, di disposizioni che penalizzassero comportamenti contrari all'art. 3 CEDU a rilevare per l'accertamento di una violazione da parte della Corte di Strasburgo. A ciascun ricorrente la Corte accorda un risarcimento di 80.000 a titolo di danno non patrimoniale.

Nel caso *Pennico c. Italia* (n. 21759/15), deciso il 12 ottobre 2017, la ricorrente, invocando l'art. 3 CEDU, sosteneva di essere stata maltrattata dalla polizia, lamentandosi inoltre del fatto che le autorità non avevano svolto un'indagine efficace su quanto aveva denunciato. In particolare, secondo la sua ricostruzione, nel tempo trascorso presso un Comando di polizia municipale presso cui era stata condotta per una contestazione per guida sotto l'influenza dell'alcool, aveva subito maltrattamenti che le avevano procurato una frattura al pollice e altre contusioni. La ricorrente aveva sporto denuncia, ma il giudice per le indagini preliminari aveva accolto la richiesta del procuratore e disposto l'archiviazione del caso.

Nell'accertare la violazione dell'art. 3 CEDU, la CtEDU osserva che, nei casi in cui vi siano denunce per maltrattamenti avvenuti nel periodo in cui un individuo si trovi privato della propria libertà personale o, come nel caso di specie, semplicemente a contatto con questi per un accertamento o per rilasciare dichiarazioni, lo Stato ha l'obbligo di assicurare lo svolgimento di indagini adeguate e accurate per verificare i fatti. Spetta in questo senso allo Stato dimostrare l'estraneità dei propri funzionari con ogni mezzo possibile, approntando indagini approfondite ed accurate, e non limitandosi a rapide e superficiali conclusioni. Principi questi, tuttavia, che nel caso di specie, la CtEDU considera essere stati disattesi dallo Stato italiano. Pur non smentendo l'uso della forza, infatti, il Governo italiano si era limitato a giustificare l'impiego in ragione del comportamento agitato e violento della ricorrente, conducendo indagini incomplete e non esaustive. Oltre a ciò, la richiesta e la decisione di archiviazione dell'inchiesta riportavano una motivazione molto succinta e standardizzata, così come generico era stato il rigetto del giudice alla richiesta della vittima per lo svolgimento di indagini supplementari.

Nel corso del 2017 la CtEDU ha accolto in 7 casi le richieste di misure temporanee presentate ai sensi dell'art. 39 del regolamento della Corte. Tali misure sono state accordate, in particolare, nell'ambito di due casi relativi alla condizione di minori stranieri non accompagnati collocati nel centro per richiedenti asilo di Cona (Venezia): *Darboe e Camara c. Italia* (n. 5797/17, comunicato al Governo il 14 febbraio 2017) e *Dansu e altri c. Italia* (n. 16030/17, comunicato al Governo il 20 marzo 2017). In ambo i casi, nelle more della definizione del ricorso, la Corte ha disposto il trasferimento dei ricorrenti in strutture idonee a garantire gli standard di accoglienza e la tutela dei diritti garantiti ai soggetti di minore età.

2.2. Equo processo, diritto alla proprietà privata

Nella causa *Fasan e altri c. Italia* (n. 36974/11), decisa il 13 aprile 2017, i ricorrenti sono i protagonisti di una lunga vicenda processuale svoltasi dinan-

zi agli organi giurisdizionali della Camera dei Deputati e durata, sommando il procedimento di primo grado e quello di impugnazione, 28 anni. Proposto un ricorso ai sensi della legge «Pinto» per ottenere un risarcimento del danno dovuto all'eccessiva durata dei procedimenti, ai ricorrenti vengono riconosciuti 4.000 euro a titolo di ristoro relativamente al solo procedimento di secondo grado. Invocando l'art. 6 CEDU, i ricorrenti si rivolgono dunque alla CtEDU per vedersi riconoscere un risarcimento anche in relazione all'irragionevole durata del procedimento di primo grado (della durata di 18 anni), nonché per lamentare l'insufficienza degli indennizzi ottenuti nell'ambito della procedura «Pinto».

Nell'accertare la violazione dell'art. 6 CEDU, la Corte di Strasburgo anzitutto respinge le obiezioni del Governo italiano circa la carenza di status di «vittima» dei ricorrenti. Osservando come la durata del procedimento debba considerarsi una «situazione continua», la CtEDU rileva che a livello interno i ricorrenti non hanno ottenuto alcun riconoscimento circa la violazione dell'art. 6 CEDU nell'ambito del primo grado di giudizio. Oltre a questo, i ricorrenti possono qualificarsi come «vittime» in ragione dell'incongruità della somma accordata loro a livello interno a titolo di risarcimento per la violazione subita (corrispondente a circa il 21% di quanto avrebbe accordato la Corte in assenza di vie di ricorso interne).

Nel caso *Bozza c. Italia* (n. 17739/09), del 14 settembre 2017, la CtEDU ribadisce che nel computo della durata di un procedimento deve rientrare anche la fase dell'esecuzione di una sentenza che ha riconosciuto in via definitiva un certo diritto. In questo senso, considerare come «decisione interna definitiva» (a partire dalla quale calcolare il termine di sei mesi fissato dalla l. «Pinto») la sentenza di merito - e non invece la decisione del giudice dell'esecuzione - costituisce una violazione dell'art. 6(1) CEDU (durata ragionevole del processo).

Nel caso *Arnoldi c. Italia* (n. 35637/04), deciso il 7 dicembre 2017, la ricorrente denunciò per falsa testimonianza alcuni vicini, rei a suo dire, di aver reso false dichiarazioni nell'ambito di una vicenda riguardante una canna fumaria abusivamente costruita su un edificio di sua proprietà. Dopo più di sette anni, il procedimento penale conseguentemente avviato, ancora nella fase delle indagini preliminari, venne archiviato per intervenuta prescrizione. Aditi i giudici interni per lamentare l'eccessiva durata del procedimento penale ai sensi della legge Pinto, la ricorrente aveva visto il suo ricorso respinto per non essersi formalmente costituita parte civile. Difatti, benché i giudici nazionali avessero riconosciuto che la ricorrente non aveva potuto costituirsi parte civile proprio a causa del termine non ragionevole delle indagini preliminari, ritennero che la stessa non poteva essere considerata una «parte» del procedimento e, pertanto, non poteva lamentare la durata eccessiva dello stesso.

Respingendo le eccezioni di ammissibilità del Governo italiano circa l'applicabilità dell'art. 6 CEDU al caso di specie, la Corte anzitutto rileva il carattere «civile» del diritto di cui la ricorrente ha chiesto la tutela depositando la denuncia, così come il carattere determinante della fase delle indagini preliminari per la tutela del diritto in questione. Di fatto, secondo la Corte, nel diritto italiano la posizione della parte lesa che, in attesa di potersi costituire parte civile, abbia esercitato almeno uno dei diritti e delle facoltà nel procedimento penale, non differisce da quella della parte civile. Constatato ciò, in

assenza di argomenti in grado di giustificare una tale lunghezza delle indagini preliminari, la CtEDU conclude che queste ultime hanno ecceduto il «termine ragionevole» di durata in violazione dell'art. 6 CEDU.

Nel caso *Sante c. Italia* (n. 32143/10), deciso il 27 aprile 2017, il ricorrente lamentava una violazione degli articoli 6(1) CEDU (durata ragionevole del processo) e 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) per non avere la corte di appello, investita di un ricorso «Pinto» per l'irragionevole durata di un procedimento che lo riguardava, considerato l'intera durata di quest'ultimo. Data l'applicazione della prescrizione decennale, infatti, il periodo iniziale del procedimento (dal 1993 al 1998) non era stato preso in esame. Respingendo le argomentazioni del ricorrente circa la presunta inefficacia di un ricorso per cassazione, la CtEDU rigetta questa parte della doglianza per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. È ritenuto invece fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 6(1) CEDU in ragione del ritardo di oltre sei mesi nel pagamento dell'indennizzo accordato al ricorrente nell'ambito della procedura «Pinto».

Il termine di sei mesi stabilito dalla CtEDU per l'adempimento delle decisioni «Pinto» non trova applicazione rispetto al pagamento delle somme accordate agli avvocati a copertura delle spese legali, non avendo queste un carattere compensativo. È dunque inammissibile in quanto manifestamente infondato il caso *Izzo e altri c. Italia* (30 maggio 2017).

Con la sentenza del 1° giugno 2017, la Corte di Strasburgo ha determinato l'attribuzione dell'equa soddisfazione nel caso *Stefanetti e altri c. Italia*, deciso il 15 aprile 2014 (v. *Annuario 2015*, p. 244). Il caso, relativo alla situazione pensionistica di alcuni cittadini italiani che avevano lavorato in Svizzera e che si erano visti ridurre i corrispettivi mensili in ragione di una legge di interpretazione autentica che andava negativamente a incidere con effetti retroattivi su un orientamento giurisprudenziale a loro favorevole, si era concluso con l'accertamento di una duplice violazione. Una violazione dell'art. 6 CEDU nella misura in cui l'intervento legislativo controverso non era giustificato da motivi di interesse generale e una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU, in quanto una riduzione del 67% dell'assegno pensionistico era da considerarsi di un'entità tale da rappresentare un onere sproporzionato a carico dei ricorrenti. In tale contesto, la Corte ha ritenuto ragionevole riconoscere a titolo di risarcimento per il danno materiale la differenza tra il 55% delle somme che i ricorrenti avrebbero dovuto ottenere se non fosse intervenuta la legge controversa e quelle effettivamente da loro percepite, per un totale di quasi 900.000 euro.

Nel caso *Lorefice c. Italia* (n. 63446/13), deciso con sentenza del 29 giugno 2017, la CtEDU ha condannato l'Italia per aver violato l'art. 6(1) CEDU (equo processo) a causa della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in un giudizio penale di appello. Nel caso di specie, il ricorrente, assolto in primo grado in quanto le dichiarazioni rese da due testimoni erano state valutate come inattendibili, era stato successivamente condannato in appello (condanna poi confermata in cassazione) sulla base di una rivalutazione della credibilità di quelle stesse testimonianze, senza tuttavia che i testimoni fossero nuovamente sentiti.

Il 26 settembre 2017 viene dichiarato inammissibile il caso *Mazzarella c. Italia* (n. 24059/13), relativo ad una presunta violazione dell'art. 6 CEDU (equo processo) nell'ambito di un procedimento penale - con rito abbreviato - a carico del ricorrente e consistente nel rifiuto dei giudici nazionali di prendere in considerazione una memoria da questi depositata. La Corte conclude che il ricorrente ha beneficiato di un procedimento in contraddittorio e ha potuto, nelle varie fasi di quest'ultimo, presentare gli argomenti che riteneva pertinenti ai fini della difesa della sua causa. Rilevando come il ricorrente contestasse essenzialmente la valutazione degli elementi del fascicolo da parte dei giudici interni, nonché l'esito del procedimento, la Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato.

In *Cafagna c. Italia* (n. 26073/13), deciso il 12 ottobre 2017, la CtEDU rileva una violazione dell'art. 6 CEDU, paragrafi 1 e 3 lett. d, in ragione del fatto che il ricorrente non aveva potuto far esaminare il principale testimone a suo carico nell'ambito di un procedimento penale per rapina, conclusosi con una sentenza di condanna.

Le decisioni della CtEDU nei casi *Alpe Società Agricola Cooperativa con produzione e lavorazione propria e altri* (nn. 8726/09 e altri 38, 19 ottobre 2017) e *Frubona Cooperativa frutticoltori Bolzano-Nalles s.c.a e altri* (nn. 4180/08 e altri 49, 7 dicembre 2017) ripercorrono quanto già stabilito nella sentenza *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri* (v. *Annuario 2015*, pp. 243-244). Analogamente al caso appena citato, i ricorsi in esame vedevano come protagoniste alcune imprese agricole che, sulla base di una giurisprudenza interna costante, avevano maturato la legittima aspettativa di poter cumulare alcuni sgravi fiscali previsti dalla normativa italiana. L'entrata in vigore di una legge di interpretazione autentica, che stabiliva l'incumulabilità di tali sgravi con effetto retroattivo, aveva tuttavia posto fine alle pretese dei ricorrenti, andando a incidere negativamente sui procedimenti ancora pendenti.

In entrambi i casi la CtEDU ha innanzitutto respinto le domande di cancellazione dei ricorsi dal ruolo sulla base delle dichiarazioni unilaterali del Governo italiano, in quanto le somme offerte per il danno materiale e le spese erano da considerarsi insufficienti rispetto alle somme accordate in *Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri*. Nel merito, la CtEDU ha accertato una violazione dell'art. 6 CEDU. Anche accettando che l'intervento legislativo fosse necessario per eliminare i dubbi sulla portata e sul metodo di applicazione dei benefici in questione, la Corte non ha rilevato l'esistenza di motivi imperativi di interesse generale in grado di prevalere sul pregiudizio inerente all'uso di una legislazione retroattiva che ha avuto l'effetto di determinare, a favore dello Stato, l'esito di procedimenti pendenti.

Della medesima questione trattava anche il caso *Approvvigionamento Salorno s.a.c. e altri c. Italia* (n. 8740/09 e altri 6), cancellato dal ruolo con decisione del 17 ottobre 2017 a seguito di una dichiarazione unilaterale del Governo italiano i cui termini, diversamente dai casi precedenti, sono stati ritenuti soddisfacenti dalla Corte di Strasburgo.

Nel caso *Mazzeo c. Italia* (n. 32269/09), deciso il 5 ottobre 2017, la CtEDU ha stabilito che vi è stata violazione dell'art. 6(1) CEDU e dell'art. 1 Protocollo I CEDU a causa dell'impossibilità per i ricorrenti di ottenere la riscossione del loro credito, riconosciuto da una sentenza definitiva del Consiglio di Stato, nei confronti di un'amministrazione comunale. Il Comune in questione, avvalendosi dell'istituto dell'«autotutela», aveva annullato la decisione amministrativa che costituiva la base giuridica del diritto di credito dei ricorrenti,

privando *de facto* la sentenza del Consiglio di Stato della sua sostanza e di qualsiasi prospettiva di esecuzione. Tale decisione, a parere della CtEDU, si pone in contravvenzione al principio della certezza del diritto, comportando una violazione del diritto di accesso degli interessati a un tribunale, nonché del diritto dei ricorrenti al rispetto dei loro beni. Per i danni materiali e morali causati del senso di impotenza e frustrazione provocato dal mancato pagamento dei loro crediti, ai ricorrenti viene accordata la somma complessiva di euro 245.000.

La vicenda dei signori Messana è al centro di quattro distinti ricorsi: *Messana c. Italia* (n. 26128/04), deciso il 9 febbraio 2017; *Messana c. Italia* (n. 37189/05), deciso il 7 settembre 2017; *Messana c. Italia* (n. 30801/06) e *Messana c. Italia* (n. 37199/05), decisi il 16 novembre 2017. In tutti i ricorsi, i ricorrenti lamentavano una violazione dell'art. 1 Protocollo I CEDU per aver perduto la proprietà di una serie di terreni in seguito all'applicazione del meccanismo dell'«espropriazione indiretta» vigente all'epoca dei fatti. Respingendo le domande del Governo italiano volte alla cancellazione del ricorso dal ruolo e richiamando la sua giurisprudenza consolidata in materia di espropriazione indiretta (v. *Guiso-Gallisay c. Italia*, n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la CtEDU ha accertato in tutti i casi la violazione del diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti in ragione dell'incompatibilità di tale procedura con il principio di legalità.

Alla stessa conclusione la Corte è giunta anche nel caso *Conti e Lori c. Italia* (n. 17527/05) del 16 novembre 2017, avente ad oggetto le medesime doglianze dei casi *Messana*.

2.3. Vita privata e familiare

Con una sentenza del 24 gennaio 2017 nel caso *Paradiso e Campanelli* (n. 25358/12), la Grande Camera ha ribaltato la sentenza della Camera del 27 gennaio 2015 che aveva condannato l'Italia per la violazione dell'art. 8 CEDU in materia di diritto al rispetto della vita privata e familiare (v. *Annuario 2016*, pp. 214-215). Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di registrare il certificato di nascita di un bambino di nove mesi e la sua decisione di affidarlo alla custodia dei servizi sociali. Nel caso di specie, il bambino era nato in Russia a seguito di un contratto per maternità surrogata, stipulato tra una donna russa e una coppia italiana che non aveva legami biologici con il bambino.

La II sezione della CtEDU aveva originariamente dichiarato ammissibile la denuncia dei ricorrenti, la sig.ra Paradiso ed il sig. Campanelli, riconoscendo l'esistenza di una famiglia *de facto* rientrante nella nozione di vita familiare protetta dall'art. 8 CEDU. La Corte aveva quindi stabilito che l'art. 8 CEDU era stato violato dalle autorità nazionali nella misura in cui queste, ricorrendo al provvedimento estremo di allontanare il minore sulla base della mancanza di vincoli biologici tra quest'ultimo e i ricorrenti, non avevano raggiunto un giusto equilibrio tra l'interesse superiore del bambino e l'interesse pubblico.

Con la sentenza del 24 gennaio 2017, adottata con 11 voti a favore e 6 contra-

ri, la Grande Camera ha ribaltato la precedente decisione. Anzitutto, la Corte ha affermato che alla luce del breve periodo di relazione tra il bambino e i ricorrenti, la doglianza andava considerata ai sensi della nozione di «vita privata» e non di «vita familiare» di cui all'art. 8 CEDU. Inoltre, secondo la Grande Camera, le autorità nazionali, dopo aver stabilito che il bambino non avrebbe sofferto danni gravi e irreparabili come risultato della separazione, avevano raggiunto un giusto equilibrio tra i diversi interessi in gioco. La Corte ha infine ritenuto che le misure contestate dai ricorrenti avessero come scopi legittimi quello di prevenire l'incertezza giuridica dei minori in situazioni analoghe e di proteggere i diritti e libertà altrui, riconoscendo il legittimo desiderio dell'Italia di riaffermare la competenza esclusiva dello Stato in materia di riconoscimento dei legami di genitorialità, nel caso di specie quelli sorretti da legami biologici o da procedure di adozione regolamentate, con la finalità di proteggere i minori coinvolti.

Con la sentenza del 9 febbraio 2017 nel caso *Solarino c. Italia* (n. 76171/13), la CtEDU ha accertato una violazione dell'art. 8 CEDU da parte dell'Italia per non aver tutelato lo sviluppo e il mantenimento di un legame familiare tra il ricorrente e la figlia minore. Se da un lato, infatti, la Corte di Strasburgo ha giudicato legittima la decisione del tribunale interno di sospendere i diritti genitoriali del ricorrente in attesa della conclusione dell'inchiesta penale per abusi sessuali avviata in seguito alla denuncia dalla madre della minore; dall'altro, la decisione di limitare il diritto di visita del ricorrente per il periodo compreso tra settembre 2009 e novembre 2013, nonostante suddetta denuncia fosse stata archiviata e una perizia avesse escluso gli abusi sessuali, ha comportato un superamento del margine di apprezzamento di cui le autorità nazionali godono nel bilanciare gli interessi in gioco. Al ricorrente è stata accordata la somma di 7.000 euro a titolo di danni morali.

A conclusioni simili giunge la CtEDU nel caso *D'Alconzo c. Italia* (n. 64297/12), deciso il 23 febbraio 2017. Nel caso di specie, la CtEDU ritiene che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie che si potevano ragionevolmente esigere dalle stesse al fine di ricostruire i legami familiari del ricorrente con i suoi figli. In particolare, secondo la CtEDU, i ritardi irragionevoli che hanno caratterizzato lo svolgimento del procedimento penale a carico del ricorrente per presunti abusi sessuali nei confronti dei figli, conclusosi con una piena assoluzione, hanno avuto un impatto diretto e determinante sul diritto alla vita familiare dell'interessato.

Non viene invece accolta la seconda doglianza del ricorrente, secondo il quale le decisioni dei giudici nazionali non avrebbero operato in favore di un ravvicinamento tra lui e i figli. Riconoscendo che le autorità si sono trovate ad affrontare una situazione molto difficile, che derivava in particolare dalle gravi incomprensioni reciproche dei genitori e dalle denunce che questi ultimi si sono fatti a vicenda, la Corte ha infatti ritenuto che le autorità avessero fatto quanto ci si poteva ragionevolmente attendere per garantire il rispetto del diritto di visita del ricorrente, adottando dei provvedimenti finalizzati all'instaurazione di contatti effettivi e predisponendo un progetto volto al ravvicinamento del ricorrente ai suoi figli.

Nel caso *Endrizzi c. Italia* (n. 71660/14), il ricorrente è un padre separato che, nonostante i provvedimenti del tribunale e della Corte d'appello con cui gli veniva riconosciuto un diritto di visita, per molti anni non aveva potuto vedere il figlio a causa dell'opposizione della madre e delle denunce per violenze sessuali (rivelatesi tutte infondate) presentate da quest'ultima.

Pur riconoscendo che le autorità si trovavano di fronte ad una situazione molto difficile, dovuta specificamente alle tensioni fra il ricorrente e la ex-moglie, la CtEDU considera che le autorità non abbiano dato prova della diligenza che il caso di specie richiedeva e siano rimaste al di sotto di quello che si poteva ragionevolmente attendersi da loro. In particolare, i giudici interni non hanno adottato le misure adeguate per creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore e non hanno adottato, sin dall'inizio della separazione, misure utili ai fini dell'instaurazione di contatti effettivi. La Corte osserva che le autorità nazionali hanno poi tollerato per circa sette anni che la madre, con il suo comportamento, impedisse l'instaurarsi di una vera e propria relazione tra il ricorrente e suo figlio, lasciando che si consolidasse una situazione di fatto generata dall'inosservanza delle decisioni giudiziarie in violazione dell'art. 8 CEDU. Al ricorrente è stata accordata la somma di 15.000 euro a titolo di danni morali.

Una violazione dell'art. 8 CEDU è stata riscontrata anche nel caso *Improta c. Italia* (n. 66396/14) deciso con sentenza del 4 maggio 2017. Come nei casi precedenti, il ricorrente è un padre separato che lamenta una violazione della disposizione richiamata in ragione delle difficoltà incontrate nell'esercizio del suo diritto di visita alla figlia minore. Nel caso di specie, il procedimento per stabilire i diritti di visita del ricorrente era durato circa un anno, periodo durante il quale i giudici interni aveva tollerato che la madre decidesse unilateralmente le modalità con cui quest'ultimo poteva vedere la figlia, impedendo di fatto l'instaurarsi tra loro di un vero rapporto. In considerazione delle conseguenze irrimediabili che il trascorrere del tempo può avere per le relazioni tra un figlio molto giovane e un genitore non convivente, la Corte di Strasburgo ritiene che via stato un ritardo ingiustificato da parte delle autorità nazionali nel pronunciarsi sul caso.

Nel caso *Beccarini e Ridolfi c. Italia* (n. 63190/16), deciso il 7 dicembre 2017, i ricorrenti sono i nonni materni di 3 minori, loro affidati successivamente ad una decisione che aveva stabilito l'incapacità della madre di prendersene cura. In seguito ad una relazione dei servizi sociali che attestava la difficile situazione dei ricorrenti nel gestire i nipoti, questi ultimi vennero collocati in una casa di accoglienza e successivamente riaffidati alla madre. Nonostante due decisioni del tribunale dei minori avessero ordinato ai servizi sociali di organizzare degli incontri tra i nonni e i tre bambini, i ricorrenti non videro i loro nipoti per cinque anni.

Accogliendo la doglianza presentata dai ricorrenti sulla base dell'art. 8 CEDU, la Corte di Strasburgo condanna l'Italia per non aver compiuto sforzi adeguati e sufficienti per preservare il legame familiare tra i ricorrenti e i nipoti. Decisivo, in questo senso, è il fatto che i servizi sociali non avessero dato esecuzione alle decisioni del tribunale che autorizzavano gli incontri ovvero non avessero predisposto alcun progetto di riavvicinamento volto a favorire

il ripristino delle relazioni ancora potenzialmente positive tra nonni e nipoti.

Al centro del caso *Barnea e Caldararu c. Italia* (n. 37931/15), deciso il 22 giugno 2017, vi è la vicenda di una minore di origine rom e della sua famiglia. Dopo un allontanamento dai genitori nel 2009 all'età di due anni, una dichiarazione di adottabilità e un provvedimento di affidamento familiare, nel 2012 la corte di appello aveva stabilito che fosse nell'interesse della minore ritornare nella sua famiglia di origine. Non avendo tuttavia i servizi sociali messo in atto il piano di ravvicinamento tra la minore e i genitori, secondo quanto disposto dalla Corte d'appello, l'affidamento provvisorio della minore venne prorogato e il numero di incontri con i genitori ridotto. Secondo i tribunali interni, tali provvedimenti si erano resi necessari a causa del protrarsi del tempo trascorso e dell'integrazione della minore nella famiglia affidataria. A seguito del rigetto della domanda di adozione speciale presentata da quest'ultima, nel settembre del 2016, all'età di nove anni, la minore è tornata a vivere con i genitori.

Accogliendo le doglianze dei ricorrenti, la CtEDU accerta una violazione dell'art. 8 CEDU. In primo luogo, la Corte di Strasburgo ha rilevato come i motivi per i quali la minore era stata allontanata dalla famiglia e dichiarata adottabile non costituissero circostanze «del tutto eccezionali» tali da giustificare una rottura del legame familiare. Ai ricorrenti, infatti, si era contestato principalmente di non offrire condizioni materiali adeguate alla minore mentre, in nessun momento del procedimento, erano state riscontrate situazioni di violenza, di maltrattamento o di carenze affettive. In secondo luogo, la Corte osserva come le stesse autorità non abbiano poi correttamente eseguito la sentenza della Corte d'appello del 2012 che prevedeva il ritorno della minore nella sua famiglia di origine. Il tempo trascorso – conseguenza dell'inerzia dei servizi sociali nell'attuazione del piano di ravvicinamento – e i motivi addotti dal tribunale per prorogare l'affidamento provvisorio della minore hanno contribuito in maniera decisiva a impedire la riunione dei genitori con la figlia, violando così il loro diritto al rispetto della vita familiare.

Richiamando ampiamente quanto già stabilito nel caso *Oliari e altri* (v. *Annuario 2016*, p. 215), nel caso *Orlandi e altri c. Italia* (nn. 26431/12; 26742/12; 44057/12 e 60088/12), deciso il 14 dicembre 2017, la CtEDU condanna l'Italia per aver violato il diritto al rispetto alla vita privata e familiare dei ricorrenti, diverse coppie omosessuali, in ragione dell'impossibilità di ottenere la trascrizione in Italia dei loro matrimoni contratti all'estero, nonché del vuoto giuridico allora esistente (ovvero nel periodo precedente l'adozione della legge 76/2016 in materia di unioni civili) rispetto al riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali.

2.4. Libertà di espressione, libertà di circolazione

Nel caso *Petrie c. Italia* (n. 25322/12), deciso il 18 maggio 2017, il ricorrente lamentava una violazione dell'art. 8 CEDU a causa del rigetto del ricorso per diffamazione da lui presentato nei confronti di due persone che, nel corso di un convegno universitario, sostennero che egli avesse «accusato l'Italia di essere un paese della mafia». Pronunciatesi a favore del ricorrente in primo grado, in appello i giudici nazionali respinsero il ricorso del ricorrente rilevan-

do una identità sostanziale tra le affermazioni a lui attribuite e quelle effettivamente rese, consistenti nell'aver evocato, nell'ambito di un dibattito presso il Parlamento europeo, il sistema di «raccomandazioni» che governerebbe l'Università italiana.

Nel respingere la doglianza del ricorrente, la CtEDU anzitutto dubita che la reputazione del ricorrente potesse essere stata screditata dalle affermazioni contestate. A prescindere da ciò, osserva la Corte, i giudici nazionali hanno proceduto ad una valutazione circostanziata dell'equilibrio da garantire tra il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e il diritto alla libertà di espressione dei suoi interlocutori. Nella valutazione degli interessi divergenti in gioco, dunque, le autorità nazionali non hanno oltrepassato il margine di apprezzamento che è loro riconosciuto e non si sono sottratte ai loro obblighi positivi nei confronti del ricorrente ai sensi dell'art. 8 CEDU.

Irricevibile in quanto manifestamente infondato è il ricorso *Travaglio c. Italia* (n. 64746/14). Il ricorrente, giornalista, lamentava una violazione dell'art. 10 CEDU (libertà di espressione) in ragione di una condanna per diffamazione comminatagli per i contenuti di un articolo da lui scritto e apparso su un noto settimanale italiano. L'articolo, in particolare, trattava dell'asserito rapporto tra un partito politico italiano di primaria importanza e la mafia siciliana, il ruolo svolto in tale vicenda da alcuni esponenti di spicco del partito, e il coinvolgimento di ufficiali dei carabinieri. In considerazione del fatto che i tribunali interni avevano accertato sia la portata diffamatoria dell'articolo contestato sia la dolosità della condotta del ricorrente, la CtEDU ha ritenuto che a livello nazionale fosse stato raggiunto un giusto equilibrio tra i diritti in gioco. Quanto al carattere e alla gravità della sanzione, la CtEDU osserva che la pena detentiva sospesa inizialmente inflitta era stata sostituita con il pagamento di una multa di importo modesto (euro 1.000), così come modesto poteva dirsi il risarcimento che il giornalista era stato condannato a pagare, in solido con l'editore, alla parte offesa (euro 20.000).

È irricevibile *ratione personae* il caso *Scozzafava e altri c. l'Italia* (n. 20014/13). Secondo la CtEDU, infatti, i ricorrenti, che lamentavano una violazione dell'art. 10 CEDU (diritto di ricevere informazioni) in ragione della mancata organizzazione da parte delle autorità nazionali, su base regolare, di tribune politiche televisive o radiofoniche così come previsto dalla l. 14 aprile 1975, n. 103, hanno formulato la loro doglianza in abstracto e non hanno dimostrato di essere stati colpiti in modo diretto dall'omissione in questione.

La sentenza resa il 23 febbraio 2017 dalla Grande Camera, nel caso *de Tommaso c. Italia* (n. 43395/09), ha stabilito che vi è stata una violazione dell'art. 2 Protocollo IV CEDU (libertà di movimento) in ragione della genericità della legge italiana (allora vigente) in materia di misure di prevenzione, nonché una violazione dell'art. 6(1) CEDU per la mancata celebrazione del procedimento dinanzi alla corte di appello nelle forme dell'udienza pubblica. Al ricorrente nel caso in questione era stata imposta, per una durata di due anni, la sorveglianza speciale con obbligo di residenza, così come previsto ai sensi della legge 1423/1956 in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

Nel procedere all'esame del caso, la Corte ha in primo luogo rilevato che le misure in questione non ponevano obblighi equiparabili ad una privazione della libertà ai sensi dell'art. 5 CEDU, così come sostenuto dal ricorrente, ma afferivano a limitazioni della sua libertà di movimento e quindi inquadabili

ai sensi dell'art. 2 Protocollo IV CEDU. Sul merito del ricorso, la Grande Camera, all'unanimità, ha osservato che, benché la legge 1423/1956 soddisfacesse il requisito di accessibilità e di effettività, essendo formulata in termini vaghi e troppo ampi, non rispondeva ai requisiti di specificità richiesti. In particolare, secondo i giudici della Grande Camera, la legge lasciava al giudice nazionale un ampio potere discrezionale, senza fornire una sufficientemente chiara indicazione circa l'individuazione dei tipi di comportamenti idonei a rappresentare la pericolosità sociale di un soggetto al fine dell'adozione delle misure di prevenzione. Ciò facendo, tale normativa non era idonea a offrire una protezione contro le interferenze arbitrarie e a consentire agli interessati di adeguare la propria condotta al fine di prevedere con sufficiente grado di certezza l'imposizione delle misure in questione.

Per quanto riguarda la doglianza fondata sull'art. 6 CEDU (equo processo), la CtEDU ha ritenuto (14 voti contro 3) che il procedimento nel suo complesso fosse stato condotto in conformità con le norme convenzionali in materia. Tuttavia, come peraltro riconosciuto dal Governo e già accertato da una sentenza della Corte costituzionale, la Grande Camera rileva, all'unanimità, una violazione delle norme sull'equo processo in ragione della mancata pubblicità delle udienze dinanzi alla corte di appello. Con 12 voti contro 5, infine, la Grande Camera conclude che non vi è stata alcuna violazione dell'art. 13 CEDU (diritto ad un ricorso effettivo) nella misura in cui il ricorrente aveva potuto presentare ricorso contro le misure di sorveglianza presso la corte di appello, la quale le aveva poi effettivamente annullate.

3. L'Italia nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

3.1. Parità di trattamento in materia di prestazioni familiari

Nella causa C-449/16, decisa il 21 giugno 2017, la CGUE risponde ad una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dalla Corte d'appello di Genova nell'ambito di una controversia che vedeva la sig.ra Kerly Del Rosario Martinez Silva, cittadina di Paese terzo in possesso di «permesso unico per lavoro», opposta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Comune di Genova a causa del rigetto di un'istanza volta ad ottenere un assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (ANF).

La domanda di rinvio pregiudiziale riguardava essenzialmente due aspetti. Il primo riguardava la natura dell'ANF ovvero se lo stesso dovesse essere o meno considerato una prestazione familiare ai sensi dell'art. 3(1)(j) del regolamento (CE) n. 883/2004 in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A tale quesito la CGUE risponde positivamente. Alla luce delle sue finalità (compensazione dei carichi familiari) e dei presupposti per la sua attribuzione (in base a una situazione definita per legge, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente), secondo i giudici di Lussemburgo, l'ANF rientra nella definizione di prestazione di sicurezza sociale.

Il secondo aspetto riguardava l'interpretazione della direttiva 2011/98 relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico ed, in particolare, se questa dovesse essere interpretata nel senso di ostare ad una normativa, come quella italiana, che limita il beneficio dell'ANF ai soli cittadini di paesi terzi, ai titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo e alle famiglie dei cittadini dell'Unione. Anche in questo caso, la risposta della CGUE è positiva. Benché la direttiva 2011/98 preveda la facoltà per gli Stati di istituire alcune deroghe al diritto di parità di trattamento dei lavoratori di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale, l'Italia non si è mai avvalsa di tale possibilità. Ne consegue che un cittadino di un Paese terzo, titolare di un permesso unico, non può essere escluso dal beneficio di una prestazione quale l'ANF.

3.2. Discriminazione fondata sull'età in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Nella causa C-143/16, decisa il 19 luglio 2017, la CGUE risponde ad una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dalla Cassazione nel contesto di una controversia che vedeva opposti la società Abercrombie & Fitch Italia Srl ed il sig. Antonino Bordonaro in merito alla risoluzione del contratto di lavoro intermittente di quest'ultimo, avvenuta in base al solo motivo che il convenuto aveva compiuto 25 anni.

Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguardava l'interpretazione della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, nonché dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. In particolare, la Cassazione si interroga se questi debbano essere interpretati nel senso di ostare alla normativa italiana (art. 34, d.lgs. 276/2003) che autorizza un datore di lavoro a concludere un contratto di lavoro intermittente con un lavoratore che abbia meno di 25 anni, qualunque sia la natura delle prestazioni da eseguire, e a licenziare detto lavoratore al compimento del venticinquesimo anno.

La risposta della CGUE è negativa. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, la normativa italiana, pur introducendo una disparità basata sull'età, persegue una finalità legittima di politica del lavoro ovvero la valorizzazione della flessibilità nel mercato del lavoro, quale strumento per incrementare l'occupazione dei giovani. I mezzi per conseguire tale finalità, quali i contratti di lavoro flessibili e temporanei, risultano inoltre appropriati e necessari.

3.3. Diritto ad essere ascoltato in un ricorso contro il diniego di una istanza di protezione internazionale

Nella causa C-348/16, decisa il 26 luglio 2017, la CGUE risponde ad una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal tribunale di Milano nel contesto di una controversia che vedeva opposti il sig. Moussa Sacko, cittadino maliano, e la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano, in merito al rigetto, da parte di quest'ultima, della sua domanda di protezione internazionale ai sensi della direttiva 2013/32 (cosiddetta «direttiva procedure»).

Dopo il suo arrivo in Italia, il sig. Sacko aveva presentato richiesta di protezione internazionale. Ricevuto il diniego da parte della Commissione Territoriale, egli presentava un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione dinanzi al tribunale di Milano. Quest'ultimo, ritenendo il ricorso proposto manifestamente infondato, si accingeva a respingerlo senza previamente procedere alla sua audizione. Nutrendo tuttavia dubbi in merito alla compatibilità di una tale soluzione con il diritto dell'Unione, il tribunale di Milano sospende il procedimento e chiede alla CGUE se la direttiva 2013/32 debba essere interpretata nel senso di ammettere una procedura come quella italiana (art. 19(9), d.lgs. 150/2011) in cui all'autorità giudiziaria adita dal richiedente asilo – la cui domanda, all'esito di esame completo con audizione, sia stata

respinta dalla Commissione Territoriale – è consentito di respingere il ricorso giurisdizionale *de plano*, senza dover procedere a nuovo ascolto del richiedente stesso, nel caso in cui la domanda giudiziale sia palesemente infondata.

La risposta della CGUE è positiva, salve alcune condizioni. La prima condizione è che, in occasione della procedura di primo grado, sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di protezione internazionale e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio sia stato reso disponibile al giudice investito del ricorso. La seconda è che il giudice adito con il ricorso, qualora ritenga insufficienti le informazioni raccolte in occasione del colloquio personale condotto durante la procedura di primo grado, possa disporre una nuova audizione ai fini dell'esame completo degli elementi di fatto e di diritto.

3.4. *Ne bis in idem* e doppio binario sanzionatorio (amministrativo e penale) per omesso versamento dell'IVA

Nella causa C-217/15, decisa il 5 aprile 2017, la CGUE risponde ad una domanda di rinvio pregiudiziale presentata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito di due procedimenti penali a carico, rispettivamente, del sig. Massimo Orsi e del sig. Luciano Baldetti, per reati che essi avrebbero commesso in materia di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). I medesimi fatti erano stati precedentemente oggetto di un accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, conclusosi con l'irrogazione di una sanzione tributaria a danno delle società di cui i due attuali imputati erano all'epoca rappresentanti legali.

Il quesito formulato dal giudice del rinvio riguarda l'interpretazione dell'art. 50 CDFUE relativo al diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato. In particolare, il giudice del rinvio si interroga se tali disposizioni debbano essere interpretate nel senso di ostare alla normativa italiana (art. 10-*ter*, d.lgs. 74/2000) che consente di avviare procedimenti penali per omesso versamento dell'IVA dopo l'irrogazione di una sanzione tributaria per i medesimi fatti.

La risposta della CGUE è negativa in ragione del fatto che l'applicazione del principio del *ne bis in idem* sancito dall'art. 50 CDFUE presuppone che sia la stessa persona ad essere oggetto delle sanzioni o dei procedimenti penali di cui trattasi. Nel caso in questione, invece, la sanzione tributaria ed i procedimenti penali riguardavano persone distinte: la prima è stata inflitta a delle società dotate di personalità giuridica; i secondi sono stati avviati nei confronti di persone fisiche.

Indice dei luoghi e delle parole notevoli

A

Afghanistan: 61, 94, 95, 97, 124, 188
Albania: 42, 48, 86, 92-97, 115, 152, 175, 188, 233
Algeria: 92, 99, 107, 115, 128, 172, 178
Ambiente, inquinamento, rifiuti: 26, 44, 53, 59, 60, 61, 80, 103, 111, 141, 142, 163, 166, 177
Andorra: 170
Apolidia: XVII, XXV, 60, 115, 119, 121, 129, 132, 217
Arabia Saudita: 30, 35, 101
Argentina: 32, 92-96, 100, 124, 172
Armenia: 97, 128, 135, 171-173
Australia: 92, 118, 119, 128
Azerbaijan: 35, 110, 152, 153, 171, 173
Asilo, rifugiati: v. immigrati, stranieri
Austria: 102, 106, 171, 175

B

Bacino del Mediterraneo e Nord Africa: 24, 30, 32, 37, 112, 139, 143-147, 168, 178, 179, 181, 189
Bahrein: 30, 99, 124, 189
Balcani: 82, 147, 188, 189
Bangladesh: 42, 109, 115, 119, 135, 208
Barbados: 128, 134
Belgio: 102, 139, 152, 170, 173
Benin: 100, 106
Bhutan: 134
Bielorussia: 92, 101, 128, 146, 172-174
Bioetica, biomedicina: XXII, 21, 28, 29, 31, 35, 38-41, 43, 139, 140
Bolivia: 111
Bosnia-Erzegovina: 119, 124, 135, 167, 170, 171, 173, 188
Brasile: 35, 61, 92, 99, 101, 102, 105-107, 109, 110, 172, 229
Bulgaria: 124, 128, 152, 170, 210, 232, 233
Burkina Faso: 128

Burundi: 106, 110

C

Canada: 104, 128, 135, 140, 172, 204
Carcere, libertà personale: XVII, XXIII-XXV, 23, 32-35, 58, 59, 83, 113, 121-123, 125-129, 133, 134, 152-160, 168, 169, 181, 208, 209, 218, 221, 228-233, 237-239
Maltrattamenti: 121, 123, 125, 127, 128, 153-155, 168, 208, 218, 228, 229, 232, 233, 237-239
Sovraffollamento: XVII, XXIV, 33, 58, 59, 83, 122, 127, 152-160, 233
Centro Diritti Umani, Università di Padova: XXI, 76, 77, 81, 82
Cile: 172
Cina: 42, 43, 86, 93-95, 109
Cipro: 115, 128, 135, 152, 153, 167, 189
Cittadinanza: XXIII-XXV, 13, 16, 17, 30, 42, 48, 49, 76, 78, 86, 120, 121, 178, 206, 212
Colombia: 43, 61, 104, 118
Conflitti armati: XXIV, 12, 60, 63, 65, 68, 71, 98, 135, 183, 187, 188
Corea del nord: 35, 96, 103, 128, 134
Corea del sud: 100, 118, 124, 172
Corno d'Africa: 189
Corte costituzionale: XXVIII, 21, 50, 51, 173, 179, 193, 196-206, 212-215, 219, 221, 225-228, 231, 232, 240
Corte di giustizia UE: XXVIII, 8, 51, 179, 198, 199, 209, 211, 222, 249-251
Corte europea dei diritti umani: XXIII, XXVIII, 41, 50, 51, 145, 146, 148, 151, 152, 169, 172, 195-197, 199-201, 204, 211, 213, 214, 226-228, 231, 233, 237-248
Corte penale internazionale: XXIII, 91, 179, 187
Corruzione: XXI, XXII, 10, 105, 145, 146, 174
Costa d'Avorio: 111, 115
Costa Rica: 97, 103, 106, 128
Croazia: 106, 152, 167, 170
Cuba: 93-95, 102, 107, 109, 110, 135
Cultura di pace: XIX, 12, 13, 77-80

D

Danimarca: 103, 123, 124, 134, 139, 170, 175

Danno non patrimoniale: 230, 239

Democrazia, stato di diritto: XVI, 24, 30, 36, 61, 74, 78, 91, 94, 104, 110, 114, 139, 145, 146, 177, 178, 183, 184, 207

Diversità e dialogo interculturale: XV, XVI, 76, 94, 102, 120, 139

Difensori dei diritti umani: XV, XVI, XVIII, XIX, 23, 35, 40, 61, 62, 98, 102, 184

Dignità della persona: XXV, 9, 30, 31, 39, 40, 52, 57, 74, 84, 134, 136, 140, 143, 201

Diritti dei lavoratori: XXI, XXII, XXIV, XXXI, XXXII, 6, 7, 14, 15, 29, 47, 48, 52, 53, 55, 59, 61, 85, 86, 102, 111, 116, 121-124, 131-138, 143, 160-166, 199, 205, 206, 211, 213-215, 219, 249, 250

Diritto all'alloggio: 32, 35, 61, 102, 123

Diritto alla pace: XXII, 109

Diritto alla salute: XV, XXIII, XXXI, 7, 11, 14, 16, 22, 23, 25-27, 32, 35, 43, 44, 49, 58, 59, 105, 106, 113, 122, 124, 131, 132-135, 140, 141, 143, 153-162, 169, 204, 204, 208, 213, 216-218, 223, 238

Diritto alla vita privata e familiare: XXIV, 182, 201, 203, 204, 218, 221, 224, 231, 243-247

Disabilità: v. Persone con disabilità

Discorso d'odio/incitazione all'odio: XV, 120, 130, 169, 234, 235

Donne, pari opportunità, genere: XV, XVI, XVIII, XXI, XXIII, XXIV, XXVIII-XL, 7, 13, 24, 29, 31, 35, 36, 42, 57, 59, 60, 80, 85, 89, 91-93, 99, 104, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 125, 127-134, 136, 137, 145, 147, 175, 204-206, 208, 219, 234, 237, 238

Violenza contro le donne, violenza di genere: XV, XVIII, XXI, XXIII, XXVIII, XXIX-XL, 36, 42, 80, 91, 99, 104, 113, 119, 125, 128-131, 134, 147, 175, 205, 206, 208, 237, 238

Durata ragionevole del processo: XXIII, 122, 149, 150, 167, 193, 196, 197, 211, 215, 225, 226, 228, 240-242, 247, 248

E

Ecuador: 92, 93, 99, 101, 109, 128, 134, 138

Educazione, formazione, ricerca: XV, XXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, 11, 12, 16, 17, 29, 30, 49, 52, 58, 59, 62-71, 73, 76-78, 81, 82, 86, 99, 101, 104, 105, 128, 132-134, 139, 140, 161, 163, 180, 181, 184

Egitto: 35, 42, 48, 93, 95, 96, 102, 107, 109, 143, 178, 189

El Salvador: 94, 101, 105, 128

Elezioni: XV, XIX, XXII, 10, 24, 28, 85, 94, 172, 173, 206, 207

Emirati Arabi Uniti: 30, 105, 128, 189

Eritrea: 35, 48, 60, 110, 115, 143

Esame periodico universale (UPR): XV, 98-100, 111, 112

Espropriazione: 243

Estonia: 106, 134, 152, 173

Estradizione: 9, 126, 218, 232, 233

Etiopia: 24, 60, 178

Ex Jugoslavia: XVII, XXV

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: 153, 171, 172

F

Federazione Russa: 24, 32, 33, 35, 36, 38, 43, 93, 104, 118, 128, 152, 171, 243

Filippine: 42, 61, 99, 104, 109

Finlandia: 62, 128, 167

Francia: 59, 62, 105, 172, 173, 183

G

Gabon: 92, 100, 135

Gambia: 35, 48, 115, 209

Georgia: 103, 134, 172

Germania: 42, 59, 62, 102, 104, 128, 139, 153, 170, 179, 183

Giappone: 97, 100, 103, 109, 111, 172

Ghana: 100

Gibuti: 128, 189

Grecia: 102, 115, 147, 149, 153, 170, 173

Guatemala: 100, 111, 128

Guinea: 48, 115, 208

H

Hate Speech: v. Discorso d'odio/incitazione all'odio

Hiv/AIDS: 133, 218

Honduras: 119, 135

I

Immigrati, stranieri: XVII, XXI, XXIV, XXV, 7, 11, 22-24, 29, 30, 22-40, 42, 44, 47, 57-60, 65, 69, 71, 77, 79, 85, 86, 89, 90, 95, 98, 99, 105, 108, 109, 112, 113, 115, 116, 121-127, 129, 131-138, 141, 143, 146, 147, 149, 153, 161, 167-169, 178, 180, 181, 185, 208, 210, 211, 215-220, 225-227

Centri per migranti: XXV, 23, 39, 40, 56, 57, 121, 123, 126, 127, 129, 147, 153, 168, 169, 181, 185, 216, 218, 239

Espulsione, respingimento: XXIV, 7, 23, 29, 56, 121, 126, 133, 147, 152, 168, 210, 216-219

Minori d'età: 7, 11, 42, 47-50, 54, 55, 57, 60, 75, 121, 123, 127, 142-144, 147, 169, 181, 203, 208, 210, 217, 220, 225, 239, 246

Residenza: XXII, 42, 86, 162, 164, 210

Asilo, rifugiati: XVII, XXIV, XXV, 7, 23, 29, 32, 35, 38, 57, 59, 60, 82, 86, 89-92, 115, 121-127, 129, 131, 132, 141, 143, 146, 147, 167-169, 176, 179-181, 207-210, 216-219, 239, 250

Infanzia e adolescenza: XV, XVIII, XXIV, XXXV, 7, 11-16, 21, 24-27, 35, 38, 41-44, 47-52, 54, 55-60, 68, 75, 79, 80, 83-86, 89, 91, 92, 98, 101, 102, 104-106, 112, 113, 115-121, 123, 127, 132-136, 142-147, 161, 167, 169, 175, 176, 180, 181, 193, 195, 202-204, 208, 210, 212, 217, 218, 220, 223-226, 229, 234, 239, 243-246, 249

Adozione, affidamento: 42, 43, 55, 120, 134, 202-204, 223, 224, 243-246

Migliore interesse del bambino: 134, 202-204, 220, 224, 243

Minori stranieri: v. Immigrati, stranieri

Pubblica tutela dell'infanzia: v. Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani

Violenza e sfruttamento nei confronti dei minori: XXXV, 12, 27, 41, 42, 58, 98, 101, 104, 112, 113, 117, 123, 135, 136, 144, 145, 175, 176, 224, 244-246

Iran: 35, 96, 103, 135

Iraq: 32, 35, 61

Irretroattività/retroattività: 198

Irlanda: 62, 124, 128, 167, 173, 180, 181, 221, 222

Islanda: 184

Israele: 35, 38, 40, 108, 128, 172

Istituzioni indipendenti di garanzia dei diritti umani: XVIII, XXII, 13, 14, 21, 51, 54-56, 73-75, 79, 83, 120, 125-127, 130, 153, 181

Commissione nazionale: XXII, 120, 126, 130

Difesa civica: XVIII, XXII, 13, 14, 73-75, 79, 83, 181

Garante dei detenuti: XVIII, 14, 21, 51, 55, 56, 83, 125, 127, 153

Pubblica tutela dell'infanzia: XVIII, 14, 21, 51, 54, 55, 75, 83

K

Kazakistan: 92, 172, 185, 233

Kenya: 128

Kirghizistan: 172

Kosovo: 171, 189

Kuwait: 30, 94, 128

L

Lettonia: 135, 153, 167, 170, 171, 173

Libano: 60, 124, 134, 189

Libertà di espressione, pluralismo nei media: XXII, 28, 32, 38, 52, 59, 61, 103, 113, 122, 139, 177, 183-185, 206, 224, 235, 236, 246, 247

Diffamazione: XXII, 122, 184, 224, 235, 236, 246, 247

Libia: 23, 24, 34-38, 40, 100, 103, 112, 115, 126, 147, 168, 178, 188, 189

Liechtenstein: 118, 119, 153, 167, 170

Lituania: 135, 167

Lussemburgo: 135, 139, 167, 170, 173, 249, 250

M

Maldive: 103

Mali: 103, 115, 178, 189, 208, 250

Malta: 101-103, 115, 167, 170, 171, 173

Marginalità, disagio, esclusione sociale: v. Povertà

Marocco: 35, 37, 42, 86, 99, 105, 115, 135, 172, 208, 234

Mauritania: 61

Mauritius: 119, 124

Medio Oriente: 64, 189

Messico: 24, 61, 104, 105, 107-109, 111, 118, 135, 172
 Micronesia: 128
 Minoranze: XVII, 12, 23, 46, 55, 59, 80, 96, 98, 100, 102, 111, 121, 130, 145, 148, 150, 151, 169, 171, 183, 184
 Misure cautelari (art. 39, regolamento CtEDU): 152, 239
 Montenegro: 128, 135, 152, 170
 Mongolia: 106, 119, 134
 Mutilazioni genitali femminili: 42, 91, 208
 Myanmar: 35, 36, 97, 98, 100, 103, 111

N

Namibia: 102
 Nauru: 128
Ne bis in idem: 251
 Niger: 128, 178, 189
 Nigeria: 56, 115, 128, 144, 173, 209, 210, 217
 Non-discriminazione: XV, XXIII, XXXI, XXXII, 8, 13, 32, 35, 40-42, 46, 47, 59, 89, 91, 93, 100, 108, 111, 113, 120, 130-132, 169-171
 Antirazzismo: XV, XXIII, 8, 40-42, 46, 47, 89, 91, 93, 100, 108, 111, 113, 131, 169, 170
 Discriminazione di genere: XV, XXIII, XXXI, XXXII, 13, 32, 35, 42, 59, 89, 91, 120, 130-132, 171
 Norma 'Pace diritti umani': 12, 13, 73
 Norvegia: 102, 104, 128, 139, 170, 171, 173
 Nuova Zelanda: 104, 128

O

Oman: 128
 Omofobia, transfobia: 169
 Omosessualità, transessualità (LGBTI): 24, 32, 33, 61, 120, 169, 203, 204, 209, 246
 Organizzazioni di società civile: XV, XVIII, XXVII, XXXIII, 21, 45, 46, 61, 76, 80-82, 119, 125, 127, 129, 143, 170, 173, 180

P

Paesi Bassi: 99, 101, 118, 139, 153, 173
 Pakistan: 35, 42, 100, 108, 115, 118, 119, 124, 189, 208, 209
 Paraguay: 107, 124, 128

Patrimonio culturale: XVI, 11, 151, 27
 Pena di morte: XV, 22, 91, 106, 218
 Persone anziane: 14, 16, 55, 60, 74, 109, 132, 162, 163, 165
 Persone con disabilità: XVI, XXI, XXIII, XXXII, 7, 12-14, 16, 21, 25-27, 32, 35, 37, 42, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 55, 58-60, 93, 98, 104, 116-119, 120, 129, 133, 135, 158, 164, 165, 205, 212, 213, 217

Perù: 100, 101, 172

Piani d'azione nazionali sui diritti umani: XVIII, XXI, XXIII, XXVIII-XL, 62, 119, 121, 125, 128, 130

 Violenza contro le donne: XVIII, XXIII, XXVIII-XL, 125, 130

 Imprese e diritti umani: XVI, XXIII, 62

 Contro la tratta e lo sfruttamento grave degli esseri umani: 119, 121, 125, 128

 Donne, pace e sicurezza: XVI, XXIII

Polonia: 43, 99, 106, 152, 167, 172, 173

Portogallo: 102, 104, 106, 115, 167, 170, 173

Povertà: XXIII, 11, 14, 16, 47, 49, 50, 54, 55, 64, 105, 131, 162, 165, 206, 208, 211

Prescrizione: 125, 148, 168, 198, 199, 215, 238, 240, 241

Principato di Monaco: 128, 167, 175

Provincia Autonoma di Bolzano: 73-75, 83

Provincia Autonoma di Trento: 14, 16, 62, 73-75, 78, 83, 204, 205

Q

Qatar: 30, 101, 134, 189

R

Razzismo, xenofobia: v. non-discriminazione, antirazzismo

Regione Abruzzo: 14-16, 73, 74, 179

Regione Basilicata: 13-15, 73-75, 215

Regione Calabria: 13-15, 48, 73, 75, 143, 221, 229

Regione Campania: 13-15, 56, 73, 75, 212, 213

Regione Emilia-Romagna: 13, 14, 48, 73, 75-78, 86, 235

Regione Friuli-Venezia Giulia: 13, 15-17, 26, 74-77

Regione Lazio: 13, 15, 48, 73, 75, 86, 179

Regione Liguria: 13, 17, 73, 75, 216

- Regione Lombardia: 13-16, 48, 73-75, 86, 205, 217
- Regione Marche: 13, 16, 17, 73, 75, 76, 179, 216
- Regione Molise: 13-15, 67, 73, 75
- Regione Piemonte: 13, 16, 73, 75, 207, 216
- Regione Puglia: 13, 16, 48, 73, 75
- Regione Sardegna: 73, 75
- Regione Sicilia: 14, 48, 74-76, 143, 166, 181, 220, 227, 247
- Regione Toscana: 13, 14, 16, 73-76, 86
- Regione Trentino-Alto Adige: 12, 74, 78, 216
- Regione Umbria: 13, 16, 17, 73, 75, 76, 86, 179
- Regione Valle d'Aosta: 73, 74, 216
- Regione Veneto: XIX, XXVII, 12-14, 16, 26, 73, 75, 77, 79-86, 171, 207, 216
- Regno Unito: 59, 99, 101, 106, 135, 152, 153, 171, 183
- Repubblica Ceca: 100, 167
- Repubblica democratica del Congo: 32, 33, 35, 36, 105, 111, 119, 134
- Repubblica Dominicana: 119
- Repubblica di Moldova: 42, 86, 118, 124, 128, 134, 135, 167, 170-172
- Rom, sinti e caminanti: XVII, XXIII, XXV, 7, 23, 49, 119-121, 132, 145, 150, 151, 167, 184, 246
- Sgomberi: 120
- Strategia nazionale di inclusione di: XXIII, XXV, 7, 119, 120, 132
- Romania: 42, 86, 104, 119, 128, 134, 152, 170-172, 233
- Ruanda: 124, 128
- S**
- Sahel: 189
- Saint Vincent e Grenadines: 134
- San Marino: 115, 170
- Santa Sede: 23, 115, 172
- Schiavitù, sfruttamento, tratta: XXIII, 7, 42, 60, 97, 99, 104, 112, 113, 119, 121, 122, 125, 127, 128, 131, 133, 138, 144, 145, 147, 173-175, 183, 185, 199, 206, 208
- Senegal: 42, 102, 115, 135
- Sentenza pilota (CtEDU): 233
- Serbia: 119, 128, 134, 152, 170
- Servizi sociali: 11, 67, 69, 79, 162, 164, 165, 243, 245, 246
- Sicurezza sociale, pensioni: 138, 151, 160, 161, 163-165, 213-215, 241, 249
- Sierra Leone: 101
- Singapore: 128
- Siria: 24, 38, 39, 60, 61, 97-99, 101, 108, 143, 227
- Slovacchia: 128, 170, 172
- Slovenia: 102, 152, 153, 167, 170, 171
- Solidarietà internazionale, cooperazione allo sviluppo: XXVIII, 13, 35, 44, 61, 63, 66, 73, 77, 79-82, 109, 141, 188
- Somalia: 60, 100, 106, 110, 123, 143, 189
- Spagna: 59, 62, 142, 153, 170, 173
- Sparizioni forzate, extraordinary rendition: 45, 95, 99, 105, 116, 135
- Sri Lanka: 42, 100, 102, 118, 128
- Stati Uniti d'America: 35, 42, 43, 60, 102, 103, 172, 174, 189, 223
- Sudafrica: 42, 99, 172
- Sudan: 22, 60, 111, 115, 178
- Sud Sudan: 103
- Svezia: 103, 104, 139, 167, 170, 171, 173
- Svizzera: 100, 103, 105, 106, 119, 167, 170, 183, 213, 214, 241
- T**
- Tailandia: 106, 119, 128
- Tajikistan: 128, 134
- Territori palestinesi occupati: 35, 36, 38, 93, 108, 172, 189
- Terrorismo: 6-8, 16, 40, 90, 94, 95, 98, 105, 107, 188, 206
- Timor Est: 124
- Tortura, trattamenti inumani: XVI, XVII, XXII, 10, 38, 40, 46, 56, 89, 91, 94, 98, 103, 116-119, 121, 123-128, 145, 148, 152-155, 157, 168, 208-210, 218, 228, 229, 232, 233, 237-239
- Tunisia: 24, 56, 103, 105-111, 115, 172, 178, 227
- Turchia: 7, 24, 35, 36, 38, 42, 107, 115, 147, 152, 153, 172
- Turkmenistan: 119

U

Ucraina: 42, 100, 105, 128, 152, 153, 167,
170-173

Uganda: 187

Ungheria: 104, 106, 109, 152, 172, 173

Uruguay: 102, 118, 172

V

Vanuatu: 134

Volontariato, Servizio civile: XVIII, 11, 13, 15,
47, 48, 123

Y

Yemen: 29, 30, 107

Z

Zambia: 100

Indice delle principali fonti normative

C

Carta dei diritti fondamentali dell'UE, 2000: 6, 13, 78, 178, 180, 193, 198, 199, 203, 207, 210, 217, 222, 227, 250, 251

Art. 4: 210

Art. 12: 207

Art. 21: 250

Art. 24: 180, 203

Art. 44: 178

Art. 47: 217, 222

Art. 49: 198, 227

Art. 50: 251

Art. 53: 199

Carta delle Nazioni Unite, 1945: 13

Carta sociale europea (riveduta), 1996: XXII, 6, 148, 150, 160-166

Art. 1: 166

Art. 3: 161-163

Art. 4: 166

Art. 5: 165, 166

Art. 6: 165, 166

Art. 7: 161

Art. 8: 161

Art. 10: 165, 166

Art. 11: 161, 163

Art. 12: 161, 163

Art. 13: 161, 162, 164, 165

Art. 14: 161, 162, 165

Art. 16: 161

Art. 17: 161

Art. 19: 161

Art. 23: 161, 162, 165

Art. 24: 166

Art. 25: XXII, 160

Art. 29: 148

Art. 30: 161, 162, 165

Art. E: 165, 166

Convenzione civile sulla corruzione, 1999: 174

Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, 1984: XXII, 56, 116, 119, 125-127, 153

Protocollo facoltativo, 2002: 56, 119, 127, 153

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, 2005: 173, 174

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 2011: XXIX, XXXIII, XXXIV, 7, 131, 175, 208

Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, 1987: XVII, 145, 152-160

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, 1950: XXI, 6, 148, 151, 152, 193-201, 203, 207, 214, 217, 218, 222, 226-228, 230, 231, 237-248

Art. 2: 237

Art. 3: 148, 152, 227, 228, 237-239

Art. 5: 247

Art. 6: 197, 211, 214, 217, 222, 226, 228, 240-242, 247, 248

Art. 7: 197, 198, 200

Art. 8: 201, 203, 218, 231, 243-247

Art. 10: 231, 247

Art. 11: 207

Art. 13: 222, 226, 241, 248

Art. 14: 207, 237

Art. 46: 196, 197

Art. 53: 199

Protocollo I, 1952: 214, 241-243

Protocollo IV, 1963: 247, 248

Protocollo XII, 2000: XXI

Protocollo XV, 2013: XXI

Protocollo XVI, 2013: XXI

Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, 1965: 45, 109, 116, 128

- Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate, 2006: 45, 95, 116, 135
- Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, 1990: XXI, 116, 135, 136
- Convenzione penale sulla corruzione, 1999: XXI
 Protocollo facoltativo, 2003: XXI
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali (Consiglio d'Europa), 1995: 145, 148, 150, 171
- Convenzione sui diritti del bambino, 1989: 13, 49, 54, 55, 58, 116-119, 134, 193, 195, 203, 220, 223
 Protocollo facoltativo (conflitti armati), 2000: 117
 Protocollo facoltativo (traffico, prostituzione e pornografia), 2000: 117
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 2011: 117, 119
- Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, 2006: 45, 50, 93, 116, 120, 133, 135, 212, 213
- Convenzione sui diritti umani e la biomedicina (Convenzione di Oviedo), 1997: XXII, 31, 39, 40
- Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, 1979: 116-118, 128-134, 238
 Protocollo facoltativo, 1999: 117
- Costituzione italiana: XIX, 9, 28, 56, 76, 78, 130, 198-201, 203, 204, 207, 210-212, 217, 219, 221, 226, 227, 230-232
 Art. 2: 201, 203, 212, 217
 Art. 3: 9, 130, 210, 203, 211, 212, 217, 221, 227, 231
 Art. 10: 9
 Art. 11: 9
 Art. 13: 219, 231
 Art. 15: 221
 Art. 21: 231
 Art. 21-*bis*: 28
 Art. 24: 217
 Art. 25: 198, 200, 227
 Art. 27: 227, 231
 Art. 30: 203
 Art. 31: 203
 Art. 32: 201
- Art. 36: 213
 Art. 49: 207
 Art. 57: 28
 Art. 58: 28
 Art. 81: 28
 Art. 97: 28
 Art. 98: 207
 Art. 112: 221
 Art. 117: 197, 203, 207, 217, 226
 Art. 119: 28
- D**
 Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948: XIX, 13, 76-78, 104, 217
- P**
 Patto internazionale sui diritti civili e politici, 1966: 13, 45, 116, 120, 123, 193, 196, 207, 228
 Protocollo facoltativo (comunicazione individuale), 1966: 116
 Secondo Protocollo facoltativo (abolizione pena di morte), 1989: 116
- Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, 1966: 13, 116, 118, 193
 Protocollo facoltativo, 2008: 116
- T**
 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE): 6, 8, 178, 179, 181, 198, 199
 Art. 24: 181
 Art. 227: 178
 Art. 228: 181
 Art. 258: 8
 Art. 267: 179
 Art. 325: 198, 199
- Trattato sull'Unione Europea (TUE): 6

Indice della giurisprudenza citata

GIURISPRUDENZA ITALIANA (IN ORDINE CRONOLOGICO)

CORTE COSTITUZIONALE

Sent. 7 aprile 2011, n. 113: 196
Sent. 23 febbraio 2012, n. 31: 203
Sent. 22 novembre 2013, n. 278: 201
Sent. 13 gennaio 2014, n. 1: 206
Sent. 4 giugno 2014, n. 153: 199
Sent. 10 giugno 2014, n. 162: 204
Sent. 30 aprile 2015, n. 70 : 214
Sent. 5 giugno 2015, n. 96: 205
Sent. 23 luglio 2015, n. 184: 225
Sent. 21 settembre 2016, n. 236: 227
Sent. 24 gennaio 2017, n. 20: 221
Ord. 26 gennaio 2017, n. 24: 198
Sent. 9 febbraio 2017, n. 35: 206
Sent. 24 febbraio 2017, n. 43: 200
Sent. 7 aprile 2017, n. 68: 200
Sent. 13 aprile 2017, n. 83: 228
Sent. 11 maggio 2017, n. 109: 201
Sent. 26 maggio 2017, n. 122: 231
Sent. 26 maggio 2017, n. 123: 196
Sent. 12 giugno 2017, n. 136: 231
Sent. 21 giugno 2017, n. 142: 219
Sent. 12 luglio 2017, n. 166: 197, 214
Sent. 13 luglio 2017, n. 179: 226, 227
Sent. 13 luglio 2017, n. 180: 201, 202
Sent. 28 novembre 2012, n. 264: 214
Sent. 1 dicembre 2017, n. 250: 214
Sent. 7 dicembre 2017, n. 258: 212
Sent. 18 dicembre 2017, n. 272: 203
Sent. 20 dicembre 2017, n. 275: 219

CASSAZIONE CIVILE

Sent. sez. un., 6 maggio 2016, n. 9142: 225

Sent. sez. un., 20 settembre 2016, n. 19599: 204
Sent. sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 27428: 209
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2017, n. 183: 226
Sent. sez. VI, 5 gennaio 2017, n. 186: 225
Sent. sez. VI, 9 gennaio 2017, n. 227: 225
Sent. sez. VI, 9 gennaio 2017, n. 229: 225
Sent. sez. VI, 10 gennaio 2017, n. 319: 209
Sent. sez. VI, 12 gennaio 2017, n. 685: 220
Sent. sez. VI, 16 gennaio 2017, n. 871: 209
Sent. sez. VI, 17 gennaio 2017, n. 1044: 208
Sent. sez. VI, 18 gennaio 2017, n. 1268: 209
Sent. sez. un., 25 gennaio 2017, n. 1946: 201
Sent. sez. VI, 26 gennaio 2017, n. 2028: 226
Sent. sez. VI, 3 febbraio 2017, n. 3001: 226
Sent. sez. un., 28 febbraio 2017, n. 5059: 207, 208
Sent. sez. VI, 8 marzo 2017, n. 6000: 218
Sent. sez. VI, 15 marzo 2017, n. 6780: 218
Sent. sez. VI, 19 aprile 2017, n. 9946: 210
Sent. sez. VI, 26 aprile 2017, n. 10212: 220
Sent. sez. lav., 8 maggio 2017, n. 11165: 210
Sent. sez. lav., 8 maggio 2017, n. 11166: 210
Sent. sez. VI, 17 maggio 2017, n. 12333: 208
Sent. sez. I, 30 maggio 2017, n. 13552: 235
Sent. sez. I, 7 giugno 2017, n. 14162: 201
Sent. sez. lav., 7 giugno 2017, n. 14187: 213
Sent. sez. VI, 13 giugno 2017, n. 14700: 210
Sent. sez. I, 15 giugno 2017, n. 14878: 203
Sent. sez. VI, 3 luglio 2017, n. 16356: 209
Sent. sez. VI, 19 luglio 2017, n. 17861: 225
Ord. sez. II, 21 luglio 2017, n. 18011: 225, 226
Sent. sez. VI, 21 luglio 2017, n. 18128: 209
Ord. sez. II, 26 luglio 2017, n. 18570: 226
Ord. sez. II, 26 luglio 2017, n. 18571: 226
Ord. sez. II, 27 luglio 2017, n. 18612: 226
Ord. sez. II, 27 luglio 2017, n. 18613: 226

Ord. sez. II, 27 luglio 2017, n. 18614: 226
 Ord. sez. II, 27 luglio 2017, n. 18615: 226
 Sent. sez. I, 3 agosto 2017, n. 19433: 225
 Sent. sez. I, 9 agosto 2017, n. 19761: 222
 Ord. sez. II, 2 settembre 2017, n. 20837: 226
 Ord. sez. II, 6 settembre 2017, n. 20837: 226
 Sent. sez. VI, 11 settembre 2017, n. 21035: 209
 Ord. sez. II, 19 settembre 2017, n. 21626: 226
 Ord. sez. II, 19 settembre 2017, n. 21627: 226
 Sent. sez. II, 2 ottobre 2017, n. 22975: 226
 Sent. sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23574: 223
 Sent. sez. VI, 9 ottobre 2017, n. 23604: 208
 Ord. sez. II, 12 ottobre 2017, n. 23992: 226
 Ord. sez. II, 13 ottobre 2017, n. 24186: 226
 Ord. sez. II, 13 ottobre 2017, n. 24187: 226
 Ord. sez. II, 13 ottobre 2017, n. 24188: 226
 Ord. sez. II, 13 ottobre 2017, n. 24189: 226
 Ord. sez. II, 3 novembre 2017, n. 26221: 226
 Ord. sez. V, 13 novembre 2017, n. 26803: 216
 Sent. sez. VI, 14 novembre 2017, n. 2691: 209
 Sent. sez. VI, 23 novembre 2017, n. 28015: 208
 Sent. sez. I, 24 novembre 2017, n. 28152: 209
 Sent. sez. I, 24 novembre 2017, n. 28157: 218
 Sent. sez. III, 7 dicembre 2017, n. 29323: 229
 Sent. sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30069: 217
 Sent. sez. II, 14 dicembre 2017, n. 30070: 217
 Sent. sez. I, 14 dicembre 2017, n. 30125: 202
 Ord. sez. II, 21 dicembre 2017, n. 30734: 226
 Ord. sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31143: 201
 Sent. sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31149: 225
 Sent. sez. II, 29 dicembre 2017, n. 31150: 225

CASSAZIONE PENALE

Sent. sez. V, 10 gennaio 2017, n. 22221: 223
 Sent. sez. VI, 13 gennaio 2017, n. 8529: 233
 Sent. sez. V, 19 gennaio 2017, n. 22203: 228
 Sent. sez. VI, 30 gennaio 2017, n. 7845: 233
 Sent. sez. VI, 30 gennaio 2017, n. 8958: 233
 Sent. sez. IV, 31 gennaio 2017, n. 18168: 229
 Sent. sez. V, 8 febbraio 2017, n. 13530: 234
 Sent. sez. III, 21 febbraio 2017, n. 16543: 205

Sent. sez. I, 21 febbraio 2017, n. 28305: 230
 Sent. sez. V, 23 febbraio 2017, n. 16108: 224
 Sent. sez. V, 23 febbraio 2017, n. 17794: 212
 Sent. sez. V, 24 febbraio 2017, n. 29261: 227, 233
 Sent. sez. I, 24 febbraio 2017, n. 42802: 227
 Sent. sez. VI, 13 marzo 2017, n. 11956: 224
 Sent. sez. V, 29 marzo 2017, n. 16175: 233
 Sent. sez. V, 30 marzo 2017, n. 41961: 232
 Sent. sez. VI, 20 aprile 2017, n. 25498: 205, 206
 Sent. sez. VI, 3 maggio 2017 n. 22249: 233
 Sent. sez. III, 4 maggio 2017, n. 31975: 235
 Sent. sez. VI, 9 maggio 2017, n. 24301: 232
 Sent. sez. I, 18 maggio 2017, n. 49242: 218
 Sent. sez. I, 25 maggio 2017, n. 38041: 217
 Sent. sez. VI, 30 maggio 2017, n. 34151: 223
 Sent. sez. I, 6 giugno 2017, n. 36238: 229
 Sent. sez. I, 6 giugno 2017, n. 36239: 229
 Sent. sez. I, 6 giugno 2017, n. 36240: 229
 Sent. sez. I, 14 giugno 2017, n. 35122: 228
 Sent. sez. VI, 28 giugno 2017, n. 40959: 224
 Sent. sez. I, 28 giugno 2017, n. 52017: 230
 Sent. sez. VI, 3 luglio 2017, n. 47299: 224
 Sent. sez. I, 4 luglio 2017, n. 53330: 230
 Sent. sez. V, 10 luglio 2017, n. 38398: 234
 Sent. sez. VI, 18 luglio 2017, n. 36220: 233
 Sent. sez. V, 19 luglio 2017, n. 49503: 234
 Sent. sez. un., 20 luglio 2017, n. 47970: 231
 Sent. sez. I, 21 luglio 2017, n. 39584: 229
 Sent. sez. I, 21 luglio 2017, n. 39585: 229
 Sent. sez. VI, 25 luglio 2017, n. 37496: 233
 Sent. sez. VI, 17 agosto 2017, n. 39207: 233
 Sent. sez. fer., 22 agosto 2017, n. 39400: 233
 Sent. sez. VI, 13 settembre 2017, n. 42062: 230
 Sent. sez. I, 13 settembre 2017, n. 56332: 232
 Sent. sez. VI, 21 settembre 2017, n. 48635: 233
 Sent. sez. VI, 6 ottobre 2017, n. 49997: 205
 Sent. sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 47893: 233
 Sent. sez. VI, 17 ottobre 2017, n. 48433: 233
 Sent. sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 55833: 224
 Sent. sez. II, 27 ottobre 2017, n. 51657: 233
 Sent. sez. V, 2 novembre 2017, n. 7859: 234

Sent. sez. VI, 7 novembre 2017, n. 50745: 224
 Sent. sez. V, 10 novembre 2017, n. 52236: 233
 Sent. sez. I, 13 novembre 2017, n. 56362: 231
 Sent. sez. III, 14 novembre 2017, n. 6919: 205
 Sent. sez. V, 28 novembre 2017, n. 2630: 234
 Sent. sez. IV, 6 dicembre 2017, n. 6194: 230
 Sent. sez. IV, 7 dicembre 2017, n. 1283: 230
 Sent. sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 3356: 205
 Sent. sez. VI, 19 dicembre 2017, n. 3087: 205

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Consiglio di Stato, sent. sez. V, 6 febbraio 2017, n. 490: 211
 Consiglio di Stato, sent. sez. IV, 7 febbraio 2017, n. 532: 211
 Consiglio di Stato, sent. sez. III, 10 febbraio 2017, n. 536: 216
 Consiglio di Stato, sent. sez. III, 28 aprile 2017, n. 1971: 215
 Consiglio di Stato, sent. 3 novembre 2017, n. 5085: 210
 Consiglio di Stato, sent. sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5845: 207
 Consiglio di Stato, sent. sez. III, 22 dicembre 2017, n. 6031: 215
 Consiglio di Stato, sent. sez. III, 29 dicembre 2017, n. 6191: 220
 TAR Veneto, ord. sez. I, 3 novembre 2017, n. 981: 207
 TAR Basilicata, sent. sez. I, 29 gennaio 2017, n. 811: 215
 TAR Veneto, sent. sez. III, 30 gennaio 2017, n. 102: 216
 TAR Lombardia – Brescia, sent. sez. II, 30 gennaio 2017, n. 109: 217
 TAR Marche, sent. 1 febbraio 2017, n. 94: 216
 TAR Liguria, sent. sez. II, 13 febbraio 2017, n. 110: 216
 TAR Campania - Salerno, sent. sez. II, 13 febbraio 2017, n. 266: 212, 213
 TAR Campania - Napoli, sent. sez. IV, 27 aprile 2017, n. 2250: 213
 TAR Veneto, sent. sez. III, 15 maggio 2017, n. 478: 216
 TAR Alto Adige, sent. sez. I, 19 giugno 2017, n. 191: 216
 TAR Alto Adige, sent. sez. I, 24 giugno 2017, n. 165: 216

TAR Marche, sent. 29 giugno 2017, n. 541: 216
 TAR Valle d'Aosta, sent. sez. I, 2 agosto 2017, n. 47: 216
 TAR Marche, sent. sez. I, 7 agosto 2017, n. 676: 216
 TAR Piemonte, sent. sez. I, 7 agosto 2017, n. 949: 216
 TAR Roma, sent. sez. I, 6 dicembre 2017, n. 12064: 215
 TAR Campania - Napoli, sent. sez. IV, 12 dicembre 2017, n. 5874: 213
 TAR Parma, sent. sez. I, 18 dicembre 2017, n. 404: 215
 TAR Emilia Romagna - Bologna, sent. sez. I, 19 dicembre 2017, n. 851: 235

GIUSTIZIA DI MERITO

Tribunale Milano, sent. sez. I, 4 gennaio 2017, n. 12623: 221, 222
 Tribunale Roma, sent. sez. I, 20 gennaio 2017: 202
 Tribunale Modena, sent. sez. II, 7 febbraio 2017: 212
 Tribunale Trento, sent. 16 febbraio 2017: 205
 Corte d'appello Trento, sent. sez. I, 23 febbraio 2017: 204
 Tribunale Roma, sent. sez. I, 13 aprile 2017, n. 7518: 202
 Tribunale Milano, sent. sez. I, 18 aprile 2017: 205
 Corte d'appello Milano, sent. 18 aprile 2017, n. 1653: 206
 Tribunale Torino, sent. sez. IV, 18 aprile 2017, n. 2067: 206
 Tribunale Roma, sent. 4 maggio 2017: 209
 Tribunale Roma, sent. sez. I, 7 giugno 2017, n. 80: 202
 Tribunale Bologna, sent. sez. I, 7 giugno 2017, n. 966: 202
 Tribunale Milano, sent. sez. I, 13 luglio 2017: 205
 Tribunale Milano, sent. sez. I, 21 luglio 2017: 205
 Tribunale Bologna, sent. sez. I, 3 agosto 2017, n. 1753: 202
 Tribunale Roma, sent. sez. I, 4 agosto 2017, n. 15902: 202
 Tribunale Roma, sent. sez. XII, 6 settembre 2017, n. 16632: 213
 Tribunale Mantova, sent. 19 settembre 2017: 223

- Tribunale Venezia, sent. sez. III, 26 ottobre 2017: 208
- Tribunale Bologna, sent. sez. II, 26 ottobre 2017: 208
- Tribunale Bergamo, sent. sez. lav., 30 novembre 2017, n. 6422: 219
- Tribunale Napoli Nord, sent. sez. II, 1 dicembre 2017, n. 2885
- Corte d'appello Bari, sent. sez. I, 6 dicembre 2017, n. 2066: 208
- Tribunale Milano, ord. 12 dicembre 2017: 219
- Tribunale Roma, sent. sez. I, 23 dicembre 2017: 223
- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI (IN ORDINE ALFABETICO)**
- Abate v. Italy*, no. 7612/03, 14 October 2008: 148
- Alfarano v. Italy*, no. 75895/13, 14 March 2017: 238
- Alpe Società Agricola Cooperativa con produzione e lavorazione propria and Others v. Italy*, no. 8726/09, 19 October 2017: 242
- Anghel v. Italy*, no. 5968/09, 26 June 2013: 148
- Antonio Messina v. Italy*, no. 39824/07, 24 March 2015: 148
- Approvvigionamento Salorno s.a.c. and Others v. Italy*, no. 8740/09 and 6 Others, 17 October 2017: 242
- Arnoldi v. Italy*, no. 35637/04, 7 December 2017: 240
- Azienda Agricola Silverfunghi and Others v. Italy*, nos. 48357/07, 52677/07, 52687/07, 52701/07, 24 June 2014: 242
- Azzolina and Others v. Italy*, nos. 28923/09, 67599/10, 26 October 2017: 238
- Bagnato v. Italy*, no. 2452/08, 16 October 2012: 148
- Baratta v. Italy*, no. 28263/09, 13 October 2015: 148
- Barnea and Caldavararu v. Italy*, no. 37931/15, 22 June 2017: 246
- Bartesaghi Gallo and Others v. Italy*, nos. 12131/13 and 43390/13, 22 June 2017: 238
- Battista and Others v. Italy*, no. 22045/14, 14 March 2017: 238
- Beccarini and Ridolfi v. Italy*, no. 63190/16, 7 December 2017: 255
- Belvedere Alberghiera SRL v. Italy*, no. 31524/96, 30 May 2000: 148
- Berlusconi v. Italy*, no. 58428/13: 172
- Blair and Others v. Italy* (nos. 1442/14, 21319/14 e 21911/14), 26 October 2017: 238
- Bozza v. Italy*, no. 17739/09, 14 September 2017: 240
- Cafagna v. Italy*, no. 26073/13, 12 October 2017: 242
- Ceni v. Italy*, no. 25376/06, 4 February 2014: 148
- Centro Europa 7 S.r.l. and Di Stefano v. Italy [GC]*, no. 38433/09, 7 June 2012: 148
- Cestaro v. Italy*, no. 6884/11, 7 April 2015: 238
- Ceteroni v. Italy*, nos. 22461/93, 22465/93, 15 November 1996: 148, 149
- Cirino and Renne v. Italy*, nos. 2539/13 e 4705/13, 26 October 2017: 238, 239
- Collarile and Others v. Italy*, nos. 10652/02 et al., 18 December 2012: 150
- Conti and Lori v. Italy*, no. 17527/05, 16 November 2017: 243
- Craxi v. Italy (no. 2)*, no. 25337/94, 17 July 2003: 148
- D'Alconzo v. Italy*, no. 64297/12, 23 February 2017: 244
- Dansu and Others v. Italy*, no. 16030/17: 239
- Darboe and Camara v. Italy*, no. 5797/17: 239
- De Tommaso v. Italy [GC]*, no. 43395/09, 23 February 2017: 247, 248
- Dhabbi v. Italy*, no. 17120/09, 8 April 2014: 211
- Di Belmonte v. Italy*, no. 72638/01, 16 March 2010: 148
- Endrizzi v. Italy*, no. 71660/14, 23 March 2017: 255
- Fasan and Others v. Italy*, no. 36974/11, 13 April 2017: 239, 240
- Frubona Cooperativa frutticoltori Bolzano-Nalles s.c.a and Others v. Italy*, nos. 4180/08 et al., 7 December 2017: 242
- Gaglione and Others v. Italy*, no. 45867/07, 21 December 2010: 149
- Gallardo Sanchez v. Italy*, no. 11620/07, 24 March 2015: 148
- Ganci v. Italy*, no. 41576/98, 30 October 2003: 148
- Godelli v. Italy*, no. 33783/09, 25 September 2012: 201
- Guiso-Gallisay v. Italy*, no. 58858/00, 22 December 2009: 243
- Improta v. Italy*, no. 66396/14, 4 May 2017: 255
- Izzo and Others v. Italy*, 30 May 2017: 241

- Khlaiifa and Others v. Italy*, no. 16483/12, 1 September 2015: 169
- Lorefice v. Italy*, no. 63446/13, 29 June 2017: 241
- Luordo v. Italy*, no. 32190/96, 17 July 2003: 148, 150
- Maggio and Others v. Italy*, nos. 46286/09 et al., 31 May 2011: 214
- Maiorano and Others v. Italy*, no. 28634/06, 15 December 2009: 148
- Mazzarella v. Italy*, no. 24059/13, 26 September 2017: 242
- Mazzeo v. Italy*, no. 32269/09, 5 October 2017: 242, 243
- Messana v. Italy*, no. 26128/04, 9 February 2017: 243
- Messana v. Italy*, no. 30801/06, 16 November 2017: 243
- Messana v. Italy*, no. 37189/05, 7 September 2017: 243
- Messana v. Italy*, no. 37199/05, 16 November 2017: 243
- Mostacciuolo v. Italy*, no. 64705/01, 29 March 2009: 149
- Muso v. Italy* (no. 1), no. 40969/98, 14 December 1999: 150
- Oliari and Others v. Italy*, nos. 18766/11, 36030/11, 21 July 2015: 148, 246
- Olivieri and Others v. Italy*, no. 17708/12, 22 February 2016: 149, 226
- Orlandi and Others v. Italy*, nos. 26431/12; 26742/12; 44057/12 and 60088/12, 14 December 2017: 246
- Paradiso and Campanelli v. Italy [GC]*, no. 25358/12, 24 January 2017: 203, 243, 244
- Paradiso and Campanelli v. Italy*, no. 25358/12, 27 January 2015: 203, 243, 244
- Pennico v. Italy*, no. 21759/15, 12 October 2017: 239
- Petrie v. Italy*, no. 25322/12, 18 May 2017: 246, 247
- Pilla v. Italy*, no. 64088/00, 2 March 2006: 148
- Sante v. Italy*, no. 32143/10, 27 April 2017: 241
- Scozzafava and Others v. Italy*, no. 20014/13, 25 April 2017: 247
- Sharifi and Others v. Italy*, no. 16643/09, 12 October 2014: 149
- Solarino v. Italy*, no. 76171/13, 9 February 2017: 244
- Stefanetti and Others v. Italy*, no. 21838/10 and 7 Others, 1 June 2017 (just satisfaction): 241
- Stefanetti and Others v. Italy*, no. 21838/10 and 7 Others, 15 April 2014 (merits): 214, 241
- Talpis v. Italy*, no. 41237/14, 3 March 2017: 237, 238
- Trapani v. Italy*, no. 45104/98, 12 October 2000: 150
- Travaglio v. Italy*, no. 64746/14, 24 January 2017: 247
- Zeciri v. Italy*, no. 55764/00, 4 August 2005: 148
- CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (IN ORDINE CRONOLOGICO)**
- Sent. C-571/10, 24 aprile 2012, *Kamberaj*: 211
- Sent. C-131/12, 13 maggio 2014, *Google Spain and Google*: 222
- Sent. C-105/14, 8 settembre 2015, *Taricco e a.*: 198
- Sent. C-398/15, 9 marzo 2017, *Manni*: 222
- Sent. C-217/15, 5 aprile 2017, *Orsi*: 251
- Sent. C-449/16, 21 giugno 2017, *Martinez Silva*: 249
- Sent. C-143/16, 19 luglio 2017, *Abercrombie & Fitch Italia*: 250
- Sent. C-348/16, 26 luglio 2017, *Sacko*: 250, 251
- COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI, DECISIONI SU RECLAMI COLLETTIVI**
- Associazione Sindacale «La Voce dei Giusti»*, no. 105/2014, 22 aprile 2014: 150
- Associazione Nazionale dei Giudici di Pace v. Italy*, no. 102/2013, 5 luglio 2016: 150
- Movimento per la libertà della psicanalisi – Associazione culturale v. Italy*, no. 122/2016: 165
- University Women of Europe (UWE) v. Italy*, no. 133/2016: 65
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy*, no. 140/2016: 165
- UGL-CFS and SAPAF v. Italy*, no. 143/2017: 166
- Confederazione Generale Sindacale (GCS) v. Italy*, no. 144/2017: 166
- Associazione Professionale e Sindacale (ANIEF) v. Italy*, no. 146/2017: 166
- Unione Nazionale Dirigenti dello Stato (UNADIS) v. Italy*, no. 147/2017: 166
- Unione sindacale di base – settore pubblico impiego v. Italy*, no. 152/2017: 166
- Unione sindacale di base – settore pubblico impiego v. Italy*, no. 153/2017: 166

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy, no. 158/2017: 166

European Roma Rights Centre (ECCCR) v. Italy, no. 27/2004: 159, 160

Centre for Housing Rights and Evictions (COHRE) v. Italy, no. 58/2009: 160

International Planned Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy, no. 87/2012, 10 settembre 2013: 157

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) v. Italy, no. 91/2013, 12 ottobre 2015: 147, 157, 158

Comitato di ricerca e redazione

Andrea Cofelice, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Political Science: Comparative and European Politics, Università di Siena.

Pietro de Perini, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in International Politics, City, University of London.

Paolo De Stefani, Professore aggregato di International Law of Human Rights nella Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance dell'Università di Padova. È Direttore nazionale per l'Italia dello *European Master in Human Rights and Democratisation*.

Roberto De Vogli, Professore associato di Global Health Psychology e di Art, Psychology and Social Change presso l'Università di Padova, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo e della socializzazione. Presso la medesima Università è Vice-direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca».

Marco Mascia, Professore associato di Relazioni internazionali, Cattedra Europea Jean Monnet di Sistema politico dell'Unione Europea all'Università di Padova. Nella stessa Università è Direttore del Centro di Ateneo per i Diritti Umani «Antonio Papisca» e Presidente del Consiglio di corso di Laurea magistrale in Human Rights and Multi-level Governance.

Claudia Pividori, Dottore magistrale in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace presso l'Università di Padova. PhD in Ordine internazionale e diritti umani, Università «La Sapienza», Roma.

La rivista scientifica open-access del Centro di Ateneo per i Diritti Umani
"Antonio Papisca" dell'Università di Padova



PHRG desidera presentare contributi originali teorici, metodologici ed empirici su questioni attuali relative ai diritti umani in una prospettiva multi-livello favorendo, nel contempo, lo sviluppo di un solido approccio multi- e inter- disciplinare alla ricerca su questi temi.

<http://phrg.padovauniversitypress.it/>

invia il tuo paper:



